

LAJME NOTIZIE



EPARCHIA DI LUNGRO


DEGLI ITALO-ALBANESI DELL'ITALIA CONTINENTALE

ANNO XXVII - Numero 1

Gennaio-Aprile 2015

21 febbraio 2015 - Roma, Aula Paolo VI

PAPA FRANGJISKU GËZOHET DHE BEKON ARBËRESHËT E EPARKISË SË UNGRËS



NELLA SECONDA METÀ DEL XVI SECOLO

Presenza ed identità religiosa degli Albanesi in Italia

20 luglio 1980

Riportiamo il ricordo dello storico Vittorio Peri, grande amico degli Arbëreshë.

Il prof. Vittorio Peri, noto ed esimio studioso dei problemi storici, in particolare di alcuni dei più intricati nodi di Storia della Chiesa che hanno intralciato le relazioni fra Oriente e Occidente. In questa prospettiva non ha dimenticato quelli che riguardavano più da vicino l'Italia meridionale e le Comunità Italo-Albanesi di Calabria e di Sicilia.

La sua ricerca operata con rigoroso metodo scientifico aveva in prospettiva la ricomposizione della piena comunione tra cattolici e ortodossi. Questi impegni ricevevano il riconoscimento della Comunità scientifica e della Chiesa.

Anche le tre Circoscrizioni Bizantine Cattoliche in Italia lo hanno profondamente apprezzato chiamandolo a svolgere la funzione di esperto nel loro II Sinodo Intereparchiale (2004-2005).

Disseminati in centinaia di piccoli e sperduti casali, nelle zone più impervie ed isolate del Regno delle Due Sicilie - dalle Puglie al Molisano, dalla Basilicata alle Calabrie, alla Sicilia - gli Albanesi mostrano di custodire intatte le forme tradizionali della loro vita liturgica, e del loro costume religioso, in molti casi a un secolo e più di distanza dalle grandi ondate migratorie dei secoli XV-XVI; e cioè dopo tre, quattro o più generazioni dallo stanziamento in Italia. In tale periodo essi potevano avere ben sporadici contatti con i connazionali rimasti in patria; vivevano in maggioranza raggruppati in grossi clans familiari chiusi, che le insostenibili condizioni di miseria e di vessazione talora costringevano a spostarsi al completo insieme alle loro povere capanne mobili; si trovavano in

posizione economica e sociale subalterna allorché si stabilivano in condizione minoritaria ed emarginata alla periferia di centri abitati italiani; necessariamente rimanevano rozzi ed esclusi da qualsiasi forma organizzata ed elementare di istruzione. In tale situazione di esistenza, appare un dato sociologico sorprendente e di spiegazione non immediata la rigorosa ed integrale fedeltà ad una tradizione ricca e complessa come quella della Chiesa Bizantina, compresa la lingua sacra greca, che non era lingua parlata o compresa dagli Albanesi.

La documentazione, raccolta negli ultimi decenni del XVI secolo da visitatori canonici e Vescovi latini, mostra infatti che non si tratta di un mero fenomeno di conservazione spontanea di comportamenti

ancestrali e di usi e consuetudini di natura popolare e folkloristica: questo, almeno entro certi limiti, potrebbe perfino risultare favorito dalla coscienza di restare degli stranieri immigrati sospinti anche dall'ambiente diffidente ed ostile ad un'appartenenza etnica rigidamente delimitata. Due o tre decenni dopo la conclusione del Concilio di Trento, in Italia, gli Albanesi mantengono nella loro vita religiosa comunitaria una struttura ed un'organizzazione ecclesiastica in tutto identica a quella presente presso le altre popolazioni cristiane, che, nei Balcani come in tutto l'Oriente, nello stesso periodo di tempo, appartenevano alle rispettive Chiese nazionali di matrice ed osservanza bizantina. La sola, però singolarissima, differenza con quella è determinata dal teatro storico e geografico, in cui tale identità cristiana tradizionale essi seppero custodire. La mantennero infatti in uno Stato occidentale e statutariamente cattolico come il Regno di Napoli e nei confini territoriali di diocesi palesemente incluse nella giurisdizione della Chiesa d'Occidente, che ha il Pontefice Romano, come Patriarca e Primate, e quindi configurate secondo la plurisecolare tradizione liturgica e canonica latina. Ecco perché una resistenza tanto tenace e protratta nel tempo del costume religioso originario è tale da suscitare degli interrogativi a chi cerca di individuarne la cagione.

Influsso unificatore dei Vescovi

Una lunga stagione polemica ha sin qui impedito di determinare serenamente donde provenga il contributo decisivo che permise agli Albanesi di conservare

la propria originaria identità cristiana e la tradizionale fisionomia bizantina della loro vita ecclesiale fino ad oggi, attraversando il lungo e difficile periodo dell'insediamento nella Penisola con una compattezza morale e spirituale ignota a molti gruppi etnici, anche più consistenti e culturalmente più evoluti, ugualmente costretti dalle circostanze ad emigrare in paesi diversi da quello di origine. Si può anticipare la risposta suggerita con unanimità di voci dall'analisi della documentazione contemporanea ormai pubblicata. Fu la fedeltà del clero e del popolo ai propri vescovi e alla tradizione ecclesiastica da essi impersonata l'elemento fondamentale, che in concreto ha sorretto e perpetuato il sentimento unitario, grazie al quale per tanti secoli gli Albanesi d'Italia hanno conservato viva la coscienza di costituire allo stesso tempo un popolo ed una Chiesa nazionale e locale stabilita su suolo italiano. Le osservazioni e le descrizioni dei Vescovi riformatori, posttridentini, Ordinari cattolici delle diocesi meridionali in cui vivevano degli Albanesi, offrono gli argomenti positivi, con cui lo storico d'oggi può giustificare tale affermazione, che, del resto, reca una confortante verifica storica alla costante convinzione dogmatica della Chiesa universale circa il ruolo primario, inerente al Vescovo nell'aggregazione della comunità cristiana. Una Chiesa vive come tale solo finché le da forma e la mantiene unita nella fede e nella carità il carisma del servizio episcopale, trasmesso nella successione apostolica. Tale fattore costituzionale della realtà ecclesiale può purtroppo essere appannato e distorto, ma non cancellato da infortuni scismatici o anche critici di singoli presuli e perfino di intere gerarchie.

Il regime di comunione gerarchica mantenuto con i vescovi della propria Nazione (o almeno della lingua sacra dei Padri), normalmente in comunione con la Gerarchia ortodossa fino al declinare del XVI secolo, ha permesso agli Albanesi d'Italia di continuare a sentirsi Chiesa anche nella diaspora, a dispetto di indescrivibili difficoltà ambientali e logistiche. Nei decenni immediatamente seguiti alla conclusione del Concilio di Trento tale regime cesserà, o, più esattamente, verrà interrotto con autorità dai Pontefici Romani e quindi rimpiazzato con la nuova istituzione di un Vescovo ordinante di rito greco all'interno della gerarchia episcopale occidentale, visto che gli Albanesi vivevano ormai in Occidente. La misura, discussa per tre decenni, venne decisa da Clemente VIII il 31 agosto 1595, quando assidui ed approfonditi lavori della Congregazione per i Greci viventi in Italia, appositamente istituita nel 1573, avevano ormai assodato, contro correnti d'opinione teologica e pastorale più esclusive ed intolleranti presenti nel mondo cattolico dell'epoca, la perfetta legittimità ed ortodossia dell'antichissima tradizione ecclesiale e liturgica, autonoma da Roma, propria dell'Oriente, quando la si considerasse nel suo complesso. Le Istruzioni romane ai Vescovi periferici comprendono o sottintendono un richiamo costante: *ne non damnanda damnent!*

La disposizione papale fu determinata, in primissimo luogo, dalla certezza ormai acquisita a Roma e corroborata dalla trentennale esperienza pastorale di molti Vescovi diocesani italiani, che mai le cristianità albanesi si sarebbero adattate a vivere la propria vita liturgica e sacramentale in altre forme di culto e con

altri sacerdoti, che non fossero quelli propri del loro popolo e della loro tradizione ecclesiastica. Dalla coscienza d'essere Chiesa, facente capo a dei Vescovi ancorché lontani, veniva un'indomita resistenza a misure, di soppressione pura e semplice delle consuetudini religiose avute o a tentativi di sostituzione dei loro sacerdoti con altri del rito latino. «Come hanno fatto con essi molti honorati Arcivescovi e Vescovi nelle diocesi loro», ammetterà il Santoro, il procedimento era stato adottato in diverse circostanze contestualmente al divieto di mantenere il rito greco. Il metodo - è sempre il Santoro stesso a scriverlo al Vescovo di Bisignano Vitaliani nel 1571 e a quello di Larino Balduino nel 1579 - non s'era rivelato «espedito», come anche «la provisione di cacciare dal Regno i preti greci, per molti rispetti non pare opportuna, né espedito». Lo stesso presule, che stava a Roma come «specialista» curiale per tali questioni, ne aveva fatto convinto direttamente Pio V, inizialmente piuttosto incline a tale soluzione: «Gli mostrai la difficoltà per esperienza che li miei Greci (sc. di Santa Severina, in Calabria), essendo mancato il prete loro ed essendo deputato un altro latino, non hanno mai da lui odito Messa, né ricever sacramenti, né accostarsi in Chiesa, sin tanto che non sian stati provisti d'altro greco». Quando al regime pastorale provvisorio e personale, creato dall'esodo massiccio dalle regioni originarie e precariamente sostenute da Vescovi ortodossi titolari o itineranti, fu deciso a Roma di sostituire una nuova collocazione canonica degli Albanesi all'interno delle giurisdizioni diocesane latine dei territori comprendenti i loro insediamenti ormai definitivi, poté così essere riconosciuta e salvaguardata la

facoltà di vivere, bensì da cattolici, ma «alla greca» fino al livello episcopale compreso. L'identità religiosa degli Albanesi d'Italia trovò pertanto modo di sopravvivere alle nuove condizioni storiche, in virtù della prima istituzione in Occidente di un Vescovo ordinante secondo il rito liturgico e le sacre consuetudini tradizionali della Chiesa d'Oriente.

Scoperta d'un Episcopato «alternativo»

Per i Vescovi italiani e, tramite loro, anche per Pontefici Romani come Pio IV e Pio V, impegnati in un assorbente ed improbo compito di rinnovamento delle istituzioni ecclesiastiche, il contatto con l'insospettata realtà pastorale, che veniva emergendo da molte diocesi del Meridione d'Italia, fu sulle prime meno distaccato e disteso. Il tempo e gli strumenti per un'approfondita disamina storica degli Albanesi e del loro passato facevano per lo più difetto a dei Pastori responsabilmente intenti ad obblighi di governo spirituale e canonico incalzanti ed urgenti. La condizione è di rilievo, perché conferisce l'immediatezza d'una preziosa registrazione materiale all'insieme di dati e di atteggiamenti, da loro riportati, di solito senza alcuno studio di interpretazione, che non s'arresti al confronto delle usanze e credenze degli Albanesi con le proprie certezze ed esperienze, derivate dalla teologia corrente, dalla liturgia e dalle consuetudini della Chiesa latina, onde decidere se, da quel punto di vista, si tratti o meno di abusi da correggere o da comportamenti da tollerare. La deliberata osservazione delle diversità e dei rituali insoliti garantisce cioè la fedeltà di quanto ci viene descritto come praticato allora da

quelli «strani» fedeli.

Un atteggiamento, più di qualsiasi altro, scoperto presso gli Albanesi che il Breve di Pio IV espressamente affidava alle loro cure pastorali, era tale da sorprendere, e perfino da indisporre, un cattolico italiano - e più ancora un vescovo - nell'epoca segnata dalla Protesta contro Roma e dal rifiuto radicale, enunciato a livello di fede professata, dell'autorità del Papa e dei Vescovi da parte di intere porzioni, delle cristianità europee. Il concilio aveva appena condannato con le sue enunciazioni simili atteggiamenti. La posizione che anche gli Albanesi, come gli altri cristiani delle Chiese d'Oriente, tenevano di fronte al Papa e ai Vescovi occidentali, coincideva, di fatto, con un rifiuto della suprema autorità pontificia, almeno nella sua formulazione ribadita a Trento. Richiamandosi alle antiche prerogative, che regolavano i rapporti tra le Chiese unite, essi non riconoscevano alla gerarchia episcopale latina il diritto di esercitare sulle proprie comunità e Chiese un immediato potere sacro, di cui per altro non contestavano la validità e la legittimità. Naturalmente la motivazione profonda di tale rifiuto era completamente diversa da quella accampata per l'analogo rifiuto opposto in quei tempi dai Protestanti e dagli Hussiti, come diverse erano le giustificazioni d'ordine ecclesiale e teologico, con cui presso gli uni si conservavano presso gli altri erano stati introdotti il clero uxorato e la comunione dei fedeli sotto le due specie. Tali profonde differenze sfuggivano tuttavia ad una considerazione pragmatica e pastorale di fatti e comportamenti capaci di risultare materialmente identici. «Degni d'un acerbo, celere et esemplar castigo» ritiene nel 1570 G. Vignes degli Italogreci

di Altamura in Puglia, indignato che in ottemperanza al tradizionale costume della Chiesa Greca, costoro «se siano ordinati sacerdoti et pubblicamente stiano co' le lor donne et figlioli, non in altro modo se non come stessero in un'infame Genevra».

Già il Breve di Pio IV nel 16 febbraio 1564 si riferiva ad una situazione, denunciata di recente da diversi Vescovi meridionali italiani. In numerosissimi villaggi del Regno delle Due Sicilie viveva una moltitudine di fedeli, che, seguendo «i riti e gli usi della Chiesa Greca» era convinta di essere esente, in virtù d'una serie di immunità e privilegi pontifici, concessi loro nella prima metà del secolo XVI, dalla giurisdizione degli Ordinari locali latini e in genere dalla Gerarchia ecclesiastica occidentale e di dipendere invece da Vescovi orientali deputati per la loro guida. Le segnalazioni spedite a Roma da numerosi Vescovi del Meridione d'Italia, per risultare consonanti e ravvicinate nel tempo, non potevano tuttavia trarre spunto solo dagli otto Brevi, rilasciati tra il 1521 e il 1553 in favore dell'esenzione degli Albanesi e dei Greci viventi in Italia, dalla superiorità e giurisdizione dei Vescovi diocesani (sotto pena di sospensione a divinis per loro e di scomunica latae sententiae per gli altri prelati e laici): essi emanavano, come concessione o come conferma, da Leone X, Clemente VII, Paolo III e Giulio III. Un importante documento, pubblicato nel 1931 dall'erudito Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano mons. Angelo Mercati, permette di conoscere la ragione immediata delle proteste inoltrate a Roma da diversi Ordinari italiani del sud subito dopo la conclusione del Concilio di Trento.

L'11 luglio 1562, un Breve di Pio IV,

intestato «Venerabili Fratri viro Timotheo Episcopo Greven(ensi)», confermava, su precedente richiesta del destinatario, le immunità, libertà, grazie e concessioni dei tre Pontefici citati o di altri suoi predecessori, rilasciati o mediante privilegi o mediante indulti, «a lui e al moderno (Patriarca) di Ohrid e agli altri Patriarchi e Vescovi di coloro che vivono in comune secondo l'uso dei Greci e degli Albanesi». Era specificamente prevista l'esenzione, già pacificamente posseduta in precedenza, dalla giurisdizione e superiorità della gerarchia episcopale latina. Molti Vescovi italiani si lamentarono però di tale riconferma piena del regime precedente e diciannove mesi più tardi, dallo stesso Pontefice Pio IV, ottennero un diverso Breve dal tenore esattamente contrario a quello stilato per Timoteo, dove tuttavia non era fatta altra allusione che generica ed indiretta a quest'ultimo. La nuova situazione che con il nuovo documento si veniva a creare era inevitabilmente destinata a suscitare delle reazioni e delle resistenze tra gli Albanesi d'Italia.

«Abborriscono li Latini et lor sacramenti - scriverà in un memoriale informativo per la Congregazione dei Greci il gesuita napoletano G. D. Trajani - et massime il sottomettersi a nostri Vescovi. Non fan caso delle dispense, indulgenze o censure». Una deposizione giurata, raccolta a Campomarino dopo un episodio di resistenza popolare alla pubblicazione di un giubileo papale per Malta il 19 marzo 1564, testimoniava «come hanno denegato gli giubilei del Papa di Roma, dicendo che loro non credono alli giubilei del Papa di Roma, ma alli giubilei del Patriarca Costantinopolitano». Episodi simili sono segnalati anche altrove: ad esempio a

Carosino presso Taranto nel 1578 e a Papanicefori in diocesi di Crotona nel 1572, dove, scriveva il Vicario Generale Valente, dopo l'esame condotto con l'interprete, «s'intende... che li iubilei et indulgentie, che manda il Sanctissimo Patre, non si deveno osservare, se non quelli che manda il Patriarca di Costantinopoli».

Il rifiuto della giurisdizione, risentito dai Vescovi cattolici del luogo come ingiustificata insubordinazione, derivava naturalmente dalla persistente coscienza del proprio buon diritto ad essere soggetti alla gerarchia episcopale orientale, o «di Levante». Tre fatti soprattutto, rilevati spesso dagli Ordinari latini per deplorarli o proibirli, confermano tale diffusa convinzione degli Albanesi d'Italia: la regolare menzione liturgica, fatta nella Messa, del Patriarca Costantinopolitano in carica e dei Vescovi considerati propri (nel 1567 a Benevento, ciò era ad esempio risultato dal controllo dei loro messali!); il crisma per gli usi sacramentali, che essi ricevevano, esclusivamente da questi ultimi, conservandolo a lungo, a volte anche per vent'anni, e più; le ordinazioni, infine, in ogni grado del clero, conferite solo per mano di tali Vescovi, senza chiedere alcuna autorizzazione agli Ordinari diocesani latini delle regioni dove vivevano.

Il 5 febbraio 1566 il Santoro richiamò l'attenzione di Pio V, eletto da meno di un mese, sulla situazione ecclesiastica degli Albanesi d'Italia, già presentata al suo predecessore, sotto forma di consultazione, dal sinodo provinciale di Reggio Calabria nel 1565: «Gli parlai di Greci del Regno, che sono heretici, e dei ministri ordinati da Vescovi scismatici et i Vescovi del Patriarca scismatico di Costantinopoli». Il caso era in certa misura nuovo, perché

il costume canonico tradizionalmente in vigore, sia in Occidente che in Oriente, vietava in modo perentorio che si facessero ordinazioni in un rito diverso da quello seguito dal Vescovo ordinante è, in Italia non v'erano altri Vescovi Orientali se non quelli dipendenti dal Patriarcato bizantino. Gli informatori cattolici, come il Cartofilaca ed il Castronovo, descrivono le conseguenze dell'inveterata tradizione presso gli Albanesi: «Li Greci non vogliono esser ordinati da Vescovi latini, benché siano nelle Diocesi soggetti, dicendo che non hanno autorità: perché, non potendo un Vescovo latino consacrare né comunicare in fermentato, non potrà ordinare un Greco; però se ne vanno in Levante et s'ordinano da Vescovi greci, quali non si sa se siano consecrati Vescovi per autorità della Sede Apostolica et si dubita che siano scismatici, fatti dal loro Patriarca scismatico», «Li detti Greci non restaranno mai d'andare a ordinarsi in Levante dalli Vescovi greci disubedienti et rubelli della Santa Chiesa Romana, se la Santità Vostra non li ordina un Vescovo della natione loro, devoto et obediante alla Santa Romana Chiesa, il qual vada in habito et tonsura secondo il costume et consuetudine de Greci». La distanza geografica tra la residenza dei candidati al sacerdozio e quella abituale dei consacranti imponeva dei viaggi, spesso disagiati e rischiosi. «La maggior parte delli detti Greci, che vanno ad ordinarsi in Levante per non essere Episcopo greco in Italia, non tornano più, perché o si annegano per il viaggio o sono fatti prigionieri e schiavi dalli Turchi». Gli stessi rischi correvano i Vescovi che venivano dall'Oriente «a fare ordinatione nello Regno di Napoli et di Sicilia» e «a visitare le Chiese loro»,

appoggiandosi ai membri più ricchi delle comunità, facendo collette, esercitando gli uffici pontificali, amministrando i sacramenti e visitando canonicamente il clero, come segnala una circolare del card. Buoncompagni del 1575 ai Vescovi italiani del Sud, per indurli a fare cessare tale prassi.

Fino a tutto il 1570, la descritta forma di promozione nei ranghi del clero italo-albanese non conosceva eccezioni. Lo attestano i Vescovi latini di diverse diocesi ed il parallelo divieto, che proprio da quell'epoca comincia ad apparire nelle disposizioni dei sinodi locali perché da quel momento in poi (posthac) il precedente regime canonico non venisse più seguito. La nonna pontificia del 1564, assoggettando gli Albanesi alla piena giurisdizione e superiorità dei Vescovi italiani, li trasformava, a norma del diritto canonico latino, in sacerdoti ordinati senza licenza dell'Ordinario da un altro Vescovo e quindi irregolari, passibili di sospensione dal sacro ministero, secondo l'«extravagante» Cum ex sacrorum ordinum di Pio II del 17 novembre 1461.

La corrispondenza tra il Vescovo di Bisignano Vitaliani ed il Santoro, tra il 1570 e il 1573, riflette più volte tale stato di cose. Il presule si chiede se non debba considerare irregolari i preti albanesi della sua diocesi «essendo nati in Italia, sotto Vescovi di Bisignano quelli che sono qui, et nondimeno tutti sono stati ordinati per certi Vescovi greci venuti da Levante, mandati dal Patriarca Constantinopolitano». Pochi giorni dopo, ripropone la propria valutazione ed avanza l'ipotesi di sospenderli «essendone costoro nati in Italia in la diocesa de Bisignano et fattosi ordinare da certo Vescovo greco, che viene

a nome del Patriarca Constantinopolitano ad ordinarli, che niuno de costoro è ordinato da Vescovo latino». Anche nella lettera dell'11 febbraio 1571 ribadisce che di detti preti «sono molti ordinati da Vescovi schismatici et heretici».

La stessa situazione segnalava a Pio IV nel 1565 l'episcopato calabrese riunito a Reggio Calabria, per i preti dei villaggi albanesi siti in diocesi di Nicastro e Catanzaro, «ordinati, senza permesso degli Ordinari nelle cui diocesi vivono, da Vescovi orientali, inviati dal Patriarca di Costantinopoli, scismatico e non promosso dai Predecessori della Santità Vostra, cui in ogni modo spettava la provvista di detta Chiesa Patriarcale».

Di fronte ad una situazione, che si ripeteva identica per tutto il clero italo-albanese, si spiega che le norme dei sinodi, i quali affrontarono il problema di applicare le nuove disposizioni pontificie, ripetano, spesso con le medesime parole, il divieto formale al protrarsi di tale tipo di ordinazioni. Così fecero il sinodo provinciale di Benevento (1567), quello di Otranto (1567), quello diocesano di Bisignano (1571); sulla loro falsariga ripresero la formulazione della proibizione quello di Santa Severina (1573), quello di Rossano (1574), quello di Monreale (1575), quello provinciale di Cosenza (1579), ancora quello diocesano di Cassano (1581), quello di Palermo (1586), quello di Catanzaro (1587), quello di Mileto (1587), quello di Messina (1588). Il susseguirsi dei divieti non contemplava tuttavia minimamente in quale modo legittimo avrebbe dovuto assicurarsi il servizio pastorale presso quelle comunità cristiane, cui veniva invece riconosciuto, con certi temperamenti, il diritto di

conservare la propria liturgia e le proprie consuetudini tradizionali. Fu così che si giunse nel 1595 all'istituzione del Vescovo ordinante cattolico di rito greco per i Greci d'Italia e delle isole nella persona di un presule fuggito da Cipro e residente a Roma come officiante della nuova chiesa di Sant'Atanasio del neoistituito Collegio Greco: Germanos Kouskonaris, che alla fine del secolo XVI risulta attivo presso le comunità di Sicilia.

Memoria dei Vescovi di Levante

Le inchieste canoniche e la vigilanza pastorale dei Vescovi latini, le cui risultanze giungevano spesso a Roma alla Congregazione dei Greci, per ottenere istruzioni e direttive di comportamento, conservano tra l'altro una serie di notizie circa i membri dell'episcopato orientale operanti in Italia fin oltre la prima metà del XVI secolo. Grazie ad esse, e grazie ad altri documenti d'archivio conservati manoscritti, sono noti i nomi ed i titoli ecclesiastici ufficiali di parecchi di questi Vescovi, che, per conferire gli ordini al clero albanese e per visitare i fedeli delle chiese ch'esso serviva, o avevano stabilito la propria residenza in qualche località della penisola o ne percorrevano ogni tanto qualche regione, compiendo dei viaggi pastorali, oppure agivano mediante propri vicari, designati sul posto. Ciò avveniva di regola in virtù di una missione canonica affidata loro da un grado gerarchico superiore, e cioè dall'Arcivescovo di Ohrid, con l'esplicito consenso e l'espressa approvazione pontificia, e senza opposizione del Patriarca di Costantinopoli.

Il primo Vescovo di questo genere, di cui ci è grato fornire qui la prima segnalazione,

è un monaco e sacerdote cipriotto di nome Giacomo, professore nel monastero del Santo Monte Sinai, che i fedeli orientali stabiliti in Italia designarono come proprio Vescovo, inviandolo poi presso l'Arcivescovo Procoro di Ohrid perché lo consacrasse e lo destinasse canonicamente al loro servizio pastorale nel 1536, al tempo di Paolo III.

Nello stesso anno Benedetto, Arcivescovo di Korone, che dopo la caduta della sua città si era trasferito in Italia, aveva chiesto al Papa, ottenendolo, di potere esercitare qui per i suoi fedeli le proprie prerogative episcopali. Prese dimora in Barletta, dove fino alla morte continuò a svolgere il proprio ministero sacro, come ricordava, ad esempio, nel 1580, Pietro Calamat, l'ultrasessantenne parroco albanese di Casalnuovo di Gambatesa da lui ordinato. Il papas Antonio Pyrico, che nel 1575 abitava a Brindisi, precisa che la località presso Barletta, in diocesi di Trani, ove Benedetto aveva la propria residenza, era Trambaroli.

Sempre Procoro di Ohrid, alla morte di Giacomo, consacrò un altro Vescovo per i fedeli della Chiesa orientale viventi in Italia e da loro eletto ad Ancona il 15 aprile 1543. Anche lui cipriotto come il predecessore e monaco del Sinai, si chiamava Pafnuzio ed ebbe il titolo di Agrigento. Si ricorderà che nella diatyposis o ordinamento della Chiesa bizantina continuavano canonicamente a figurare le diocesi dell'Italia meridionale e delle isole, anche se da tempo riassorbite nel Patriarcato occidentale originario. A Venezia, il Vescovo Metrofane di Cesarea, suscitò ostacoli al suo ministero, sostenendo che l'eparchia cui Procoro l'aveva destinato dipendeva da Costantinopoli; la vertenza fu risolta quando il Patriarca ecumenico Dionisio scrisse all'Arcivescovo di Ohrid

che, pure avendone il diritto, la sua Sede non usava ordinare da tempo metropoliti in Italia, sicché la nomina di Pafnuzio non creava difficoltà. Così quest'ultimo, che fu più volte a Roma dove una volta fu anche incarcerato, poté esercitare i suoi poteri episcopali in Italia, confortato da lettere dell'Arcivescovo Procoro, che ne aveva dato comunicazione canonica scritta a Paolo III, e poi da un Breve di Giulio III. Lettere di ordinazione da lui sottoscritte trovò a Cassano nel 1580 il visitatore apostolico, il domenicano Andrea Bobio di Faenza.

Una copia della nomina del papas Pietro Pigonati di Faggiano a Vicario generale per gli Albanesi e i Greci di Puglia e d'Abruzzo, fatta da Pafnuzio a Taranto il 6 aprile 1557, lo mostra allora attivo mentre risulta ormai defunto nel 1566, grazie ad un atto conservato nel monastero di Zographou. In esso l'Arcivescovo di Ohrid Paisio deputa a succedergli in Italia il vescovo Timoteo di Grevenà.

Secondo quanto attestano alcuni verbali di visite canoniche, abitava stabilmente in Puglia un Vescovo greco che si sarebbe comunemente chiamato «episcopus Gravinensis». La denominazione cela una deformazione latina nel senso della felicità (Gravina era una città ed una diocesi di Puglia) del titolo vescovile di una diocesi sorta nel XII secolo in Macedonia: Grevenà. Il suo Vescovo era appunto designato in greco come ho Grebainon, oppure ho Grebenon o come episcopus Grevenensis nei documenti latini. L'identificazione, dovuta a due studiosi greci, Z. N. Tsirpanlis e I. K. Hassiotis, permette di individuare in questo presule il destinatario del Breve di Pio IV dell'11 luglio 1562 da lui postulato a conferma dei privilegi ed esenzioni

concesse dai Pontefici precedenti. Timoteo esercitava la propria giurisdizione o direttamente o tramite una serie di Vicari; a Brindisi, nel 1575, rivestiva ad esempio tale incarico un laico, Cesare Kapuzimadis. Un documento atonita ed una sua lettera fatta tradurre nel 1573 a Bisignano, a cui Albanesi era diretta, ricordano che era stato in precedenza Vescovo di Korçë, ordinato da Nicanore di Ohrid, e ce ne conservano il titolo ecclesiastico ufficiale ottenuto dopo la proclamazione del luglio 1566: «Metropolita ed esarca d'Italia», chiamato a provvedere all'«eparchia d'Italia con i territori ad essa pertinenti e cioè la Puglia, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, Malta, la Dalmazia ed ogni regione occidentale». Dopo avere inviato a Pio IV da Varsavia, nel marzo 1572, una informazione sull'Impero Ottomano e un'esortazione alla guerra contro i Turchi, nell'autunno dello stesso anno egli era giunto a Napoli e con sue lettere dichiarava di volere andare a Roma, mentre ai sacerdoti albanesi Baffa e Marchiano, residenti in Calabria, scrive: «son venuto dal Patriarca, con bon ordine e bone scritture, a vivere e morire in Calabria in tutta la vita mia». Il Vescovo Vitaliani, allarmato per la voce sparsasi allora a Bisignano «che in Roma sia un Vescovo greco per reintegrarsi da lor giurisdizione sopra gli Albanesi et Greci del Regno, et che spera haver ha accapare il suo desiderio» scriveva al cardinale di Santa Severina. Pure convinto che un simile riconoscimento non sarebbe stato a proposito, in quanto capace di intralciare la sua opera pastorale appena intrapresa nei confronti di questi fedeli da poco affidatigli, il Vescovo latino non esclude che in Curia, dove al Breve del 1562 s'era fatto seguire quello opposto del 1564, si

possa concederlo e conclude: «Ma come le cose, ch'escono da cotesta Santa Sede son guidate dallo Spirito Santo, quel che non capisco l'ammiro et osservo». Timoteo viveva in Puglia, almeno negli anni 60 del secolo. Qui appunto gli Albanesi, come risulta nel 1575 all'Arcivescovo di Brindisi, «si tenevano et riputavano sugetti ad uno Vescovo, da loro chiamato Timotheo Gravinensis, ordinato da un Arcivescovo, secondo essi dicono, di Ocrita, qualle teneva et tiene in queste parti un suo locotenente laico, che exercita giurisdittione sopra di loro et exige ancora certi diritti, che essi pagano al detto Vescovo, da mano del quale soglino ricever' li ordini, quando esso viene in queste parti di Puglia, dove exercita la sua giurisdittione anzi per tutto il Regno, quale, secondo essi dicono, pare che sia sua propria diocesi, il qual Vescovo ancora dicono ch'è stato solito publicar' indulgentie da parte del Patriarca Constantinopolitano et exercitare tutti atti pontificali». Nel 1575 lo riconosceva per suo proprio Ordinario il papas di Brindisi Antonio Pyrico, che lo sapeva inviato da Ohrid per tutti i preti orientali di Puglia; ancora è lo stesso Timoteo che appare in una lettera a Roma del Vescovo di Larino Balduino.

Le visite e gli uffici di quello che gli Albanesi d'Italia chiamavano il Vescovo greco di Grevenà - prima di Timoteo a loro memoria esse erano svolte da un Vescovo Gabriele, denominato con lo stesso titolo, ordinato ed inviato dal Patriarca di Costantinopoli - sembrano cessare per la diocesi di Brindisi nel 1561, mentre per la Terra d'Otranto risultano continuate per altri due anni. Segue probabilmente una serie di viaggi intrapresi da Timoteo. Circa dieci anni più tardi è di nuovo lui

che giunge a Napoli con l'intenzione di proseguire per Roma. È perciò quasi certo che proprio a lui e ad una sua richiesta si riferisca la nota, che si legge al 3 dicembre 1572 del Diario delle Udienze con Gregorio XIII, che teneva il cardinale Santoro: «Di un Vescovo greco che se pretende venire per confirmatione delle gratie. - Disse che Papa non respondet Graccis, e che questo l'imparò la prima volta che in minoribus andò in Signatura». Anche un successore di Timoteo fu tuttavia in relazione con la Santa Sede, come mostra un hortatorium di Clemente VIII del 12 luglio 1593, in cui si invitano prelati e rettori di chiese a dare offerte al latore, indicato come «Venerabilis frater noster Callistus episcopus Grevenensis in Macedonia»; per permetterne la certa identificazione questi vi era così descritto: «il Vescovo Callisto, uomo di circa 45 anni di età, di barba e capelli neri, d'alta statura, di faccia piena, allungata e rubiconda, con un neo sulla parte sinistra del collo».

Per la Curia di Paolo III era esistito ed aveva ottenuto l'appoggio pontificio alla sua attività anche un altro «Metropolita greco Ordinario della Nazione Greca nel Regno di Sicilia sia al di qua che al di là dal Faro, deputato dal suo Superiore»: si tratta del rodiotto Ioasaph Lambos, su richiesta del quale è promulgato il Breve del 26 gennaio 1536 ai Vescovi e al Clero e alle Autorità civili del Regno di Napoli, perché non contrastino in alcun modo l'esercizio della potestà e degli uffici pontificali di tale Metropolita presso i sudditi della sua Chiesa stabiliti in Italia e sottratti così dal Papa alla giurisdizione ecclesiastica latina. Dello stesso Ioasaph, che si firmava come Metropolita di tutta la Calabria come anche di Timoteo, Arcivescovo di Calabria, di

Benedetto e di Macario, Arcivescovi di Monemvasia e di Macario, Arcivescovo di Macedonia, il padre Bobio raccolse i nomi e i titoli episcopali dalle patenti di ordinazione esibitegli dai membri del clero albanese in diocesi di Cassano nel 1580.

Finalmente nel 1583 approdava in Italia, inviati dal Patriarca di Costantinopoli Geremia II Trandòs, per continuare i contatti iniziati sul Bosforo con Gregorio XIII mediante degli inviati, il Metropolita di Efeso e Legato o Commissario Patriarcale Dionisio Stronghilos. Ma il successivo arresto di Geremia II da parte dei Turchi e la sua deportazione a Rodi, proprio per il sospetto suscitato da tali trattative e nel timore di un ulteriore avvicinamento al

livello delle massime gerarchie episcopali delle due Chiese, allora bene avviato, pose fine in modo definitivo all'epoca, in cui i Vescovi d'Oriente avevano avuto l'occasione e la possibilità di seguire i loro fedeli, stabiliti ormai definitivamente sul suolo italiano.

La loro opera pastorale e spirituale era stata tuttavia, per oltre un secolo, decisiva per il mantenimento delle consuetudini liturgiche e dell'identità religiosa tradizionale delle comunità albanesi. Meritava pertanto che di loro si facesse per la prima volta riconoscente menzione.

VITTORIO PERI

Benedetto e di Macario, Arcivescovi di Monemvasia e di Macario, Arcivescovo di Macedonia, il padre Bobio raccolse i nomi e i titoli episcopali dalle patenti di ordinazione esibitegli dai membri del clero albanese in diocesi di Cassano nel 1580.

Finalmente nel 1583 approdava in Italia, inviato dal Patriarca di Costantinopoli Geremia II Tranòs, per continuare i contatti iniziati sul Bosforo con Gregorio XIII mediante degli inviati, il Metropolita di Efeso e Legato o Commissario Patriarcale Dionisio Stronghilos. Ma il successivo arresto di Geremia II da parte dei Turchi e la sua deportazione a Rodi, proprio per il sospetto suscitato da tali trattative e nel timore di un ulteriore avvicinamento al

livello delle massime gerarchie episcopali delle due Chiese, allora bene avviato, pose fine in modo definitivo all'epoca, in cui i Vescovi d'Oriente avevano avuto l'occasione e la possibilità di seguire i loro fedeli, stabiliti ormai definitivamente sul suolo italiano.

La loro opera pastorale e spirituale era stata tuttavia, per oltre un secolo, decisiva per il mantenimento delle consuetudini liturgiche e dell'identità religiosa tradizionale delle comunità albanesi. Meritava pertanto che di loro si facesse per la prima volta riconoscente menzione.

VITTORIO PERI

SEMINARI

Nel 1625 la S. Congregazione de Propaganda fide stabilì di aprire un seminario speciale a Reggio Calabria per le vocazioni ecclesiastiche dell'immigrazione albanese, ma non fu possibile attuare la decisione. Soltanto più tardi nel 1734, un sacerdote dell'Oratorio di San Filippo Neri, P. Giorgio Gazzetta (1682-1757), oriundo Albanese di Piana, eresse a Palermo un Seminario speciale per il reclutamento del clero delle quattro colonie di quell'isola. Già fin dal 1716 egli aveva aperto a Piana una casa di Padri dell'Oratorio di rito bizantino. Due anni prima, con la Bolla «Inter multiplices» dell'11 ottobre 1732, Clemente XII aveva eretto a S. Benedetto Ullano, nella diocesi di Bisignano un Collegio proprio per gli Albanesi della Calabria allo scopo di preparare un buon clero. Il 10 giugno 1735 con la Bolla «Superna dispositione» il medesimo Pontefice completò la sua opera con l'istituzione, presso il medesimo Collegio, di un prelado ordinante per la Calabria. Soltanto il 6 febbraio 1784 con la Bolla «Commissa Nobis» concessa da Pio VI, gli Albanesi di Sicilia ebbero a loro volta un simile prelado ordinante.

Il Collegio di S. Benedetto Ullano, detto anche Collegio Corsini dal cognome gentilizio del Pontefice fondatore, fu trasferito nel 1794 nel monastero basiliano di S. Adriano presso S. Demetrio Corone. In seguito ai rivolgimenti politici del 1860 venne incamerato dallo Stato. Anche il seminario di Palermo fu chiuso; riaperto, fu distrutto dai bombardamenti nella guerra 1940-45 e trasferito nel 1946 a Piana degli Albanesi.

Oggi esistono due seminari minori: uno in Sicilia a Piana degli Albanesi e l'altro in Calabria a S. Basile. Per il corso liceale esiste il Pontificio Seminario Benedetto XV presso l'Abbazia di Grottaferrata; per la filosofia e la teologia, gli alunni passano al Pontificio Collegio greco di Roma.

EPARCHIA DI LUNGRO IN CALABRIA

Il 3 febbraio 1919 con la Costituzione «Catholici fideles» Benedetto XV eresse in Calabria per gli Albanesi di rito bizantino una propria eparchia, con sede a Lungro. L'eparchia si estende a tutto il Mezzogiorno dell'Italia continentale ed abbraccia 20 centri albanesi in Calabria, una parrocchia a Lecce ed una parrocchia a Villa Badessa (Pescara). Nelle colonie di Calabria il vescovo di Lungro ha giurisdizione esclusiva, estesa anche alle due parrocchie latine dei comuni di Vaccarizzo e S. Cosmo Albanese.

Dopo la seconda guerra mondiale parecchi Greci, emigrati dal Dodecaneso, si stabilirono a Bari e nelle città vicine, e fu eretta per essi una parrocchia di rito bizantino.

EPARCHIA DI PIANA IN SICILIA

Il 26 ottobre 1937 con la Costituzione «Apostolica Sedes» Pio XI eresse in Sicilia l'eparchia di «Piana degli Albanesi» comprendente quattro colonie albanesi di rito bizantino: Piana, Mezzoiuso, Contessa Entellina, e Palazzo Adriano; una di rito latino: S. Cristina Gela e la parrocchia della «Martorana» a Palermo. L'8 luglio 1960 con decreto della S. Congregazione Orientale fu stabilita l'unità di giurisdizione dell'eparchia anche nelle terre di Mezzoiuso, Palazzo Adriano e Contessa Entellina, per cui anche i fedeli latini dipendono dall'eparchia bizantina.

MONASTERO ESARCHICO DI GROTTAFERRATA

Il 26 settembre 1937 Pio XI concedeva al celebre monastero di Santa Maria di Grottaferrata lo statuto di Abbazia «nullius» o Monastero esarchico con territorio limitato alle mura dello stesso monastero e una parrocchia riservata agli abitanti dell'Abbazia (v. Monaci di Grottaferrata).

EPARCHIA



LAJME NOTIZIE

EPARCHIA DI LUNGRO

DEGLI ITALO-ALBANESE DELL'ITALIA CONTINENTALE

Amministrazione: Curia Vescovile - Corso Skanderbeg, 54

87010 LUNGRO (CS) - Tel. 0981-947233

Suppl. al Bollettino Ecclesiastico - reg. Trib. Castrovillari nr. 54 del 17.6.1948

A cura della Commissione Eparchiale per le Comunicazioni Sociali

ANNO XVIII - Numero 2 - maggio-agosto 2006

XXV Anniversario Consacrazione Episcopale di Mons. Ercole Lupinacci

Lungro, 6 agosto 2006

Saluto di Sua Beatitudine
Cardinale Husar



Sua Beatitudine Eminentissima il Card. Lubomyr Husar

Fratelli e sorelle,
lo Spirito Santo ci ha radunati qui, oggi, per

Continua a pag. 19

XIX Assemblea Diocesana e Corso di Aggiornamento Teologico

San Cosmo Albanese, 29-30-31 agosto 2006

«Quale speranza?»

*La speranza cristiana per una vita
differente in Calabria»*

Relazione di Mons. Luigi A. Cantàfora
Vescovo di Lamezia Terme



PREMESSA

In comunione con tutta la Chiesa italiana,
anche la vostra Diocesi si trova a riflettere sulla
speranza, tema scelto dai Vescovi per il prossi-

EPARCHIA

(continua da Lajme n. 1-2006)

Con la pubblicazione di questo opuscolo, (la prima parte è stata pubblicata su nr. 1/2006) la nostra rivista intende onorare la memoria del prof. Vittorio Peri, recentemente scomparso. Noto ed esimio studioso di problemi storici e grande amico degli arbëreshë, Peri ha partecipato, quale esperto e membro, al II Sinodo Intereparchiale delle tre Circostrizioni Ecclesiastiche Bizantine in Italia.

VITTORIO PERI

I metropolitani orientali in Agrigento

La loro giurisdizione in Italia nel XVI secolo

in Bisanzio e l'Italia. Raccolta di studi in memoria di Agostino Pertusi,
(scienze filosofiche e letteratura, 22) Milano, 1982 (pagg. 274-321)

La dicitura e la funzione ecclesiastica assegnate al nuovo gerarca rendono perfettamente plausibile e fondata la sua identificazione, proposta nel 1960 da G.T. Koliass⁵¹ con il μητροπολίτης Τιμόθεος autore della lettera a Pio V sulla situazione interna dell'Impero Ottomano, spedita al papa da Varsavia con la data del 15 marzo 1572. Altrettanto legittima continua ad apparirci l'identificazione altrove avanzata⁵² dello stesso personaggio nell'estensore e firmatario della lettera, destinata ad indire collette di denaro, spedita da Napoli il 30 dicembre 1572 ai sacerdoti albanesi Colà Baffa e Pietro Marchianò del Casale di Santa Sofia in Calabria. Il nunzio di Napoli inoltrò a Roma la traduzione italiana della lettera, il cui originale era stato visto insieme ad altri in diocesi di Bisignano dal vescovo P. Vitaliani, sollecito ad informarne il cardinale Santoro⁵³ aggiungendo: «La subscriptione non si ha possuta ben leggere, alcuni dicono che dica: 'Timotheo Metropolita et Exarco d'Italia'». A nostro avviso non è dubbio si tratti del medesimo Presule promosso da Paisio nel 1566, lo stesso che dopo aver «fatto molta fatica et spesa grande a venir' a tante pugne per le Signorie Vostre, acciò non siano senza Vescovo», era «venuto dal Patriarca (sc. di Ohrid),

con bon ordine et buone scritte, a vivere e morire in Calabria in tutta la vita sua»⁵⁴. Senza che ciò possa essere certo in modo assoluto, non si può neppure escludere che nel «Thimotheus Archiepiscopus Calabriae», che rilascerà qualcuna delle patenti di ordinazione al clero orientale della diocesi di Cassano e nel 1577 consegnerà il crisma a *papas* Pietro Calamat di Casalnuovo di Gambatesa in provincia di Benevento⁵⁵, sia ancora una volta da ravvisare il nostro personaggio, che alla fine del 1572 sappiamo di nuovo a Napoli, reduce dal viaggio in Polonia e in Russia. Prima di avviarsi alla capitale del Regno meridionale, come a Bisignano s'era cominciato a dire verso il 18 ottobre dello stesso anno tra gli Albanesi, egli si sarebbe recato a Roma «per reintegrarsi la lor giurisdittione sopra gli Albanesi et Greci del Regno»; si aggiungeva «che sperava haver da accapare il suo desiderio»⁵⁶. In realtà, una nota autografa del cardinal G.A. Santoro, posta sotto la lettera del vescovo di Bisignano Vitaliani contenente l'informazione, appare identica all'annotazione che ricorre alla data del 3 dicembre 1572 (la prima udienza col neoeletto Gregorio XIII!) nel suo diario delle udienze⁵⁷, e conferma che Timoteo cercò effettivamente di farsi ricevere dal nuo-

EPARCHIA

vo papa, per sollecitare la reintegrazione nei precedenti diritti e la restituzione delle facoltà, riconosciutigli nel 1562 e revocatigli nel 1564 da Pio IV, ed aboliti definitivamente nel 1566 dal Breve di Pio V.

L'espressione «reintegrarsi la lor giurisdittione» permette di avviare a soluzione positiva il problema sollevato circa l'identificazione tra Timoteo di Grevenà e Timoteo metropolita ed esarca d'Italia. Certamente per quest'ultimo, promosso nel luglio 1566, nessun esercizio di giurisdizione era stato più concesso dai pontefici romani. L'ultima disposizione in materia, il Breve *Providentia Romani Pontificis*, nello stesso mese e nello stesso anno, ne escludeva addirittura la possibilità. L'estremo atto emanato dalla Curia Romana in senso opposto era il Breve di Pio IV del 1562 in favore del vescovo Timoteo di Grevenà; in esso ci si richiamava alla precedente normativa pontificia per i patriarchi di Ohrid (ormai gli arcivescovi di tale sede amavano essere indicati con tale titolo) e per i vescovi bizantini della loro giurisdizione. Il già citato interrogatorio canonico dei tre sacerdoti greco-albanesi dell'arcidiocesi di Brindisi conferma in un modo, che ci sembra sicuro, l'identità dei due Timotei. Gli ecclesiastici esaminati avevano visto e conosciuto di persona, tra il 1562 e il 1564, il vescovo Timoteo di Grevenà, proveniente da Ohrid, dopo essere passato per Venezia e per Roma. Interrogati formalmente nel 1575 su chi ritenessero in quel momento il loro Ordinario in carica, essi risposero senza alcuna incertezza ed in modo non equivoco. *Papàs* Antonio Pyrico fu il più esplicito: «Interrogatus cui Episcopo ipse subest, dixit se subesse Reverendissimo Domino Archiepiscopo Brundusino, ex quo commoratur in eius diocesi. Verum ipse reputat pro eius

Ordinario quendam Themothcum Episcopum Gravinensem [leggi, anche in seguito: *Grevenensem*] sic nuncupatum, Episcopum Graecum ab Archiepiscopo Ocrita ordinatum et missum, qui omnes presbyteros Graecos orientales in partes Apuliae ubilibet constitutos sub sua cura et iurisdictione habet. Interrogatus quam iurisdictionem exercent dictus Episcopus Gravinensis in ipsum constitutum et alios presbyteros Graecos, dixit quod eos visitat, ad ordinationes promovet nec non quamlibet iurisdictionem civilem et criminalem in eos exercet, super eos Vicarium et officialem deputat et ipsi et contribuunt quolibet anno de tarenò uno pro quolibet presbytero et diacono»⁵⁸. I sacerdoti Pretori e Spata, il 21 marzo 1575, dichiarano che dopo essere stati ordinati da un vescovo Gabriele inviato dal Patriarca di Costantinopoli, che il *quondam* del 1575 non esclude possa identificarsi con il Gabriele Kallonàs preteso vescovo di Methone-Korone, «nunc recognoscunt quemdam Thimoteum Episcopum ... Gravinensem ab Archiepiscopo de Ocrita ordinatum et missum, cui consueverunt dare obedientiam, immo et prestare subsidium temporale et ab eo suscipere ordinationes»⁵⁹.

Tanto le prerogative spettanti al metropolita orientale d'Italia quanto la consistenza del sussidio temporale a lui dovuto appaiono qui note e rispettate dal clero della Chiesa Greca in Italia; esse sono anche descritte e specificate nella *πρωξίς* canonica attestante i suoi diritti al clero greco e albanese d'Italia⁶⁰. Stava al metropolita consacrare i candidati al sacerdozio in tutti i gradi dell'ordine sacro. I sacerdoti delle sparse chiese non potevano scegliersi dei collaboratori e benedirli come assistenti minori del proprio lavoro pastorale senza il consenso orale o scritto del metropolitano

EPARCHIA

o dei suoi vicari generali. Non dovevano permettersi di organizzare sinodi e neppure riunioni tra loro contro le sue disposizioni. L'arcivescovo era autorizzato a costituire nelle varie regioni dei propri vicari generali investendoli dei propri sacri poteri; poteva anche preporre nelle singole comunità uomini saggi e maestri istruiti per assicurare l'alimentazione spirituale del popolo. Aveva altresì il diritto di soggiornare quanti giorni voleva in una città, villaggio, monastero o casa parrocchiale a cura e spese dei fedeli del luogo. Quanto ai suoi diritti economici, ogni sacerdote doveva versargli un tributo fisso in virtù dell'ordinazione ricevuta, quindi la decima annuale sulle oblazioni ricevute dai fedeli e sui proventi derivanti da determinate offerte ed elemosine speciali, e, inoltre, cinque carlini all'anno; ogni ierodiano gli doveva invece tre carlini ed ogni lettore due carlini. Si dovevano conteggiare anche le decime annuali sulle entrate percepite in ogni stagione per i prodotti agricoli, quelle per le tariffe richieste per certe funzioni sacre, ed alcune percentuali fisse per ognuno dei collaboratori del prete nel servizio pastorale.

Il descritto regime esclude che nel 1575 i sacerdoti albanesi di Brindisi e della Terra d'Otranto ignorassero chi fosse il loro legittimo metropolita in carica - il cui nome, tra l'altro, ricordavano in ogni Liturgia -, al quale si dichiaravano soggetti; sicché, se lo indicano come il vescovo Timoteo di Grevenà, loro personalmente noto fin dagli inizi degli anni '60, la sola conseguenza logica da trarne è la conclusione che essi lo identificavano col medesimo presule diventato Metropolita d'Italia nel 1566. Il sistema vigente del collegamento attraverso le lettere ed i Vicari generali residenti esclude infatti che le dichiarazioni del

1575 sul proprio Vescovo fossero ferme alle informazioni degli anni 1562-1564.

Se questo è vero, l'unica affermazione che apparentemente contrasta con la verosimile identità dell'uno e dell'altro Timoteo, si riduce ad un'inesattezza o ad un'omissione, volute o meno, che possono riscontrarsi nell'atto di promozione del Metropolita d'Italia, là dove si dice che a tale nuova carica Timoteo era stato trasferito dalla sede episcopale di Koritzàs, per il quale era stato consacrato dall'arcivescovo Nicanore, presumibilmente prima del 1557¹¹. Tra questa consacrazione e la promozione a Metropolita d'Italia del 1566 dovrebbe invece ipotizzarsi, contro quanto afferma il documento, un passaggio intermedio di Timoteo alla cattedra vescovile di Grevenà, prima del 15 luglio 1562. Il fatto, nelle burrascose mutazioni politiche ed ecclesiastiche subite dall'arcivescovato in questo periodo, è tutt'altro che impensabile; ci sfuggono però, almeno per ora, i motivi per cui di questo episcopato di Grevenà, esercitato per altro dal suo titolare fuori dai confini ocridani nella metropoli ch'era ancora di Pafnuzio d'Agrigento, non venga fatta alcuna menzione nella decisione sinodale del 1566.

Mentre rimane fino adesso ignoto che cosa sia divenuto Timoteo e fino a quando sia sopravvissuto, dalle note personali del cardinal Santoro si apprende che egli ha avuto un successore designato dall'arcivescovo di Ohrid Gabriele, certamente dopo il 1578: si tratta di un sacerdote greco di Corfù, che andò anche a Palermo, don Acacio Casnesio. L'annotazione si riferisce ad un'udienza pontificia del 20 marzo 1586 con Sisto V ed appare particolarmente interessante perché ne esce confermato quanto hanno permesso di apprendere le due lette-

EPARCHIA

re greche di Neofito di Ohrid e di Dionisio II di Costantinopoli qui pubblicate in appendice. Con un accordo risalente al tempo di Procoro di Ohrid, il patriarcato di Costantinopoli avrebbe demandato a lui ed ai suoi successori quella giurisdizione sui fedeli della Chiesa Orientale in Italia, che, a rigore, canonicamente spettava ad esso, ma per lunga consuetudine non veniva ormai esercitata più dai suoi pontefici. Il papa ed i suoi principali collaboratori per le questioni della Chiesa bizantina risultano informati in modo diretto e preciso circa la situazione ecclesiastica così venutasi a creare, posizione difesa dalle autorità della Chiesa di Ohrid anche quando si verificò un progressivo mutamento da parte del patriarcato di Costantinopoli, sottolineato dalla designazione di un proprio legato patriarcale stabile per l'Europa occidentale, insediato a Venezia nella persona del Metropolita di Filadelfia Gabriele Seviros¹², o dall'invio di un altro legato patriarcale ai Greci d'Italia nel 1583 nella persona del metropolita di Efeso Dionisio Stronghilos¹³. Va aggiunto che tale mutamento fu preceduto dalla modifica dello statuto precedente per i fedeli orientali d'Italia decretato dai pontefici romani negli anni immediatamente successivi alla conclusione del concilio di Trento. Solo Ohrid sembrava restare fedele alla sistemazione raggiunta nel corso del XVI secolo nella penisola.

Conviene ormai leggere integralmente l'apunto del Santoro: «Di Achatio Casnesio, prete greco di Corfù, che mostra lettere commendatitie del 1577 e 1578 del vicario di Corfù e vicario di Palermo, di essere catholico et alieno da ogni errore de' Greci, il qual poi è fatto Arcivescovo di Agrigento dall'Arcivescovo di Ocrida in Macedonia, so-

lito chiamarsi patriarca¹⁴, per essere Legato o General Luogotenente del Patriarca di Costantinopoli *pro tempore*, come pretende; che desidera essere assoluto et havere un titolo episcopale da Sua Santità in Grecia. Et a me pare che si assolvat et se li lascia solamente per adesso l'esscutione dell'ordine presbyterale tra Greci, et poi vedere come si comporta. - Che li piace et per hora resti prete»¹⁵. L'ultimo metropolita orientale di Agrigento fu così, in un primo tempo, assolto e ridotto al rango di semplice sacerdote autorizzato al servizio sacro solo tra i fedeli della Chiesa Greca in Italia, anche se in seguito fu reintegrato come vescovo¹⁶. Tra il 1586 e il 1592 quattro interventi del Santoro - tre inutili presso Sisto V ed uno presso Clemente VIII¹⁷ - mostrano il povero vescovo greco alla ricerca di qualche «trattenimento», che si traducesse in qualche forma di sussidio, o di agevolazione o in un alloggio in città, o, almeno, in raccomandazione per il Re di Spagna o per altro Principe cristiano. Appena una decisione di Clemente, presa il 3 aprile 1592, gli fece assegnare la «parte di Palazzo» dalla Camera Apostolica, col suo titolo di vescovo. Nel frattempo, ma prima del 25 settembre 1591, la confraternita greca dei santi Pietro e Paolo di Napoli lo aveva eletto come prete della propria chiesa e la Curia napoletana gliene aveva conferito la nomina con suo decreto; ma l'imposizione sullo stesso posto di don Cortese Branàs da parte di Roma rese inoperante detto incarico¹⁸. La situazione di monsignor Acacio (il suo nome conobbe molte grafie) migliorò finalmente quando «con cinque scudi di oro in oro» entrò come «scrittore greco» e segretario greco nella Biblioteca Vaticana, a partire dal 1° giugno 1594, come successore di Pietro

EPARCHIA

Devaris, nipote di Matteo Devaris¹⁹. Vi rimase fino alla morte, avvenuta il 5 gennaio 1619: pochi mesi prima, il 17 settembre 1618, s'era visto assegnare come coadiutore con diritto alla successione un compatriota di Chios, destinato a diventare famoso: Leone Allacci²⁰.

Quello che, ai fini della nostra ricerca, si può ricavare dalla sommaria biografia di Acacio Casnesio appare la constatazione che l'ultimo Metropolita d'Agrigento, consacrato ed ordinato dall'arcivescovo di Ohrid per i fedeli della Chiesa Orientale in Italia, pur dichiarandosi cattolico come del resto i suoi predecessori, non fu più in condizione di esercitare la sua speciale giurisdizione ecclesiastica. Il regime di giurisdizione mista e concorde, tra vescovi della Chiesa Orientale e della Chiesa Occidentale su uno stesso territorio diocesano, che dai papi e dai responsabili della Curia Romana, come anche dagli arcivescovi di Ohrid e dai patriarchi di Costantinopoli, era stato considerato ad un certo punto come compatibile con le deliberazioni del Concilio di Firenze, appariva invece destinato a rivelarsi sempre più incompatibile con quelle più recenti sancite dalla Chiesa Cattolica Romana nel concilio di Trento. La scarsa, ma documentata serie di metropolitani orientali d'Italia qui ricostruita (Giacomo, Pafnuzio, Timoteo, Acacio) impedisce ormai di considerare la presenza in Italia dei vescovi orientali, che la compongono, come un avvicinarsi fortuito ed indipendente di presuli costretti dalle circostanze ad espatriare e a rifugiarsi in Occidente alla ricerca di una sussistenza, magari subordinandola ad un'adesione più o meno sincera al dogma cattolico e al primato pontificio⁶¹. L'identificazione di tale gerarchia bizantina, i cui membri sono destinati a svolgere nella penisola il proprio sacro ufficio ad un titolo

nettamente differente da quello che permetteva di continuare ad occuparsi dei propri fedeli a dei vescovi di sedi episcopali greche costretti a venire in esilio in Europa come Benedetto di Korone nel 1534 o Macario Melissenos, metropolita di Monembasia, nel 1573⁶², pretende almeno un tentativo, in questa sede forzatamente succinto, inteso a collocare la formazione ed il declino della giurisdizione metropolitana ohridana sulle comunità e sui fedeli della Chiesa Greca in Italia, tra il 1536 e il 1580, se si considera l'ultima nomina fatta a Ohrid, o fino agli anni 1564-1566, se invece si osserva il fenomeno dal punto di vista della legislazione della Curia Romana nei loro confronti. Più esattamente, si tratta di iscrivere plausibilmente la creazione moderna di simile gerarchia, appartenente a tutti gli effetti e di pieno diritto alla Chiesa Orientale ma deputata ad agire in Occidente con il consenso dei papi, nelle vicende contemporanee dell'arcivescovato di Ohrid e, specificamente, nell'evolversi dei suoi rapporti con il patriarcato bizantino di Costantinopoli da un lato e la Chiesa latina di Roma dall'altro.

Sembra relativamente facile costatare, anche se non sappiamo che altri finora l'abbia fatto, che la breve esistenza ed attività dei metropolitani orientali d'Agrigento, d'Italia e di ogni regione occidentale si inquadra in modo del tutto coerente nel contesto storico del XVI secolo, che, fino a Lepanto, vide sussistere tra i cristiani d'Oriente⁶³ e in parecchi sovrani e dirigenti dell'Occidente Cattolico la speranza di riuscire a contenere e a respingere l'espansione turca in costante sviluppo dalla seconda metà del secolo precedente in poi, specialmente nei Balcani, nelle regioni costiere del Peloponneso e dell'Albania, in

EPARCHIA

Epiro e verso le grandi isole del Mediterraneo a partire da Cipro. La vitalità politica dell'ipotesi, che tradiva l'impossibile rassegnazione ideale alla scomparsa ormai avvenuta del millenario Impero cristiano d'Oriente, si esprimeva in primo luogo in contatti preliminari tra la sola classe dirigente superstite, con statuto di legalità e riconoscimento di qualche potere sul piano amministrativo e civile della collettività, in mezzo ai cristiani soggetti all'Impero Ottomano - la gerarchia episcopale⁶⁴ - ed i principi degli Stati occidentali, soprattutto i pontefici romani. Alle prospettive di una collaborazione pancristiana, che, nel caso della Santa Sede, presupponeva tradizionalmente una pregiudiziale disponibilità all'unione delle Chiese anche se perseguita e considerata in prevalenza come funzionale all'azione politica e militare, non rimasero a tratti insensibili, nella seconda metà del XVI secolo, neppure alcuni patriarchi di Costantinopoli, quali Dionisio II⁶⁵, Mitrofanis III⁶⁶ e Geremia II Trandòs⁶⁷. Essi entrarono in contatto, anche epistolare, con i pontefici romani da Paolo III a Gregorio XIII, senza che le relazioni così allacciate, almeno per quanto ci è noto, si tradussero in ristabilito rapporto canonico di comunione piena tra le due Chiese. È comprensibile che ancor più inclini ad un avvicinamento di tale genere si mostrassero degli episcopati come quello di Ohrid, che viveva in regioni di più facile accesso e di maggiore interesse strategico per gli Occidentali, perché situate sulle coste o nei territori di frontiera, perché cadute più di recente sotto l'occupazione turca, perché in essi la proporzione tra la popolazione cristiana e quella turca era ancora in larga misura favorevole alla prima⁶⁸, perché infine aveva-

no fornito la gran massa degli esuli fuggiti nelle diverse regioni dell'Italia meridionale, dove continuavano a vivere coltivando rivendicazioni irredentistiche e disponibilità all'arruolamento in bande armate. Una situazione del genere costituiva per Ohrid un incentivo capace di alimentare preesistenti tendenze separatiste ed espansioniste, dovute a fattori etnici e storici, che, sul piano propriamente ecclesiastico, si traducevano in aspirazioni ad un'accentuata autonomia canonica ed amministrativa rispetto al patriarcato di Costantinopoli. Alla giurisdizione di quest'ultimo gli Arcivescovi di Ohrid, giovandosi delle circostanze politico-religiose che, nel mondo ortodosso, avevano scosso l'autorità effettiva del patriarcato e degli ultimi Imperatori di Bisanzio nel ventennio intercorrente tra l'unione di Firenze e l'occupazione turca della Serbia, avevano sottratto, annessendosele, le diocesi della Moldavia, della Valacchia, di Peaen con tutti i suoi tradizionali suffraganei. Nonostante un primo tentativo di secessione delle diocesi serbe, che negli anni Trenta avevano approfittato d'un pellegrinaggio di Procoro d'Ohrid in Terrasanta per proclamare la loro autonomia, il conflitto ecclesiastico fu ricomposto grazie ad un'intesa intervenuta tra l'arcivescovo di Ohrid e il patriarca Geremia I di Costantinopoli⁶⁹ e il processo di ingrandimento della metropoli macedone continuò a svilupparsi fino al 1557. Esso tra l'altro era tale da determinare nel numeroso episcopato ocridano la predominanza delle componenti bulgare, albanesi, serbe e valacche rispetto all'elemento greco. Una battuta di arresto, notevole anche se non immediatamente definitiva, fu rappresentata dalla ricostituzione del patriarcato serbo di Peaen (Ypek per i Turchi), che il metropolita Macario Sokolovie-

EPARCHIA

ottenne grazie all'intervento del fratello, apostata dal cristianesimo e divenuto Gran Visir del Sultano. Nove anni dopo, nel 1566, il potere ottomano decretò la soppressione delle prerogative primaziali di Ohrid e tradusse prigioniero a Costantinopoli l'arcivescovo Paisio, reo di connivenza con Roma, affidandolo al patriarca Mitrofanis III, che lo indusse a dimettersi dalla carica e a ritirarsi sull'Athos. Al suo posto fu inviato un vescovo ortodosso a Tirnovo⁷⁰.

La tenace opera, intesa ad ottenere la coesione di tutti i cristiani della regione sotto la propria guida, si espresse per gli arcivescovi di Ohrid nella progressiva pretesa al titolo ufficiale di patriarchi e si spiega meglio per chi osservi l'atteggiamento che essi mantennero nei confronti della dominazione straniera fino a Paisio, ma anche nel periodo a lui successivo e per tutto il XVI secolo (l'arcivescovo Balaam venne decapitato dai Turchi il 28 maggio 1598). Era un atteggiamento fiero ed indipendente, che volentieri tendeva a tradursi in disegni di resistenza attiva. Ciò li portò talora ad una differenziazione anche sensibile rispetto alle posizioni dei patriarchi di Costantinopoli, obbligati nella capitale ad un autocontrollo e ad una soggiezione più grandi; per affermarla, gli arcivescovi (o patriarchi) di Ohrid si avvalevano dell'autonomia che erano riusciti a conquistarsi sul piano dei rapporti ecclesiastici e che sarà abolita solo nel 1767, quando finalmente il patriarcato di Costantinopoli riuscirà ad ottenere dal sultano Mustafà III la totale subordinazione alla propria giurisdizione dei diritti fino ad allora detenuti e rivendicati dalla Chiesa di Ohrid.

L'effettiva indipendenza goduta dagli arcivescovi di Ohrid nel corso del XVI seco-

lo⁷¹, come constatazione d'una realtà in atto, si trova rilevata in una nota di Martin Crusius (Krauss). Nel 1584, commentando un accenno all'arcivescovato di Ohrid ricorrente nella *Storia dei Patriarchi di Costantinopoli dopo la caduta della Città*, che Stefan Gerlach aveva acquistato per suo conto in Oriente per la somma di tre talleri il 6 marzo 1578, egli scrive: «Archiepiscopi extraordinarii, Byzantium tamen agnoscentes, tres a me reperiuntur. Primus ὁ Πεκίου (Pca, Ypek) καὶ πάσης Σερβίας, secundus ὁ Ἀχριδῶν τῆς Πρώτης αἰουστινιαῆς καὶ πάσης Βουλγαρίας, tertius ὁ αἰθρηίας (Georgianae) ὁ καὶ καθολικὸς λεγόμενος »⁷². Verso la fine del secolo si conosceva quindi anche in Germania la sussistenza dell'autonomia ecclesiastica molto accentuata, che nell'ambito unitario della Chiesa Bizantina contraddistingueva allora l'arcivescovato di Ohrid e peneva sotto la sua giurisdizione diverse Chiese orientali di Sicilia, Puglia e Calabria⁷³.

L'aspirazione all'indipendenza ecclesiastica da Costantinopoli e politica dai Turchi, nutrita dagli arcivescovi di Ohrid e tradita esteriormente dalla pretesa ad un ruolo patriarchale, era bene nota anche alla Santa Sede. Vi fu manifestata in modo diretto e ricorrente sia dai numerosi cristiani della regione, che raggiungevano l'Occidente, sia dagli interessati stessi che vennero di persona a Roma ed ottennero udienze dai papi come Procoro o Gabriele⁷⁴. L'incoraggiamento della tendenza, che più volte si concretò in sussidio economico e in appoggio politico, sul piano più propriamente ecclesiastico sfociò nell'estensione della giurisdizione metropolitana dell'arcivescovato (o patriarcato) di Ohrid, ammessa e canonicamente garantita dai pon-

EPARCHIA

tefici romani, sui fedeli della Chiesa Orientale residenti in Italia. La piena esenzione loro concessa, protetta con la sanzione di gravi pene canoniche per i trasgressori latini, dalla giurisdizione dei Vescovi ordinari italiani delle province meridionali appare prova evidente che tra le due Chiese s'intendeva ristabilito il regime di unione concordato nel concilio di Firenze, secondo il quale - per riconoscimento di Eugenio IV - le tradizionali autonomie, diritti, privilegi e libertà della Chiesa Bizantina (in particolare nell'elezione dei propri vescovi e nell'esercizio della loro giurisdizione) dovevano continuare a sussistere. Oltre a dei formali richiami a tale regime, presenti ad esempio in documenti per i cristiani orientali in Occidente di Leone X, lo conferma in modo indiretto, ma esplicito e probante, la professione di fede e il riconoscimento del concilio di Firenze come ottavo concilio ecumenico⁷⁵, sottoscritta dai Cimarrioti della Chiesa Orientale al Visitatore generale inviato nella regione da Gregorio XIII nel 1582, il francescano dell'Osservanza Lorenzo Mongiò (o Mongiojo) Galatina, più tardi vescovo di Minervino, che vi rimase con buoni risultati per tre mesi⁷⁶. Il movimento filoccidentale iniziato da Procoro e il succedersi dei contatti tra gli arcivescovi di Ohrid ed i pontefici romani continuò anche dopo il XVI secolo⁷⁷, ma certo conobbe il momento di maggiore avvicinamento al tempo dell'arcivescovo Paisio. Questi dai Turchi fu allontanato con la forza dalla sua sede episcopale e dal patriarca di Costantinopoli Mitrofanis III fu costretto a ritirarsi nel monastero atonita di Zographou, dove morì, proprio a cagione dell'accentuata sua unione ecclesiastica e politica con Roma. Le circostanze del suo arresto, del suo esilio e della sua deposizione appaiono singolarmente ana-

loghe a quelle, che, con motivazioni identiche, accompagnarono la disgrazia del patriarca costantinopolitano Geremia II Tranòs, egli pure denunciato ai Turchi da membri del suo clero in seguito a degli approcci con la Chiesa Romana⁷⁸. Un foglio manoscritto, che il Péchayre segnala esistente nel monastero di Vatopedi mentre offre la traduzione del testo contenuto, riferisce infatti, sia pure con qualche evidente parzialità, ed incasatezza di intonazione filocostantinopolitana, come sia stata proprio la decisa politica ecclesiastica filocattolica a determinare la caduta di Paisio⁷⁹. La relazione si presenta come una ricostruzione fatta dopo gli avvenimenti sulla scorta di documenti superstiti all'Athos e verosimilmente precedente alla riassunzione del titolo patriarcale da parte degli arcivescovi di Ohrid, registrabile negli ultimi decenni del secolo, e destinata a durare fino al 1767; altrimenti, interpretando i due accenni agli Ungroslavi e all'occupazione veneziana delle isole come allusioni all'istituzione dell'eparchia unita di Krievci sotto Pio VI e alla caduta della Serenissima, la datazione dovrebbe scendere di molto, capovolgendo il rapporto stabilito dall'autore con un codice del XVII secolo conservato col nr. 281 nel *Roussikon*, alle pp. 205-211. Comunque sia, vale la pena di riprodurre per esteso la polemica nota, importante soprattutto per la sua provenienza ortodossa: «Rapporto sull'inganno dello scellerato Papa. In che modo egli abbia tratto in inganno gli ortodossi bulgari ed abbia istituito per loro un patriarcato di Ochrida. Nel 1566⁸⁰, sotto il patriarca di Costantinopoli Mitrofanis ed il Sultano Selim II, il Papa ingannò non solo il popolino, ma anche Paisio arcivescovo di Bulgaria. Costui, per vanagloria, assunse il titolo e la dignità di Patriarca di Giustiniana Prima ed il Papa lo confermò nel

EPARCHIA

suo potere ecclesiastico su tutta la Bulgaria e la Serbia. Inoltre il Papa permise a Paisio d'invviare uno dei suoi Vescovi in Italia per le regioni seguenti: Puglia, Abruzzi, Basilicata, Calabria, Messina di Sicilia e Malta, perché egli vi governasse senza impedimento tutti i Greci e gli Albanesi d'Oriente che vi si trovano, conservando le consuetudini degli uffici religiosi e dei riti sacramentali. D'altronde, si doveva fare commemorazione del Papa ed aggiungere al simbolo della fede: 'Lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio'.

È fu così che Paisio, questo pseudo-patriarca, tradì i cristiani ortodossi d'Europa e, senza arrossire, li affiliò al papismo, soprattutto gli Ungroslavi della Dalmazia. Costoro, restati fino ad oggi papolatri, credono, gli infelici, di essere degli ortodossi orientali; ma quando vengono al Santo Monte essi sono ribattezzati dai nostri sacerdoti ortodossi.

Dal papa fu dato il permesso a questo stesso Paisio e all'Arcivescovo da lui inviato di giudicare le questioni ecclesiastiche, di deporre tutti i membri insubordinati del clero, di anatematizzare i refrattari, di imprigionare i laici, di condannarli alle galere per tutta la vita e di confiscare i loro beni. Era proibito tuttavia di andare ad ordinare dei Bulgari e dei Serbi nelle altre province dipendenti da Stati europei. Siccome a quest'epoca i Veneziani latini occupavano Creta, Corfù, Zante, essi non concessero agli ortodossi di avere un Vescovo, per costringerli a farsi ordinare dal Vescovo latino; soltanto quelli di Cefalonia ottennero un Vescovo, che fu loro assegnato. Per questo un decreto di Paisio comandò che quelli della sua giurisdizione non avrebbero potuto farsi ordinare dall'Arcivescovo di Cefalonia⁸¹.

Questo imbroglio violento e nefasto infuriò allora in Bulgaria e in Serbia. Ma l'occhio vi-

gilante di Dio, che protegge la Sua santa Chiesa, si volse verso il Sultano del tempo, cui il patriarca Mitrofanis fece un rapporto sull'apostasia dello pseudo-patriarca Paisio. Il Sultano, irritato (egli era allora in conflitto con i Latini d'Europa), fece tradurre Paisio incatenato a Costantinopoli e lo consegnò alla discrezione del Patriarca. Un Vescovo ortodosso fu inviato a Tirnovo ed il patriarcato di Ochrida venne soppresso. Il Patriarca inviò all'Athos Paisio, che si stabilì nella residenza degli Zografiti, ove morì nella sua cattiveria. I documenti che contengono gli atti del suo patriarcato sono conservati nel monastero⁸².

L'infortunio, in cui incorse Paisio, non fu sufficiente per bloccare in modo definitivo la tendenza dei suoi successori a rivolgersi ancora all'Occidente cattolico, e in particolare alla Santa Sede, onde sollecitare aiuti e sostegni nell'atteggiamento, mai depresso, di avversione e resistenza alla dominazione turca e, di riflesso, alla riduzione di autonomia, che corrispondeva ad ogni affermazione dell'influenza del patriarcato di Costantinopoli sulla composizione della propria gerarchia e sull'esercizio della propria giurisdizione metropolitana. Fu invece sufficiente per far abbassare, nei due campi ma soprattutto a Roma, il numero di quanti favorivano una politica di più decise e strette relazioni tra le due Chiese, da stabilire nel quadro degli accordi fiorentini; era divenuta cioè più evidente l'obiettivo difficoltà di risultati stabili e sempre più definito ed esigente appariva per la teologia e per il diritto canonico occidentale il rapporto tra il papa e ciascun singolo vescovo unito con lui. Il riflesso del mutamento si fece sentire soprattutto nel modo di trattare le comunità ed i gruppi di fedeli greci ed albanesi dell'em-

EPARCHIA

grazione bizantina stabiliti nelle regioni dell'Italia meridionale. Più che una diaspora unitaria in attesa dell'occasione per rientrare in una madrepatria liberata dai Turchi, da tenere religiosamente e moralmente amalgamata e compatta mediante una giurisdizione di vescovi della terra d'origine, li si vide come degli immigrati insediati in modo definitivo nel tessuto delle diocesi latine e destinati pertanto a dipendere, nella cura e nel governo pastorale, dai Vescovi latini, sia pure conservando, ma così da non arrecare scandalo alla circostante maggioranza italiana, alcuni loro riti sacri e consuetudini tradizionali.

I metropolitani orientali di Agrigento e di tutta l'Italia, consacrati ed ordinati dai patriarchi di Ohrid diventavano, nel nuovo clima storico, successivo tanto a Trento quanto a Lepanto, superflui e perfino ingombranti. Per i cristiani di tradizione bizantina, imperterriti nel legare a vescovi della propria Chiesa e del proprio culto liturgico la fedeltà alla fede avita, la Santa Sede pensò di provvedere pragmaticamente con dei vescovi di tipo nuovo, che solamente il rito, e non più un'escensione dalla giurisdizione immediata del papa come in passato, distinguesse canonicamente dagli altri vescovi della gerarchia cattolica mondiale. Germano Kuskunari, vescovo ortodosso d'Amatunte in Cipro rifugiatosi a Roma abiurando formalmente lo scisma⁸³, fu, dal 1596, il primo della nuova serie di vescovi ordinanti per i Greci e gli Albanesi d'Italia, custodi del culto e delle usanze della Chiesa orientale come i metropolitani d'Agrigento, loro ideali predecessori, però, a differenza di loro, deputati a svolgere il proprio ministero episcopale presso la cristianità orientale del Meridione d'Italia non più da Ohrid, bensì da Roma.

⁸¹ G.T. Koliass, *Ἐπιστολὴ τοῦ μητροπολίτου Τιμοθέου πρὸς τὸν Πάπαν Πῖον Εἰς (Κείμενον-σχόλια)*, in *Εἰς μνήμην Κ. Ἀμιάντου (1874-1960)*, Atene 1960, pp. 391-393.

⁸² Peri, *Chiesa latina e Chiesa greca...*, p. 282.

⁸³ Peri, *La Congregazione dei Greci...*, pp. 222-223; Id., *Chiesa latina e Chiesa greca...*, p. 422.

⁸⁴ Peri, *Chiesa latina e Chiesa greca...*, p. 422.

⁸⁵ Peri, *La Congregazione dei Greci...*, p. 184, nota 146; una testimonianza, resa nel 1580 dal sacerdote greco Pietro Calamat di Casalnuovo di Gambatesa, in provincia di Benevento, ordinato a Barletta da Benedetto arcivescovo di Korone, che vi risiedeva dopo essersi rifugiato in Italia nel 1534, attesta un vescovo Timoteo operante in Italia ancora nel 1577: «cresmo con la cresma che mi lasciò tre anni sono un Vescovo greco, che venne da Corfù, mandato dal Patriarca di Costantinopoli, il quale Vescovo si chiama Timoteo e visitò i Greci che stiamo in questo Regno, e poi passò in Roma» (cfr. Peri, *La Congregazione dei Greci...*, pp. 182-183). La allusione ad un mandato da parte del patriarca di Costantinopoli, e non, come ci si dovrebbe attendere, da parte dell'arcivescovo di Ohrid, ed il titolo di vescovo e non di metropolita, col quale Timoteo firmava, ad esempio, la lettera a Pio v nel 1572, lasciano aperta la questione se non possa trattarsi di un'omonimia di due presuli diversi.

⁸⁶ Peri, *La Congregazione dei Greci...*, p. 222.

⁸⁷ *Ibidem*; Krajcar, *Santoro's Audiences...*, p. 20.

⁸⁸ Peri, *La Congregazione dei Greci...*, pp. 250-251.

⁸⁹ *Ibi*, p. 254.

⁹⁰ Regel-Kurtz-Korablev, *Actes de l'Athos. IV. Actes de Zographou*, pp. 132-134.

⁹¹ *Ibi*, p. 135: «νομίμως καὶ κανονικῶς ἐκ τοῦ πρὸ ἡμῶν νομίμου ἀρχιεπισκόπου τῆς ἁγίας αἰουστνιανῆς Ἀχριδῶν κυρίου Νικάνωρος τὴν χειροτονίαν δεξάμενον ἐπὶ τὸν τῆς ἀγιοτάτης ἐπισκοπῆς θρονον Κοριτζᾶς»; «τοῦτον αὐτὸν μετατίθεμεν ἐκ τῆς αὐτῆς ἀγιοτάτης ἐπισκοπῆς Κοριτζᾶς; εἰς τὴν ἀγιοτάτην μητρόπολιν Ἀιτωλίας». L'insistenza sulla legalità e canonicità dei titoli gerarchici di consacranti e consa-

EPARCHIA

crati conferma indirettamente l'esistenza contemporanea di promozioni considerate abusive sulle medesime sedi ecclesiastiche e di deposizioni e scomuniche ad esse conseguenti, seguite da sostituzioni di persone.

⁶² Si veda in proposito il fondamentale contributo di M.I. Manoussacas, *Gli arcivescovi di Filadelfia a Venezia*, in *La Chiesa Greca in Italia dall'VIII al XVI secolo*, I (= Italia Sacra 20), Padova 1973, pp. 45-87.

⁶³ Peri, *Chiesa latina e Chiesa greca...*, pp. 283-285; Hassiotis, Μακάριος, Θεόδωρος καὶ Νικηφόρος..., p. 25 e nota 4; Id., Οἱ Ἕλληνας στὶς παραμονὲς..., p. 102, nota 105.

⁶⁴ Krajcar, *Santoro's Audiences...*, pp. 134-135; «Dar la lettera dell'Arcivescovo della Prima Giustiniana, che si fa chiamare Patriarca, et scrive a Sua Santità»; la pretesa al titolo patriarcale perdura cioè anche con Atanasio di Ohrid (1595-1615).

⁶⁵ Krajcar, *Santoro's Audiences...*, p. 90.

⁶⁶ La sua *absolutio* si conserva in Arch. Prop. Fide, *Miscell. Gen.* xv, f. 72.

⁶⁷ Rispettivamente del 20 marzo e 21 aprile 1586, dell'11 febbraio 1588 e del 30 aprile 1592 (cfr. Krajcar, *Santoro's Audiences...*, pp. 90, 91, 97, 105).

⁶⁸ D. Ambrasi, In margine all'immigrazione greca nell'Italia meridionale nei secoli XV e XVI, «Asprenas», 8 (1961), 166.

⁶⁹ P.M. Baumgarten, *Neue Kunde von alten Bibeln mit zahlreichen Beiträgen zur Kultur- und Literaturgeschichte Roms am Ausgange des sechzehnten Jahrhunderts I*, Rom 1922, p. 123.

⁷⁰ G. Mercati, Per la storia dei manoscritti greci di Genova, di varie badie basiliane d'Italia e di Patmos (=Studi e Testi 68), Città del Vaticano 1935, p. 85, nota 2; J. Bignami Odier, *La Bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI. Recherches sur l'histoire des collections de manuscrits, avec la collaboration de J. Ruyschaert* (= Studi e Testi 272), Città del Vaticano 1973, pp. 118, 129.

⁷¹ Cfr. Vaillhé, v. *Achrida*, in *Dictionnaire d'histoire et de Géographie ecclésiastique*, I, p. 325; neppure è esatto che, per la giurisdizione dei vescovi orientali in Italia nel corso del XVI

secolo, «Roma dovette tollerare questa situazione di fatto, almeno sinché non fu in grado di subentrare con propri mezzi», mediante un consenso «esplicito o meno che fosse», come vorrebbe Lavagnini, *Monaci cretesi a Mezzojuso...*, pp. 58 e 57.

⁷² Cfr. T.A. Gritsopoulos, v. Κορώνης ἐπισκοπή, in *Θρησκευτική καὶ ἠθική ἀγωγὴ καὶ παιδεία*, VII, Athenai 1965, col. 877; Hassiotis, Μακάριος, Θεόδωρος καὶ Νικηφόρος..., pp. 45-69.

⁷³ Per l'epoca della battaglia di Lepanto si veda: Hassiotis, Οἱ Ἕλληνας στὶς παραμονὲς..., *passim*; M.I. Manoussacas, *Lepanto e i Greci*, in *Il Mediterraneo nella seconda metà del '500 alla luce di Lepanto* (=Civiltà Veneziana. Studi 30), Firenze 1974, pp. 215-241.

⁷⁴ N. Borgia, *I monaci basiliani d'Italia in Albania. Appunti di storia missionaria. Secoli XVI-XVIII*, I (= Pubblicazioni dell'Istituto per l'Europa Orientale, Roma. Ser. II, 28), Roma 1935, p. 14.

⁷⁵ Péchayre, *L'archevêché d'Ochrida...*, p. 285.

⁷⁶ G. Hofmann, *Patriarchen von Konstantinopel. Kleine Quellenbeiträge zur Unionsgeschichte*, in: *De Oriente documenta, studia et libri*, «Orientalia Christiana», 32 (1933), 12-14.

⁷⁷ V. Peri, Due date, un'unica Pasqua. Le origini della moderna disparità liturgica in una trattativa ecumenica tra Roma e Costantinopoli (1582-1584), Milano 1967, pp. 23-79.

⁷⁸ M. Crusii *Diarium* III, 589-593 (cfr. Mystakidis, Δύο ἀρχιεπίσκοποι Ἀχρῖδων..., p. 338) «Patriarcha Gabriel... ait in patria Iustiniana et ceteris suis locis plurimos esse christianos et paucos Turcas».

⁷⁹ Vi alludono due delle lettere qui pubblicate (*infra*, pp. 314-317) e l'accordo si iscrive nelle ricorrenti controversie ed accordi sull'ambito delle rispettive giurisdizioni ecclesiastiche intercorse in questo periodo tra Ohrid e Costantinopoli, come, ad esempio, quella sull'appartenenza della metropoli di Verria; cfr. M. Lequien, *Oriens Christianus in quatuor Patriarchatus digestus*, II, Parisiis 1740, p. 298. Dopo il primo rientrato tentativo della Chiesa serba di Pez di dichiararsi autonoma e patriarcale, avvenuto nel 1530, l'arcivescovo Procoro ottenne dal patriarca di

EPARCHIA

Costantinopoli Geremia I il formale riconoscimento del suo diritto nel 1531: απει δὲ καὶ χρυσόβουλλα βασιλικὰ εὐρίσκονται παλαιγενῆ, δηλοποιοῦντα ἅπασαν τὴν τοῦ Πεκίου ἐνορίαν σὺν τῇ Σερβίᾳ γησίαν εἶναι τῆς ἀρχιεπισκοπῆς τῶν Ἀχριδῶν, καὶ ἡ μετριότης ἡμῶν, κατὰ τὴν περίλεψιν τῶν δηλωθῆστων γραμμάτων, γνώμῃ συνοδικῇ ὀρίζει καὶ ἀποφαίνεται ἵνα τὸ Πέκιον καὶ ἅπασα ἡ τῆς Σερβίας ἐνόρια ὑπάρχωσιν ὑπὸ τὴν χεῖρα τῆς ἀγιωτάτης ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχριδῶν, καθὼς καὶ ἀπ' ἀρχῆς καὶ ἕως τοῦ νοῦ ὑπετάσσοντο. La dichiarazione si legge nella lettera del patriarca a Procoro pubblicata da A. Papadopoulos - Kerameus, *Iz istorii Ochridskoi i Peakoskoi patriarhii*, «Vizantiiskii Vremennik», 3 (1896), 118-120; lo stesso documento, con introduzione e traduzione in russo, era già stato pubblicato, senza che il secondo editore mostri di saperlo, da A.C. Pavlov, *Gramota Konstantinopolskago Patriarcha Ieremii I-go o prisvedinenii Serbskogo Patriarchata k Ochridom*, «Ètenii V imperatorom obšestvi istorii i drevnostei rossiiskikh pri Moskovskom Universtitete», lib. IV (ottobre-dicembre 1876), Moskva 1876, pp. 4.

⁸⁰ In un primo tempo egli venne identificato con Macario (cfr. Gelzer, *Der Patriarchat von Achrida*, pp. 25-26), ma questi fu invece arcivescovo di Pea (cfr. Péchayre, *L'archevêché d'Ochrida...*, pp. 288-290). In lui va visto più verosimilmente quell'«Arsenio, Metropolita di Tonoovo ed esarca di tutta la Bulgaria, nipote del Gran Vizir Maometto», ricordato da M. Crusius e da H. Hilarus (cfr. Péchayre, *L'archevêché d'Ochrida...*, p. 290). Sul ristabilimento del patriarcato di Peasi può vedere L. Hadrovics, *Le peuple serbe et son Église sous la domination Turque* (= *Bibliothèque de la Revue d'Histoire comparée* 6), Paris 1947, pp. 48-51.

⁸¹ La successione degli arcivescovi di Ohrid, quale finora sembra potersi ricostruire tra il 1523 e il 1598 senza distinguere tra i presuli considerati in seguito come eletti in modo canonico e gli altri, è la seguente: Procoro, Neofito, Nicanore, Acacie, Paisio, Sofronio, Partenio, Gioacchino, Gabriele, ancora Gioacchino (un secondo pontificato del-

lo stesso vescovo?), Balaam; cfr. Lequien, *Oriens Christianus...*, II, pp. 298-299; Gelzer, *Byzantinische Inschriften...*, pp. 24-26; Snegarov, *Istorija...*, II, pp. 186-194; Péchayre, *L'archevêché d'Ochrida...*, pp. 281-291; Vailhé, V. *Achrida*, in *Dict. Hist. Géogr. Ecclési.*, I, p. 324; Hassiotis, «Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος...», p. 242 e nota 2.

⁸² M. Crusii *Turcograeciae lib.* II, Adnot. 20, 194.

⁸³ M. Crusii *Diarium* III, 589-593 (cfr. Mystakidis, *Δύο ἀρχιεπίσκοποι Ἀχριδῶν...*, p. 338) «Patriarcha Gabriel etiam Ecclesias habet in Apulia et Calabria et Sicilia et Melite»; cfr. *supra*, p. 275 e nota 3.

⁸⁴ Per Procoro, cfr. *supra* p. 277 e nota 11; per Gabriele, cfr. Krajcar, *Santoro's Audiences...*, pp. 96-98; sommariamente presso Crusii *Diarium* IV, 27 (cfr. Mystakidis, *Δύο ἀρχιεπίσκοποι Ἀχριδῶν...*, p. 338): «Gabriel ad Papatum defecisse».

⁸⁵ Fino al 25 ottobre 1595, allorché la Congregazione romana per l'edizione dei concili ecumenici lo sostituì d'ufficio con il sedicesimo, il numero ottavo era quello ufficiale mantenuto al concilio di Firenze da chi ne riconosceva la validità; cfr. Peri, *I concili e le Chiese*, pp. 57-58; anche pp. 62-89. Vale la pena di notare come, di fronte al numero di ottavo attribuito nel testo al concilio, C. Karalevsky, *Documenti inediti per servire alla storia delle Chiese italogreche*, III, *La missione greco-cattolica della Cimarra nell'Epiro nei secoli XVI-XVIII*, «Bessarione», 15 (1911-1912), fasc. 117-118, 55, nota 3, e Borgia, *I monaci basiliani...*, I, p. 6, nota 13, si sentano in dovere di precisare che «in realtà» Firenze non è l'ottavo, ma il sedicesimo concilio ecumenico. Analoga mentalità, rivelandosi digiuna di una moderna sensibilità, storica, può ancora invocare, nella discussione circa lo statuto di comunione ecclesiale con la Sede di Roma dei fedeli della Chiesa greco-bizantina residenti in Italia, categorie come quella di *uniati*, rispettivamente di *idiorythmi*, ugualmente anacronistiche secondo le concezioni del XVI secolo.

⁸⁶ Il vescovo Arcadie Stanila, nella sua relazione del 1685, introduce la seguente notizia, tratta dal-

EPARCHIA

la copia della relazione redatta dal suo predecessore L.M. Galatina nella missione della Cimarra: «Per maggior corroboratione dell'affare spirituale, Sua Santità spedì il padre Lorenzo Mongiò (*Korolevskij legge: Snangiò*) Gallatino, dell'Ordine de' Minori, per visitator generale di quella provincia, e quelli l'accossero con ogni debita osservanza, onde si concluse che quelli popoli havessero da esser ubbidienti alla santa Chiesa Romana, havendo i di loro capi fatta professione della fede, sottoscrivendosi anch'al concilio ottavo di Fiorenza»; cfr. Karalevsky, *Documenti inediti...*, III, p. 55; sul Visitatore di Gregorio XIII, poi vescovo di Minervino Murge, cfr. Borgia, *I monaci basiliani...*, I, pp. 15-16; P. Gauchat, *Hierarchia catholica medii et recentioris aevi*, IV, Monasterii 1935, pp. 243 e 214.

⁸⁷ Leonis Allatii *De Ecclesiae Occidentalis atque Orientalis perpetua consensione libri III*, Coloniae Agrippinae 1648, lib. III, 11, 7, col. 1092: «Achrideni etiam Archiepiscopi plures, Porphyrius, Athanasius, Abramius Mesapsa, qui prius fuerat Novarum Patrarum, Meletius, qui antea fuit Sophiae... Athanasius etiam Patelarius Patriarcha Anconam pervenit, ibi munificentissime exceptus ab Urbano VIII, reconciliatus Romanae Ecclesiae, in Orientem discessit et archiepiscopatu Thessalonicensi donatur. Et puto, alios quoque fuisse; sed hos tantum habui in memoria»; G. Hofmann, *Byzantinische Bischöfe und Rom. Kleine Hinweise auf Quellenschriften des XVII. Jahrhunderts*, «*Orientalia Christiana*», 22 (1931), 132-134; V. Laurent, *Le patriarche d'Ochrida Athanase II et l'Église Romaine*, «*Balcania*», 8 (1945), 3-65, dove a p. 23 si legge che monsignor L. Petit aveva fatto un'ampia raccolta di documenti su Ohrid, destinata a rifondere e ad aggiornare i contributi del Gelzer; S. Varnalidis, «Ο φιλενωτικός αρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος Πορφύριος Παλαολόγος († 1643) καὶ ἡ συμμετοχὴ αὐτοῦ εἰς τὰς συναμοτικὰς ἐνέργειαις ἐναντίον Κυρίλλου τοῦ Λουκάρειου», «*Μακεδονικά*», 19 (1979), 125-158.

⁸⁸ Cfr. Peri, *Due date...*, pp. 63-73.

⁸⁹ Péchayre, *L'archevêché d'Ochrida...*, pp. 284-285.

⁹⁰ La data del manoscritto, corrispondente al 1560 dell'era dell'Incarnazione, può correggersi sul fondamento di altri riferimenti cronologici interni al testo.

⁹¹ Il vescovo di Zante e Cefalonia, cui si fa qui allusione, è il vescovo Pacomio Makris, consacrato nel 1550 e rimasto in carica fino almeno al 1567; egli ordinò sacerdoti greci anche durante il suo soggiorno a Venezia; cfr. Manoussacas, *Gli arcivescovi di Piladelfia, a Venezia*, p. 57. La sussistenza, in qualche zona balcanica rimasta inclusa nei confini dell'Impero Ottomano, di due vescovi, uno per i fedeli della Chiesa latina e uno per quelli della Chiesa greca, è attestata nella lettera del metropolita Timoteo a Pio V del 1572: Ἀὐτὸς ὁ τόπος λέγεται Παρία καὶ εἶναι ὄλο Ἀλβανῖται καὶ κροῦν μέγιστον πόλεμον· καὶ αὐτοὶ οἱ Ἀλβανῖται κάμνουν τὴν λέτση τὴν ρωμάνα καὶ εἶναι Λατῖνοι καὶ ἔχουν καὶ ἐπίσκοπον Λατῖνον, ὁποῦ χειροτονᾶται ἀπὸ τὴν Ρώμη· καὶ εἶναι καὶ ἄλλοι Ἀλβανῖται, ὁποῦ κάμνουν λέτση γραίκα καὶ ἔχουν καὶ αὐτοὶ ἐπίσκοπον Γραῖκο, ὁποῦ χειροτονᾶται ἐκ τὸν ἀρχιεπίσκοπο τῆς Ἀχρίδας (cfr. Koliias, *Ἐπιστολὴ τοῦ μητροπολίτου...*, pp. 399-400).

⁹² Péchayre, *L'archevêché d'Ochrida...*, p. 283.

⁹³ V. Peri, *Inizi e finalità del Collegio Greco in Roma*, «*Aevum*», 44 (1970), 16-19; Id., V. Cusconari, in *Dizion. Biograf. degli Italiani*, vol. 27 (in stampa); nel 1600, con lo ieromonaco Cristsodulos Allisaura, che l'accompagnava, lo si ritrova in Sicilia, in diocesi di Agrigento; cfr. Krajcar, *Santoro's Audiences...*, p. 158; M. Sciambra, *Indagini storiche sulla comunità greco-albanese di Palermo*, Grottaferrata 1963, pp. 56-63; K. Hatzipsaltis, *Ἐκ τῆς ἱστορίας τῆς ἐκκλησίας Κύπρου κατὰ τὴν Φραγκοκρατίαν I. Τρόπος ἐκλογῆς ἐλλήνων ἐπισκόπων. II. Ἕλληνες ἐπίσκοποι Λευκάρων (= Ἀμαθοῦντος, Νεμεσοῦ, καὶ Κουρίου)*, «*Κυπριακά Σπουδαία*», 22 (1958), 13-26.



L'AJME

EPARCHIA DI LUNGRO

DEGLI ITALO-ALBANESE DELL'ITALIA CONTINENTALE

Amministrazione: Curia Vescovile - Corso Skanderbeg, 54
87010 LUNGRO (CS) - Tel. 0981-947233

Suppl. al Bollettino Ecclesiastico - reg. Trib. Castrovillari nr. 54 del 17.6.1948

A cura della Commissione Eparchiale per le Comunicazioni Sociali

ANNO XIX - Numero 1 - gennaio-aprile 2007

Solenne celebrazione vespertina della Chiesa di Lungro vescovo, sacerdoti e fedeli nella Basilica di San Francesco a Paola

È stato un pomeriggio veramente speciale quello del 30 aprile 2007, indimenticabile per coloro che vi hanno partecipato. Nella splendida cornice

del Santuario paolano di San Francesco, nella antica e preziosa Chiesa Madre, eretta direttamente dal Santo taumaturgo, sono echeggiati gli inni vespertini della



Paola, 30 aprile 2007. Celebrazione del Vespro.

EPARCHIA

(Continua dal nr. 2/2006)

VITTORIO PERI

I metropolitani orientali in Agrigento

La loro giurisdizione in Italia nel XVI secolo

in Bisanzio e l'Italia. Raccolta di studi in memoria di Agostino Pertugi,
(scienze filosofiche e letteratura, 22) Milano, 1982 (pagg. 274-321)

DOCUMENTI

I. Elezione di Pafnuzio a Metropolita da parte della Confraternita di Sant'Anna di Ancona (15 aprile 1548)

Cod. Marc. Lat. cl. x. nr. 174 (= 3621). ff. 256^r-257^v

Copia

f. 256^r 1548^l de mese d'aprile 15, in Ancona.

[=185^r] San(tissi)mo n(ost)ro S(ign)or et D(omi)no Archiep(iscop)o di Ochrida et de tuto il continente², adoramo et osculamo la tua s(an)ta mano. Sia noto a V(ostra) S(anti)tà como qui a capitato a nuj in Ancona il p(rese)nte sacerdote monacho et spirituale presbitero d(omi)nus Pafnutius Ciprioto, il quale è obidiente de la monarchia solita de S(an)to Monte Sina, consacrato di sacerdote monacho de san(tissi)mo beato Dorotheo, Patriarcha de Magna Dei civitate Antiochia, secondo s'è testificato de multi et degni de fede testimonii, principi catholici che si trovano per tuto, e per questo avi visto et da nuj mese 15, et havemo visto et cogn<o>sciuto de boni costumi e bona vita, pacifico homo et quieto et degno de ogni gratia de Spirito S(an)to; per questo s'a deliberato a pigliare la gratia de archipresbiterale per sua salute et de multi catholici. Per questo s'a moso andare al Mitropolita, de Motho(n) - Coron, et nuj l'avemo dato suplica, et bono homo non ce ha obedito; per questo havemo dato libertà tutti quanti siamo sotoscriti similiter et comune populo a questa testificatione damo per eso, como è degno di archipresbiterale, et mandamolo a li s(an)ti et preciosi manj S(anctita)tis V(est)re a concederli la benedictione et gratia de archipresbiterale che domanda, et cusi' lo testificamo tutti et paisani et furistieri per degno arciprete et suplicamo et horamo la S(anti)tà V(ost)ra di non lasarlo descontento a farlo Mitropolita, perché è degno secondo che havemo

EPARCHIA

antedito. Et per segno de la verità havemo fato la p(rese)nte scritta et testificatione et fede a V(ost)ra S(anti)tà, et la benedictione V(ost)ra sia con nuj. Amen.

Joannes Siguridis testifica ut supra;

Io Bartholomeo Pulici et primo cantore de sopradita Mitropoli, de Rodos, scrisi;

Stamatis Zais testifico ut supra, de Argirocastro;

Io Clemente Calegros testifico ut supra et con mano scrisi;

Io Hierolimo Lecavelas protitore de S(an)ta Anna de Ancona testifico ut supra et scrisi;

Io Nicolo Zeleme. de Arta, testifico;

Io Clemente, con lisentia de sopra dito Hierolimo;

Io Nicolo Cutruli testifico ut supra;

Iacovo Franco testifico ut supra;

Dimitri Castoriano testifico ut supra;

Io Ianne, filio prete Plithachi, testifico ut supra;

Domenico Argiropapuzo testifico ut supra;

Inatios o Geromergiatos testifico ut supra;

Manolis sartore testimonio;

Nicolo Roditi testifico ut supra;

Io Duca Procathumenos testifico soprascrita;

Io Andrea Auloniti, aromaticos, testifico ut supra;

Io Nicolo Michali Alexi Aulonitis testifico ut supra;

Io Georgio Stratigopulos testifico le soprascrita;

Io «tu Dimitri apo ta Servia» testifico ut supra;

Georgios Libanisios testifico ut supra;

Marcos Plaidemos testifico ut supra;

Ioannis spiritualis, de Coron, testifico ut supra;

Io Theofilacto Moratis de sopra testifico;

Io Dimitri Mircacopulos testifico soprascrita;

Io Ioanne Chirgiachis testifico soprascrita;

Io Piero Morzuflos testifico ut supra;

Io Petro Stefano, de Aulona, testifico soprascrita;

Jacomo Ciprioto testifico ut supra;

Io Fran(ces)co Athineo testifico ut supra;

Io Zacharia Schela testifico soprascrita;

Io Dimitrios Contos testifico ut supra;

f. 256^v

[=185^v]

EPARCHIA

Ioannes Palanganos, fiolo m(es)s(er) Fiorenza, testifico ut supra;
 Michelo Contogonatos, Roditi, testifico ut supra;
 Et io, Comminos Aliluias, esendo como me son trovato in Ancona et
 testifico le soprascrita, como hano testificato li sopraditi principi
 sotoscriti per prete Pafnutio, como è degno de arcipresbiterale et stan-
 do lo cognosceva da prima, chè semo stati insieme a Venetia anni uno,
 et testifico de verità como è degno et cusi' testifico.

f. 257^r Electio in Metropolitanam confratrum Anchone de persona Pafnutii, ut ipse
 [=186^v] asserit*.

* Il documento è pubblicato in: Dujčev, *Za provata na ochridskite archiepiskopi...*, pp. 162-164;
 Tsiapanlis, *Tsiapanlis, qEκλογή μητροπολιτη qερωλίαις...*, pp. 68-69.

f. 258^r 2. Sinodica di Procoro di Ohrid circa la regolare elezione canonica di
 [=186^r] Pafnuzio a Metropolita di Agrigento e di tutta l'Italia e l'Occidente
 (1548)

Cod. Marc. Lat. cl. x. nr 174 (= 5621). ff. 258^r-259^v

Traduzione e copia

Diligentibus Deum (ut Paulus ait) omnia cooperantur; qui enim
 secundum Deum vivunt et eum prompte sectantur, mundo et mundi
 voluptatibus renunciantes, profecto se non solum rebus p(re)sentibus
 ornantur, sed etiam beate illius et immortalis vite heredes existunt, quam
 quidem in hoc seculo Christi Eccl(esi)a velut horum pronuba ordinum
 atque honorum gradibus sp(irit)ualibus compensat, ut hinc accidat magis
 eos in virtutibus instar auri splendere fervore recte fidei et bonorum operum
 studio et exercitatione salutemque animarum suis subsidiis conciliare, super
 eos attrahentes³, excitantes cum aliis modis tum suo exemplo.

Ergo nunc, cum sanctissime Ecclesie seu Metropolis Agrigentine Pastor
 decesserit et Mediocritas nostra, cui occulto Dei iudicio gubernatio et regimen
 universalis Ecclesie commissum est, debeat secundum ordinationem Domi-
 ni omnes Metropoles, que sub ea sunt, visitare spiritual(ite)r secundum Do-
 mini preceptum Pastoresque et Magistros in ipsis constituere ut eorum
 gubernatione et doctrina rationalis grex Christi ad salutaria pascua agi et
 secundum Deum vivere possit, hanc autem curam susceperit Deo adiutore
 in omnibus metropolitanis civitatibus, quascumque iam diu et magistro

EPARCHIA

privatas cognoverit, non potuit hanc sanctissimam Metropolim Agrigentinarum pretermittere quin universalis cure et gubernationis partem in ea poneret.

f. 258^v
[=186*] Itaque // dedit operam ut spiritualem Pastorem et Magistrum in ea constitueret ad perfectionem et utilitatem animarum eius populi. Quia vero honoratissimus et reverendus monachus Paphnutius inventus est omni genere virtutum ornatus et magna observantia atque reverentia dignus visusque est utilis futurus et commodus ad inducendum alios suo exemplo et institutione ad virtutem, idcirco suffragio et assensu sinodico voto episcoporum presentium, Metropolitanarum et Episcoporum, virtute et cooperatione Spiritus Sancti, Mediocritas nostra Pastorem legitimum et Metropolitanam civitatis sanctissime Agrigentinarum, Anchone, Marce, totius Dalmatie, Sicilie, Calabrie et cuncte Italie et Occidentis dominum, inquam, Paphnutium <elegit>.

Debet igitur sacratissimus Metropolita dominus Paphnutius in Spiritu Sancto dilectus frater et comminister noster, ne Deo iuvante!, ad ecclesiam sibi commissam eiusque curam et administrationem totius eius diocesis suscipere iustificareque atque docere eius populum christianum, tum verbo tum vite exemplo, quantum in se erit omnia, omniaque salutaria et utilia animis eorum adhibere et tribuere et, ut summatim dicam, in omnibus se apostolice et ut caritas postulat gerere, ut omnes lucrifaciat liceatque ei in ipsis provinciis sine ullo impedimento sacra operari et aram portatilem conservare⁴, lectores signare hypo // diaconos, diaconos⁵ et presbiteros eligere in eorum provinciis omnibus nemine interdiente, preterea patres sp(iritu)ales constituere ceteraque alia secundum constitutionem Archiep(iscop)orum perficere tanquam verus Metropolita. Debet etiam attingere et curare quecumque ad ecclesiam pertinent, vasa, possessiones ceteraque alia eius iura; item tam ... sacerdotum et inquisitionem quotannis de recta fide, christianorum preterea conventus ecclesiasticos et omnes redditus et proventus ecclesiae totius omniumque curam et rationem modis omnibus habere.

Ipsi vero qui sub eius potestate et iure sunt clerici, laici, sacerdotes, monachi, magistratus, omnis populus christianus, debent ei exhibere convenientem reverentiam, subiectionem, honorem et obedientiam; etenim honor ei habitus et reverentia ad nos pertinet et per nos ad Deum, cuius est ep(iscopu)s in terra. Si quis vero ei contradicere tentaverit et resistere, quisque ille sit, tanquam contumax et rebellis penis canonicis subiacebit

f. 259^r
[=187^r]

EPARCHIA

prò meritis excommunicatus a sancta et Vite principe Trinitate unius Dei omnipotentis quousque convertatur et ab eo veniam consequatur et sit benedictus. Quamobrem presentem sinodicam Mediocritas nostra misit ad supradictum d(ominum) Paphnutium Metropolitanam Agrigentinum in Spiritu Sancto dilectum fratrem et ministerii nostri socium ad securitate<m> et fidem omnium. Anno...

3. Lettera di Procoro, Arcivescovo di Ohrid a Paolo III (1548) per Pafnutio Metropolita d'Italia

Cod. Marc. Lat. cl. x, nr. 174 (= 3621), f. 262^{rv}

Copia

f. 262^f Beatiss(im)e et s(anctissi)m(e) in Christo Pater et Princeps ac D(omi)ne
[=189^f] Paule Dei clementia universe Antiquioris Rome ecclesiis Papa, post venerabilium s(acrorum) T(uorum) pedum oscula.

Ego Prochorus Prime Iustiniane, Magne Bulgarie, Servie, Blachie, Carapogdanie, Ungarie, Albanie etc. divina miseratione Archiep(iscop)us hum(i)l(ite)r ac reverenter scribo. Notum itaque tibi sit, S(ancte) P(ater), annum esse iam duodecimum de quo Greci, qui in Sicilia Appuliaque et Calabria degunt, ho(m)i(ne)m Jacobum no(m)i(n)e, Sacri Montis Sinai sacerdotem. vite ac morum probitate ornatum religioneque insignem, ad me miserunt, ut eum ab ipsis communi omnium assentione de omnibus unum delectum dignitate insignirem et ad episcopalem sedem provcherem et quod is eo dignus esset munere omnes uno ore testati sunt. Quocirca illum ego Sicilie Appulie Calabrie et totius Italie et Occidentis Grecorum et Albanorum metropolitani declaratum consecravi.

Quo demum Jacobo vita functo quicquid Grece Nationis in Piceno Italie regione agit alterum, et vite honestate et morum probitate preditum Paphnutium no(m)i(n)e et hunc Sancti Montis Sinai sacerdotem monachum in communi conventu Metropolitanum sublegerunt atque ad me miserunt eumque ego Grecis quicquid in Piceno et Agrigenti totaque Sicilia Appulia Dalmatia et Italia omni aut qui usque alibi versus Occasum esset Grecis Albanisque quod in Italia demum pauci admodum reperirentur itemque omnibus oppidatim istis in partibus dispersis Metropolitanum prefeci et consecravi deque convocati cleri nostri concilii s(e)n(tent)ia ac deliberatione predictorum locorum visitandi pot(est)atem concessimus quod eum in

EPARCHIA

modum Grecorum et Albanorum animarum saluti optime consultum esse iudicavimus.

Quamobrem S(anctissi)me P(ate)r prefatum Paphnutium Metropolitanum ad venerandos augustissimosque excelsae Beatitudinis Tue pedes transmisimus qua par est reverentia hum(i)l(it)er ac suppl(icit)er obsecrantes ut per l(i)t(ter)as tuas Grecis omnibus et Albanis in Italia degentibus imperes ut eidem sicut de diplomatibus n(ost)ris quibus Paphnutium verum legitimumque eorum Metropolitanum et Mediocritatis nostre veluti consortio aggregatum esse significamus, reverenter obedire velint.

Rogamus ad hec Arch(i)episcopos Episcopos ac ceteros Iudices Magistratusque Latinorum ut quacumque possunt ope ei subvenire non dedignentur. Cum etiam rursus Beatissime P(ate)r eo no(m)i(n)e Summe Sancitati Tue supplicamus ne Paphnutio nostro ulla ex parte decesse velit immo vero ut humilem immaculatumque pedum Tuorum sacrum favoribus omnibus amplexeris.

Quod autem ad nos attinet perpetui et servi et in Christo filii Beatitudinis Tue sumus, demum sanctas Deoque // acceptas orationes Tuas nobiscum simul esse optamus. Amen. Vale, S(anctissim)e Princeps. f. 262*
[=189*]

Mense Aprilis 1548, Indictione sexta*.

* Il documento è pubblicato in: Dujčev, *Za provata na ochridskitš archiepiskopi...*, pp. 164-166.

4. Traduzione italiana della patente di Procoro Arcivescovo di Ohrid per Pafnuzio Metropolita d'Italia

Cod. Marc. Lat. cl. x, nr. 174 (= 3621), f. 261^r

Prochoros miseratione divina Archie(pisco)po de Prima Iustiniana et de tota Vulgaria, Servia etc. f. 261^r
[=188^r]

Noto sia a tuti quanti che vederano la p(rese)nte n(ost)ra scritta come damo liberta et autorita a R(everen)do Mitropolita d(omi)no Pafnutio Ciprioto dove andarà in Italia habia liberta a fare l(ete)ra como de n(ost)ra propria mano, *recomandationes et adorationes* a li preciosissimi et nobilissimi principi ecclesiastici et laici ad honore et gloria de S(anc)ta n(ost)ra Eccl(esi)a Dei et ad honore et gloria n(ost)ra, et fare l(ete)re di perdoni a li Cristiani como consueto; et non sia impedito da niuno como li havemo dato la bula n(ost)ra de stagno con ligno, la quale è scritta tonda con

EPARCHIA

litere magiuscole, che significano cusi': «Salve gratiosa, D(omi)nus tecum», como è la suscrizione de la nuntiatione de S(anc)ta Dei.

Et per eser de la verità havemo fato questa n(ost)ra p(rese)nte scritta, che habia questo per mostrare la verità, et cusi' è dato al R(everen)do Mitropoliti d(omi)no Pafnutio.

Mense Aprile, Indicione 6.

L(itte)ra facultatis date Pafnutio per D(ominum) Procorum **.

f. 261

[=188^v]

** Il documento è pubblicato in: Dujčev, *Za provata na ochridskitè archiepiskopi...*, p. 169; Tsirpanlis, *αΕκκλογή μητροπολίτη αΙταλίας...* pp.73-74.

5. *Traduzione italiana della lettera del Metropolita Pafnuzio a Iosaph Cod. Marc. Lat. cl. x. nr. 174 (= 3621), f. 260^v*

Traduzione e copia

f. 260^v Da Roma scrivo a di' 24 de decembre.

[=187^v]

D(omi)ne Iosaf, salutove molto. Sapi como il mitropolita turco renegato ha scritto con legato di Venetia contra de me et de vui dicendo como m' avete vui scritto le mie l(ette)re, et subito la nocte me hano preso et m' ano meso in presone, et ho dato sigurità per miglie ducatj d' oro, e adeso sto con multi travagli, et hano mandato a Venetia a saminare si ho mostrato le mie scritture, per che ha dito quello renegato como vui me l' avete fate et a testificato pre Dionisio mio amico e ha dito che vui li havete dito che m' avete fato le l(ette)re, et havete tagliato la testa vostra e la mia; et per questo havete dito le buscie, si l' avete dito, ma a me non m' avete scritto altre l(ette)re se non recomandatione a li S(igno)ri Car(dina)li et reverentia al San(tissi)mo Papa universale de Roma de parte de beato Prochoro, secondo la libertà et autorità che me ha dato, como apare in le mie l(ette)re et sue suscrizione. Et io ve deti le sottoscrizione de mio Arcivescovo con l(ette)re verde, cioè l' indictione, che dicano verde, et vui non havete fato, solo le l(ette)re. che havete scritto con inchiostro negro, e non altro, ma le suscrizione ve li dete io, secondo che ho de l' altre suscripciones (sic!) con carta bianca, che scriva quello che voglio, como ho l' autorità de mio S(ign)or. Et sai tu le altre l(ette)re, le suscrizione che ho in rotulo, como havete visto e havemo cavato solo da quele suscrizione; 8 carte bianche solo havevano le suscrizione verde de Prochoro et non altre l(ette)re. Et si dirai altramente dici la buscia e tu me intendi; et fa quello che voi, e tu a visto, non altro. Tempo non o a scrivere

EPARCHIA

como merita; io diceva como sero' saminato, andaria da loco, ma sapi como sono in multe tribulatione et vogliono portare il Mitrofan in qua a stare a paracone, et tu sai non altro. Dio con vui. Pafnutios scrive a voi f. 260^v Iosaf. Ancora vi saluta multo m(esser) Marino Malipiero. [=187^v] Littera Pafnutii missa Iosaphat*.

* Il documento è pubblicato in: Dujčev, *Za pravata na ochridskite archiepiskopi...*, p. 169; Tsirpanlis, *αΕκλογή μητροπολίτη αϊταλίας...*, pp. 73-74.

6. *Lettera di Procoro Arcivescovo di Ohrid al card. del titolo di Santacroce in Gerusalemme Marcello Cervini (aprile 1548)*

Vat. Gr. 2124, f. 19^r

Originale

Πρόχορος ἐλέω Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος τῆς Πρώτης αἰουστινιανῆς, Βουλγαρίας, Σερβίας καὶ τῶν λοιπῶν, τῶ αἰδεσιμωτάτῳ, εὐλαβεστάτῳ καὶ ἐκλαμπρωτάτῳ ἡμῶν αὐθέντῃ καὶ τετιμημένῳ γαρδινάλλ<ια> Σαντακρούζε· χάρις εἶη ὑμῖν, εἰρήνη καὶ ἔλεος ἀπὸ Θεοῦ παντοκράτορος κυρίου δὲ ἡμῶν αἰησοῦ. Ἡ ἐμῆ Μετριότης ἐπεύχεται καὶ εὐλογῆσαι κατὰ πάντα καὶ δέεται τῷ Θεῷ τοῦ ὑγιαίνειν τὴν σὴν μεγίστην καὶ ἐκλαμρωτάτην αὐθεντίαν, κατὰ τὸν διπλοῦν ἄνθρωπον, εἰς καταρτισμὸν καὶ ποικίλην ὠφέλειαν τοῦ ὑπὲρ αὐτῆς χριστωνύμου πληρώματος, εἰς ἡμετέραν δὲ εὐφροσύνην καὶ ἀγαλλίασιν τῶς ἐκ ψυχῆς ἄγαν σε φιλοῦντων ἄγιε δέσποτα ἀάισθι τοιγαροῦν ὅτι ἀποστέλλω τὸ ἐμὸν τέκνον⁶ καὶ συλλειτουργὸν τῆς ἡμῶν μετριότητος κύριον⁷ Παφνούτιον⁸ μητροπολίτην⁹ ἀλκραγαντίνων, ἀλγκῶνος καὶ Μάρκας πρὸς τὸν μακαριώτατον καὶ ἀγιώτατον ἡμῶν αὐθέντην καὶ πατέρα πάπα Παύλον μὲ γραφαῖς βαβαίαις τῆς ἀληθείας, ὡς καθὼς φαίνονται, καὶ ἐψήφησαν αὐτὸν οἱ εὕρισκομενοι ἄνθρωποι ἐν αἰταλία Ῥωμαῖοι¹⁰, λέγω δὲ ἀλγκῶνος, Μάρκας καὶ ἅπαντα τῆς τοποθεσίας αὐτῶν διὰ μητροπολίτην καὶ ἀρχιερέα¹¹ αὐτῶν¹², καὶ ἐχειροτόνησα αὐτόν. ὡς τὸ αἴτημα αὐτῶν, ἵνα αὐτοὺς διορθῶσαι καὶ προσκαλεῖν αὐτοὺς εἰς μετάνοιαν ὡς ποιμὴν αὐτῶν¹³ καὶ διδάσκαλος

f. 19^r

Καὶ διὰ τοῦτο δέομαι τὴν σὴν μεγίστην αὐθεντίαν καὶ εὐχῶμεν καὶ ἀξιοῦμεν αὐτήν, ἵνα ὅποτεν ἔλθῃ ὁ ἀγιώτατος μητροπολίτης κῦρ Παφνούτιος πρὸς τὸν μακαριώτατον Πάπα

EPARCHIA

Παύλον, νὰ ὑποδείξῃ τὰ ἡμῶν γράμματα καὶ βεβαιώσης αὐτόν¹⁴, ὅπου τὸν ἔστερξαν οἱ ἄνθρωποι καὶ ἐβεβαιώσαμεν, ἵνα βοηθήσῃ ἢ σὴ ἀεκλαμπρότης ἐν λόγῳ καὶ ἐν ἔργῳ, ὅτι πιστεύω ἀληθῶς, ὅτι οἷον βουλήσῃ ποιῆσαι καὶ βοιθῆσαι εἰς οὐδὲν ἀδουνατῆς. Καὶ ἡμεῖς οὕτως ἔχωμεν τὰς ἐλπίδας, ὅτι οὐδὲν σοι ἀδουνατεῖ καὶ ποιήσον διὰ φιλανθρωπίαν Θεοῦ πρῶτον, δεύτερον ἵνα ἀποδείξῃς καὶ εἰς ἡμᾶς τελείαν ἀγάπην καὶ βοηθῆσαι αὐτὸν εἰς τὸν μακαριώτατον καὶ ἀγιώτατον πάπαν Παύλον μὲ λόγῳ καὶ ἔργῳ, ἵνα καὶ ἡ αὐτοῦ Μακαριότης στέρξῃ καὶ βεβαιώσῃ τὰ ἡμῶν γράμματα, λέγω δέ, ἵνα μὴ ὑπότινος ἐναντιωθῆ, ὅσον ἐστὶ περὶ τῶ ἐκκλησιαστικῶ τῶν Ῥωμαίων, καὶ σπούδασόν σε ἀντιβολῶ, ἡγαπημένε μου αὐθέντα καὶ ἀδελφέ, ἵνα ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος αὐτοῦ εἴῃ μεθὰ ὑμῶν. Ἀμήν.

f. 19^v

Ἔτους ζνζα¹⁵. Μηνὶ ἀπριλλίου, ἰνδικτιῶνος ζα

Τῶ αἰδεσμιωτάτῳ καὶ εὐλαβεστάτῳ, ἐλαμπρωτάτῳ αὐθέντῃ ἡμῶν καὶ τιμωτάτῳ Γαρδιναλλίῳ Σαντακρούζε ἐν ταῖς πανθῶ ἀγνί(αις) καὶ τιμωτάταις χερσὶν αὐτοῦ εὐσεβῶς δοθεῖν ἐν τῇ πρεσβυτέρῳ Ῥώμῃ¹⁶. *

7. *Lettera di Neofito Arcivescovo di Ohrid ai sacerdoti, magistrati e fedeli orientali dell'Italia meridionale e Sicilia (1551)*

Ottob. Gr. 75, f. 158^r

Copia

f. 158^r

Νεόφυτος ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος τῆς α¹⁶ αἰουστινιανῆς καὶ πάσης Βουλγαρίας, Σερβίας καὶ τῶν ἐξῆς.

Εὐλαβίστατοι ἱερεῖ καὶ τιμώτατοι ἄρσοντες καὶ πάνρες οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοὶ τῆς θεοφρουρήτου νήσου Σικελίας, Καλαμβρίας, ἰταλίας, ἀπουλίας, ἀμπρούτζας, Βασιλικάτας, υἱοὶ κατὰ πνεῦμα ἀγαπητοὶ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, χάρις ἔλεος ὑμῖν ἅπασι καὶ εὐλογία παρὰ Θεοῦ παντοκράτορος καὶ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ ἀπὸ αὐτόθι ἱερώτατος μητροπολίτης ἡμέτρρος κῦρ Παφνούπιος ὁ ἐν ἀγίῳ Πνεύματι ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ συ(λ) λειτουργὸς τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἀναδραμὼν πρὸς ἡμᾶς [καὶ] ἀνέφερεν πῶς τινες αὐτόθι πειράζουσιν αὐτὸν πῶς οὐκ ἦν ἀρχιερεὺς.

Διὸ ἡ Μετριότης ἡμῶν, ἐξετάσα(σα) ἀκριβῶς καὶ εὐροῦσα ὅτι

EPARCHIA

νομίως καὶ δικαίως ἐχειροτονήθη μητροπολίτης τῶν αὐτῶν ἐπαρχιῶν ὑπὸ τοῦ πρώην μακαριστάτου κυροῦ Προχώρου, ὡς διαλαμβάνει ἡ αὐτοῦ πρᾶξις καθὰ ἐβεβαίωσαν οἱ τιμιώτατοι κληρικοί τῆς καθὰ ἡμᾶς¹⁷ μεγάλης ἐκκλησίας μετὰ τῶν καθευτεθέντων ἀρχιερέων.

Ὁ δὲ παναγιώτατος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως δηλοποιεῖ ὅτι καθὰ ἀκρίβειαν ἐπαρχία ἐστὶν τῆς α^{ης} αἰουστινιανῆς ἀλχριδῶν, τοῦ ἡμετέρου θρόνου, καὶ χειροτοεῖν ἰδίους ποιμένας παρὰ ἡμῶν, (καὶ)¹⁸ εὐλογεῖν καὶ ἀγιάζειν καὶ γραφὰς ἀποστέλλειν¹⁹ καὶ πάντα ὅσα δεῖ τῆς ἐκκλησίας ἀναγκαῖα ποιεῖσθαι²⁰ ὑπὸ τῆς α^{ης} αἰουστινιανῆς τῆς καθὰ ἡμᾶς μεγάλης ἐκκλησίας, κυβερνώσης²¹ τὰ δυσικὰ μέρη αὐτόθι ὅπου ἂν εὐρίσκωνται²² τῶν ὀρθοδόξων τὸ σύστημα, καθὰ διαλαμβάνει καὶ ἡ τιμία αὐτοῦ γραφή, ἣν περ ἔχει ἀνὰ χεῖρας ὁ ἱερώτατος Παφνούτιος.

Ἐπάρχει δὲ αὐτόθι καὶ ὁ ποτὲ ἐπίσκοπος Μεθώνης Γεράσιμος καὶ ἀποφαίνει γραφὰς πατριαρχικὰς ὡς ἔξαρχος καὶ ἐπίτροπος καθολικὸς πατριαρχικὸς. Πάντα δὲ εἰσιν ψευδᾶ καὶ ἐπίπλαστα καὶ μὴ ὅλως ἔχετε αὐτὸ εἰς ἀρχιερατικὸν θρόνον ἀλλὰ ὡς παράνομον καὶ ψεύστην καὶ ἀπατῶνα καὶ ὁ μὲν παναγιώτατος καὶ οἰκουμενικὸς πατριάρχης καθυπέβαλε αὐτὸν ἐν ἀλύπτω ἀφορισμῷ. Ὅσως καὶ ἡ Μετριότης ἡμῶν ἔχει αὐτὸν ἀφορισμένον παρὰ Θεοῦ ὡς παράβατην καὶ παράνομον.

Ἔχετε δὲ ἀπὸ τοῦ νῦν γνήσιον καὶ νόμιμον ἀρχιερέα ὑμέτερον τὸν ἐν ἀγίῳ Πνεύματι ἀγαπτὸν ἀδελφὸν καὶ συ(λ)λειτουργὸν τὸν πανιερώτατον κυρὸν Παφνούτιον. Ὅποῖος οὖν ἔχει καὶ τιμῆ αὐτὸν καὶ ἀγαπᾷ μετὰ τῆς προσηκούσης ὑποταγῆς καὶ εὐπειθείας, ἔχομεν αὐτὸν εὐλογημένον σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ συ(κ)χωριμένον παρὰ Θεοῦ παντοκράτορος καὶ παρὰ τῆς ζωαρχικῆς καὶ ἀγίας Τριάδος ὡς εὐσεβῆ²³ καὶ ὀρθό(δο)ξον καὶ ὑποτασσόμενον τῷ παναγιωτάτῳ καὶ οἰκουμενικῷ πατριάρχῃ καὶ ἡμῖν²⁴. Τὸν ἀντιλέγοντα καὶ μὴ πειθόμενον αὐτῷ²⁵ ὡς νομίμῳ καὶ ἰδίῳ πατρὶ μέλλειν ἀποδέχεσθαι ἐκ Θεοῦ τὴν ἀγανάκτησον καὶ παρὰ ἡμῶν (<.....>²⁶ τῷ ἀλύτῳ ἀφορισμῷ ὡς ἀπειθῆς καὶ ἀνυπότακτος. Ἔχετε δὲ ἀγάπην καὶ ὑπακοὴν πρὸς αὐτὸν, τέκνα ἐν Χριστῷ ἀγαπητὰ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, ἵνα καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν. Ἀμήν.

Μηνὶ αἰουλλίῳ, ἰνδικτιῶνος θ^{ης}

EPARCHIA

8. *Lettera di Dionisio Patriarca di Costantinopoli a Neofito Arcivescovo di Ohrid (1551)*

Ottob. Gr. 75. ff. 159^v. 161^v

Copia

Διονύσιος ἐλέω²⁷ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
Νέας Ῥώμης καὶ οἰκουμενικὸς πατριάρχης

Μακαριώτατε ἀρχιεπίσκοπε τῆς αἰουστινιανῆς²⁸ Ἀχριδῶν
καὶ πάσης Σερβίας καὶ Βουλγαρίας ἐν ἀγίῳ πνεύματι
ποθεινότητα ἀδελφὲ καὶ συ(λ) λειτουργέ τῆς ἡμῶν μετριότητος
ὑγιαίνει καὶ σωματικῶς ἡ²⁹ Μακαριότης σου εἰς σύστασιν τοῦ
ὑπὸ αὐτὴν ποιμαινομένου χριστωνύμου πληρώματος καὶ
ἡμετέραν³⁰ εὐφροσύνην τε καὶ πνευματικὴν ἀγαλλίασιν.

Ὁ παρὰ τοῦ μακαριωτάτου Προχώρου τοῦ προκεκοιμημένου
Ἀχριδῶν μητροπολίτης Ἀκραγαντίνου χειροτονηθεὶς κῦρ
Παφνούτιος ἀναδραμῶν ἐνταῦθα εἰς ἡμᾶς, λίαν ἐλυπήθη ἐπὶ
τοῖς ἐπελθοῦσι αὐτὸν πειρασμοῖς ἐν τοῖς μέρεσιν εἰς ἅ(α) παρὰ
ἐκείνου ἀρχιερατεύων ἀπεστάλη, ὡς τοῦ πρώη(ν) Καισαρείας
κυροῦ Μητροφάνους ἐναντίου γενομένου αὐτῷ καὶ τὴν
μητρόπολιν αὐτὴν ἐπαρχίαν εἶναι τοῦ Κωνσταντινουπόλεως
προτεινομένου, ἀλλὰ δὴ καὶ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ
πseudepίπλαστον εἶναι προφασιζομένου, ὅπως τε Μωθῶνης
τις ἐπίσκοπος Καλλωνᾶς οὕτω λεγόμενος, ἔξαρχον
πατριαρχικὸν ἑαυτὸν ἀποκαταστήσας μετὰ ψευδῶν καὶ
πλαστῶν γραφῶν τοῦτο³¹ μὲν διὰ αὐτοῦ, κάκεῖνος πειρασμὸν
προεξένησε, τοῖς δέ γε χριστιανοῖς σκάνδαλα πλεῖστα καὶ
λύσεις ἐπήγειρεν. Οἶδας³² οὖν ἀκριβῶς μακαριώτατε δέσποτα,
ὅτι, εἰ καὶ κατὰ ἀκρίβεια(ν) ἐπαρχία ἐστὶν αὕτη τοῦ
πατριαρχικοῦ θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, παρέξ
Δαλματίας καὶ τῶν ἄ(λ) λων, ὧν δέδωκεν αὐτῷ³³ ἐπαρχιῶν
ἐκεῖνος ὁ προκεκοιμημένος Ἀχριδῶν, ἀλλὰ ἡμεῖς οὐδέποτε
λόγον ποιούμεθα περὶ αὐτῆς οὔτε μὴν ποιησόμεθα, ὅτι μῆτε
οἱ πρὸ ἡμῶν ἀγιώτατοι πατριάρχαι ἐχειροτόνουν ἀρχιερεῖς
ἐν τοῖς μέρεσιν αὐτοῖς μῆτε ἔγραφον, μῆτε μὴν ἡμεῖς ποιούμεν
τοῦτο³⁴ ἢ καὶ ποιήσομεν, εἰδότες ἀκριβῶς ὅτι ὅσα ἐκεῖσε
γίνονται παρὰ τῆς σῆς Μακαριώτητος τηρεῖσθαι³⁵
ὀφείλουσιν, ὡς γε καὶ παρὰ τοῦ πρὸ σοῦ ἀρχιερατεύοντος³⁶
ἐπράττετο, καὶ ἀρχιερεῖς ἐχειροτονοῦντο καὶ πρὸς τοὺς ὀρ(θ)
οδόξους ἐγράφοντο.

EPARCHIA

Διὸ καὶ γράφοντες δηλοποιοῦμεν τῇ σῇ Μακαριότητι ὅτι ὅσα ἂν ἐκ τῆς Βενετίας πάρξ (?) ὁ πρῶν Καισαρείας ἐτόλμησε ποιῆσθαι, παρὰ τὴν ἡμετέραν γνώμην ταῦτα πεποίημεν, ἐξ ὧν ἐν καὶ τοῦτο. Διὰ ὧν ἐνδίκως πεπαίδευται. Ὅτι δὲ ὁ ποτὲ Μοθώνης αὐτὸς ψευδῆ γράμματα ἐπεδείξατο, ὡς γενόμενος ἐπίτροπος ἡμέτερος, τοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ πρῶν Καισαρείας ὁμολόγησε καὶ διεβεβαιώσατο· ὅθεν καὶ τὸν τοιαῦτα πεποιηκότα γράμματα ψευδῶς καὶ δολίως ἀφωρισμένον ἔχομεν καὶ ἀσυγχώρητον, ὡς ἀπατεῶνα καὶ κακὸν ἄνθρωπον. Τοῖς δέ γε χριστιανοῖς τοῖς ὀρ <θο> δόξωις³⁷ πολιτευομένοις ἐκεῖσε εὐχὴν ἐπιχορηγοῦμεν καὶ εὐλογίαν καὶ συγχώρησιν κατὰ τὴν αἴτησιν αὐτῶν. Τοῖνυν τοῦ κυροῦ Παφνουτίου³⁸ τοῦ εἰρημένου μητρολίτου ὧδε ἐλθόντος καὶ διαλλαγῆν ποιησαμένου μετὰ τοῦ πρῶν καισαρείας καὶ τῆς πράξεως αὐτοῦ βεβαιωθείσης παρὰ τῶν ἀνθρώπων σου || καὶ ἐρχομένου f. 159^v αὐτόθι μετὰ αὐτῶν εἰς τὸ ἐπιβεβαιωθῆναι τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ καὶ παρὰ τῆς σῆς Μακαριότητος, πᾶσι τρόποις ὡς οἶδας τὴν προσήκουσαν εἰς αὐτὸν βοήθειαν ποίησαν· καὶ εἰ ἀποδεκτὸν σοι ἐστίν, ὡς ἐπαρχία <ς> σου τὰ νῦν φαινομένης τῆς ἐνορίας <ς> σου, τοῦ γράψαι τοῖς ἐκεῖσε ὀρθοδόξοις, δήλωσον καὶ τὸν ἡμέτερον σκοπὸν καὶ ὅτι ὅσα ἂν ἐκεῖσε ἐγένοντο παρὰ τὴν ἡμετέραν γνώμην ἐγένοντο, ὡς καὶ αὐτὸς τοῦτο οἶδας ἀκριβῶς εἰς τῶν τῆς ἐπαρχίας ἡμῶν ἀρχιερέων τυγχάνων καὶ τῆς ἀγιωτάτης μητροπόλεως Βερροίας προιστάμενος³⁹.

Εἰ βούλη δέ γε παραινέσεις αὐτοὺς τοῦ μὴ ἔχειν καὶ ἔτι ἀναμέσον αὐτῶν σκάνδαλον περὶ τοῦ Μοθώνης αὐτοῦ, ἀλλὰ ὀρθοδόξως καὶ νομίμως πολιτεύσθαι ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἔχειν⁴⁰ ὑποταγὴν πρὸς τὸν ἀρχιερέα⁴¹ αὐτῶν καὶ εὐπειθειαν· εἰ γνώμη σου⁴² ἐστὶ τοῦ ἐπιβεβαιῶσαι αὐτόν, ὅθεν αὐτὸς πάλιν ὡς πρακτικὸς τῶν ἀρχιερέων καὶ ἄριστος ποίησον τὸ⁴³, ἐπὶ πᾶσι κρείττων, ὡς γράφομεν.

Ἐρρωσον ἐν Κυρίῳ μακαριώτατε δέσποτα, ἐν ἀγίῳ Πνεύματι ἀγαπητὴ ἀδελφὴ καὶ συ <λ> λειτουργῆ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, Μηνὶ μαΐῳ, ἰνδικτιῶνος θ⁷⁵.

Γραφαὶ τοῦ πατριάρχου Διονυσίου καὶ τοῦ ἀρχιεπισκόπου f. 161^r ἁλχρῖδος περὶ τοῦ Παφνουτίου τοῦ μητροπολίτου Ἰταλίας

EPARCHIA

9. *Breve di Giulio III per l'arcivescovo greco Pafnuzio di Agrigento*
 ASV, *Secr. Brev.*, Arm. 39, vol. 60, ff. 152^r-152^v

Minuta originale

152^r Dilecto filio Paphnutio Graecae Acragantinorum Ecc(lesi)ae sccondum
 morem Graecorum Praesuli. Dilecte fili etc.⁴⁴.

Cum sicut nobis nuper exponi fecisti tu, qui alias a tunc Archiep(iscop)o
 Primae Iustinianae sedis inter Graecos Praesul ordinatus et ab eo munus
 consecrationis assecutus fuisti, intendas de proximo extra Ro(manam)
 Curiam, in qua ad presens degis, ad provincias utriusque Siciliae et
 Anchonitan(am) ac Tervisin(am) Marchias ubi quamplurimi nationis
 Graecae degunt accedere et inibi officium tuum exercere, Nobis humiliter
 supp(lica)ri fecisti ut commoditatibus tuis oppor(tu)ne providere de
 benignitate Apostolica dignaremur, Nos igitur huiusmodi supp(licationi)bus

152^r inclinati, Tibi quod, tam in provinciis et Marchiis praedictis quam alibi
 ubique locorum ubi non fuerint proprii Antistites // Gracci de Ordinatorium
 Latinorum licentia vel consensu, inter Christifideles Graecos missas et
 alia divina officia secundum ritus et mores Graecorum celebrare et personis
 Nationis Graecae dumtaxat ecc(lesiasti)ca sacramenta ministrare ac
 earumdem personarum pro tempore decedentium cadavera iuxta ritus
 et mores praedictos ecc(lesiasti)cae sepulturae tradere, nec non inter
 personas ipsas Pontificalia officia iuxta eosdem ritus et mores exercere
 et quibusvis usibus, caeremoniis et observantiis Ecclesiae Orientalis,
 quae periculum non generant animarum nec ecc(lesiasti)cae derogant
 honestati, etiam baptizando et matrimonia pro tempore contracta
 solemnizando ac benedictiones largiendo, et causas decidendo tam
 active quam passive uti, et illos observare libere et licite ac absque
 aliquo Tibi desuper praestando impedimento aut facienda pecuniae
 solutione possis, auctoritate et tenore praedictis de speciali gratia
 indulgemus, districtius inhibentes universis et singulis Dominis
 temporalibus et quibusvis aliis personis cuiuscumque dig(nita)tis, status,
 gradus, ord(in)is et praeminentiae ex(iste)ntibus ne Te quominus praemissa
 libere exercere valeas quomodolibet impediunt seu perturbent, ac
 decernentes ex nunc irritum et inane si secus super his a quoquam quavis
 auctoritate scienter vel ignoranter contigerit att(empt)ari. Non obstantibus
 quibusvis apostolicis ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis
 spe(cia)libus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus nec non
 quarumvis ecc(lesi)arum etiam iur(amen)to confirma(tio)ne Apostolica vel
 quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetu(dini)bus cacterisque
 contrariis quibuscumque. Datum etc.

EPARCHIA

10. Breve di Pio IV per il vescovo greco Timoteo di GrevenàASV, Arm. XLIV, vol. 7, f. 8^v

Minuta originale

Pius Ep(iscop)us servus servorum D<ei> Venerabili Fr(atr)i viro Thimotheo f. 8^r
Ep(iscop)o Grevenen(s)i⁴⁵ sal(ute)m et ap(ostoli)cam benedictionem..
Cum a Nobis petitur quod iustum est et honestum, tam <vigor> autoritatis
quam ordo exigit rationis⁴⁶ ut id per sollicitudinem officii Nostri ad
debitum producat⁴⁷ effectum. Ea propter, Ve(nerabilis) <Frater>, tuis in
hac parte postulationibus grato concernentes <assensu>⁴⁸, omnes libertates,
gratias et concessiones a fel(icis) recor(dationis) Leone Decimo et Paulo
Tertio ac Iulio etiam Tertio⁴⁹ et aliis Romanis Pontificibus <predecessoribus
> Nostris, sive per privilegia vel alia indulta tibi ac moderno de Ochrida
et aliis Patriarchis et Episcopis more Grecorum et Albanensium viventium
in communi concessas sicuti ea omnia libertates, immunitates, facultates
secularium iurisdictionum ab Imperatoribus, Regibus, Reginis, Patriarchis,
Archiep(iscop)is, Ep(iscop)is simil(it)er in communi concessas, sicut ea
omnia et singula iuste et pacifice possides, tibi Ap(ostoli)ca autoritate
confirmamus et p(re)sentis scripti patrocini^o communimus. Nulli ergo
omnino hominum liceat hanc paginam confirmationis, communitationis
infri<n>gere vel ausu temerario contraire; si quis autem hoc attemptare
presumpserit indignationem⁵⁰ omnipotentis Dei ac beatorum Ap(osto)lorum
Petri et Pauli, Apostolorum eius se noverit incursum. Datum Rome apud
Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominice 1562, quinto Idus Iulii
Pont(ificat)us Nostri anno tertio*.

* Il documento è pubblicato in Mercati, *Documenti pontifici per il rito e l'Oriente bizantino*, pp. 10-11.

11. Lettera di Timoteo ai fedeli d'Occidente per Giorgio Chrysojoannis (1564)Vatic. Gr. 2124, f. 184^r

Originale

f. 184^r Εὐλαβέστατοι⁵¹ ἱερεῖς, εὐγενέστατοι ἄρχοντες καὶ ἅπας ὁ
τοῦ Κυρίου χριστῶνυμος λαὸς! Χάρις εἶη ὑμῖν καὶ εἰρήνη
ἀπὸ Θεοῦ παντοκράτορος καὶ Κυρίου ἡμῶν αἰησοῦ Χριστοῦ.
Δῆλον ἔστω τοῖς πᾶσι ὅπως ὁ παρὼν ὀνόματι κῦρ Γεώργιος

EPARCHIA

ὁ Χρυσοιωάννης ἀπὸ τὴν Προυσίαν δραμῶν· δίδω πίστιν εἰς αὐτὸν ὅτι ὡσπερ οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ἔσθαι χρεώσθης νὰ φυλάγωμεν τοὺς χριστιανοὺς

Ἔτυχον εἰς τὸ ἑαυτοῦ οἶκημα χριστιανοὶ σκλάβοι τρεῖς καὶ βουλόμενος ἐλευθερῶσαι αὐτοὺς ἐποίησεν συνδρομὴν καὶ ὁδηγίαν πρὸς αὐτοὺς Ἐμαθον δὲ τὴν αἰτίαν οἱ αἰθαρηνοὶ ὅτι αὐτὸς εἶναι αἴτιος τῆς ἐλευθερώσεως τῶν σκλαβῶν καὶ ἔλαβον τὰ τρία παιδία καὶ τὴν οἰκίαν του ὅλην καὶ τὸν ἀδελφόν του καὶ ἔχουν τοὺς εἰς κολαστήρια καὶ βασανισμοὺς ἕως νὰ ἐπιστρέψουν τοὺς σκλάβους ἵνα πληρώσουν δουκάτα χρυσὰ χίλια πεντακόσια καὶ διὰ τοῦτο, μὴ ἔχων τα ὅπου νὰ δράμη, ἦλθεν πρὸς ὑμᾶς τοὺς ἐλεήμονας καὶ ὀρθόδοξους χριστιανοὺς ἵνα ἐλεήσητε αὐτὸν ὅπως δραμῶν ἐδώθεν κάκειθεν διαμαζώση τι ἀπὸ τὸ χρέος αὐτοῦ καὶ ἐλευθερώση τὰ ἑαυτοῦ τέκνα.

Διὸ ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, ἐλεήσητε αὐτὸν ἕκαστος κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν καὶ ἀγαθὴν προαίρεσιν, ἵνα τύχητε τῆς μακαρίας φωνῆς τοῦ Δεσπότη Χριστοῦ, τοῦ «Δεῦτε, οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου» (Mt. XXV, 34) εἰς βασιλείαν, τῆς ὁποίας διὰ τῶν ἡμέτερων εὐχῶν νὰ ἀξιωθῆ (ἢ) σει ὁ θεὸς νὰ τὴν ἀπολαύσεται ὅτι ὁ ἐλεῶν πτωχὸν δονεῖζει Θεῶ, ἂν δώσεται ἕνα εὐρήσεται εἰς τὸ χαίρειν τοῦ δικαστοῦ ἑκατονταπλασίονα καὶ ζῶν τὴν αἰώνιον. Εἴη χάρις καὶ ἔλεος μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῶ ἁ.Αμὴν.

Ἐν μηνὶ Ἰουλίῳ κγ', ἰνδικτιῶνος ζ'⁷⁵⁵².

Ὁ ταπεινὸς ἐπίσκοπος Τιμόθεος⁵³.

12. Lettera di Stefan Bathory, re di Polonia, per i cristiani orientali d'Italia.

ASV, *Nunziature di Polonia*, vol. 29, f. 4^v

Originale. Firma autografa

Sanct(issi)me ac Beat(issi)me in Christo Pater et D(omi)ne clementissime, post oscula pedum beatorum mei Regnique et Dominiorum meorum diligentem commendationem. Gabriel Patriarcha Achrydoneus, cum suscepta peregrinatione ad chr(ist)ianos Principes, ad petendam ab ipsis eleemosynam qua Ecclesiae suae in exsolvendis a Turca impositis hoc tempore gravibus tributis allevaretur, me hic salutasset, petiit suppliciter,

f. 4^v

EPARCHIA

ut Episcopos et Praesbyteros Graecos, qui a se in Siciliani, Apuliam et Calabriam ad Graccas in illis provinciis Ecclesias quandoque mittuntur, S(an)c(tita)ti V(est)rae commendarem. Confirmat autem longa memoria iam inde ab eo tempore, quo Constantinopolitanum Imperium Turcis cessit, antecessoribus suis omnibus in homines Graeci nominis, qui in illis provinciis essent, a Pontificibus Maximis foelicis recordationis S(an)c(tita)ti V(est)rae decessoribus iurisdictionem ecclesiasticam semper integram fuisse relictam; nunc ab Episcopis ibidem catholicis eam labefactari, Graecos Episcopos qui isthic veniant in exercenda impediri, ut necesse sit eos inde qui sacris Graeco ritu initiari velint in Achryodnen(sem) diocessim, magno a Turca periculo pro sacris ordinibus petendis proficisci.

Atque ego quidem dandum hoc humanitati putavi, ut ne nomini afflicto commendationem eo in negotio ad S(an)c(titatem) V(estram) negarem. Caeterum nihil amplius a S(an)c(titate) V(estra) volo postulare, nisi ut de tota ea re ita statuatur, uti rectum et consentaneum Ecclesiaeque Dei esse salutare ipsa pro sua prudentia iudicabit. S(an)c(tita)ti V(es)trae clementiae me Regnumque meum etiam atque etiam commendo.

Grodna, die 24 mensis Iunii anno D(omi)ni 1586.

Eiusdem S(an)c(tita)ti V(est)rae obsequent(issim)us filius

Stephanus Rex Poloniae manu p(ropria) s(ub)s(cripti)i.

Sanct(issi)mo ac Beat(issi)mo in Chr(isto) P(at)ri et D(omi)no D(omi)no f. 4^r
Sixto, divina Providentia Papae V sacrosanctae Romanae ac Universalis
Ecclesiae Pontifici Maxime D(omi)no clement(issi)mo*.

* Il documento è pubblicato in A. Theiner, *Vetera monumenta Poloniae et Lituaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia*, III, Romae 1863, pp. 1-2, nr. 2; E. de Ilurmuzaki, *Documente privitoare la Istoria Românilor*, III, Bucuresci 1880, p. 93, nr. 78; Karalevsky, *Documenti inediti per servire alla storia delle Chiese italo-greche*, III, pp. 148-149. La traduzione italiana del documento è pubblicata in Borgia, *I monaci basiliani d'Italia*, I, pp. 28-29; quella greca si può leggere in Kufias, *Ἐπιστολὴ τοῦ μητροπολίτου ἑταλίας*,..., pp. 395-396.

¹ 1545 ms.

² Contente ms.

³ attrhaentes ms.

⁴ Uno spazio bianco lasciato dal copista indica che ha omesso qualche parola, o dall'esemplare latino, o forse già incompresa e tralasciata dal traduttore.

⁵ In alto: Prochori Archiep(iscop)i Bulgariae ad Cardinalem Sanctaeruce, 1548.

⁶ tjkwn ms.

⁷ kÖrw ms.

⁸ pafnoutAw ms.

⁹ mhtropolAth ms.

¹⁰ Aggiunto sopra la linea.

¹¹ „rciergan ms.

¹² axtoÖv ms.

¹³ axtoÖv ms.

¹⁴ axtoÖv ms.

¹⁵ È l'anno 6056 dell'era bizantina corrispondente al 1548. L'inchiostro della data è verde.

¹⁶ Accanto alla traccia del sigillo, ora scomparso, c'è la scritta: *Lettera [da] Costantinopola a Papa Paulo III.*

* Il documento, con la sua riproduzione fotografica, è pubblicato in Dujciv, *Za pravata na*

EPARCHIA

ochridskitë archiepiscopi ..., pp. 166-167.

¹⁷ kaj' «mën ms.

¹⁸ La congiunzione non è indispensabile.

¹⁹ „postjllwn ms.

²⁰ poicinte ms.

²¹ kubernësa ms.

²² exrÅskountai ms.

²³ exseb'n ms.

²⁴ «mŠv ms.

²⁵ peÅjonta axtfn ms.

²⁶ Deve esserci una lacuna, ma il senso è chiaro.

Per questa lettera, come per la seguente, siamo grati al prof. M. Manoussacas, che, rivedendo la nostra trascrizione, ci ha permesso di migliorare in molti luoghi sia la lettura che l'interpretazione del testo; difficoltà tipografiche hanno impedito di raccogliere il suo giusto suggerimento di una trascrizione diplomatica.

²⁷ çljou ms.

²⁸ IoustianoËv ms.

²⁹ «mën ms.

³⁰ «met;rav ms.

³¹ Toàton ms.

³² EÁdan ms.

³³ axtën ms.

³⁴ toàtwn ms.

³⁵ phr©sjai ms.

³⁶ „rcieratieÖsutov ms.

³⁷ Içjlxhv ms.

³⁸ tln pafnoÖtion ms.

³⁹ prohsfmenov ms.

⁴⁰ icwn ms.

⁴¹ „rcierjan ms.

⁴² gnwmewv ms.

⁴³ poÅhsontou ms.

⁴⁴ In margine si legge: *die XV Octobris, minuta Barenghi*. Tale indicazione, esaminata nel contesto di altre minute datate permette di risalire all'anno di emissione del Breve, il 1553, quarto del pontificato di Giulio III.

⁴⁵ Sul corretto *Grevenen*, originario, qualcuno ha sostituito *Grevinen*.

⁴⁶ *rationes* ms.

⁴⁷ *perducatur* Mercati.

⁴⁸ *concurrentes assensu* Mercati.

⁴⁹ Mercati, *Documenti pontifici per il rito e l'Oriente bizantino*, p. 10, nota 5 dichiara di non essere riuscito a ritrovare il documento citato; ora esso è pubblicato *supra*, p. 319.

⁵⁰ Mercati; *indignitatem* ms.

⁵¹ Sul margine superiore una mano posteriore ha annotato in latino: «Litterae commendatitiae Episcopi, favore christianorum captivorum».

⁵² Nella seconda metà del XVI secolo, la settima indizione cade negli anni 49, 64, 79 e 94.

⁵³ Perfettamente conservato il sigillo circolare di Timoteo, che reca al centro la Madonna Odigitria, affiancata a sinistra e a destra dai monogrammi MR QU e I& C&, mentre nell'anello esterno si legge la dicitura: O TAPEINOS PISKOPOS TIMOQEOS.



Chieri (TO) Paolo Cortese, Istituto comprensivo di Lungro, ritira il 2° premio cat. "Giovani autori"

LAJME NOTIZIE



EPARCHIA DI LUNGRO


DEGLI ITALO-ALBANESI DELL'ITALIA CONTINENTALE

ANNO XXVII - Numero 1

Gennaio-Aprile 2015

21 febbraio 2015 - Roma, Aula Paolo VI

PAPA FRANGJISKU GËZOHET DHE BEKON ARBËRESHËT E EPARKISË SË UNGRËS



NELLA SECONDA METÀ DEL XVI SECOLO

Presenza ed identità religiosa degli Albanesi in Italia

20 luglio 1980

Riportiamo il ricordo dello storico Vittorio Peri, grande amico degli Arbëreshë.

Il prof. Vittorio Peri, noto ed esimio studioso dei problemi storici, in particolare di alcuni dei più intricati nodi di Storia della Chiesa che hanno intralciato le relazioni fra Oriente e Occidente. In questa prospettiva non ha dimenticato quelli che riguardavano più da vicino l'Italia meridionale e le Comunità Italo-Albanesi di Calabria e di Sicilia.

La sua ricerca operata con rigoroso metodo scientifico aveva in prospettiva la ricomposizione della piena comunione tra cattolici e ortodossi. Questi impegni ricevevano il riconoscimento della Comunità scientifica e della Chiesa.

Anche le tre Circoscrizioni Bizantine Cattoliche in Italia lo hanno profondamente apprezzato chiamandolo a svolgere la funzione di esperto nel loro II Sinodo Intereparchiale (2004-2005).

Disseminati in centinaia di piccoli e sperduti casali, nelle zone più impervie ed isolate del Regno delle Due Sicilie - dalle Puglie al Molisano, dalla Basilicata alle Calabrie, alla Sicilia - gli Albanesi mostrano di custodire intatte le forme tradizionali della loro vita liturgica, e del loro costume religioso, in molti casi a un secolo e più di distanza dalle grandi ondate migratorie dei secoli XV-XVI; e cioè dopo tre, quattro o più generazioni dallo stanziamento in Italia. In tale periodo essi potevano avere ben sporadici contatti con i connazionali rimasti in patria; vivevano in maggioranza raggruppati in grossi clans familiari chiusi, che le insostenibili condizioni di miseria e di vessazione talora costringevano a spostarsi al completo insieme alle loro povere capanne mobili; si trovavano in

posizione economica e sociale subalterna allorché si stabilivano in condizione minoritaria ed emarginata alla periferia di centri abitati italiani; necessariamente rimanevano rozzi ed esclusi da qualsiasi forma organizzata ed elementare di istruzione. In tale situazione di esistenza, appare un dato sociologico sorprendente e di spiegazione non immediata la rigorosa ed integrale fedeltà ad una tradizione ricca e complessa come quella della Chiesa Bizantina, compresa la lingua sacra greca, che non era lingua parlata o compresa dagli Albanesi.

La documentazione, raccolta negli ultimi decenni del XVI secolo da visitatori canonici e Vescovi latini, mostra infatti che non si tratta di un mero fenomeno di conservazione spontanea di comportamenti

ancestrali e di usi e consuetudini di natura popolare e folkloristica: questo, almeno entro certi limiti, potrebbe perfino risultare favorito dalla coscienza di restare degli stranieri immigrati sospinti anche dall'ambiente diffidente ed ostile ad un'appartenenza etnica rigidamente delimitata. Due o tre decenni dopo la conclusione del Concilio di Trento, in Italia, gli Albanesi mantengono nella loro vita religiosa comunitaria una struttura ed un'organizzazione ecclesiastica in tutto identica a quella presente presso le altre popolazioni cristiane, che, nei Balcani come in tutto l'Oriente, nello stesso periodo di tempo, appartenevano alle rispettive Chiese nazionali di matrice ed osservanza bizantina. La sola, però singolarissima, differenza con quella è determinata dal teatro storico e geografico, in cui tale identità cristiana tradizionale essi seppero custodire. La mantennero infatti in uno Stato occidentale e statutariamente cattolico come il Regno di Napoli e nei confini territoriali di diocesi palesemente incluse nella giurisdizione della Chiesa d'Occidente, che ha il Pontefice Romano, come Patriarca e Primate, e quindi configurate secondo la plurisecolare tradizione liturgica e canonica latina. Ecco perché una resistenza tanto tenace e protratta nel tempo del costume religioso originario è tale da suscitare degli interrogativi a chi cerca di individuarne la cagione.

Influsso unificatore dei Vescovi

Una lunga stagione polemica ha sin qui impedito di determinare serenamente donde provenga il contributo decisivo che permise agli Albanesi di conservare

la propria originaria identità cristiana e la tradizionale fisionomia bizantina della loro vita ecclesiale fino ad oggi, attraversando il lungo e difficile periodo dell'insediamento nella Penisola con una compattezza morale e spirituale ignota a molti gruppi etnici, anche più consistenti e culturalmente più evoluti, ugualmente costretti dalle circostanze ad emigrare in paesi diversi da quello di origine. Si può anticipare la risposta suggerita con unanimità di voci dall'analisi della documentazione contemporanea ormai pubblicata. Fu la fedeltà del clero e del popolo ai propri vescovi e alla tradizione ecclesiastica da essi impersonata l'elemento fondamentale, che in concreto ha sorretto e perpetuato il sentimento unitario, grazie al quale per tanti secoli gli Albanesi d'Italia hanno conservato viva la coscienza di costituire allo stesso tempo un popolo ed una Chiesa nazionale e locale stabilita su suolo italiano. Le osservazioni e le descrizioni dei Vescovi riformatori, posttridentini, Ordinari cattolici delle diocesi meridionali in cui vivevano degli Albanesi, offrono gli argomenti positivi, con cui lo storico d'oggi può giustificare tale affermazione, che, del resto, reca una confortante verifica storica alla costante convinzione dogmatica della Chiesa universale circa il ruolo primario, inerente al Vescovo nell'aggregazione della comunità cristiana. Una Chiesa vive come tale solo finché le da forma e la mantiene unita nella fede e nella carità il carisma del servizio episcopale, trasmesso nella successione apostolica. Tale fattore costituzionale della realtà ecclesiale può purtroppo essere appannato e distorto, ma non cancellato da infortuni scismatici o anche critici di singoli presuli e perfino di intere gerarchie.

Il regime di comunione gerarchica mantenuto con i vescovi della propria Nazione (o almeno della lingua sacra dei Padri), normalmente in comunione con la Gerarchia ortodossa fino al declinare del XVI secolo, ha permesso agli Albanesi d'Italia di continuare a sentirsi Chiesa anche nella diaspora, a dispetto di indescrivibili difficoltà ambientali e logistiche. Nei decenni immediatamente seguiti alla conclusione del Concilio di Trento tale regime cesserà, o, più esattamente, verrà interrotto con autorità dai Pontefici Romani e quindi rimpiazzato con la nuova istituzione di un Vescovo ordinante di rito greco all'interno della gerarchia episcopale occidentale, visto che gli Albanesi vivevano ormai in Occidente. La misura, discussa per tre decenni, venne decisa da Clemente VIII il 31 agosto 1595, quando assidui ed approfonditi lavori della Congregazione per i Greci viventi in Italia, appositamente istituita nel 1573, avevano ormai assodato, contro correnti d'opinione teologica e pastorale più esclusive ed intolleranti presenti nel mondo cattolico dell'epoca, la perfetta legittimità ed ortodossia dell'antichissima tradizione ecclesiale e liturgica, autonoma da Roma, propria dell'Oriente, quando la si considerasse nel suo complesso. Le Istruzioni romane ai Vescovi periferici comprendono o sottintendono un richiamo costante: *ne non damnanda damnent!*

La disposizione papale fu determinata, in primissimo luogo, dalla certezza ormai acquisita a Roma e corroborata dalla trentennale esperienza pastorale di molti Vescovi diocesani italiani, che mai le cristianità albanesi si sarebbero adattate a vivere la propria vita liturgica e sacramentale in altre forme di culto e con

altri sacerdoti, che non fossero quelli propri del loro popolo e della loro tradizione ecclesiastica. Dalla coscienza d'essere Chiesa, facente capo a dei Vescovi ancorché lontani, veniva un'indomita resistenza a misure, di soppressione pura e semplice delle consuetudini religiose avute o a tentativi di sostituzione dei loro sacerdoti con altri del rito latino. «Come hanno fatto con essi molti honorati Arcivescovi e Vescovi nelle diocesi loro», ammetterà il Santoro, il procedimento era stato adottato in diverse circostanze contestualmente al divieto di mantenere il rito greco. Il metodo - è sempre il Santoro stesso a scriverlo al Vescovo di Bisignano Vitaliani nel 1571 e a quello di Larino Balduino nel 1579 - non s'era rivelato «espedito», come anche «la provvisione di cacciare dal Regno i preti greci, per molti rispetti non pare opportuna, né espedita». Lo stesso presule, che stava a Roma come «specialista» curiale per tali questioni, ne aveva fatto convinto direttamente Pio V, inizialmente piuttosto incline a tale soluzione: «Gli mostrai la difficoltà per esperienza che li miei Greci (sc. di Santa Severina, in Calabria), essendo mancato il prete loro ed essendo deputato un altro latino, non hanno mai da lui odito Messa, né ricever sacramenti, né accostarsi in Chiesa, sin tanto che non sian stati provisti d'altro greco». Quando al regime pastorale provvisorio e personale, creato dall'esodo massiccio dalle regioni originarie e precariamente sostenute da Vescovi ortodossi titolari o itineranti, fu deciso a Roma di sostituire una nuova collocazione canonica degli Albanesi all'interno delle giurisdizioni diocesane latine dei territori comprendenti i loro insediamenti ormai definitivi, poté così essere riconosciuta e salvaguardata la

facoltà di vivere, bensì da cattolici, ma «alla greca» fino al livello episcopale compreso. L'identità religiosa degli Albanesi d'Italia trovò pertanto modo di sopravvivere alle nuove condizioni storiche, in virtù della prima istituzione in Occidente di un Vescovo ordinante secondo il rito liturgico e le sacre consuetudini tradizionali della Chiesa d'Oriente.

Scoperta d'un Episcopato «alternativo»

Per i Vescovi italiani e, tramite loro, anche per Pontefici Romani come Pio IV e Pio V, impegnati in un assorbente ed improbo compito di rinnovamento delle istituzioni ecclesiastiche, il contatto con l'insospettata realtà pastorale, che veniva emergendo da molte diocesi del Meridione d'Italia, fu sulle prime meno distaccato e disteso. Il tempo e gli strumenti per un'approfondita disamina storica degli Albanesi e del loro passato facevano per lo più difetto a dei Pastori responsabilmente intenti ad obblighi di governo spirituale e canonico incalzanti ed urgenti. La condizione è di rilievo, perché conferisce l'immediatezza d'una preziosa registrazione materiale all'insieme di dati e di atteggiamenti, da loro riportati, di solito senza alcuno studio di interpretazione, che non s'arresti al confronto delle usanze e credenze degli Albanesi con le proprie certezze ed esperienze, derivate dalla teologia corrente, dalla liturgia e dalle consuetudini della Chiesa latina, onde decidere se, da quel punto di vista, si tratti o meno di abusi da correggere o da comportamenti da tollerare. La deliberata osservazione delle diversità e dei rituali insoliti garantisce cioè la fedeltà di quanto ci viene descritto come praticato allora da

quelli «strani» fedeli.

Un atteggiamento, più di qualsiasi altro, scoperto presso gli Albanesi che il Breve di Pio IV espressamente affidava alle loro cure pastorali, era tale da sorprendere, e perfino da indisporre, un cattolico italiano - e più ancora un vescovo - nell'epoca segnata dalla Protesta contro Roma e dal rifiuto radicale, enunciato a livello di fede professata, dell'autorità del Papa e dei Vescovi da parte di intere porzioni, delle cristianità europee. Il concilio aveva appena condannato con le sue enunciazioni simili atteggiamenti. La posizione che anche gli Albanesi, come gli altri cristiani delle Chiese d'Oriente, tenevano di fronte al Papa e ai Vescovi occidentali, coincideva, di fatto, con un rifiuto della suprema autorità pontificia, almeno nella sua formulazione ribadita a Trento. Richiamandosi alle antiche prerogative, che regolavano i rapporti tra le Chiese unite, essi non riconoscevano alla gerarchia episcopale latina il diritto di esercitare sulle proprie comunità e Chiese un immediato potere sacro, di cui per altro non contestavano la validità e la legittimità. Naturalmente la motivazione profonda di tale rifiuto era completamente diversa da quella accampata per l'analogo rifiuto opposto in quei tempi dai Protestanti e dagli Hussiti, come diverse erano le giustificazioni d'ordine ecclesiale e teologico, con cui presso gli uni si conservavano presso gli altri erano stati introdotti il clero uxorato e la comunione dei fedeli sotto le due specie. Tali profonde differenze sfuggivano tuttavia ad una considerazione pragmatica e pastorale di fatti e comportamenti capaci di risultare materialmente identici. «Degni d'un acerbo, celere et esemplar castigo» ritiene nel 1570 G. Vignes degli Italogreci

di Altamura in Puglia, indignato che in ottemperanza al tradizionale costume della Chiesa Greca, costoro «se siano ordinati sacerdoti et pubblicamente stiano co' le lor donne et figlioli, non in altro modo se non come stessero in un'infame Genevra».

Già il Breve di Pio IV nel 16 febbraio 1564 si riferiva ad una situazione, denunciata di recente da diversi Vescovi meridionali italiani. In numerosissimi villaggi del Regno delle Due Sicilie viveva una moltitudine di fedeli, che, seguendo «i riti e gli usi della Chiesa Greca» era convinta di essere esente, in virtù d'una serie di immunità e privilegi pontifici, concessi loro nella prima metà del secolo XVI, dalla giurisdizione degli Ordinari locali latini e in genere dalla Gerarchia ecclesiastica occidentale e di dipendere invece da Vescovi orientali deputati per la loro guida. Le segnalazioni spedite a Roma da numerosi Vescovi del Meridione d'Italia, per risultare consonanti e ravvicinate nel tempo, non potevano tuttavia trarre spunto solo dagli otto Brevi, rilasciati tra il 1521 e il 1553 in favore dell'esenzione degli Albanesi e dei Greci viventi in Italia, dalla superiorità e giurisdizione dei Vescovi diocesani (sotto pena di sospensione a divinis per loro e di scomunica latae sententiae per gli altri prelati e laici): essi emanavano, come concessione o come conferma, da Leone X, Clemente VII, Paolo III e Giulio III. Un importante documento, pubblicato nel 1931 dall'erudito Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano mons. Angelo Mercati, permette di conoscere la ragione immediata delle proteste inoltrate a Roma da diversi Ordinari italiani del sud subito dopo la conclusione del Concilio di Trento.

L'11 luglio 1562, un Breve di Pio IV,

intestato «Venerabili Fratri viro Timotheo Episcopo Greven(ensi)», confermava, su precedente richiesta del destinatario, le immunità, libertà, grazie e concessioni dei tre Pontefici citati o di altri suoi predecessori, rilasciati o mediante privilegi o mediante indulti, «a lui e al moderno (Patriarca) di Ohrid e agli altri Patriarchi e Vescovi di coloro che vivono in comune secondo l'uso dei Greci e degli Albanesi». Era specificamente prevista l'esenzione, già pacificamente posseduta in precedenza, dalla giurisdizione e superiorità della gerarchia episcopale latina. Molti Vescovi italiani si lamentarono però di tale riconferma piena del regime precedente e diciannove mesi più tardi, dallo stesso Pontefice Pio IV, ottennero un diverso Breve dal tenore esattamente contrario a quello stilato per Timoteo, dove tuttavia non era fatta altra allusione che generica ed indiretta a quest'ultimo. La nuova situazione che con il nuovo documento si veniva a creare era inevitabilmente destinata a suscitare delle reazioni e delle resistenze tra gli Albanesi d'Italia.

«Abborriscono li Latini et lor sacramenti - scriverà in un memoriale informativo per la Congregazione dei Greci il gesuita napoletano G. D. Trajani - et massime il sottomettersi a nostri Vescovi. Non fan caso delle dispense, indulgenze o censure». Una deposizione giurata, raccolta a Campomarino dopo un episodio di resistenza popolare alla pubblicazione di un giubileo papale per Malta il 19 marzo 1564, testimoniava «come hanno denegato gli giubilei del Papa di Roma, dicendo che loro non credono alli giubilei del Papa di Roma, ma alli giubilei del Patriarca Costantinopolitano». Episodi simili sono segnalati anche altrove: ad esempio a

Carosino presso Taranto nel 1578 e a Papanicefori in diocesi di Crotona nel 1572, dove, scriveva il Vicario Generale Valente, dopo l'esame condotto con l'interprete, «s'intende... che li iubilei et indulgentie, che manda il Sanctissimo Patre, non si deveno osservare, se non quelli che manda il Patriarca di Costantinopoli».

Il rifiuto della giurisdizione, risentito dai Vescovi cattolici del luogo come ingiustificata insubordinazione, derivava naturalmente dalla persistente coscienza del proprio buon diritto ad essere soggetti alla gerarchia episcopale orientale, o «di Levante». Tre fatti soprattutto, rilevati spesso dagli Ordinari latini per deplorarli o proibirli, confermano tale diffusa convinzione degli Albanesi d'Italia: la regolare menzione liturgica, fatta nella Messa, del Patriarca Costantinopolitano in carica e dei Vescovi considerati propri (nel 1567 a Benevento, ciò era ad esempio risultato dal controllo dei loro messali!); il crisma per gli usi sacramentali, che essi ricevevano, esclusivamente da questi ultimi, conservandolo a lungo, a volte anche per vent'anni, e più; le ordinazioni, infine, in ogni grado del clero, conferite solo per mano di tali Vescovi, senza chiedere alcuna autorizzazione agli Ordinari diocesani latini delle regioni dove vivevano.

Il 5 febbraio 1566 il Santoro richiamò l'attenzione di Pio V, eletto da meno di un mese, sulla situazione ecclesiastica degli Albanesi d'Italia, già presentata al suo predecessore, sotto forma di consultazione, dal sinodo provinciale di Reggio Calabria nel 1565: «Gli parlai di Greci del Regno, che sono heretici, e dei ministri ordinati da Vescovi scismatici et i Vescovi del Patriarca scismatico di Costantinopoli». Il caso era in certa misura nuovo, perché

il costume canonico tradizionalmente in vigore, sia in Occidente che in Oriente, vietava in modo perentorio che si facessero ordinazioni in un rito diverso da quello seguito dal Vescovo ordinante è, in Italia non v'erano altri Vescovi Orientali se non quelli dipendenti dal Patriarcato bizantino. Gli informatori cattolici, come il Cartofilaca ed il Castronovo, descrivono le conseguenze dell'inveterata tradizione presso gli Albanesi: «Li Greci non vogliono esser ordinati da Vescovi latini, benché siano nelle Diocesi soggetti, dicendo che non hanno autorità: perché, non potendo un Vescovo latino consacrare né comunicare in fermentato, non potrà ordinare un Greco; però se ne vanno in Levante et s'ordinano da Vescovi greci, quali non si sa se siano consecrati Vescovi per autorità della Sede Apostolica et si dubita che siano scismatici, fatti dal loro Patriarca scismatico», «Li detti Greci non restaranno mai d'andare a ordinarsi in Levante dalli Vescovi greci disubedienti et rubelli della Santa Chiesa Romana, se la Santità Vostra non li ordina un Vescovo della natione loro, devoto et obediante alla Santa Romana Chiesa, il qual vada in habito et tonsura secondo il costume et consuetudine de Greci». La distanza geografica tra la residenza dei candidati al sacerdozio e quella abituale dei consacranti imponeva dei viaggi, spesso disagiati e rischiosi. «La maggior parte delli detti Greci, che vanno ad ordinarsi in Levante per non essere Episcopo greco in Italia, non tornano più, perché o si annegano per il viaggio o sono fatti prigionieri e schiavi dalli Turchi». Gli stessi rischi correvano i Vescovi che venivano dall'Oriente «a fare ordinatione nello Regno di Napoli et di Sicilia» e «a visitare le Chiese loro»,

appoggiandosi ai membri più ricchi delle comunità, facendo collette, esercitando gli uffici pontificali, amministrando i sacramenti e visitando canonicamente il clero, come segnala una circolare del card. Buoncompagni del 1575 ai Vescovi italiani del Sud, per indurli a fare cessare tale prassi.

Fino a tutto il 1570, la descritta forma di promozione nei ranghi del clero italo-albanese non conosceva eccezioni. Lo attestano i Vescovi latini di diverse diocesi ed il parallelo divieto, che proprio da quell'epoca comincia ad apparire nelle disposizioni dei sinodi locali perché da quel momento in poi (posthac) il precedente regime canonico non venisse più seguito. La nonna pontificia del 1564, assoggettando gli Albanesi alla piena giurisdizione e superiorità dei Vescovi italiani, li trasformava, a norma del diritto canonico latino, in sacerdoti ordinati senza licenza dell'Ordinario da un altro Vescovo e quindi irregolari, passibili di sospensione dal sacro ministero, secondo l'«extravagante» Cum ex sacrorum ordinum di Pio II del 17 novembre 1461.

La corrispondenza tra il Vescovo di Bisignano Vitaliani ed il Santoro, tra il 1570 e il 1573, riflette più volte tale stato di cose. Il presule si chiede se non debba considerare irregolari i preti albanesi della sua diocesi «essendo nati in Italia, sotto Vescovi di Bisignano quelli che sono qui, et nondimeno tutti sono stati ordinati per certi Vescovi greci venuti da Levante, mandati dal Patriarca Constantinopolitano». Pochi giorni dopo, ripropone la propria valutazione ed avanza l'ipotesi di sospenderli «essendone costoro nati in Italia in la diocesa de Bisignano et fattosi ordinare da certo Vescovo greco, che viene

a nome del Patriarca Constantinopolitano ad ordinarli, che niuno de costoro è ordinato da Vescovo latino». Anche nella lettera dell'11 febbraio 1571 ribadisce che di detti preti «sono molti ordinati da Vescovi schismatici et heretici».

La stessa situazione segnalava a Pio IV nel 1565 l'episcopato calabrese riunito a Reggio Calabria, per i preti dei villaggi albanesi siti in diocesi di Nicastro e Catanzaro, «ordinati, senza permesso degli Ordinari nelle cui diocesi vivono, da Vescovi orientali, inviati dal Patriarca di Costantinopoli, scismatico e non promosso dai Predecessori della Santità Vostra, cui in ogni modo spettava la provvista di detta Chiesa Patriarcale».

Di fronte ad una situazione, che si ripeteva identica per tutto il clero italo-albanese, si spiega che le norme dei sinodi, i quali affrontarono il problema di applicare le nuove disposizioni pontificie, ripetano, spesso con le medesime parole, il divieto formale al protrarsi di tale tipo di ordinazioni. Così fecero il sinodo provinciale di Benevento (1567), quello di Otranto (1567), quello diocesano di Bisignano (1571); sulla loro falsariga ripresero la formulazione della proibizione quello di Santa Severina (1573), quello di Rossano (1574), quello di Monreale (1575), quello provinciale di Cosenza (1579), ancora quello diocesano di Cassano (1581), quello di Palermo (1586), quello di Catanzaro (1587), quello di Mileto (1587), quello di Messina (1588). Il susseguirsi dei divieti non contemplava tuttavia minimamente in quale modo legittimo avrebbe dovuto assicurarsi il servizio pastorale presso quelle comunità cristiane, cui veniva invece riconosciuto, con certi contemperamenti, il diritto di

conservare la propria liturgia e le proprie consuetudini tradizionali. Fu così che si giunse nel 1595 all'istituzione del Vescovo ordinante cattolico di rito greco per i Greci d'Italia e delle isole nella persona di un presule fuggito da Cipro e residente a Roma come officiante della nuova chiesa di Sant'Atanasio del neoistituito Collegio Greco: Germanos Kouskonaris, che alla fine del secolo XVI risulta attivo presso le comunità di Sicilia.

Memoria dei Vescovi di Levante

Le inchieste canoniche e la vigilanza pastorale dei Vescovi latini, le cui risultanze giungevano spesso a Roma alla Congregazione dei Greci, per ottenere istruzioni e direttive di comportamento, conservano tra l'altro una serie di notizie circa i membri dell'episcopato orientale operanti in Italia fin oltre la prima metà del XVI secolo. Grazie ad esse, e grazie ad altri documenti d'archivio conservati manoscritti, sono noti i nomi ed i titoli ecclesiastici ufficiali di parecchi di questi Vescovi, che, per conferire gli ordini al clero albanese e per visitare i fedeli delle chiese ch'esso serviva, o avevano stabilito la propria residenza in qualche località della penisola o ne percorrevano ogni tanto qualche regione, compiendo dei viaggi pastorali, oppure agivano mediante propri vicari, designati sul posto. Ciò avveniva di regola in virtù di una missione canonica affidata loro da un grado gerarchico superiore, e cioè dall'Arcivescovo di Ohrid, con l'esplicito consenso e l'espressa approvazione pontificia, e senza opposizione del Patriarca di Costantinopoli.

Il primo Vescovo di questo genere, di cui ci è grato fornire qui la prima segnalazione,

è un monaco e sacerdote cipriotto di nome Giacomo, professore nel monastero del Santo Monte Sinai, che i fedeli orientali stabiliti in Italia designarono come proprio Vescovo, inviandolo poi presso l'Arcivescovo Procoro di Ohrid perché lo consacrasse e lo destinasse canonicamente al loro servizio pastorale nel 1536, al tempo di Paolo III.

Nello stesso anno Benedetto, Arcivescovo di Korone, che dopo la caduta della sua città si era trasferito in Italia, aveva chiesto al Papa, ottenendolo, di potere esercitare qui per i suoi fedeli le proprie prerogative episcopali. Prese dimora in Barletta, dove fino alla morte continuò a svolgere il proprio ministero sacro, come ricordava, ad esempio, nel 1580, Pietro Calamat, l'ultrasessantenne parroco albanese di Casalnuovo di Gambatesa da lui ordinato. Il papas Antonio Pyrico, che nel 1575 abitava a Brindisi, precisa che la località presso Barletta, in diocesi di Trani, ove Benedetto aveva la propria residenza, era Trambaroli.

Sempre Procoro di Ohrid, alla morte di Giacomo, consacrò un altro Vescovo per i fedeli della Chiesa orientale viventi in Italia e da loro eletto ad Ancona il 15 aprile 1543. Anche lui cipriotto come il predecessore e monaco del Sinai, si chiamava Pafnuzio ed ebbe il titolo di Agrigento. Si ricorderà che nella diatyposis o ordinamento della Chiesa bizantina continuavano canonicamente a figurare le diocesi dell'Italia meridionale e delle isole, anche se da tempo riassorbite nel Patriarcato occidentale originario. A Venezia, il Vescovo Metrofane di Cesarea, suscitò ostacoli al suo ministero, sostenendo che l'eparchia cui Procoro l'aveva destinato dipendeva da Costantinopoli; la vertenza fu risolta quando il Patriarca ecumenico Dionisio scrisse all'Arcivescovo di Ohrid

che, pure avendone il diritto, la sua Sede non usava ordinare da tempo metropoliti in Italia, sicché la nomina di Pafnuzio non creava difficoltà. Così quest'ultimo, che fu più volte a Roma dove una volta fu anche incarcerato, poté esercitare i suoi poteri episcopali in Italia, confortato da lettere dell'Arcivescovo Procoro, che ne aveva dato comunicazione canonica scritta a Paolo III, e poi da un Breve di Giulio III. Lettere di ordinazione da lui sottoscritte trovò a Cassano nel 1580 il visitatore apostolico, il domenicano Andrea Bobio di Faenza.

Una copia della nomina del papas Pietro Pigonati di Faggiano a Vicario generale per gli Albanesi e i Greci di Puglia e d'Abruzzo, fatta da Pafnuzio a Taranto il 6 aprile 1557, lo mostra allora attivo mentre risulta ormai defunto nel 1566, grazie ad un atto conservato nel monastero di Zographou. In esso l'Arcivescovo di Ohrid Paisio deputa a succedergli in Italia il vescovo Timoteo di Grevenà.

Secondo quanto attestano alcuni verbali di visite canoniche, abitava stabilmente in Puglia un Vescovo greco che si sarebbe comunemente chiamato «episcopus Gravinensis». La denominazione cela una deformazione latina nel senso della felicità (Gravina era una città ed una diocesi di Puglia) del titolo vescovile di una diocesi sorta nel XII secolo in Macedonia: Grevenà. Il suo Vescovo era appunto designato in greco come ho Grebainon, oppure ho Grebenon o come episcopus Grevenensis nei documenti latini. L'identificazione, dovuta a due studiosi greci, Z. N. Tsirpanlis e I. K. Hassiotis, permette di individuare in questo presule il destinatario del Breve di Pio IV dell'11 luglio 1562 da lui postulato a conferma dei privilegi ed esenzioni

concesse dai Pontefici precedenti. Timoteo esercitava la propria giurisdizione o direttamente o tramite una serie di Vicari; a Brindisi, nel 1575, rivestiva ad esempio tale incarico un laico, Cesare Kapuzimadis. Un documento atonita ed una sua lettera fatta tradurre nel 1573 a Bisignano, a cui Albanesi era diretta, ricordano che era stato in precedenza Vescovo di Korçë, ordinato da Nicanore di Ohrid, e ce ne conservano il titolo ecclesiastico ufficiale ottenuto dopo la proclamazione del luglio 1566: «Metropolita ed esarca d'Italia», chiamato a provvedere all'«eparchia d'Italia con i territori ad essa pertinenti e cioè la Puglia, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, Malta, la Dalmazia ed ogni regione occidentale». Dopo avere inviato a Pio IV da Varsavia, nel marzo 1572, una informazione sull'Impero Ottomano e un'esortazione alla guerra contro i Turchi, nell'autunno dello stesso anno egli era giunto a Napoli e con sue lettere dichiarava di volere andare a Roma, mentre ai sacerdoti albanesi Baffa e Marchiano, residenti in Calabria, scrive: «son venuto dal Patriarca, con bon ordine e bone scritture, a vivere e morire in Calabria in tutta la vita mia». Il Vescovo Vitaliani, allarmato per la voce sparsasi allora a Bisignano «che in Roma sia un Vescovo greco per reintegrarsi da lor giurisdizione sopra gli Albanesi et Greci del Regno, et che spera haver ha accapare il suo desiderio» scriveva al cardinale di Santa Severina. Pure convinto che un simile riconoscimento non sarebbe stato a proposito, in quanto capace di intralciare la sua opera pastorale appena intrapresa nei confronti di questi fedeli da poco affidatigli, il Vescovo latino non esclude che in Curia, dove al Breve del 1562 s'era fatto seguire quello opposto del 1564, si

possa concederlo e conclude: «Ma come le cose, ch'escono da cotesta Santa Sede son guidate dallo Spirito Santo, quel che non capisco l'ammiro et osservo». Timoteo viveva in Puglia, almeno negli anni 60 del secolo. Qui appunto gli Albanesi, come risulta nel 1575 all'Arcivescovo di Brindisi, «si tenevano et riputavano sugetti ad uno Vescovo, da loro chiamato Timotheo Gravinensis, ordinato da un Arcivescovo, secondo essi dicono, di Ocrita, qualle teneva et tiene in queste parti un suo locotenente laico, che exercita giurisdittione sopra di loro et exige ancora certi diritti, che essi pagano al detto Vescovo, da mano del quale soglino ricever' li ordini, quando esso viene in queste parti di Puglia, dove exercita la sua giurisdittione anzi per tutto il Regno, quale, secondo essi dicono, pare che sia sua propria diocesi, il qual Vescovo ancora dicono ch'è stato solito publicar' indulgentie da parte del Patriarca Constantinopolitano et exercitare tutti atti pontificali». Nel 1575 lo riconosceva per suo proprio Ordinario il papas di Brindisi Antonio Pyrico, che lo sapeva inviato da Ohrid per tutti i preti orientali di Puglia; ancora è lo stesso Timoteo che appare in una lettera a Roma del Vescovo di Larino Balduino.

Le visite e gli uffici di quello che gli Albanesi d'Italia chiamavano il Vescovo greco di Grevenà - prima di Timoteo a loro memoria esse erano svolte da un Vescovo Gabriele, denominato con lo stesso titolo, ordinato ed inviato dal Patriarca di Costantinopoli - sembrano cessare per la diocesi di Brindisi nel 1561, mentre per la Terra d'Otranto risultano continuate per altri due anni. Segue probabilmente una serie di viaggi intrapresi da Timoteo. Circa dieci anni più tardi è di nuovo lui

che giunge a Napoli con l'intenzione di proseguire per Roma. È perciò quasi certo che proprio a lui e ad una sua richiesta si riferisca la nota, che si legge al 3 dicembre 1572 del Diario delle Udienze con Gregorio XIII, che teneva il cardinale Santoro: «Di un Vescovo greco che se pretende venire per confirmatione delle gratie. - Disse che Papa non respondet Graccis, e che questo l'imparò la prima volta che in minoribus andò in Signatura». Anche un successore di Timoteo fu tuttavia in relazione con la Santa Sede, come mostra un hortatorium di Clemente VIII del 12 luglio 1593, in cui si invitano prelati e rettori di chiese a dare offerte al latore, indicato come «Venerabilis frater noster Callistus episcopus Grevenensis in Macedonia»; per permetterne la certa identificazione questi vi era così descritto: «il Vescovo Callisto, uomo di circa 45 anni di età, di barba e capelli neri, d'alta statura, di faccia piena, allungata e rubiconda, con un neo sulla parte sinistra del collo».

Per la Curia di Paolo III era esistito ed aveva ottenuto l'appoggio pontificio alla sua attività anche un altro «Metropolita greco Ordinario della Nazione Greca nel Regno di Sicilia sia al di qua che al di là dal Faro, deputato dal suo Superiore»: si tratta del rodiotto Ioasaph Lambos, su richiesta del quale è promulgato il Breve del 26 gennaio 1536 ai Vescovi e al Clero e alle Autorità civili del Regno di Napoli, perché non contrastino in alcun modo l'esercizio della potestà e degli uffici pontificali di tale Metropolita presso i sudditi della sua Chiesa stabiliti in Italia e sottratti così dal Papa alla giurisdizione ecclesiastica latina. Dello stesso Ioasaph, che si firmava come Metropolita di tutta la Calabria come anche di Timoteo, Arcivescovo di Calabria, di

Benedetto e di Macario, Arcivescovi di Monemvasia e di Macario, Arcivescovo di Macedonia, il padre Bobio raccolse i nomi e i titoli episcopali dalle patenti di ordinazione esibitegli dai membri del clero albanese in diocesi di Cassano nel 1580.

Finalmente nel 1583 approdava in Italia, inviati dal Patriarca di Costantinopoli Geremia II Trandòs, per continuare i contatti iniziati sul Bosforo con Gregorio XIII mediante degli inviati, il Metropolita di Efeso e Legato o Commissario Patriarcale Dionisio Stronghilos. Ma il successivo arresto di Geremia II da parte dei Turchi e la sua deportazione a Rodi, proprio per il sospetto suscitato da tali trattative e nel timore di un ulteriore avvicinamento al

livello delle massime gerarchie episcopali delle due Chiese, allora bene avviato, pose fine in modo definitivo all'epoca, in cui i Vescovi d'Oriente avevano avuto l'occasione e la possibilità di seguire i loro fedeli, stabiliti ormai definitivamente sul suolo italiano.

La loro opera pastorale e spirituale era stata tuttavia, per oltre un secolo, decisiva per il mantenimento delle consuetudini liturgiche e dell'identità religiosa tradizionale delle comunità albanesi. Meritava pertanto che di loro si facesse per la prima volta riconoscente menzione.

VITTORIO PERI



LAJME NOTIZIE

EPARCHIA DI LUNGRO

DEGLI ITALO-ALBANESE DELL'ITALIA CONTINENTALE

Amministrazione: Curia Vescovile - Corso Skanderbeg, 54
87010 LUNGRO (CS) - Tel. 0981-947233

Suppl. al Bollettino Ecclesiastico - reg. Trib. Castrovillari nr. 54 del 17.6.1948

A cura della Commissione Eparchiale per le Comunicazioni Sociali

ANNO XVII - Numero 2 - MAGGIO-AGOSTO 2005

XVIII Assemblea Diocesana e Corso di aggiornamento teologico

L'EUCARESTIA

Fonte e culmine della vita della Chiesa

"L'Eucaristia, fonte e culmine della vita della Chiesa" è stato il tema della XVIII Assemblea diocesana e Corso di aggiornamento teologico, svoltasi a Lungro, nei giorni 29-30-31 agosto, presso la struttura parrocchiale della Chiesa del SS. Salvatore. Come ogni anno, l'Assemblea ha visto impegnati i partecipanti, suddivisi in gruppi di studio, ad approfondire un argomento proposto durante la prima parte della giornata da un relatore invitato dal Vescovo. Le tre relazioni, una per ogni giornata, incentrate sul tema dell'*Eucaristia*, sono state svolte rispettivamente da **Mons. Domenico Tarcisio Cortese**, Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, da **papàs Vittorio Scirchio**, parroco di San Giorgio Albanese e dal **protopresbitero Nik Pace**, parroco di "S. Nicola di Mira" di Lecce.

di crescita della vita di comunione nell'Eparchia.



S. E. Mons. D. Tarcisio Cortese e S. E. Mons. E. Lupinacci

L'Assemblea diocesana annuale si rivela sempre di più un appuntamento importante, un'occasione per tutti di approfondimento culturale, di arricchimento spirituale e

EPARCHIA

(continua da Lajme-Notizie n. 1-2005)

IL RITO GRECO NELL'ITALIA INFERIORE

54. Poco dopo il Concilio di Melfi Roberto completa la conquista della Calabria e nel 1060 s'impadronisce di Reggio permettendo ai capi bizantini della città di uscirne liberamente: questi si rifugiano a Squillace dove organizzano la resistenza, ma scacciati anche di là, si ritirano a Costantinopoli. Roberto si mostra moderato con i calabresi lasciando alle città la loro autonomia. Nel 1061 occupa Messina e tutto il litorale siciliano prospiciente l'estremità meridionale della Calabria.

L'Imperatore bizantino Costantino Doukas non potendo facilmente rassegnarsi alla spogliazione dei suoi diritti sull'Italia bizantina manda contro i normanni un esercito che in breve riprende Taranto, Brindisi, Oria ed Otranto ed arriva vittorioso fino a Melfi (1060). Roberto che nel frattempo era impegnato in Sicilia nella guerra coi saraceni, torna in Puglia e ne scaccia i bizantini riuscendo a farne prigioniero il Duca (1062). Allora il Basileus cerca contro i normanni l'alleanza dell'Imperatore di Germania che sosteneva a Roma le parti dell'Antipapa Onorio II contro il legittimo Papa Alessandro II eletto dal partito della riforma: ma l'alleanza non riesce; e per arrestare il progresso dei normanni vedendosi ormai incapace di riuscirvi con le armi, cerca di sollevare contro loro le città della Puglia che ancora potevano difendersi e disseminare la discordia e la divisione tra i diversi capi normanni che erano gelosi della propria indipendenza e della preponderanza

che veniva acquistando Roberto. Infatti essendo tornato Roberto in Sicilia a proseguire la conquista dell'isola, alcuni signori normanni corrotti dall'oro, si danno ai bizantini. Ma erano già grandemente cambiate in peggio le condizioni dell'impero. Eudossia restata sola sul trono vedeva attaccate le frontiere orientali dell'Asia minore da una nuova temibile potenza: i Turchi. Allora per mettere un argine alla loro invasione si rimarita con uno dei più abili generali dell'impero, Diogenes, che prende subito il comando dell'esercito d'Asia. In tali contingenze gli affari d'Italia passano in seconda linea e ne profitta il Viscardo per domare la ribellione dei suoi: lascia in sospeso la guerra che stava combattendo in Sicilia, torna in Puglia concentrando tutte le sue forze contro i greci e li vince a Lecce ed a Gravina e in agosto 1068 viene ad assediare a Bari per terra e per mare. L'assedio fu lunghissimo ed aspro; viene in aiuto del Viscardo suo fratello Ruggero; una flotta di soccorso mandata da Costantinopoli è sconfitta dall'armata normanna. Ciò demoralizza gli abitanti di Bari che finalmente cedono; il Guiscardo però li tratta con molta moderazione per cattivarsene la benevolenza (1071). Mentre durava l'assedio di Bari era riuscito a prendere anche Brindisi; così con la presa di Bari ultimo propugnacolo restato in mano ai greci, la dominazione bizantina tramonta definitivamente in Italia, e il Guiscardo sicuro ormai da questa parte, riprende la lotta contro i saraceni di Sicilia impadronendosi di

EPARCHIA

Palermo nel Gennaio 1072.

I popoli di Calabria e di Puglia per molti anni ancora restano fedeli al Basileus e seguitano a considerare i normanni come usurpatori e violenti predoni. Non è qui il luogo di vedere come i normanni corrispondessero alla fiducia che il papato aveva in essi riposto e le amare disillusioni in proposito provate da Ildebrando divenuto Gregorio VII. (1)

Governo dei Normanni

55. Grande prudenza era necessaria ai Duchi normanni per assicurarsi il pacifico possesso dei territori conquistati, e una doppia politica loro s'imponeva: da una parte infatti essi avevano tutto l'interesse di rompere i legami che avvincevano le nuove conquiste al Patriarca di Costantinopoli, e a sottomettere i vescovi delle regioni alla giurisdizione diretta del Papa col quale erano stretti in alleanza, perché in un clero sottomesso a Roma potevano trovare la migliore garanzia e i migliori ausiliari alla loro dominazione; d'altra parte dovevano cattivarsi più che potevano l'elemento greco dei loro stati che era preponderante per intelligenza, per coltura e numero e presso il quale perciò era più da temersi il rimpianto per l'antico regime.

Senza dubbio più facile riusciva la cosa in Puglia, ma più lentamente dovettero procedere in Calabria dove la popolazione greca di lingua e di religione formava la quasi totalità e in Sicilia dove essa era la parte più considerevole sulla quale era necessario appoggiarsi per tenere a bada l'elemento Musulmano. Così vediamo Ruggero, cui appunto erano toccate la Calabria e la Sicilia,

ammettere gran numero di greci alla sua corte e nell'esercito, e in materia ecclesiastica dividere in parti uguali i suoi favori tra il clero latino di cui seguiva il rito e il clero greco indigeno: per favorire i latini chiama in Calabria S. Brunone e fonda le prime Abbazie Cistercensi destinate a divenire gran focolari di latinizzazione; per cattivarsi i greci fonda monasteri Brasiliani dotandoli splendidamente e fa grandi donativi ai preesistenti; anzi da principio fu tanto propenso al rito greco che i Vescovi greci d'Italia avevano perfino concepito la speranza di attirarlo alla Chiesa orientale.

56. Fu soltanto quando incominciò a pensare di ottenere dal Papa per sé la legazia di Sicilia, che per cattivarsi il Pontefice venne togliendo i Vescovi greci dei suoi stati alla dipendenza del Patriarca di Costantinopoli per rimetterli sotto quella del Papa e ordinò che man mano che venivano a mancare i Vescovi greci, fossero sostituiti con Vescovi latini; anzi ricolmò di favori specialissimi quei vescovi che spontaneamente dal greco passarono al rito latino. Ma non impose il passaggio; soltanto lo favorì e non impedì che monaci, preti, e fedeli, volendolo, restassero fedeli al loro rito, purché però rimanessero sottoposti ai Vescovi latini locali; e dispose che per la loro amministrazione spirituale dipendessero da un protopapa sotto la sorveglianza del vescovo latino: anzi garanzie scritte diede per il mantenimento del rito, degli usi e del diritto greco; così la preponderanza data al latinismo non urtò da principio l'elemento greco che non fece, per questo, seria opposizione al passaggio di giurisdizione dal Patriarca al Papa.

57. Ruggero II che per il primo prese

EPARCHIA

il titolo di Re di Sicilia seguì la politica di suo padre continuando la benevolenza verso i greci incoraggiando e proteggendo la letteratura greca: ma nonostante il favore che concedette all'ellenismo, durante il suo regno, il latinismo fece rapidi progressi e con la sua morte tramontarono anche i bei giorni del grecismo in Italia. Sotto il suo successore Guglielmo I il cattivo la Puglia, aiutata dall'oro bizantino, si ribellò; ma la ribellione fu violentemente repressa dal suo Ministro Maione di Bari con una vera persecuzione dell'elemento greco e specie dei monaci brasiliani, per vendicare in tal modo l'appoggio dato agli insorti da Emanuele Comneno: i monaci furono giustiziati e trasportati in massa schiavi in Sicilia e i monasteri o distrutti o dati ad ordini latini.

58. È utile vedere più particolarmente come ha proceduto la restaurazione latina nella Calabria Bizantina, all'epoca dei Normanni.

Gregorio VII dietro istanze dei principi Normanni crea un nuovo vescovato latino a Mileto sul territorio delle due diocesi greche di Vibona e Taurina rovinata dalle incursioni saracene (2) e lo mette sotto la metropoli di Reggio. Reggio poi conserva i suoi diritti metropolitici conseguiti sotto i Bizantini; i normanni d'accordo col Papa cercano di mettervi un vescovo latino; così in una carta del 1082 si parla di un Guglielmo Arcivescovo di Reggio il quale dal suo stesso nome si tradisce per creatura dei Normanni.

Un primo vescovo latino a Tropea è ricordato in un diploma del 1094, ed un altro diploma del 1096 ci parla del ristabilimento della liturgia latina nella diocesi di Squillace; il diploma sottomette al Vescovo presbyteros

graecos cum filiis et filiabus suis, e gli dà — omnes leges episcopales, sicut concessi Ecclesiae Militanae (Mileto) et Messanae ad faciendam iustitiam secundum canones, tam de Graecis quam de latinis per totam parochiam suam (3). Poco dopo il vescovato greco di Amantea, suffraganeo di Reggio viene riunito alla sede latinizzata di Tropea.

59. L'introduzione del rito latino invece trovò forte opposizione a Rossano: nel 1093 sparsasi la falsa notizia della morte di Ruggero in seguito ad una grave malattia da cui era stato colpito, ne approfittò Guglielmo di Grantmesnil genero di Roberto Guiscardo per impadronirsi della città, e non volle cederla quando Ruggero, guarito, la reclamò. Durante questo tempo era venuto a morte il vescovo greco della città e Guglielmo ebbe l'imprudenza di sostituirlo con un vescovo latino: la popolazione lo respinse; della sommossa avvenutane approfittò Ruggero per rientrare in città, e per assicurarsi l'appoggio della popolazione promise di togliere il vescovo latino e di permettere al popolo di scegliersene un altro greco; come infatti fece. Dopo questo fatto la successione dei vescovi greci in Rossano durò ancora per molti anni: anzi Rossano divenne quasi la Chiesa primaziale di tutte le chiese greche del ducato normanno di Calabria, perché si rese indipendente dal metropolita di Reggio e ottenne durante il sec. XII da Roma il riconoscimento del suo titolo Arcivescovile. L'ultimo vescovo greco della città tenne la sede dal 1348 al 1364.

60. Ma se i Normanni da una parte soppressero molte diocesi greche, due altre ne crearono nella Calabria meridionale: Bova ed Oppido: nella stessa regione però crearono anche un vescovato latino, quello di

EPARCHIA

Catanzaro: questi tre vescovati Bova, Oppido e Catanzaro eretti nella seconda metà del sec. XII furono resi suffraganei a Reggio.

61. La metropoli di Reggio, sotto i Normanni, nonostante la creazione di queste tre nuove diocesi ha un numero di chiese suffraganee minore di quello che aveva sotto la dominazione Bizantina. In compenso è riconosciuto al Vescovo di Reggio il diritto di consacrare i suoi suffraganei tanto latini che greci. L'Ughelli nell'Italia sacra (IX, 235) riporta a questo proposito un privilegio di Alessandro III ricordato nei dittici della Chiesa di Reggio, il cui autografo fu bruciato dai Turchi in una delle loro invasioni: "Rogerio Archiepiscopo Rhegiensi et successoribus eius pallii usum, iam a Gregorio VII et Eugenio III concessum, iusque consecrationis episcoporum sibi suffraganeorum tam Graecorum quam latinorum confirmat. Privilegia Ecclesiae Rhegiensi ab imperatoribus et regibus concessa affirmat, et Ecclesiis Hieracensem, Sumanam, Tropeiensem, Neocastrensem, Bovensem, Oppidensem et Crotonicensem Rheginae Ecclesiae in posterum suffraganeas subditas fore sedi Apostolicae decernit. Datum Caietae a. 1165 XIII Kal. Decembris". La metropoli di S. Severina resta greca fino al principio del sec. XIII sotto il pontificato di Innocenzo III (4).

Così molto tempo dopo la rottura con Costantinopoli, vediamo ancora in Calabria molti vescovati greci, alcuni dipendenti da un arcivescovo latino; altri che conservano un metropolitano greco (S. Severina) ed altri elevati a dignità arcivescovile senza però suffraganei, come Rossano, ma dipendenti tutti dal Papa.

NOTE

1) Per intelligenza di ciò che si dovrà dire, riepiloghiamo qui per sommi capi le ulteriori vicende dell'occupazione normanna nell'Italia inferiore e nella Sicilia e della regione tutta nei secoli posteriori.

Guglielmo Braccio di ferro che nel 1042 prese il titolo di Conte di Melfi morì nel 1046 – gli succedette per importanza suo fratello Roberto Guiscardo che nel 1056 s'impadronì di tutta la Puglia, mentre l'altro suo fratello Ruggero compiva la conquista della Calabria. Il Guiscardo nel 1059 riceve dal Papa l'investitura della Puglia, Calabria e Sicilia: e morì nel 1085 in Albania dove era passato a portar la guerra ai greci. Alla sua morte il suo figlio Ruggero I prese il titolo di duca di Puglia e Calabria, mentre suo fratello Ruggero seguì a governare la Sicilia, col titolo di Conte, fino al 1098 in cui morì ed ebbe per successore Ruggero II. Morto intanto Ruggero I prese il governo di Puglia e Calabria il figlio suo Guglielmo che morì nel 1127: alla sua morte Ruggero II di Sicilia riunì sotto il suo governo la Sicilia, la Puglia e la Calabria, assumendo nel 1130 il titolo di re conferitogli dall'Antipapa Anacleto II.

Innocenzo II Papa legittimo non volendogli riconoscere il titolo reale abusivamente preso, gli mosse guerra, invitando in Italia l'Imperatore Lotario che venne, e vinse i normanni, ma poi si ritirò (1137) lasciando sospesa la spedizione. Re Ruggero II allora mosse contro il Papa e lo vinse e fece prigioniero costringendolo a riconoscergli il titolo di re di Sicilia e Puglia (1138). In questa occasione Ruggero s'impadronì del ducato di Napoli.

Nel 1147 Ruggero II mosse guerra a Manuele Comneno, saccheggiò la Grecia e si spinse fin sotto le mura di Costantinopoli. In aiuto del Comneno venne l'Imperatore Corrado che fece con lui un'alleanza segreta per abbattere la potenza normanna, ma la morte (1152) gli impedì di eseguire il suo piano che fu ripreso però dal suo successore Federico (Barbarossa) il quale cadde per questo in Italia ma non poté scendere fino in Puglia impedito dalla opposizione trovata nell'Italia superiore. In questo mentre Re Ruggero II era morto (1154) e gli era succeduto suo figlio Guglielmo il Cattivo. Le cose intanto si erano cambiate: Normanni e Bizantini che prima erano nemici fanno lega contro il Barbarossa e aiutano la prima lega Veronese dei comuni d'Italia

EPARCHIA

(1164) obbligando il Barbarossa a tornarsene in Germania.

Contro il Barbarossa più forte si stringe la lega voluta da Papa Alessandro III il quale fa alleanza col nuovo re di Sicilia Guglielmo II (1166-1189) e con l'Imperator Bizantino Michele.

Il Barbarossa scende di nuovo in Italia per muover contro i Normanni, ma dalla guerra dei Comuni è impedito a svolgere il suo piano; vinto, cambia politica e a Venezia nel 1177 stipula con Guglielmo II una lunga tregua cementata poi dal matrimonio di suo figlio Enrico VI con Costanza (1185) unica figlia del defunto re Ruggero II ed erede al trono di Sicilia, non avendo Guglielmo II figli. Nel 1189 morì Guglielmo II; ma non tutti i feudatari normanni vollero riconoscere a Costanza il diritto di succedergli ed acclamarono re Tancredi conte di Lecce. Enrico VI scese in Italia a rivendicare i diritti di sua moglie ed assediò Napoli, ma fu costretto a ritornare in Germania senza aver nulla concluso. Accomodò le cose la morte di re Tancredi (1194) che lasciava un bambino Guglielmo III sotto la reggenza della madre Sibilla; allora Enrico III scese di nuovo in Italia e quasi senza contrasto s'impadronì del regno: ma si diportò da vero barbaro alienandosi tutti gli animi. Fortunatamente morì nel 1197 lasciando un figlio, Federico II, del quale Innocenzo II prese la tutela, difendendo energicamente contro ogni pretendente la sua eredità di Sicilia.

Dopo il fortunoso regno di Federico II che morì nel 1250 e il brevissimo dominio di Corrado IV morto nel 1254 lasciando un figlio in tenera età (Corradino) prese il governo di Puglia e Sicilia, Manfredi figlio naturale di Federico II, di cui seguì la politica ostile del papato. Contro di lui Urbano IV prima e Clemente IV dopo suscitavano Carlo d'Angiò, che calò in Italia, fu coronato a Roma nel 1266 e dopo sconfitto Manfredi a Benevento fu riconosciuto senza contrasto per re di Sicilia e di Puglia; dando fine così alla dominazione sveva.

Carlo d'Angiò angariò i sudditi e disgustò i siciliani trasportando la sede del regno a Napoli. Egli messosi a capo del partito guelfo d'Italia indusse i Ghibellini a contrapporgli Corradino figlio di Corrado IV che venne in Italia per recuperare il trono di Sicilia, ma la sua spedizione miseramente fallì ed egli stesso trovò la morte sul patibolo a Napoli

(1268).

La potenza grandissima che Carlo aveva acquistata in Italia gli suscitò contro la gelosia di Genova, la quale quando Carlo d'accordo con i Veneziani stava organizzando una spedizione per ristabilire l'Impero latino d'Oriente, fece lega con l'Imperatore di Costantinopoli Michele Paleologo e con Pietro d'Aragona marito di Costanza figlia di Manfredi ed erede dei diritti di Casa Sveva nella Sicilia e la Puglia, per impedire la spedizione d'Oriente e togliere all'angioino il regno.

La sommossa popolare spontanea, conosciuta col nome di Vespri Siciliani (1282) affrettò gli avvenimenti; i siciliani offrirono la corona a Carlo III d'Aragona che venne prontamente e s'impadronì dell'Isola.

Dopo lunghe e fortunate vicende agli Aragonesi restò la Sicilia e gli Angioini tennero Napoli col resto dell'Italia meridionale. Nel 1291 però re Giacomo di Sicilia figlio di Carlo III essendo succeduto al fratello Alfonso nel trono di Aragona promise di restituire l'Isola a re Carlo II d'Angiò; ma si ribellarono i siciliani alla cosa e offrirono il trono ad un altro figlio di Pietro III, Federico II d'Aragona (1295). Fiera lotta allora s'impegnò tra Federico II e gli altri d'Aragona che sostenevano Carlo II che terminò con la pace di Caltabellotta (1302) con la quale fu stabilito che Federico II col titolo di re di Trinacria conservasse, vita durante, il governo dell'isola, la quale alla sua morte doveva ritornare alla casa d'Angiò. Il patto però non fu mantenuto.

Nel 1309 a Carlo II di Napoli succedette Roberto d'Angiò che alla morte di Federico II (1337) volle, secondo il trattato di Caltabellotta vendicare per sé il regno di Sicilia senza riuscirvi perché i siciliani proclamarono re il figlio di Federico II Pietro (+ 1342) e dopo di lui il figlio Luigi bambino di pochi anni. Poco dopo (1343) morì anche Roberto d'Angiò, senza lasciare eredi diretti maschi, ma una nipote, Giovanna che essendo ancor minorennne ebbe un consiglio di tutela sotto il quale gravi agitazioni sconvolsero il regno. Giovanna andò sposa a suo cugino Andrea d'Ungheria rozzo e violento, che da una congiura fu spento. Giovanna libera di Andrea sposò un altro cugino, Luigi d'Angiò duca di Taranto; ma scese in Italia a vendicare la morte di Andrea, il fratello Luigi re d'Ungheria, avanti al quale

EPARCHIA

Giovanna fuggì: richiamato poi in Ungheria re Luigi, Giovanna che con la maledizione del Papa si era con lui riconciliata (1352) poté ritornare nel proprio stato. Giovanna ebbe un regno molto agitato: approfittando della debolezza della casa di Aragona volle riprendere la Sicilia: ma si ravvivarono gli antichi odi contro gli Angioini e dovette di nuovo lasciare l'isola nella quale finalmente nel 1400 regnò Ferdinando di Castiglia-Aragona. Giovanna ebbe 4 mariti ma nessun figlio e volendo scegliersi un erede e successore elesse un suo lontano cugino Luigi d'Angiò contro il quale sorse competitore Carlo conte di Durazzo altro parente di Giovanna, cui finalmente restò il trono (1384). Morto Carlo gli succedette suo figlio minorenni Ladislao: ma alcuni del partito Angioino portarono sul trono il figlio di Luigi d'Angiò, Luigi è minorenni anche lui: si ebbero così due re minorenni, due reggenze e due eserciti in lotta: ma alla fine (1399-1400) Ladislao prevalse e fu riconosciuto re da quasi tutti i suoi

sudditi; dopo un regno molto agitato ebbe per successore (1414) sua sorella Giovanna II, molto corrotta che sposò un principe francese, Giacomo de la Marche. Nel 1420 gli Angioini cercarono di riprendere il trono e Giovanna non avendo figliuoli ed eredi diretti adottò Alfonso figlio di Ferdinando I di Castiglia-Aragona re di Sicilia (Sardegna ed Aragona): poi vedendo che Alfonso cercava di rendersi padrone del regno, lei ancor vivente, lo diseredò ed adottò Luigi III d'Angiò pretendente al trono; ma questi premorì (1434) a Giovanna, che lasciò suo erede Renato fratello di Luigi (1435): ma Alfonso d'Aragona il quale con l'aiuto di Filippo Maria Visconti poté impadronirsi di Napoli fu (1442) riconosciuto come re da tutte le potenze. Sotto di lui scesero in Italia gli Albanesi.

2) Jallè 5198, 5233.

3) Rodotà, Del rito greco in Italia, v. I, p. 317.

4) P.L. 216 c. 461.



S.E. Mons. Ercole Lupinacci, S.E. Mons. Domenico Tarcisio Cortese, Vicario Generale Archim. Donato Oliverio



LAJME NOTIZIE

EPARCHIA DI LUNGRO

DEGLI ITALO-ALBANESI DELL'ITALIA CONTINENTALE

Amministrazione: Curia Vescovile - Corso Skanderbeg, 54
87010 LUNGRO (CS) - Tel. 0981-947233

Suppl. al Bollettino Ecclesiastico - rog. Trib. Castrovillari nr. 54 del 17.6.1948

A cura della Commissione Eparchiale per le Comunicazioni Sociali

ANNO XVII - Numero 3 - settembre-dicembre 2005

Il Vescovo di Lungro ed il Presidente della Regione Calabria hanno presentato al Papa l'Evangelario per le Comunità cattoliche di rito bizantino

L'EVANGELO ANNUNCIO QUOTIDIANO E DONO DI GRAZIA
di Giuseppe Cosmo Sposato

È stata presentata al Papa Benedetto XVI l'edizione italiana dell'Evangelario

Bizantino, voluta dalla Eparchia di Lungro e realizzata con il contributo della



Il Presidente della Regione Calabria e il Vescovo di Lungro consegnano al Papa l'Evangelario per le Comunità cattoliche di rito bizantino.

EPARCHIA

(continua da Lajme-Notizie n.2-2005)

IL RITO GRECO NELL'ITALIA INFERIORE

62. Durante il XII sec. godevano ancora molta considerazione i Greci d'Italia: così p. es. al Concilio Lateranense III presero parte quattro vescovi della provincia di Reggio di cui due greci: Philippus Crotonias episcopus graecus Pterantius episcopus graecus; (ma non si dice di dove). Però già si trovavano in opposizione coi latini per la loro fede. Così al medesimo Concilio Lateranense III intervenne Nettario Archimandrita della Badia di S. Nicola di Casole (che era stata fondata dai Normanni verso la fine del sec. XI) il quale aveva dimorato molti anni a Bizanzio, e rappresentò con tanta ostinazione al Concilio la Chiesa Greca, che al suo ritorno i Greci di Otranto l'accosero con manifestazioni entusiastiche come un vincitore dei giuochi olimpici.¹

Della emulazione tra i due cleri che veniva man mano crescendo può essere un indizio la disposizione di Innocenzo III riferita nelle Decretali al titolo «*De clericis coniugatis*».

Essendo vacante la diocesi di *Anglona* (a. 1212) i canonici elessero a Vescovo il Cantore di Tricarico che era figlio di un sacerdote greco. Il metropolita d'Acerenza dubitando che costituisse un ostacolo alla elevazione all'episcopato, il fatto che l'eletto era figlio di un prete, propose il caso al Papa il quale rispose così: «Cum olim ad nostram audientiam pervenisset, quod Canonici Anglonens. Cantorem Tricaricens sibi elegerant in pastorem ... licet tibi de forma electionis canonicae ac idoneitate personae in aliis constitisset; movit te tamen, quod cum pater eius graecus fuerit, et iuxta ritum Graecorum uxorem duxerit in minoribus ordinibus constitutus, Cantorem ipsum ex uxore legitima

in sacerdotio suscepisset. Nos igitur attendentes, quod orientalis Ecclesia votum continentiae non admisit; quoniam orientales in minoribus ordinibus contrahunt, et in superioribus utuntur matrimonio iam contracto: mandamus quatenus, nisi pro eo, quod inter Latinos Graeci huiusmodi conversantur, Regionis consuetudo repugnet, si aliud canonicum non obsistat, ad confirmationem et consecrationem eiusdem sine dubitatione procedas».

Decadenza del Rito Greco in Italia.

63. Due altri potenti fattori contribuirono assai alla decadenza del rito greco in Italia: il primo che direttamente colpì la lingua greca e indirettamente soltanto il rito fu il nascere del vernacolo italiano che si veniva sostituendo lentamente dappertutto al latino e al greco amalgamando le diverse popolazioni tra loro.

Il secondo che più direttamente colpì il rito greco e i suoi seguaci va ricercato nelle conseguenze della quarta crociata per la quale divenne definitiva ed irreparabile la rottura tra la Chiesa greca e la latina. La crociata, come è noto, invece di dirigersi in Terra Santa finì con la presa di Costantinopoli da parte dei veneziani e dei franchi e con la costituzione di un nuovo impero latino (1204). Così alle antiche prevenzioni dottrinali e disciplinari contro i latini si aggiunse nei greci *a*) l'esasperazione per l'onta patita e per l'umiliazione di vedersi padroni della loro capitale, e *b*) la reazione contro la condotta, sotto ogni rapporto riprovevole, dei latini in Costantinopoli. E quando gli apocrisari di Gregorio IX nel Concilio tenutosi a Ninfa in Bitinia

EPARCHIA

l'anno 1233 ebbero la poca avvedutezza di rimproverare ai greci perché «abluitis altaria vestra postquam celebravit latinus in eis», e perché «latinos venientes ad sacramenta vestra compellit apostatare et abiuare sacramenta ecclesiae romanae» si sentirono rispondere: Non vi meravigliate se facciamo questo «quia latini vestri cum coepissent Constantinopolim frugerunt ecclesias, diruerunt altaria, auro et argento sublato, reliquias sanctorum proiecerunt in mare, iconas sanctas conculcaverunt et de ecclesiis stabula fecerunt»; e il Patriarca Germano II nell'appello che aveva indirizzato qualche anno prima allo stesso Papa Gregorio IX (a. 1228) per istigazione dell'Imperatore allo scopo di ristabilire l'unione, ricordando tutte le angherie sofferte dai greci diceva: «ci mancava solo il martirio ma anche questo non doveva essere lontano» e richiamava l'esempio di Cipro dove erano stati uccisi molti greci, ed osservava altresì: «multi potentes ac nobiles vobis obtemperarent nisi iniustas oppressiones et opum protervas exationes et servitutes indebitas, quas a vobis subiectis extorquetis, formidarent».²

64. Da quest'epoca cominciarono tra latini e greci le reciproche accuse di eresie, d'infedeltà e peggio ancora, che ebbero notevole e larga ripercussione in Calabria e Sicilia. I greci di queste regioni furono presi in diffidenza perché sospettati conniventi agli errori ed alle tendenze dei greci di oriente, e più vivacemente fu ripresa la lotta per la loro latinizzazione considerata come azione preservativa per i latini e di zelo per il bene di tante anime perdute dietro agli errori della greca perfidia. In conseguenza si ebbero una serie di misure ostili da parte dei Papi e dei prelati latini contro i greci e specialmente contro i monaci: si interdicono le relazioni con l'oriente, vien sorvegliato l'insegnamento, frugate le biblioteche per trovarvi libri eretici, riveduta la liturgia e fatte inchieste sugli individui. Così Papa Onorio III nel 1221 incarica il Vescovo di Cotrone (Crotonensis) e l'abate di Cripta Ferrata «ut

graccorum monasteria ordinis S. Basili in Terra Laboris, Apulia et Calabria constituta visitent et reforment».³

65. L'ultimo colpo del grecismo in Italia lo portò Carlo d'Angiò che perseguì i greci perché erano stati partigiani di Federico II e di Manfredi. I monasteri basiliani soprattutto furono fatti segno di persecuzione ed essi che nel periodo precedente si erano resi celebri per la coltura, divennero in breve cova della più supina ignoranza e le loro spoglie durante il secolo XIV passarono agli ordini latini dei Benedettini, Cistercensi e Mendicanti o anche ai Baroni laici dei luoghi. Non tutti però così decaddero: alcuni dei più ricchi poterono sopravvivere grazie al privilegio dell'esenzione dall'autorità episcopale che la S. Sede loro aveva accordato. Però abbaglianti furono gli ultimi fugaci splendori che il grecismo d'Italia vicino a morire del tutto, seppe dare qua e là e l'occidente latino che dalla barbarie medievale veniva pian piano alla luce della civiltà e della coltura, ai greci di Calabria e Sicilia domandava interpreti, maestri e libri.

Giovanni di Salisbury (morto nel 1180) cita la dialettica di Aristotele secondo un «graecus interpres natione Severitanus» cioè di S. Severina in Calabria identificato con Enrico Aristippos arcidiacono di Catania e poi Cancelliere di Guglielmo I. - Re Manfredi fece dono all'università di Parigi di una traduzione di Aristotele che comincia così: «Incipit liber magnum ethicorum Aristotelis, translatus de graeco in latinum a magistro Bartholomeo de Messina in curia illustrissimi Maynfredi serenissimi regis Siciliae scientiae amatoris, de mandato suo». - E ancora nel 1271 Ruggero Bacone scriveva nel *compendium studii philosophiae*, dedicato a Gregorio X: «Sunt multi in Anglia et in Francia qui (gracco) satis instructi sunt, nec multum esset pro tanta utilitate ire in Italiam in qua clerus et populus sunt pure graeci in multis locis; et Episcopus et Archiepiscopus et divites ac seniores possent ibi mittere pro libris et pro uno

EPARCHIA

vel pro pluribus qui scirent graecum, sicut D. Robertus sanctus episcopus lincolniensis († 1253) solebat facere quorum aliqui in Anglia usque ad haec tempora sunt superatites».

66. Una comparsa ufficiale - l'ultima - fecero i Greci di Calabria nel Concilio Ecumenico di Lione tenutosi l'a. 1274, durante il quale e precisamente il giorno della festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, alcuni Arcivescovi Greci di Calabria cantarono in greco il simbolo: ... «Post hoc vero immediate praedictus Patriarcha cum omnibus graecis Archiepiscopis de Calabria ... cantaverunt solemniter et alta voce praedictum symbolum». E otto giorni dopo, il 6 luglio ottava dei medesimi SS. Apostoli di nuovo fu cantato il Simbolo prima in latino, poi il Patriarca Greco l'intonò in greco «et per eum et Archiepiscopum Nicosiensem et alios Graecos qui secum venerant et alios archiepiscopos et Abbates Graecos de regno Siciliae prosecutum est et completum».⁴

È noto che terminato il Concilio i Greci che avevano abbracciata l'unione subito «ab hac fide et promissione recesserunt, propter quod Martinus P. in Urbeveteri eos excommunicatos nunciavit».⁵ - E il fatto ebbe larga ripercussione in Calabria dove il rito greco precipitò e più rapida fu la trasformazione delle singole chiese da greche in latine.

67. Pure nel XIV secolo la Calabria greca stessa ha dato alle lettere due nomi illustri: il monaco *Barlaam* di Seminara basiliano di grande ingegno versatile che insegnò il greco al Petrarca, e che a Costantinopoli scrisse contro i latini, ad Avignane contro i greci ed ebbe polemiche con Giorgio Palamas e da Clemente VI fu fatto vescovo greco di Gerace nel 1342; dove morì nel 1348; e *Leonio Pilato* che fu maestro del Boccaccio il quale dell'uno e dell'altro fa questo grazioso ritratto: «Leontius quidem ad aspectu horridus homo est, turpi facie, barba prolixa et capillatio nigro, moribus incultus nec satis urbanus homo; veruni litterarum graecarum

doctissimus atque fabularum archivum inexhaustum, etsi latinarum non satis adhuc instructus sit ... Barlaam monachum (novi) Calabrum hominem, corpore pusillum, praegrandem tamen scientia et graecis adeo eruditum ut imperatorum et principum graecommi atque doctorum hominum privilegia haberet testimonia nedum his temporibus apud graecos esse sed nec a multis saeculis citra fuisse virum tam insigni tamque scientia praeditum». Furono veramente gli ultimi bagliori e dopo tenebre complete.

Urbano V nel 1370 preoccupandosi dello stato di decadenza intellettuale in cui erano caduti i basiliani di Calabria e Sicilia ordinò al vescovo di Otranto di ricercare il testo autentico della regola di S. Basilio e di ravvivare gli studi nei monasteri; della cosa si occupò anche Martino V: ma come dare ormai vita ad un cadavere? Eppure se non si fosse fatto morire così il rito e la civiltà greca in Calabria e specie nei monasteri basiliani, grande e proficuo frutto avrebbe potuto ritrarre la Chiesa Romana per la riunione della Chiesa di oriente dall'opera di un clero greco istruito e versato nelle tradizioni della propria chiesa ma obbediente a Roma!

68. Al Concilio di Firenze come è noto, fu solennemente proclamata l'Unione della Chiesa Greca alla latina (6 luglio 1439). Ma tra i vari personaggi greci che vi presero parte non figura nessun vescovo greco o abate basiliano dell'Italia inferiore e della Sicilia. Soltanto da una testimonianza alquanto dubbia raccolta dall'Ughelli⁶ sembrerebbe che vi fosse intervenuto l'Abbate Basiliano di Grottaferrata, Pietro Vitale il quale con l'autorità di un vecchio cucologo del suo monastero avrebbe provato che con la preghiera dell'Epiclesis - si invoca lo Spirito Santo non per tramutare le oblate nel Corpo e Sangue di G. C., ma unicamente perché porti gli effetti della sua grazia su quelli che si comunicano.

69. Proclamata l'Unione, prima ancora che l'Imperatore lasciasse Firenze, secondo la testi-

EPARCHIA

monianza (sospetta però) del Syropulos, i Vescovi Greci che ancora erano in Firenze ebbero vari colloqui col Papa per comporre alcuni punti controversi di minore importanza: tra gli altri punti allora concordati, si impegnarono di inserire il nome del Papa nei dittici a patto che fossero rimossi dalle diocesi greche i vescovi latini, e che le medesime diocesi fossero sottoposte alla giurisdizione del Patriarca. Il Papa l'accordò soltanto in parte e stabilì che nelle diocesi miste che avevano cioè due Vescovi, uno greco e l'altro latino se il vescovo latino fosse premorto al greco, la diocesi sarebbe tornata sotto la giurisdizione del Patriarca, e nessun'altro vescovo latino vi si sarebbe nominato; ma se invece venisse a morire prima il vescovo Greco allora la diocesi resterebbe soggetta al Papa e nessun altro Vescovo Greco vi sarebbe mandato dal Patriarca. Questo accordo però riguardava unicamente le diocesi di levante soggette per la maggior parte al dominio veneto.

70. È noto come anche dopo il Concilio di Firenze l'Unione miseramente fallisse; però il Bessarione ripieno sempre di un santo ottimismo riguardo ai suoi connazionali, restato in Italia mise le sue energie a far rifiorire l'ellenismo calabro-siculo e avendo constatato personalmente l'ignoranza dei monaci basiliani persino nella lingua greca, si adoperò col Papa Eugenio IV perché, nel 1446 fosse tenuto un capitolo generale di basiliani per ripristinare fra loro la pura tradizione greca. In seguito dietro le premure del dottissimo Cardinale, Callisto III e re Alfonso di Aragona s'accordarono di fondare a Messina scuole ed una accademia greca per l'istruzione del clero e dei laici di rito greco di Calabria e Sicilia. Pio II nel 1461 confermò l'istituzione ordinando che si stabilissero in Messina «Gymnasia graeca pro monachis graecis seu calogeris, constituta praeceptorum annua mercede aureorum 801 camerac solvenda a monasteriis basilianis»; e il Bessarione stesso venuto in Messina come abate commendatario del monastero basiliano del SS. Salvatore, insegnò in

quell'accademia di cui primo maestro fu Andronico Gallinoto un monaco emigrato da Costantinopoli e dopo di lui il celebre Costantino Lascaris che era fuggito da Costantinopoli dopo che la metropoli cadde in mano dei turchi e vi insegnò per trenta anni dal 1462 al 1493. Ma pur troppo le sue lezioni non profittarono a quelli per i quali erano date cioè ai monaci basiliani e ai greci della regione, ma agli eruditi umanisti di Italia che attratti dalla rinomanza di tanto maestro scendevano a Messina per udirlo. Fu suo discepolo il Card. Bembo che così ne scrisse a suo padre nel 1492: «Siciliam tetigimus ... abstersit nobis omnes molestiam (del viaggio faticoso e del clima) Constantini Lascaris humanissima congressio, qui nos excepit libentissime ... erudimur mira ipsius diligentia tum amore prope paterno». Morto il Lascaris l'accademia decadde e niente più fu fatto. La sua biblioteca che morendo aveva legato alla città di Messina fu portata via dagli spagnoli e si trova quasi intiera a Madrid.

¹ Mansi Conc. 22 c. 237.

² E non si tratta qui di esagerazioni rettoriche. Qualche anno dopo il Domenicano Umberto de Romanis che compose un libro: «De his quae tractanda videbantur in Concilio generali Lugduni celebrando» parlando dello scisma dei Greci e della causa del medesimo, al c. XI scrive: «causa dispositiva huius schismatis fuit multiplex varietas rituum in barba nutrienda, in materia sacramenti Eucharistiae, in continentia ministrorum Ecclesiae. Item gravamina Romanae Ecclesiae in exactionibus, excommunicationibus et statutis, in oppressione tyrannica principum latinorum in verbo et facto quia vocabant eos canes, traherant per barbam et multa huiusmodi. Il medesimo autore poi attribuisce la durata dello scisma anche alla «dissentio de imperio quod Ecclesia vult haberi et teneri a Latinis, ipsi vero (Greci) a suis. Nam graeci qui sunt in potestate latinorum sicut patet in Calabria obediunt Ecclesiae Romanae...» (Mansi Conc. t. 24 c. 126).

³ Pressutti, *Reg. Honorii III*, I. P. 547, N. 3367.

⁴ Mansi, Concil. t. 24, col. 64-66.

⁵ Mansi, ib. c. 105.

⁶ Ughelli, *Italia Sacra*, Cryptf.



LAJME NOTIZIE

EPARCHIA DI LUNGRO

DEGLI ITALO-ALBANESI DELL'ITALIA CONTINENTALE

Amministrazione: Curia Vescovile - Corso Skanderbeg, 54

87010 LUNGRO (CS) - Tel. 0981-947233

Suppl. al Bollettino Ecclesiastico - reg. Trib. Castrovillari nr. 54 del 17.6.1948

A cura della Commissione Eparchiale per le Comunicazioni Sociali

ANNO XVIII - Numero 2 - maggio-agosto 2006

XXV Anniversario Consacrazione Episcopale di Mons. Ercole Lupinacci

Lungro, 6 agosto 2006

Saluto di Sua Beatitudine
Cardinale Husar



Sua Beatitudine Eminentissima il Card. Lubomyr Husar

Fratelli e sorelle,

lo Spirito Santo ci ha radunati qui, oggi, per

Continua a pag. 19

XIX Assemblea Diocesana e Corso di Aggiornamento Teologico

San Cosmo Albanese, 29-30-31 agosto 2006

«Quale speranza?»

*La speranza cristiana per una vita
differente in Calabria»*

Relazione di Mons. Luigi A. Cantàfora
Vescovo di Lamezia Terme



PREMESSA

In comunione con tutta la Chiesa italiana, anche la vostra Diocesi si trova a riflettere sulla speranza, tema scelto dai Vescovi per il prossi-

EPARCHIA

(Continua da Lajme n. 1-2006)

IL RITO GRECO NELL'ITALIA INFERIORE

Primi provvedimenti della Propaganda recentemente costituita intorno agli Itali Greci.

82. Nel 1623 avendo il P. Diodato Solero Agostiniano rappresentato alla Propaganda recentemente costituita, lo stato deplorabile in cui vivevano i Greci del regno di Napoli, la Congregazione scrisse al Nunzio di Napoli «perché inviti i Vescovi del regno a presentare una, relazione circa lo stato e le necessità dei greci dimoranti nelle loro diocesi e perché informino se tra i preti greci ve ne sia alcuno che giudichino capace dell'Episcopato «nam SSmus animadvertens Graecos «catholicos plerumque a schismaticis episcopis ordines petere quia non est amplius Romae Episcopus Graeci ritus qui eos ordinare consueverat, ne in posterum id fiat, statuit ut Romae episopus graeci ritus omnino crearetur, qui clericos et sacerdotes graecos ordinare, debeat»¹.

Venute le relazioni dei Vescovi, la Propaganda il 17 Aprile 1624 decise di mandare alle colonie un Visitatore e scelse per quest'ufficio Mons. Nicola Modaffari Vescovo di Bova². Questi nella lettera di ringraziamento per tal nomina, passando in rassegna le tre classi di greci d'Italia: cioè di nazione regnicola e di lingua greca ma passati al rito latino e detti greci scarsiotti - di nazionalità Albanese e di rito greco - e latini officianti in greco - scriveva: «Se la S. Sede

Apostolica vuole che in queste parti si mantenga il rito greco, è necessario assolutamente provvedere che s'insegnino lettere greche in questi seminari agli giovani greci et che i Benefitii di chiese greche siano premio dei più degni tra essi. Se vuole che in breve tutti passino al rito latino, il negotio ancor sarà facile per li scarsiotti et Italiani, ma per gli Albanesi et Orientali saranno grandissime difficoltà³.

83. Fu incaricato per questa occasione il P. Andrea Eudimione S.I. di compilare una istruzione per il Visitatore⁴. Dalle carte d'Archivio non risulta che il Vescovo di Bova abbia poi compiuta la visita; si deduce soltanto che dietro istanza del Vicario Capitolare di Reggio, la Congregazione deliberò di aprire due seminari per gli Italo-Greci, uno in Reggio per gli Italo-Greci del regno di Napoli, ed uno in Messina per quelli della Sicilia⁵. Così in una Istruzione per Mons. Nuntio di Napoli dell'Aprile 1627, leggiamo: «di questi Greci che si dicono Italo-Greci, la Congregazione ha giudicato esser necessario due provisioni l'ima è di una buona visita per levar da quello infiniti abusi e superstizioni e libri cattivi e la deformità che hanno nell'uffitiar alla Greca per il Regno e nell'Amministrare li ss. Sacramenti; la 2.^a è di far in Messina un collegio

EPARCHIA

per gli Italo-Greci⁶. In questa istruzione non si parla del seminario greco di Reggio, però a questo di nuovo si accennò nella Congregazione del 1 Settembre 1629 quando si ritornò ad ordinare la visita agli Italo-Greci «Regni Siciliae et Neapolis» affidandola all' Arcidiacono di Messina Luca Cochilia⁷. Scopo della visita doveva essere il regolare la promiscua Amministrazione dei Sacramenti e l'erezione del Seminario tanto in Messina che in Reggio, e il togliere gli abusi introdotti nell'amministrazione dei Sacramenti e nei divini uffici. In una successiva adunanza tenuta il 19 Novembre del medesimo anno fu deliberato anche: «ad evitandas discordias cum Episcopis in quorum diocesis erunt Italo-Graeci, «optimum esse ut Visitator eos prius admoneat de sua deputatione et de praecipuo fine visitationis ad erigenda scilicet duo seminaria ut in eis Italo-Graeci instrui possint, et postea ad sacerdotium promoveri et demum graecorum Ecclesiis praesertim curam animarum hatentibus praefici».

84. In varie successive adunanze la Congregazione si occupò delle modalità della visita e delle istruzioni per il visitatore. La preparazione delle quali richiese molto tempo. Il P. Grazio Giustiniani⁸ dell'Oratorio fu incaricato di compilare una nuova istruzione desumendola da altre preesistenti composte dal Cariofillo, dal Vescovo di Bova, dal P. Eudimione e da Pietro Arcudio. In Congregazioni particolari alle quali intervennero anche il P. Vincenzo Riccardi Teatino, e il P. Giorgio Bustroni S. I. penitenziere in S. Pietro in Vaticano, furono esaminate le istruzioni del Giustiniani e modificate. A queste istruzioni generali ne fu aggiunta un'altra speciale da Mons. Ingoli Segretario della Propaganda nella quale si insisteva col Visi-

tatore «di aver particolare considerazione alli seminari come se quelli fossero lo scopo principale per il quale si fa questa visita e ciò non per altra ragione se non perché la S. Congregazione conosce che dalla buona educazione di questi greci d'Italia e di Sicilia si può sperare grandissimo frutto e ne' medesimi Greci et in quelli di Levante per la frequente comunicazione che questi hanno con quelli e per le missioni che in caso di bisogno, di questi si potranno fare a quelli»⁹.

Ostacoli frapposti dal governo di Napoli alla visita delle colonie greche.

85. Ma le buone intenzioni della Propaganda in ordinar la visita si trovavano a cozzare con gl'intralci che alla medesima opponeva la corte di Napoli che gelosa dei suoi pretesi diritti nel campo religioso, negava l'*exequatur* alle lettere Pontificie che ordinavano la visita. Così il 19 Nov. 1629 la Congregazione, «censuit ad evitanda impedimenta quae in impetratione executorialium Brevis Apostolici quod pro dicta visitatione expediendum esset, eidem (visitatori) dandas esse *litteras patentes* nomine S. Congregationis»; e nella Congregazione successiva del 23 febbraio 1630 cercò di attenuare ancora di più la cosa: «censuit loco *litterarum patentium* expediendas esse *litteras simplices* continentes idem quod *Patentes*, addita tamen clausola ut in causis beneficialibus sententiam non proferat, sed earum statum et merita ad S. Congregationem referat».

Ma l'espedito non tolse l'ostacolo che si voleva evitare; e il 7 Maggio 1631 il Card. di S. Sisto riferiva in Congregazione: «impedimenta quae D. Cochilia Italo-Graecorum visitator habet ab asserta monarchia Siciliae ob titulum Visitatoris in

EPARCHIA

litteris patentibus illi a S. Congregatione impartitum et ob facultatem cognoscendi causas civiles et criminales ei concessam». Fu risoluto di sentire dal visitatore stesso in che modo si fosse potuta superare tale difficoltà, ma avendo questi domandato lettere del Card. Borgia al Viceré di Sicilia, la Congregazione «censuit literas petitas esse denegandas, ne videatur, Romana Sedes Monarchiam approbare, illive acquiescere, et S. D. N. iussit Sac. Congregationi ut in prima in qua interveniet D. Card. Borgia conqueratur de impedimentis Visitoris, cum valde absurda sint, nam episcopis Siciliae licet suos Visitatores ad visitandas suas dioeceses mittere, quod Sedi Apostolicae negatur»¹⁰.

86. Intanto però mentre duravano le trattative per appianare le difficoltà opposte dal governo, la Propaganda sollecita di venire in aiuto degli Italo-Greci accettò di buon grado una proposta fatta dal Provinciale dei Cappuccini di Reggio di fondare una Missione Cappuccina per gli Italo-Greci, e in una congregazione tenutasi il 19 Luglio 1683 «iussit praedictas missiones quamprimum institui prò «praedictorum Italo-Graecorum instructione»¹¹.

87. Dopo molti stenti finalmente il Cochilia ebbe il permesso di iniziare la visita, ma come scrive Mgr. Ingoli in una relazione del 1635 «la monarchia di Sicilia dopo haverli dato l'*exequetur*, glielo revocò, nè è stato possibile riaverlo con tuttoché il Cochilia habbia fatto sin in Spagna ogni possibile diligenza. Tentò poi il Cochilia di visitar gl'Italo-Greci del Regno di Napoli, ma volendo il Viceré dopo molti stenti concederli l'*exequetur* con diverse condizioni che mai volse prima palesare» la Propaganda fu costretta a ritornare sopra alla cosa.

E perché la mancanza di un Breve di nomina, che la Propaganda non aveva voluto dare per evitare le difficoltà che ora incontrava, offriva al governo il pretesto di opporsi alla visita stessa, la Congregazione cominciò a pensare se non convenisse spedire questo Breve; ma convinta che spedito il Breve, altre difficoltà sarebbero sopraggiunte perché il governo *non voleva assolutamente la visita*, la Propaganda pensò di arrivare al suo scopo per un'altra via, affidando cioè la visita ai singoli ordinari locali ingiungendo loro di prendere per Visitatore il Cochilia medesimo, e per questo nella adunanza del 4 Aprile 1634 decise così:

«1.º iussit eidem D. Lucae (Cochilia visitatori) scribi ne in executorialibus a Prorege petendis ulterius non progrediatur, quia vel expeditur Breve ut possit eas petere, vel singulis Archiepiscopis et Episcopis in quorum dioecesisibus sunt Italo-Graeci scribetur ut cum in visitatorem deputent».

«2.º Quia visitoris expeditio est pro pluribus negotiis et respicit ius publicum et provincias integras, litterae autem Congregationum plerumque solum aliquod particulare negotium continent, vel de iuribus privatorum agunt, et proinde potest esse, quod pro his petantur executoriales, pro illis vero eas petere necesse sit; Sac. Congregatio mandavit agi cum R.mo D. Fagnano, Paulucio et Tornielo (Segretari delle altre Congregazioni) ut circa hoc referant quid observatum fuerit a Visitoribus ab eorundem Congregationibus expeditis sine Brevis Apostolico, cum solis literis praedictarum Congregationum»¹².

88. Che cosa quei segretari rispondessero non si sa; certo però che il Cochilia fu esonerato dell'ufficio di Visitatore «di che ne

EPARCHIA

sentì contento per haver havuti molti travagli per quasi tre anni in questo negotio e per dubitare anche d'haverne de' maggiori, se avesse dovuto proseguir la visita senza il detto *exequatur*¹³ e la Congregazione finalmente il 5 Giugno 1634 in vista delle difficoltà «*quae Visitationi Italo-Graecorum Regni Neapolitani fiunt a ministris regiis in praedictum ecclesiasticae libertatis censuit visitationem praedictam Ordinariis tam Regni Siciliae quam Neapolis esse committendam, ita tamen ut illam iure proprio et non delegato faciant cum instructionibus alias per Emos Patres probatis ad eos transmittendis*». E perché fortemente si dubitava della capacità degli Ordinari a condurre con efficacia la visita riparatrice stabili ancora: «*eisque praecipendum ut ad visitationem diligentius faciendam assumant secum aliquem aut aliquos ecclesiasticos doctos et morum consuetudinum ac rituum Graecorum gnaros, visita*

*tionemque in scriptis redactam postquam eam perfecerint ad urbem transmittant*¹⁴. Ma ci vollero due altri anni di tempo per preparare le istruzioni relative alla visita, e per trovare le persone capaci da mettere a fianco degli Ordinari per questa visita!

Gli Ordinari sono nominati Visitatori.

89. Ma rimetter la visita agli Ordinari era lo stesso che non farne niente, infatti dall'Archivio della Propaganda non risulta che essi abbiano eseguito le visite delle colonie italo greche. È certo però che se pure le visite furono fatte, gli inconvenienti cui si voleva rimediare non solo restarono, ma si ingrandirono. Infatti negli *Acta S. Congregationis* del 1659 leggiamo così:

«Mgr. Lascari, Arc. di Durazzo rappresenta la molta ignoranza de' Preti Greci Cattolici che sono nel regno di Napoli et il bisogno

grande che haverebbero d'essere visitati, perciocché vivendo fra latini e sapendo assai poco i riti greci confondono l'uno e l'altro nella celebratione degl'uffitii e delle messe, nell'amministrazione de' Sacramenti, nell'osservanza delle viglie et in ogni altra cosa. E quel che sopra tutto è notabile che costumando i Greci di mangiare carne il sabbato ma all'incontro d'astenersi anco de' latticini il mercoledì e venerdì, questi il sabbato si accordano con Greci mangiando carne et il mercoledì e venerdì alla latina mangiando ova e latticini etc. ».

E gli Emi rescrissero:

«*Ad Sacram Congregationem Episcoporum latinis quibus pdi. subsunt rnonere et urgere ut expositis abusibus opportune provideant*¹⁵».

90. Ma le premure della Propaganda restarono sterili. Infatti D. Giovanni Camilli, un prete albanese di Sicilia che era stato missionario in Cimara (Albania) tornando in Italia espose alla Propaganda nel 1673 che egli «in occasione di passaggio per il Regno di Napoli aveva osservato che molti Italo-Greci Albanesi che soggiornano in quelle terre per la loro ignoranza tanto nella lingua letterale, quanto ne' riti greci son discosti dalle rubriche e cerimonie sagre con indecoro de' sacramenti che amministrano; né i Vescovi potevano correggerli perché non erano istruiti di questo rito»¹⁶.

La Propaganda allora si rivolse per informazioni al Vescovo di Rossano il quale fece della situazione una pittura sconsolante, dalla quale risultava: «che quel clero Albanese ha quattro lingue, e che in così barbaro miscuglio di parole è impossibile potersi intendere cosa recitano, e se bene leggono qualche cosa in latino, non intendono

EPARCHIA

però quello che si voglia dire, et in tutti i riti sagri camminano «così all'oscuro che ne pur essi intendono ciò che proferiscono, onde le donne vivono in una cieca credulità, non intendendo in nessun conto ciò che sentono, e quello che può arrecare maggior confusione si è che vivendo ignoranti d'ogni linguaggio che può correre, non sanno né per dottrina, né per tradizione altro idioma che quello del messale e del Breviario, la cognitione del quale hanno acquistata per pura consuetudine, vedendosi molte volte che a PP. (?) di rito latino passati al greco, non si contrasta alzar al fonte i propri figli.

«Che il popolo di quel luogo per esser diviso in due riti, cioè greco e latino, alle volte i Greci saltano dall'uno all'altro con grandissima facilità, come le viene più comodo, senza poterlisi impedire tal passaggio, attesa la conditione di quella gente che per esser priva d'ogni bene di fortuna e miserabilissima, si fa lecito passare all'ordine clericale non già per incamiciarsi alla coltura della vera fede ma per esimersi dal foro secolare commettendo qualche delitto, e di più nasce che la maggior parte de' Preti per poter più sicuramente assalire i viandanti, si pongono in campagna ad esercitar l'aratro coll'archibugio a canto, con grandissimo scandalo di quei zelanti cattolici, i quali oltre di ciò osservano il mal esempio di quelle donne, le quali altro non studiano che superstizioni e vanità. Per dar rimedio a questi disordini propone per 1° Mgr. Arcivescovo che sarebbe necessario di proibire a Mgr. Arcivescovo greco, che in avvenire non ordinasse gl'Albanesi che si portano in Roma per ricevere gl'ordini da lui, se prima non preceda un buon esame della loro idoneità, cosa sin hora non praticata; anzi alli medesimi così ignoranti come sono si con-

cede la facoltà di confessare specialmente le donne, essendo morto il Parroco greco che adempiva a quest'incombenza.

«In secondo luogo dice che sarebbe bene fare ammettere in uno dei collegi soggetti a questa S. Congregatione qualche albanese di quella natione, obbligandolo con un stretto giuramento di ritornarsene ad assistere a suoi patriotti, instrutto che fusse bene nella lingua, e ne riti greci essendosi in buona pratica veduto che quelli che sin hora sono stati qui educati, sdegnando di ritornare nelle confusioni della Patria, si sono fermati in Napoli senza passar più oltre.

«In ultimo dice che sarebbe bene destinar in quel luogo un sacerdote idoneo, dotato di zelo e di dottrina, perito dei riti e lingua greca e destinandoli qualche assegnamento se li comandasse di portarsi per tutti quei casali e coll'assistenza necessaria istruire quella natione e gioventù con che in avvenire si potrebbe sperare un introductione regolare e sincera nelle materie della vera fede».

91. Ma gli Emi prima di venire ad una risoluzione vollero ancora sentire il parere del Camilli su ricordato e di D. Ignazio Rosa che allora viveva nel Collegio Urbano e poi fu promosso al Vescovato di Andros nell'Arcipelago.

E intanto fecero scrivere di nuovo all'Arcivescovo di Rossano: «ut referat an in suis dioecesi et aliis partibus adsint personae idoneae vel quod de facili tales effici possent ad effectum providendi tot malis religionis catholicae, et subdatur quod interim Congregatio incumbit super executione remediorum per eum propositorum, licet ista requirant dilationem»¹⁷.

Proponeva il Camilli «che si mandino colà maestri e predicatori zelanti, i quali ammae-

EPARCHIA

strino la gioventù et il popolo ne i veri riti e dottrine con ritrargli dalle loro sozze traditioni e che di quando in quando si mandino Visitatori Apostolici per vedere le cose e rimediare agl'abusi. Che si ammettano alcuni giovani ne' collegi per farli studiare... soggiunge inoltre che sarebbe bene di destinare in una di quelle Provincie più numerosa di popolo di rito greco, un Vescovo del medesimo rito dotato di zelo, carità e virtù il quale avesse la cura generale di tutti, con obbligo di visitare spesso per ovviare agl'inconvenienti che accadessero, perché con un tal carattere verrebbe egli maggiormente rispettato ed obbedito da quella gente, e le cose camminerrebbero in avvenire regolarmente.

«Tutto ciò viene anche confermato da P. Ignatio Rosa»¹⁸.

92. Ma la Propaganda si contentò «che fosse spedito all'Arciv. di Rossano un soggetto idoneo quale potesse correggere e riferire ogni loro abuso, e per non incontrare difficoltà con i Regii rispetto all'esecutoriali dovesse procedere col titolo di Delegato di detto Arcivescovo ma però con giurisdizione ordinaria conforme si era praticato per gli stessi rispetti nell'a. 1634»¹⁹.

Però l'idea di un Vescovo proprio che era stata lanciata nel 1673 fu ripresa nei primi anni del secolo successivo, e sulle pratiche condotte per lungo tempo prima di venire all'attuazione della cosa, sarà bene fermarsi alquanto diffusamente.

del passaggio. Così nella cattedrale greca di Gerace fu proscritto il rito greco da Monsignor Attanasio Calceofilo nel 1467; in quella di Oppido nel 1472 da Mons. Geronimo da Napoli; a Rossano sui primi del sec. XVI Mons. Matteo Saraceni dei Min. Osservanti sostituì il rito latino al greco; ad Otranto il rito greco si mantenne fino al sec. XVI; a Gallipoli fino al 1550; nella diocesi di Benevento lo abolì il Card. Savelli nel 1567; a Bova Monsignor Giulio Stauriceno introdusse il rito latino nel 1573; a Policastro nel 1572 Mons. Spinelli; a Nardò Mons. Fabio Fornari l'an. 1585; Mons. Annibale d'Afflitto nel 1611 soppresso il rito greco nelle 11 chiese di Reggio che ancora lo avevano conservato; a Taranto il Card. Gaetano nel 1622; a Melfi Mons. Adeodato nel 1697 ecc. ecc. (*Queste notizie sono state desunte da un lungo memoriale che si conserva nell'Archivio della S. Congregazione, cui venne presentato anonimo l'a. 1824*). (Acta S. C. a. 1823, f. 70).

² Act. S. C. p. 1924, f. 101.

³ Istruzioni diverse degli anni 1623 fino al 1638, f. 15.

⁴ Il P. Giovanni Andrea Eudimione, nacque a Canca nell'isola di Candia, da genitori discendenti dai Paleologi. Giovanissimo fu condotto in Italia ed entrò nella Compagnia di Gesù l'anno 1581. Fu professore di teologia a Padova e di filosofia a Roma. Il Papa Urbano VIII lo nominò rettore del Collegio Greco e volle che accompagnasse in qualità di teologo il Card. Barberini quando andò Legato in Francia. Ritornato a Roma, vi morì il 24 Dicembre 1625.

⁵ 21 Febr. 1625, Act. S. C. a. 1695, f. 197.

⁶ Istruzioni diverse degli anni 1623-1638, f. 98.

⁷ Act. S. C. a. 1629, f. 327.

⁸ Il P. Giustiniani era custode della Biblioteca Vaticana e pubblicò gli Atti del Concilio di Firenze, servendosi di un lavoro accumulato con grandi fatiche dal celebre Leone Allatio.

⁹ Istrutt. citate, f. 166.

¹⁰ 3 Jul. 1631. Coram SS.mo. Act. S. Cong. 1631. f. 94.

¹¹ Acta S. C. a. 1633, f. 238, 257, 269.

¹² Act. S. C. a. 1634 f. 46.

¹³ Rel. di Mgr. Ingoli, del Volume delle Visite e Collegi a. 1635 v. 13, f. 186.

¹⁴ Acta S. C. a. 1634 f. 54.

¹⁵ Acta S. Cong. a. 1659, v. 28, f. 228.

¹⁶ Acta S. Cong. a. 1673, vol. 43, f. 389.

¹⁷ Acta S. Cong. a. 1673, vol. 43, f. 389.

¹⁸ Acta S. Cong. a. 1674, (12 februarii) v. 44, f. 43.

¹⁹ Congr. Part. degli Italo Greci 1719-1741, vol. 90, f. 4.

¹ Durante quell'epoca che va dal Concilio di Firenze nel 1439 alla Istituzione della S. C. di Propaganda nel 1622 le vicende dei nuovi greci emigrati in Italia ebbero una larga ripercussione su quanto era restato ancor di Greco nella penisola delle antiche Chiese: quasi da per tutto infatti al rito greco fu sostituito il latino, e per molti luoghi possiamo anche determinare l'epoca precisa



LAJME NOTIZIE

EPARCHIA DI LUNGRO

DEGLI ITALO-ALBANESI DELL'ITALIA CONTINENTALE

Amministrazione: Curia Vescovile - Corso Skanderbeg, 54
87010 LUNGRO (CS) - Tel. 0981-947233

Suppl. al *Bollentino Ecclesiastico* - reg. Trib. Castrolibero nr. 54 del 17.6.1948

A cura della Commissione Eparchiale per le Comunicazioni Sociali

ANNO XVIII - Numero 3 - settembre-dicembre 2006

I Vescovi della Calabria in udienza dal Papa

Carissimi fedeli,

di ritorno da Roma, dove ho venerato le tombe dei Santi Apostoli Pietro e Paolo insieme agli altri Vescovi calabresi e sono stato, come ognuno di loro, ricevuto in udienza privata da Sua Santità il Papa Benedetto XVI, vi rendo partecipi delle espressioni di compiacimento del Santo Padre nei confronti della nostra Eparchia, che professa la santa fede cattolica nella tradizione bizantina, come hanno fatto i nostri

Padri e della mia gioia per l'incontro col Papa.

Il saluto del Papa alle Diocesi della Calabria

Cari fratelli e sorelle!

Vi ringrazio per la vostra presenza e sono lieto di rivolgere a ciascuno di voi il mio cordia

Continua a pag. 2



Basilica di S. Pietro. I Vescovi calabresi col Papa.

EPARCHIA

(continua da Lajme n.2-2006)

IL RITO GRECO NELL'ITALIA INFERIORE

*Pratiche per la nomina
di un Vescovo Italo-Greco per le Calabrie
- difficoltà ed opposizioni-*

93. Il 26 settembre 1717 fu presa in esame dagli E.mi Cardinali di Propaganda un memoriale presentato alla S. Congregazione dagli alunni Italo-Greci del Collegio di S. Atanasio, i quali esponendo «trovarsi in Calabria diverse chiese e terre della loro nazione sotto la giurisdizione dei Vescovi latini, i quali non ostante il loro pastorale zelo e vigilanza non possono ben governare quei popoli per la diversità del rito di modo che nell'annua visita che fanno della diocesi, non trattano d'altro nelle chiese greche che del puro materiale comune alle chiese latine» domandavano che «si deputasse in quelle parti un Vescovo Italo-Greco, come quello di Cimarra, ma non orientale, per esser questi sempre sospetti, il qual Vescovo come suffraganeo dei Vescovi latini e con quella subordinazione da essi che parerà alla S. Sede abbia la facoltà di visitare ogni anno le sopradette chiese et ordinare *in sacris* i Chierici del suo rito che in tal maniera non saranno più obbligati a portarsi con molta spesa et incomodo a Roma per ordinarsi, et il Vescovo greco che risiede in questa città si libererà dallo scrupolo di ordinare, conforme fa, per puro compatimento, soggetti per altro assai ignoranti».

Ma perché forse la maggior difficoltà per tale deputazione poteva essere la congrua da assegnarsi a tale Vescovo si suggeriva «che si potrebbe per tale effetto assegnare l'Abbadia di S. Benedetto d'Ullano nella dioc. di Bisignano vacante per la morte del Sig. Card.

Martelli, la quale a S. Em.za fruttava annualmente 480 ducati e 200 in circa di più ne ricavava l'agente o affittuario, con imporvi qualche modesta pensione quando non si volesse assegnare tutta. Tanto più che poteva in essa risiedere il Vescovo, per esservi il palazzo dell'Abate che con poco si potrebbe ristaurare».

94. Sulla domanda degli alunni del Collegio di S. Atanasio, la Propaganda volle che si sentisse il parere dei Vescovi di Bisignano, Cassano, Rossano e Anglona.

Il Vescovo di Bisignano scrisse che stimava molto convenevole e necessaria la destinazione di questo Vescovo Italo-Greco, con la dipendenza però dai Vescovi latini, si perché in questa maniera si verrebbe a mantenere nella sua purità il rito greco ch'egli per imperizia della lingua non può nelle visite riconoscere se sia esattamente osservato, onde è costretto a valersi in quell'occasione di uno degli stessi Italo-Greci. Si perché si libererebbero dall'incomodo e dispendio che soffrono per venire in Roma ad ordinarsi... Ma secondo lui, a questo Vescovo doveva imporsi di non conferire gli ordini senza le dimissorie dei Vescovi latini, e richiesto dai medesimi dovrebbe visitare i luoghi del suo rito.

Il Vescovo di Cassano non vede la necessità di eleggere questo Vescovo perché i suoi preti greci sono bene istruiti e non ci sono abusi, e perché la ragione della distanza per gli ordinandi non verrebbe eliminata anche se

EPARCHIA

il Vescovo dimorasse in Calabria.

Di più fa rilevare il pericolo dei contrasti che in progresso di tempo potrebbero nascere tra il Vescovo greco e i Vescovi latini che sono in pieno possesso di tutta la giurisdizione, ed anche con i Baroni che possiedono molti luoghi Italo-Greci, a riguardo delle gelosie facili ad insorgere per la confusione della giurisdizione ecclesiastica e laicale.

Il *Vescovo di Anglona* è contrario perché nei suoi quattro paesi i sacerdoti italo-greci sono buoni e zelanti, e il rito vi è praticato senza abusi, e perché il viaggio a Roma non è poi incomodo e si fa raramente.

Però si osservava nella relazione di ufficio, che in precedenti lettere lo stesso Vescovo di Ancona aveva scritto che i preti greci erano una *ciurma di ignoranti*.

L'*Arcivescovo di Rossano* riferendosi ad una sua ultima visita fatta alle colonie dice che quanto alla fede non aveva trovato errori, ma solo negligenza nei parroci; quanto alla morale li aveva trovati ignorantissimi nella cognizione de' peccati, dell'obblighi del cristiano e dell'amministrazione del sacramento di penitenza, ma non aver modo di rimediare per mancanza di soggetti; nell'osservanza del rito poi aveva trovato negligenza soltanto. E proponeva come rimedio per la formazione del clero che era difettosa, l'apertura di un seminario in Calabria invece della nomina del Vescovo, il quale, «dovendo essere senza propria giurisdizione e senza sudditi non sarà obbedito in quelli ordini che darà. Inoltre sarà facile che ne nascano inconvenienti per la relazione co' Vescovi latini». Sugeriva così di devolvere i beni dell'Abbadia d'Ullano per il mantenimento di 15 alunni in detto seminario da erigersi nell'abitazione annessa all'Abbadia stessa.

95. Esaminate queste relazioni, gli E.mi Cardinali nell'adunanza del 2 Gennaio 1718 ventilarono anche il progetto di formare delle diverse colonie greche del regno di Napoli, sottratte ai vescovi latini, una sola diocesi; ma per le difficoltà che presentava allora la cosa decisero così: «Supplicandum SSmo pro deputatione Episcopi Titularis ritus Graeci in suffraganeum Episcopi Rossen. et Episcoporum Bisinian., Cassanen. et Anglonen., pro Graecis eiusdem ritus existentibus respective in eorum dioecibus, cum totali tamen dependentia a suprad. Ordinariis iuxta formulam praescribendam; et pro adsignatione congruae recipiendae partim a redditibus dictarum Ecclesiarum, partim ex redditibus Abatiarum existentium in dictis dioecibus in quibus degunt Italo-Graeci dicti ritus, et pro eius mansionem adsignandum esse Palatium cum Ecclesia S. Benedicti de Ullano, Bisinian Diocesis».

96. Stabilita così in massima la deputatione del Vescovo Greco, in una Congregazione successiva che fu tenuta l'8 Agosto 1719 ne furono determinate le attribuzioni e la congrua.

Per quanto riguardava le attribuzioni del nuovo vescovo, fu così proposto il quesito: «Essendosi deliberata la deputatione di un vescovo di rito greco a suffraganeo a tutti quei vescovi latini, li quali nelle loro diocesi hanno diversi luoghi abitati da Greci, pare convenientissimo anzi necessario che dalla S. Sede si stabilisca prima quale debba essere l'obbligo di detto Vescovo, acciò sia fruttuosa a quelle anime la residenza colà, e ciò che possa fare e non fare» per evitare i litigi circa l'estensione della giurisdizione ai quali accennavano i Vescovi di Rossano e Cassano.

EPARCHIA

E partendo dal principio che egli dovesse essere semplice suffraganeo dei vescovi latini, nelle risposte ai diversi quesiti proposti, la S. Congregazione ebbe sempre in mira di conservare intatta la giurisdizione degli Ordinari latini locali anche in quelle cose che più direttamente riguardavano il rito. Così per tener salvo tale principio si legavano completamente le mani del Vescovo visitatore, i cui decreti anche per quello che riguardava cose strettamente attinenti al rito dovevano ricevere la previa approvazione dell'Ordinario: «*salva Ordinariorum latinorum auctoritate quoad approbationem et executionem decretorum*». Anzi anche circa la visita ai diversi luoghi e circa il tempo della medesima, come anche circa l'amministrazione della Cresima doveva il Vescovo Greco rimettersi in tutto «*arbitrio Ordinariorum latinorum*». La stessa benedizione degli oli santi e del Crisma per i Greci era riservata «*all'i vescovi latini acciò sia più facile il trasporto nelle diocesi per ciascuno*».

97. In conformità alle decisioni prese si compilò una «Istruzione per il Vescovo Italo-Greco da darsi in suffraganeo alle Chiese di Rossano, Bisignano, Cassano ed Anglona di Calabria per le terre e chiese degli albanesi di Rito greco in quelle esistenti».

L'istruzione comprendeva anche un cerimoniale, «compilato dietro le norme e consiglio dei Maestri di Cerimonie di S. Santità» ed è curioso che mentre il Vescovo Greco deve invigilare perché il rito greco fosse mantenuto in tutta la sua purezza, il cerimoniale cui doveva attenersi nelle s. visite era letteralmente quello che usano i vescovi latini, dall'abito che deve indossare all'aspersione per l'acqua santa ed alle sedie da camera.

L'istruzione comincia con questo preambolo: «affinchè il Vescovo Italo-Greco che verrà eletto per suffraganeo delle sopradette chiese, sappia in qual forma e maniera egli possa e debba dirigere e governare gli Albanesi di rito greco esistenti nelle mentovate diocesi è necessario principalmente ch'egli rifletta, non aver egli altra facoltà e giurisdizione che quella di mero, puro e semplice suffraganeo dei detti Ordinari latini, e perciò non potere né dovere esercitare verun'atto di giurisdizione ed autorità Episcopale intorno alle persone e Chiese di detti Albanesi di Rito Greco, se non colla precedente permissione, consenso ed approvazione di quell'Ordinario nella di cui diocesi dimorano le Persone e ritrovansi le Chiese dei detti Albanesi di Rito Greco...»¹

Nella medesima adunanza fu determinata la congrua: «*pro assignatione facienda suffraganeo graeco, assignari posse, si SSmo placuerit, annuos ducatos sexcentum, retrahendos quatuorcentum ex mensis quatuor suprad. Episcoporum, habita ratione ad redditus et numerum animarum Graecarum cuiusque dioecesis; alios biscentum ex Abbatia S. Benedicti de Ullano, cum eius Ecclesia et palatio, et detur eidem in administrationem cum annua pensione ad dispositionem Datariae*».

Su questa disposizione si ritornò sopra nella Congregazione del 19 Febbraio 1720, modificandola così: «*Si SS.mo placuerit, quod pro assignatione annua ducatorum sexcentum monetae neapolitanae facienda suffraganeo graeco, imponatur annua stabilis pensio ducatorum 180 super Archiep. Rossanensi; alia similis ducatorum 180 super Episc. Cassanen. et alia ducatorum 120 quaelibet supradictae monetae super Episcop. Anglonen. et Bisinian.*».

EPARCHIA

99. Fu data partecipazione di queste pensioni imposte sui benefici episcopali ai singoli vescovi interessati, i quali come era da aspettarsi protestarono energicamente -tranne il Vescovo di Anglona che neanche rispose- adducendo per pretesto l'esiguità delle rendite della propria mensa già gravata da altri pesi.

100. Ma quantunque la vera causa della opposizione dei Vescovi latini al deliberato della Propaganda fosse la paura di veder diminuite le proprie rendite, alcuni di essi misero in luce le difficoltà in cui prima e poi si sarebbe dovuto trovare il Vescovo Greco.

Infatti il Vescovo di Cassano scoprì l'arma di cui si sarebbe servito per fare l'opposizione facendo osservare che la sua Chiesa era di Regio patronato e non sapeva «come sarebbe intesa ed approvata (dai Regi patroni) l'imposizione di questa nuova pensione».

(*Continua*)

¹ Cong. Part. degli Italo Greci dall'a. 1719 all'a. 1741, vol. 90, f. 150.

(*Continua da Lajme n.2-2006*)

LE ICONE DELLA MADRE DI DIO

di George Gharib

2. 2. Il tipo affettuoso dell'Eleousa

Il secondo tipo iconografico della Madre di Dio che ha conosciuto grande diffusione in Oriente, è quello affettuoso di Madonna con Bambino, comunemente chiamato dell'Eleousa.

In questo tipo viene abbandonata la rigidità di atteggiamento propria dell'Odigitria, nella quale non v'è posto per i sentimenti umani, per lasciare il posto ad uno scambio di affetti fra Madre e Bambino. Nel tipo infatti sono stati introdotti alcuni cambiamenti più o meno vistosi: le guance del Bambino e della Madre si avvicinano fino a toccarsi, le due figure si scambiano bacio e carezze, la Madre tiene tra le sue la mano del Bambino, questi infine spinge l'affetto sino a cingere il collo della Madre col braccio.

Il termine greco "Eleousa" designa appunto l'atteggiamento amoroso tra Madre e Figlio, volto a provocare la pietà (*eleos*) e la misericordia del Figlio verso i fedeli. Il tipo mette quindi in rilievo l'affetto che lega Madre e Figlio in vista del bene da elargire ai fedeli; insiste inoltre sulla umanità del Figlio, in contrasto con il tipo dell'Odigitria, ove l'accento è messo sulla divinità di lui. Il tipo riflette infine un cambiamento di atteggiamento nella stessa devozione mariana della Chiesa e dei fedeli. Il cambiamento ha dovuto aver luogo durante il periodo dell'iconoclastia (VIII-IX secc.) o immediatamente dopo, come appare anche dai testi liturgici e dalle numerose omelie mariane di questo periodo.



L'AJME NOTIZIALE

EPARCHIA DI LUNGRO

DEGLI ITALO-ALBANESI DELL'ITALIA CONTINENTALE

Amministrazione: Curia Vescovile - Corso Skanderbeg, 54
87010 LUNGRO (CS) - Tel. 0981-947233

Suppl. al Bollettino Ecclesiastico - reg. Trib. Castrovillari n. 54 del 17.6.1948

A cura della Commissione Eparchiale per le Comunicazioni Sociali

ANNO XIX - Numero 1 - gennaio-aprile 2007

Solenne celebrazione vespertina della Chiesa di Lungro vescovo, sacerdoti e fedeli nella Basilica di San Francesco a Paola

È stato un pomeriggio veramente speciale quello del 30 aprile 2007, indimenticabile per coloro che vi hanno partecipato. Nella splendida cornice

del Santuario paolano di San Francesco, nella antica e preziosa Chiesa Madre, cretta direttamente dal Santo taumaturgo, sono echeggiati gli inni vespertini della



Paola, 30 aprile 2007. Celebrazione del Vespro.

EPARCHIA

(continua da Lajme n.3-2006)

IL RITO GRECO NELL'ITALIA INFERIORE

Il Vescovo di Bisignano (Mgr. Berlingeri) faceva queste riflessioni: «dovendosi assegnare la congrua del Vescovo Greco in sole Pensioni, ogni qual volta li venisse controversa da qualcuno... come avrebbe a fare il povero Vescovo Greco a sostenere la lite?». E meglio ancora: «devo aggiungere alle EE. VV. che quanto io ho creduto e credo necessaria la deputazione di un Vescovo Greco per i luoghi dove vivono col rito greco, acciò si osservi con la dovuta purità cattolica detto rito e si facciano le cerimonie ecclesiastiche come devono farsi, *togliendosi li grandi abusi che vi sono, perché in ciascun luogo essendo per ordinario miserabile ognun fa a modo suo; e gravandosi dalla S. Sede le Chiese oltre di quel che si trovano gravate, sarebbe detto vescovo mal visto, per causa dell'interesse e facilmente potrebbero nascere de' dissapori*. Ad evitare questo peraltro egli proponeva che si conferisse al Vescovo Greco l'Abbadia di S. Benedetto Ullano, situata nei confini della sua diocesi e soggiungeva: «...confermo quanto con altre mie ho proposto, che tanto per S. Benedetto d'Ullano quanto per il castello delli Marri contiguo e vicino, acciò ivi potesse stare con tutto decoro, con permissione della S. Sede, io li cederei la giurisdizione, conforme mi sarà prescritto». (Lettera del 10 Maggio 1720).

Anche l'Arcivescovo di Rossano suggeriva che si conferisse al Vescovo Greco l'Abbadia di S. Benedetto, tanto più che le rendite della medesima «sono tutte fatiche degli Italo Greci». Ma l'Abbadia era allora tenuta in Commenda dal Card. Salerno, il quale non sembrava molto disposto a cederla senza un ade-

guato compenso.

101. Pertanto non restava altro che attendere la morte dei singoli vescovi per imporre durante la vacanza della diocesi la pensione già stabilita alle loro chiese. E così la Congregazione che era desiderosa di venire quanto prima alla sistemazione della cosa, in una adunanza tenutasi il 23 settembre 1720 adottò col consenso del Papa il temperamento provvisorio di assegnare al nuovo Vescovo Greco 50 ducati al mese «sulle riscossioni delle vacanti nella Nuntiatura di Napoli, *donec et quousque* si sia stabilito con distinto ripartimento lo stesso annuo assegnamento in tante pensioni su le Chiese del Regno di Napoli, quando vacheranno, nelle quali diocesi vi è molto numero di Greci, specialmente Cosenza».

102. Ma in forza del Concordato era necessaria ottenere la previa approvazione della Corte di Napoli, o per meglio dire dell'Imperatore d'Austria Carlo VI. E S. Santità quindi diede ordine che «si scrivesse al Card. Pignatelli Arciv. di Napoli e al Nunzio di Napoli per avere il loro sentimento su la materia, e che si scrivesse alla Corte di Vienna per ottenersi il consenso da collocarsi un'annua pensione quando vacherà, nella Chiesa Regia di Cassano di 180 ducati in parte di alimenti al nuovo Vescovo Suffraganeo».

103. Nelle lettere che il Card. Prefetto della Propaganda scrisse in data 14 settembre 1720 al Cardinale e al Nunzio di Napoli per raccomandare loro la cosa si faceva anche il nome della persona che «si penserebbe di promuovere a tal grado» cioè «il sacer. Stefano Andrea Rodotà, Greco della terra di S. Be-

EPARCHIA

nedetto Ullano, diocesi di Bisignano: soggetto di molto buon costume, dotto e praticissimo degli errori et abusi che regnano tra quelle genti; ma si dubita per varie riflessioni se fosse per esser grato ai Prelati Vescovi delle diocesi predette. Vi sarebbe ancora da aversi in distinta consideratione per il detto impiego Mgr. Basilio Matranga Vescovo titolare di Dionisiopoli, già monaco Basiliano di rito greco, che ha con molta lode esercitato l'ufficio di Vicario Apostolico per lo spazio di 4 anni in Cimarra; però egli è siciliano. Ritrovandosi pertanto S. Santità perplessa, quale di essi potrà essere più a proposito e gradito per l'accennato impiego, mi ha comandato di partecipare ciò a V.S. perché si compiaccia di prendere quelle notizie che stima opportune sull'affare di cui si tratta e specialmente sopra i nominati soggetti, all'effetto di spiegarmi il suo savio parere per lume e governo della Santità Sua e della S. Congregazione» (ib. f. 167).

104. Ma la Corte di Vienna non si mostrò troppo disposta a seguire le iniziative della S. Sede. Le trattative durarono sei lunghi anni, in capo ai quali Mgr. Grimaldi Nunzio di Vienna poté mandare a Roma la seguente relazione che qui si riporta nelle sue parti principali; «Mgr. Grimaldi Nunzio di Vienna rappresentò all'Imperatore i due temperamenti proposti dalla Propaganda per provvedere agli Italo Greci: cioè quello di deputare un Vescovo di rito greco che risiede nella terra di S. Benedetto Ullano in qualità di suffraganeo, o sia Vicario Generale di quei Vescovi latini sotto la cui giurisdizione si trovano le colonie e l'altro di dismembrare tutte le colonie dalla giurisdizione de' Vescovi latini, dandole alla intiera cura di un pastore di Rito Greco nella guisa praticata ultimamente co' Greci di Ungheria. Espose anche all'Imperatore che per la congrua si sia pensato di imporre sopra li vescovati latini (che hanno Italo Greci) di mano in mano che anda-

vano vacando una tenue e proporzionata annua o perpetua pensione a misura delle rendite di ciascuna Chiesa e delle anime degli Italo Greci. Esponeva anche che la S. Congregazione considerando che trovandosi il Vescovato di Cassano di nomina di S. M. tra li riferiti, si darà a sperare S. Santità che la Maestà Sua non avrà difficoltà di dare gli ordini opportuni per l'effettuazione di uno dei due accennati temperamenti».

Ma l'Imperatore, in questo caso rigido osservatore dei ss. canoni, e zelante difensore della ortodossia si oppose alla costituzione della diocesi greca. Così scriveva Mgr. Grimaldi: «S. Maestà avendo fatto esaminare attentamente le notizie ha trovato che per niun conto è permessibile che le colonie degli Italo Greci si dismembrino dalle diocesi dei Vescovi nelle quali si trovano, costituendo un Vescovo Greco con giurisdizione separata ed indipendente dai vescovi latini, perché una tal disposizione incontra la resistenza delle determinazioni prese nel Concilio Generale celebrato al tempo d'Innocenzo III (!) e di altri; mentre sebbene col pretesto delle Costituzioni di Giulio III, Paolo III e Leone X li Greci hanno conseguito di esimersi dalla giurisdizione dei latini, si dee però avvertire, che a cagione dei molti errori, ne' quali eglino incorsero, il S. Pontefice Pio IV stabilì con una Bolla che i Vescovi Greci fossero affatto subordinati ai latini; onde si riflette che la mente della Chiesa fu di ridurre i Greci al rito latino, e che essendo eglino ora ridotti a minor numero, non è praticabile con poca rendita la destinazione separata di un Vescovo Greco, maggiormente quando il rimedio verrebbe a esser peggiore del male, essendo i Greci di sua natura tenacissimi, e quando con ciò si potrebbe temere che per necessità gli errori fossero per aumentarsi come si può facilmente prevedere se si riflette agli inconvenienti che nascerebbero in molti incontri, ed

EPARCHIA

in materia di giurisdizione; dovendo un tal Vescovo entrare alla visita in tutte le cinque diocesi (anche Cosenza) mentre in molte occasioni potrebbero darsi contrasti coi Vescovi latini, e quindi potrebbero nascere scandali e fomentarsi lo scisma piuttosto ad ovviarlo». Ma non ardeva a S. Maestà neanche la nomina di un suffraganeo: «L'Imperatore scarta anche il progetto di nominare un vescovo Greco in qualità di suffraganeo o di Vicario subordinato a diversi prelati (i quali molte volte non sarebbero per avventura di uniforme parere) perché potrebbe portare delle discussioni, confusioni ed intrighi». Ed osservava che a provvedere alle necessità cui si voleva rimediare bastava curare l'osservanza di quanto i ss. Canonici stabiliscono in proposito: «Per lo che S. M. è passata altresì a riflettere che ogniquale volta si osservino le costituzioni di Leone X e di Alessandro VII che obbligano i Vescovi che hanno nelle loro diocesi delle colonie greche, a mantenere vicari di scienza e probità, versati nella lingua e nel rito greco per istruire gl'Italo Greci, si verrebbe ad ovviare a tutti gl'inconvenienti che si lamentano. Questi soggetti - secondo S. M. si potrebbero prendere tra gli alunni del Collegio Greco di Roma, e per mantenerli si potrebbe applicare le medesime pensioni che si pensa destinare per il progettato nuovo Vescovo indipendente o per il suffraganeo dei Vescovi latini». E se queste pensioni non bastassero, generosamente S. Maestà si mostrava disposto a discendere che ... S. Santità stessa vi supplisse con l'assegnazione delle rendite di benefici che nel regno stesso di Napoli erano riservati alla S. Sede: «Quindi è che S. Maestà considera che per una parte non può assolutamente ammettere la creazione di un Vescovo indipendente, e per l'altra parte che un Vescovo suffraganeo o Vicario Generale soggetto ai Vescovi latini non basterà a sradicare li disordini. All'incontro considera la M.

S. che le difficoltà addotte per lo stabilimento de' Vicari particolari potranno superarsi facilmente nella guisa suaccennata, e quando non bastassero le pensioni da imporsi sopra li Vescovati per la loro sussistenza, potrebbe S. Santità aggiungervi delle rendite ecclesiastiche di tanti benefici semplici che la S. S. provvede nel Regno di Napoli».

Ma prevedendo la difficoltà della mancanza dei tanti soggetti quante erano le diocesi da provvedersi, Sua Maestà Apostolica, da figlio obbedientissimo della S. Sede si mostrava disposto alla deputazione di un Vescovo, purchè però a lui stesso ne fosse riservata la nomina «se poi questo temperamento tanto proporzionato, tanto facile, e più adattato d'ogni altro all'intero fine non potesse effettuarsi ... Sua Maestà siccome le sta a cuore sommamente la salvezza di quelle anime... non avrà difficoltà di venire al temperamento proposto dalla Congregazione eleggendosi un Vescovo suffraganeo o sia Vicario Generale dei cinque Vescovi latini - sperando S. Maestà che in questo caso Sua Santità le lascerà la nomina di un tal Vescovo, per il motivo di dover essere egli di nazione diversa e di aver da governare li vassalli della M. S. di differente lingua e rito; convenendo sommamente alla sicurezza ed alla quiete, per le quali S. Beatitudine deve avere in virtù del suo paterno zelo tutto l'interesse, che un tal vescovo sia della totale confidenza di S. M., la quale darà il suo reale consenso all'effetto di situare sopra il Vescovato di Cassano di sua regia nomina, una pensione proporzionata a quella che s'imporrà sopra ciascuno dei quattro Vescovati».

105. Era sorta dunque una grave difficoltà; l'Imperatore in linea generale era contrario alla costituzione del nuovo Vescovo, e pur piegandovisi, se non si poteva fare altrimenti, ne reclamava a sé la nomina.

Ma a questa difficoltà se ne era aggiunta

EPARCHIA

un'altra. Ammesso anche che la S. Sede devolvesse all'Imperatore d'Austria la nomina del suffraganeo greco, bisognava di nuovo pensare a costituirgli la congrua perché attesa la recentissima Bolla dell'allora regnante Pontefice Benedetto XIII relativa agli spogli «non poteva più aver luogo il provvedimento ideato nella Congregazione del 13 settembre 1720 che cioè la Nunziatura di Napoli somministrò al Vescovo suffraganeo di R. G. 600 ducati annui sui spogli del Regno finché vengano a vacare di mano in mano i Vescovati che dovrebbero gravarsi della pensione stabilita a questo scopo». Perciò nella Congregazione Particolare tenutasi il 12 marzo 1726 si propose «come mezzo più proprio e forse l'unico» di conferirgli (al vesc. suffraganeo) l'abbazia di S. Benedetto Ullano «posseduta dal Card. Salerni, che probabilmente il Cardinale stesso cederebbe qualora la Dataria gliene desse compenso».

In fatti il Card. Salerni si disse pronto «a cederla o con pensione o con compenso purché a carico del suffraganeo restassero i pesi e gli obblighi inerenti alla Badia».

106. Tra gli argomenti che si addussero agli E.mi Cardinali per far loro accettare questa cessione che sarebbe riuscita «vantaggiosa alla Badia stessa ed alla quiete del popolo che l'abita e proficua alle necessità spirituali degli Italo-Greci, ed alla congrua del nuovo suffraganeo», due meritano di esser riferiti:

a) Sembra cosa convenevole il rifondere con ciò in beneficio delle anime loro (degli Italo Greci) una piccola parte de' loro medesimi sudori che in gran copia fruttificano a beneficio della S. Sede, mentre appunto piccola parte può dirsi la rendita dell'Abbadia di S. Benedetto Ullano¹ rispetto alle pingui e numerose abbazie che fanno fruttificare gl' Italo-Greci di Calabria.

b) Perché le pensioni da pagarsi dai

Vescovi latini saranno un seminario di continue liti ed una sorgente perenne di mala soddisfazione de' medesimi verso il suffraganeo e non sarebbe difficile che per l'interesse prendessero un giorno ansa di fare con colorati pretesti revocare tal deputazione siccome nei pochi anni decorsi si sono studiati di farla credere non opportuna, benché prima di toccarsi la borsa, l'avesero giudicata e colle loro lettere manifestata necessaria, a riserva solo di Mgr. Berlingeri defunto Vescovo di Bisignano che l'ha costantemente asserita sempre per espediente».

Così dunque per questi motivi, e perché il Vescovo suffraganeo provveduto dell'Abbadia ne avrebbe tutelato i beni meglio che il lontano Cardinal Commendatario, e per essere svanito il disegno fatto sopra gli spogli di Napoli «pare si possa concludere essere assolutamente necessario ed espediente conferire al nuovo suffraganeo la detta Abbadia, sembrando ogni altro mezzo non solo inutile o almeno assai lungo, ma forse ancora distruttivo del negozio principale».

(Continua)

¹ È da aver presente che il patrimonio della Badia di S. Benedetto Ullano era costituito di beni appartenenti all'antico monastero omonimo dei Monaci Greci di S. Basilio.

VISITATE IL SITO

JEMI

Il portale per gli Arbëreshë

www.jemi.it



LAJME NOTIZIE

EPARCHIA DI LUNGRO

DEGLI ITALO-ALBANESE DELL'ITALIA CONTINENTALE

Amministrazione: Curia Vescovile - Corso Skanderbeg, 54
87010 LUNGRO (CS) - Tel. 0981-947233

Suppl. al Bollettino Ecclesiastico - reg. Trib. Castrovillari nr. 54 del 17.6.1948

A cura della Commissione Eparchiale per le Comunicazioni Sociali

ANNO XIX - Numero 2 - maggio-agosto 2007

XX Assemblée Diocesana e Corso di Aggiornamento Teologico

San Cosmo Albanese, 27-28-29 agosto 2007

*Relazione del Rev.mo Protoierò Cristian Barta
Rettore del Seminario Maggiore di Blaj (Romania)*

"Non temere, ti ho chiamato per nome: mi appartieni" (Is. 43, 1)

Spunti per una teologia della vocazione

Eccellenza Reverendissima,
Carissimi Confratelli nel Sacerdozio del
nostro Signore Gesù Cristo,

Colgo l'occasione per salutare tutti voi,
ringraziandovi per avermi invitato a medi-
tare insieme sulla natura e sulle esigenze



San Cosmo, 27 Agosto 2007. Relazione del Rev.mo Protoierò C. Barta.

EPARCHIA

(continua da Lajme n.1-2007)

IL RITO GRECO NELL'ITALIA INFERIORE

Proposta di affidare le colonie greche ad un Vescovo latino perito nel rito e nella lingua greca.

107. Era in quest'epoca presente in Curia Mgr. Solazzo nuovo Vescovo di Bisignano - il quale non contento della sua piccola diocesi, desiderava esser promosso alla sede Arcivescovile di Rossano, tenuta allora da Mgr. Muscettola, vecchio e malandato, che aveva manifestato l'idea di ritirarsi. Mgr. Solazzo approfittando delle difficoltà che incontrava presso il governo la nomina del suffraganeo greco, per ottenere il suo scopo di esser promosso a Rossano, fece al Card. Tolomei e poi alla Propaganda una nuova proposta ibrida. Secondo lui «l'unico progetto che in pratica potrebbe avere il suo effetto, sarebbe quello di mettersi in una delle quattro cattedrali, e proprio in quella che riuscirebbe di loro maggior comodo (cioè in quella di Bisignano che egli occupava) un Vescovo latino che fosse perito di rito e di lingua greco-albanese; mentre in tal forma si verrebbe a rimediare sufficientemente ai di loro bisogni, e si verrebbero ad evitare tutte le difficoltà che s'incontrano nella esecuzione degli altri progetti, con i vescovi latini, con la Dataria per gli assegnamenti della congrua e con i Reggi per le pretensioni che vi hanno».

Questo vescovo «soggetto per altro in cui concorressero le prefate qualità di perizia dei riti e lingua greca e latina cosicché debba ben egli attendere alla retta istruzione degli Italo Greci et alla riforma di quegli'abusi che finora per difetto di simil persona si sono quanto insensibilmente altrettanto perniciosamente fra di loro introdotti - non

doveva avere - la facoltà di ordinare in rito greco, ma solamente in latino i latini, e l'obbligo altresì di doversi da lui visitare le loro chiese, instruire et esaminare li ordinandi prima di venire ad esser promossi in Roma, si per non farli soccombere a quel gravissimo incomodo, spesa et affronto di ritornarsene, li ritrovati inabili, senza essere ordinati doppo aver fatto un sì lungo viaggio, come spesso accade; si anche per impedire le ordinationi di moltissimi altri parimenti inabili, ma poi per pura compassione e precisa necessità di quelle chiese, ciò non ostante ordinati dal Vescovo greco qui (in Roma) residente e da tutti i suoi antecessori, i quali sempre hanno discaricata la loro coscienza alla S. Congregatione».

A dar credito a questo suo progetto Mgr. Solazzo ne faceva vedere i vantaggi: «Questo Vescovo latino perito di greco potrebbe formare un ottimo seminario nella sua diocesi dove si manderebbero con molta facilità dalle tre diocesi circonvicine i loro alunni Italo Greci, mantenuti a spese dei propri vescovi».

Di più secondo il Solazzo questo progetto sarebbe «commendato ed applaudito da tutti quei vescovi latini delle confinanti diocesi, ne si darebbe da loro alcun passo circa il regolamento di loro sudditi Italo-Greci senza che prima non fosse consigliato col detto nuovo Vescovo perito di Greco; e ne sarebbero contenti perchè senza nessuna spesa (che avrebbero dovuto sostenere per mantenere un Vicario greco) possono essere illuminati in tutte le difficoltà che incontreranno, e nella visita che

EPARCHIA

faranno, imploreranno la sua assistenza ».

E perchè non facesse difficoltà la nomina di questo Vescovo latino-greco ricordava Mgr. Solazzo che come Clemente XI aveva nominato Vescovo latino di Sora, D. Gabriele De Marchis italo-greco di Calabria, contuttoché egli fosse stato prima prete di rito greco; «così si potrebbe ora fare scelta di un altro simile soggetto italo-greco che fosse perito di rito e di lingua greca, d'ottimi costumi e sperimentato in Roma, per potersi deputare Vescovo latino in una delle dette quattro diocesi» o meglio nella sua stessa perchè venendo al pratico, era riuscito a far proporre la cosa ai Cardinali in questo modo: «Detto disegno pensasi potersi eseguire in questa forma; come ora Mgr. Arcivescovo di Rossano inclina piuttosto a rassegnare che a permutare la sua Chiesa di Rossano, potrebbe alla medesima farsi passare il Vescovo di Bisignano, et in questa, come più comoda agli Italo-Greci, caricata di una annua pensione di 700 ducati di regno in circa, a favore di detto Arcivescovo (di Rossano, dimissionario) potrebbe costituirsi un soggetto che abbia le menzionate qualità per l'accennato fine. Quindi qualora Nostro Signore e la S. Congregazione di Propaganda manifestassero a dirittura per Segretaria di Stato e di Propaganda questa suprema loro volontà a detto Arcivescovo e Vescovo di Bisignano, in conformità delle notizie che da 8 in 10 mesi in qua si hanno, non sarebbero per discostarsi dalla medesima, anziché eglino, anche per disagio di loro coscienza, a riguardo di riconoscersi inetti al governo spirituale di quei di Rito Greco, se ne sono già sufficientemente spiegati ».

108. Gli E.mi Cardinali preoccupati di sbarazzare il terreno dalla ingerenza governativa che voleva attribuirsi la nomina del Suffraganeo Greco, e trovando anche difficol-

tà per la cessione della Badia di S. Benedetto Ullano a favore del medesimo, si attenero al progetto di Mgr. Solazzo e decisero: «Che debba supplicarsi S.S. acciò spedisca un motu proprio con cui prescriba che debba sempre in avvenire eleggersi de' quattro Vescovati di Rossano, Bisignano, Cassano ed Anglona saltem un Vescovo che intenda bene la lingua greca et albanese e che il medesimo abbia autorità in tutte quattro le diocesi, et in parte di quella di Larino, in tutte le quali vi è quantità di colonie greche, tanto per visitare le medesime quanto per correggere li loro errori, sollevando perciò li altri vescovi meramente latini dall'obbligo impostogli dal Concilio Lateranense sotto Innocenzo III di ritenere ciascheduno di loro il vicario istruito nella lingua greca et in caso di renitenza ciascuno di loro per l'esercizio della giurisdizione di detto Vescovo nelle proprie diocesi, si debba astringere dal Metropolitanano o dalla S. Congregazione a ritenersi il suddetto Vicario, con quell'emolumento che sarà stimato necessario».

Ma pensando anche se non fosse stato il caso di permettere al Vescovo greco latino l'ordinazione dei sudditi greci per risparmiarne a costoro il viaggio di Roma, ordinarono ancora: «... Mgr. Segretario dovrà mandare viglietto a Mgr. Assessore del S.O. ricercandolo che si compiaccia proporre nella medesima se dalla detta S. Congregazione si approva che si dia al Vescovo Greco latino suddetto la facoltà di ordinare e promuovere anche nel Rito Greco, oppure debba osservarsi la Bolla di Clemente VIII che per l'ordinazioni quell'italo-greci si portino a Roma. Ricevutosi il parere del S.O. dovrà a quello uniformarsi l'espressione da stendersi nel motu proprio. Essendosi riferito in Congregazione che Mgr. Arciv. di Rossano goda presentemente poca salute e perciò in-

EPARCHIA

clini alla rinuncia di detta Chiesa, si propone però che sarebbe bene suggerire alla S. S. quando approvi la risoluzione di detta Congregazione che ammettendosi la rinuncia del suddetto Arcivescovato si potrebbe a quella promuovere Mgr. Vescovo di Bisignano, provvedendo questo con un soggetto ben intelligente della lingua greca, per cui si potrebbe proporre l' Ab. Rodotà, scrittore presentemente della lingua greca nella Biblioteca Vaticana».

109. Provvidenzialmente però il S. Padre non approvò questa risoluzione, e differendo sul momento la soluzione della cosa ordinò che per mezzo della Congregazione dei Vescovi e Regolari si mandassero istruzioni a tutti i vescovi del Napoletano che avevano sudditi gre-

ci, sul modo di comportarsi con i medesimi e specialmente per ciò che riguardava l'istruzione e l'ordinazione dei sacerdoti prescrivendo che fossero istruiti sulla morale almeno sopra un testo scritto in italiano - che fossero esaminati in diocesi da appositi esaminatori sinodali, e che mancando esaminatori capaci di intenderne la lingua, nelle dimissorie che rilasciavano ne commettessero i Vescovi l'esame al Vescovo ordinante di Roma: di più si davano istruzioni circa l'esercizio del rito e si insisteva che i preti greci non amministrassero la Cresima¹.

(Continua)

¹ Lettere del 17 maggio 1726, rinnovate il 26 marzo 1729.



San Cosmo. Agosto 2007, Partecipanti all'Assemblea.



LAJME NOTIZIE

EPARCHIA DI LUNGRO

DEGLI ITALO-ALBANESE DELL'ITALIA CONTINENTALE

Amministrazione: Curia Vescovile - Corso Skanderbeg, 54
87010 LUNGRO (CS) - Tel. 0981-947234

Suppl. al Bollettino Ecclesiastico - reg. Trib. Castrovillari nr. 54 del 17.6.1948

A cura della Commissione Eparchiale per le Comunicazioni Sociali

ANNO XIX - Numero 3 - settembre-dicembre 2007

Il Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali nominato Cardinale



Sua Eminenza Rev.ma il Card. Leonardo SANDRI, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali

Indirizzo di omaggio rivolto al Santo Padre da S.E.R. Mons. Leonardo SANDRI nel Concistoro del 24 novembre 2007

Beatissimo Padre,

Ho l'onore di esprimere il più profondo e vivo ringraziamento a nome dei ventitre nuovi Cardinali che oggi Vostra Santità ha aggregato al Collegio Cardinalizio.

La Sua benevolenza, Padre Santo, ci fa trovare in questo momento solenne presso la tomba dell'Apostolo Pietro e ai piedi del Suo Successore.

Uniti a Maria Santissima sentiamo sgorgare nei nostri cuori l'inno della gioia e della gratitudine: *"L'anima mia magnifica il Signore... Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente... ha innalzato gli umili"* (Lc 1,46-55).

Santità, in questa seconda creazione cardinalizia del Suo pontificato trovano conferma la varietà e l'universalità della Santa

EPARCHIA

(Continua da Lajme nr. 2-2007)

IL RITO GRECO NELL'ITALIA INFERIORE

Si ritorna al progetto di nominare un Vescovo greco.

Progetto di fondare un seminario per l'educazione del clero greco.

110. Disastrosa fu l'impressione che produsse tra gli Italo Greci la conclusione alla quale era venuta la S. Sede di soprassedere alla nomina del loro Vescovo, né il rimedio adottato dal S. Padre migliorò la condizione del clero greco, e rialzò il rito.

L'Abbate Rodotà scriveva al Card. Imperiali protettore dei Greci deplorando che «per il basso fine dell'interesse si vada diminuendo un'opera quanto egreggia altrettanto opportuna». Che i Greci siano per lor natura avari «ne fanno autentica (fede) tanti prodigiosi fatti per i quali ora meritamente si trovano smembrati dalla Romana Chiesa; ma che Roma, madre di pietà splendidissima per l'elemosine, soccorsi ed aggiunti, non sollevi l'anime di tanti Greci, venuti a ricoversi dal oriente sotto al suo manto, perchè li spiace smembrar un picciol corpo delle sue immense rendite, è motivo da potersene dolere anche i sassi».

E Mgr. Matranga, Arciv. di Acrida, deputato per li Pontificali ed ordinazioni di Rito Greco in Roma, esponendo di essersi indotto per compassione ad ordinare soggetti inutili ed incapaci, domandava nel luglio 1728 alla S. Congregazione come dovesse contenersi in tali congiunture «e si persuade ottenere l'intento per poter ribattere li pretesti de' Greci orientali che invitati all'obbedienza della S. Sede, apertamente hanno risposto che *la medema non cura la conservazione del rito Greco, mentre nemmeno senza spendere un baiocco ha voluto provvedere le colonie*

Albanesi d'Italia per unico motivo d'essere di rito greco, quando per dilatare insieme colla fede il rito latino, non si perdona a spese ingenti».

111. Allora l'affare fu ripreso e l'occasione propizia l'offrì la vacanza della sede di S. Marco proprio in quei giorni avvenuta. Così il 6 Agosto 1728 si ebbe un'altra Congregazione particolare «tenuta per la vacanza della Chiesa di S. Marco a fine di provvederla in persona perita dell'uno et altro rito, per terminare una volta un sì premuroso affare» e fu deciso in questo modo: «Ad D. Secretarium cum E.mo Secretario Status apud SS.mum ut dignetur promovere sac. Samuelem Rodotà ad Ecclesiam Episcopalem S. Marci vacantem». Ma la cosa non potè aver effetto perchè come avvertiva la Segreteria di Stato a Mgr. Ruspoli Segretario della Propaganda: «Nostro Signore non ha potuto aderire al sentimento della medesima intorno al conferire la Chiesa vacante di S. Marco al sac. Rodotà, per essersi trovata troppo impegnata a favore del P. Alessandro Magno (Procuratore generale dei Cistercensi) a cui ha destinato la detta Chiesa.

112. Si ritornò così al progetto di Mgr. Solazzo e fu incaricato Mgr. Ruspoli di scrivere a Mgr. Muscettola, Arciv. di Rossano proponendogli «di rinunziare alla diocesi cui si sarebbe nominato Mgr. Solazzo Vescovo di Bisignano, e dando a lui una pensione di 700 ducati sulla mensa di Bisignano, pensione che se in seguito Mgr. Muscettola fosse

EPARCHIA

provveduto altrimenti, avrebbe dovuto andare per il mantenimento di un seminario d'Italo Greci da raccogliersi da tutte le diocesi dove sono le loro colonie».

Così veniva pian piano prendendo piede l'idea di aprire un Seminario Italo-Greco e questo Seminario appunto, che fu fondato da Clemente XII, offrì finalmente il modo di venire alla nomina del Vescovo.

Mgr. Muscettola il 21 Agosto 1728 rispose di trovare troppo scarsa la pensione che gli si voleva assegnare e poco sicura; ma mostrandosi d'altra parte disposto a rinunciare, la Congregazione, riunitasi il 24 marzo 1732, decise così:

1.^o «Ut supplicetur SS.mo pro admissione renunciationis «Ecclesiae Rossanensis a moderno Archiepiscopo facienda, in personam Episcopi Bisignani (cum pensione duc. 700 et cum collatione alterius sive plurium beneficiorum cum quibus deveniat sustentamentum praedicti Archiepiscopi ad summam duc. mille) quem itidem Sanctitati Suae supplicabitur ut transferre dignetur ad praedictam Ecclesiam Rossanensem.

2.^o «Ut promovere dignetur ad Ecclesiam Bisignan. presbyterum Rodotà.

3.^o «Ut velit unire Seminario erigendo Italo Graecorum Abbatiam Ullani quae sita est in dioecesi Bisignanensi, ubi fundabitur seminarium praedictum; quae Abbatia cum sit nimis exigua - sunt enim eius redditus ducata bis centum - et parum apta ad sustentandum dictum Seminarium, supplicetur pariter S. S. pro unione alieni beneficiorum».

113. Il Segretario di Propaganda Mgr. Ruspoli riferendo al S. Padre le precedenti risoluzioni della Congregazione lo pressava a promuovere alla diocesi di Bisignano «D. Samuele Rodotà, Italo-Greco di nazione ma non di rito,

attuale scrittore della lingua greca nella Biblioteca Vaticana, soggetto non men doto che pio, intendente in grado ben distinto così dell'idioma e del rito, come delle più minute necessità delle sopradette colonie Albanesi, e fornito insomma di tutte le qualità necessarie per un tal Vescovado e per il fine dalla Congregazione proposto».

«L'intento poscia per cui s'insinua il d. sacerdote Rodotà per la Ch. di Bisignano e non per l'altra di Rossano si è perchè la diocesi di Bisignano è situata quasi nel centro delle altre nelle quali dimorano Italo-Greci; e molto più perchè in essa è molto più eseguibile che altrove la formazione dell'ideato seminario; perchè esiste in questa diocesi l'Abbatia di S. Benedetto d'Ullano abitata e coltivata da Italo-Greci, che ha un palazzo capacissimo per fondarvi d.^o seminario e una chiesa in parte diruta e perciò da più anni interdotta e non ristorata dagli Abbati prò tempore attesa la scarsezza delle rendite. Or quest'Abbatia si supplica unil. la S. V. a degnarsi di unirla in perpetuo al seminario erigendo per sua fissa manutenzione e poichè simil somma, per essere assai tenue (200 ducati) non può costituire una dote sufficiente alla congrua sustentazione del medesimo, viene altresì colla più sommessa ed efficace fiducia pregata V. B. di unirvi anche altri benefici di quelle parti, secondochè se ne darà la vacanza». Ed aggiungeva: «Quando poi Mgr. Muscettola non acconsentisse alla motivata dimissione della sua chiesa, onde venisse a rimanere inesequibile per ora la destinazione di un Vescovo intendente dell'idioma e riti degli Italo-Greci, ciò non ostante potrebbe fin d'adesso darsi mano all'istituzione del Seminario nella sud. terra d'Ullano, essendochè per quanto viene asserito, il Sig. Card. Carafa (nuovo Abate Commendatario)

EPARCHIA

si dimostra dispostissimo a cedere, per beneficio di un'opera così necessaria, quell'Abbadia, rimettendosi peraltro alla benigna equità della S.V. per il compenso. Per dar poi principio a riattare il Palazzo e ridurlo in forma di seminario sotto la cura e direzione del presente Mgr. Vescovo di Bisignano, si potrà impiegare certa somma di danaro già contribuita per tale effetto da una pia persona, ed esistente nelle mani del Sig. Card. Imperiali; e per cominciare dal mantenervi per ora almeno ... giovani si crede che potranno bastare 500 annui ducati di regno che corrispondono incirca a scudi 375 romani ».

Erezione del Seminario Corsini. Costituzione del Preside-Vescovo.

114. Dalle carte d'Archivio non risulta se il Papa approvasse questa decisione o, se l'ebbe approvata, per quali motivi non fu mandata in esecuzione. Però se non si addivenne ancora alla nomina del Vescovo, un gran passo si fece e il Seminario Italo-Greco fu fondato, e dal nome del Papa fondatore e gran benefattore del medesimo prese il nome di Collegio Corsini. Erecto il Seminario si stabilì di metterlo sotto la giurisdizione del Vescovo di Bisignano (5 agosto 1734), ma poi si pensò di abbinare le due istituzioni del Seminario e del Vescovo Greco costituendo questo rettore dell'Istituto e assegnando al medesimo la Badia di S. Benedetto come congrua. Infatti Clemente XII che aveva avuto questa idea, volle che fosse presa in esame in una Congregazione che fu tenuta il 22 Dicembre 1734.

Nella relazione che allora fu sottoposta agli Eminentissimi leggiamo:

«Istituito il Seminario, riflettendo S. S. alla necessità di perfezionare l'opera incomincia-

ta con dare un intero e totale provvedimento per li bisogni dell'ordinazioni, non meno degli altri ordinandi che dei seminaristi stessi, come pure per le S. Visite e per l'estirpazione degli abusi et errori colà introdotti, è venuto alla risoluzione di *creare un vescovo uniforme a quella Nazione* in conformità de' decreti di questa S. Congregazione, ma ancora a tenore de' medesimi per di lui congruo sostentamento gli ha assegnato l'Abbadia tutta di S. Benedetto Ullano, con che si sono venute finalmente a togliere di mezzo tutte le difficoltà insorte per i tempi passati, tanto rispetto ai Regi, mentre non si tocca più la Chiesa di Cassano di loro presentazione, onde cessa la pretensione della nomina per non esservi più bisogno d'imporre alcuna pensione su quella Chiesa, quanto in riguardo ai Vescovi perchè non si ricerca a tale effetto (come da provvisi) il di loro consenso; e, d'altra banda si vedano finalmente adempiti li desideri e decreti di questa S. Congregazione coll'esecuzione dell'ideato disegno, mediante la detta Unione benignamente concessa da S. B. Affinchè dunque questo possa eseguirsi nella sua più sicura, migliore e giusta forma si mettono in considerazione i motivi appartenenti al modo e maniera di costituirsi un tal Vescovo, a ciò l'opera sia una volta terminata nella sua compiuta e perfetta idea, sicché da una banda si ottenga il fine bramato, e dall'altra vengano presentemente ed in futuro affatto sradicate tutte le difficoltà, discordie et opposizioni che nascer mai potessero. Il modo dunque pare che consista *in risolvere, se il nuovo vescovo debba essere meramente titolare, suffraganeo e soggetto alli Vescovi latini*, e particolarmente a quello di Bisignano; *o pure debba esser fisso, titolato in sé, indipendente da quelli e solamente dipendente dalla S. Sede e dalla S. Congregazione*».

EPARCHIA

115. La relazione poi esponeva i motivi per i quali si stimava conveniente dare la giurisdizione in luogo e persone certo al nuovo Vescovo, ed escludere la nomina di un vescovo soltanto titolare suffraganeo e dipendente dagli altri e principalmente da quello di Bisignano:

Se ne riferiscono qui alcuni soltanto: «Cominciando da questi (che escludono cioè la destinazione di un Vescovo meramente titolare)

1.^o perchè facendosi in questo secondo modo, potrebbonsi promuovere delle difficoltà dai Reggi, rispetto alla Ch. di Cassano o delle altre, col pretesto di turbarsi la quiete e Giurisdizione di quelle. Questa difficoltà resterà totalmente tolta *a*) se la Congregazione lo costituisca indipendente dai Vescovi; *b*) perchè come *sono troppo notorie le necessità e le cause rilevanti che inducono alla costituzione del nuovo Vescovo*, così son manifesti il giovamento e l'utilità spirituale e temporale di quei sudditi nel rilevarsi dalla spesa, pericoli e strapazzi di venire ad ordinarsi fino a Roma, onde non pare potervi essere giusto o apparente motivo d'impedirsi la costituzione indipendente; ed impedendosi il mondo farebbe la dovuta ragione alla S. Sede. *c*) Essendo detta Costituzione tutta Ecclesiastica con dotazione e fondazione fatta dal S. Pontefice, in vigore dei quali titoli, *ipso iure* ne acquista la nomina, non si può in verun conto sospettare opposizione da Ministri Cattolici, dovendo essere ed essendo ancora ad essi a cuore il servizio di Dio, la salute delle anime e il Beneficio pubblico de' loro sudditi».

2.^o «Rispetto poi ai Vescovi latini non avendo più il Vescovo Greco alcuna ingerenza, nemmeno di titolo, cioè suffraganeo nelle loro diocesi, non vi sarà bisogno neppure del consenso dei medesimi standosene il nuovo con la giurisdizione e luogo separato, non consi-

derandosi li vescovi latini come di lui superiori, né riconoscendolo come loro suddito, cessa ipso facto con la creazione indipendente, ogni sospetto e pretesto di turbarsi la Giurisdizione, mentre egli ordinerà solamente con le loro dimissorie, visiterà i luoghi alle loro diocesi soggetti colla permissione o chiamata de' medesimi Vescovi a tenore dell'Istruzione distesane, sicché in ordine ai Vescovi svanisce nel prefato modo qualunque sospetto d'incontro».

3.^o «Toccante al Vescovo di Bisignano i motivi e ragioni che rimuovono dal costituirsi il nuovo Vescovo a quello soggetto, sono *a*) perchè non si troverà sì facilmente soggetto, qualificato, che volentieri l'accetti con tale soggezione, tantopiù che le rendite non possono essergli di grande solletico; e trovandosi, è argomento chiaro che non sosterrà la dignità con quel decoro che si conviene; *b*) perchè venendo commessa mancanza da qualche Ecclesiastico del luogo, o ministro del Collegio, non potrebbe contenergli nel loro dovere, sapendosi che ha le mani legate; *c*) perchè considererà dover stare in confronto del Vicario foraneo del luogo, il quale avrà maggior giurisdizione di lui nel luogo della sua residenza; *d*) perchè essendo prudente, rifletterà dover invece vivere con inquietudine e sospetti col Vescovo di Bisignano o per l'amministrazione del Seminario o per la gelosia di deferirsi dalla S. Congregazione più a quello che a sé, o perchè essendo di rito diverso, crederà che lo voglia tenere soggetto come tutti l'altri sudditi, ovvero di restar svantaggiato nel caso di ricorsi che si facessero dai ministri del Seminario o dai congiunti dei medesimi seminaristi in evento di supposto gravame, o finalmente per i dispareri che crederà poter nascere nell'occasioni di compra o vendite che dovranno farsi per detto Collegio».

EPARCHIA

116. La relazione in seguito enumerava i vari motivi che consigliavano la nomina di un vescovo giurisdizionale:

«1.° perchè costituendosi immediatamente soggetto alla S. Sede il Vescovo creando starebbe con maggior decoro del suo carattere tra i vescovi convicini.

2.° Perchè sarebbe più considerato dai medesimi vescovi e rispettato dagli ecclesiastici della sua residenza.

3.° È ciò necessario per l'esecuzione di quei decreti formati dalla S. Congregazione e che da lui sotto la dipendenza della medesima si dovranno secondo l'occorrenza formare per la retta osservanza della disciplina, rito e buon governo del Collegio, acciò esigano maggior riguardo.

4.°... 5.° Perchè Mgr. Berlingieri, prelado zelante e prudente, stando sopra la faccia del luogo fu di questo sentimento, approvato da questa S. Congregazione.

6.° Perchè in tutto il territorio d'Ullano non v'è alcuna Chiesa latina, ma sono tutte di rito greco. Sembra dunque ben chiaro che la compito idea di quell'opera, il modo più facile e più proprio, ed alla pratica della Chiesa Universale proporzionato et uniforme, e finalmente più d'ogni altro all'intero fine adattato, è quello di costituire questo nuovo Vescovo *Capo di un certo corpo, Pastore di un determinato gregge, padre di una particolare famiglia*, insomma Vescovo e Superiore Ordinario di un luogo, e poi straordinario a guisa di suffraganeo e di Delegato dei Vescovi latini, rispetto agli altri luoghi. E così essendo egli fisso in sé, indipendente da' Vescovi latini, dipendente solamente dalla S. Sede e dalla S. Congregazione potrà il tutto ben regolare secondo la detta Istruzione».

117. Contuttociò nella Congregazione del 22 Dec. 1734 fu così deciso: «Pro nunc

supplicandum SS.mo pro Electione Episcopi Titularis ritus Graeci, ad effectum administrandi et gubernandi Collegium Italo Graecorum ex pietate et munificentia Sanctitatis Suae, nuper fundatum in dioec. Bisinianen., cui Episcopo titulari pro tempore, Sanct. Sua dignetur unire ex nunc Abbatiam S. Benedicti de Ullano, cum facultate exercendi in Ecclesia eiusdem Collegii Pontificalia pro collatione ordinum iuxta proprium ritum Graecum, tum alumnis, tum aliis Italo Graecis cum literis dimissorialibus eorum respective Ordinariorum. Et ne ordinandi eiusdem ritus patiantur incommodum accedendi ad Urbem pro ordinibus recipiendis ab Episcopo Graeco ad id muneris explendum per S. Sedem constituto, iuxta praxim ad haec usque tempora servata ad formam Bullae s. m. Clementis VIII; ideo praefati Ordinarii, in quorum respective dioecibus huiusmodi ordinandi existunt, literas dimissoriales eidem Episcopo titulari dirigere teneantur, non obstantibus etc. Et ad mentem. Mens est quod postquam electus fuerit praedictus Episcopus ritus Graeci, scribatur antedictis Ordinariis iuxta modum, nempe ut agnoscant utilitatem maximam quae ex Constitutione dicti Episcopi per sollicitudinem Sedis Apostolicae peracta redundat nedum in bonum Ordinandorum Italo Graecorum, qui ab onere accedendi ad Urbem eximentur, verum etiam in levamen conscientiae et oeconomiae temporalis ipsorum Episcoporum, qui iuxta dispositionem. sacr. canonum tenerentur propriis sumptibus manutenere Vicarios eiusdem ritus; quapropter efficaciter eis insinuandum est ut pro gubernio et visitatione dictorum Italograecorum, necnon pro reformatione et correctione eorum quae ad ritum pertinent, eiusdem Episcopi Graeci opera utantur». Questa decisione venne approvata lo stesso giorno dal Papa e così a Vescovo presidente venne nominato Mgr. Rodotà.

(Continua)



LAJME NOTIZIE

EPARCHIA DI LUNGRO

DEGLI ITALO-ALBANESI DELL'ITALIA CONTINENTALE

Amministrazione: Curia Vescovile - Corso Skanderbeg, 54

87010 LUNGRO (CS) - Tel. 0981-947234

Suppl. al Bollettino Ecclesiastico - reg. Trib. Castrovillari nr. 54 del 17.6.1948

A cura della Commissione Eparchiale per le Comunicazioni Sociali

ANNO XX - Numero 1 - gennaio-aprile 2008


Inaugurazione della casa canonica della Chiesa di San Giorgio a Buenos Aires – Argentina

di P. Elia Hagi

Benvenuto al nostro vescovo! Mirë se na erdhe, peshkpu ynë!

Ecco il saluto con cui, nel grande aeroporto Ezeiza di Buenos Aires, Sua Ecc.

Reverendissim Mons. Ercole Lupinacci è stato accolto nella sala degli arrivi da un



Celebrazione della Divina Liturgia nella Chiesa di S. Giorgio, a Buenos Aires.

EPARCHIA

(Continua da Lajme nr. 3-2007)

IL RITO GRECO NELL'ITALIA INFERIORE

Divergenze tra il Vescovo Preside e l'Ordinario di Bisignano.

118. Ma subito cominciarono gli attriti tra il Vescovo Presidente e l'Ordinario latino di Bisignano circa l'esercizio della giurisdizione.

Il 4 Febr. fu tenuta un'altra congregazione per decidere alcuni dubbi:

1.° Se il Governo, autorità e Giurisdizione sopra il Seminario, sue persone e beni debba essere privativa del Vescovo ivi costituito e non cumulativa coll'Ordinario latino, in quella guisa che dipendono dalla S. Congregazione li seminari di Avignone, Fermo ed altri Pontifici.

2.° Se il Vescovo presidente possa pontificare nei giorni solenni e festivi *intra annum*.

3.° Se agli alunni del Seminario per ordinarsi siano necessarie le dimissorie del proprio Vescovo.

4.° Se il Vescovo debba pagare il cattedratico.

5.° Se gli alunni per ordinarsi debbano osservare gli interstizi.

A tutto fu risposto col seguente decreto:

«Consulendum SS.mo pro concessione exemptionis passivae omnimodae Collegio Italo Graecorum a S.S. erecto in dioec Bisinian., Ecclesiae Parochiali Unitae, eiusque alumnis, lectoribus, ministris et inservientibus, dummodo consistant in collegio, ab Episcopo Bisinianensi, eiusque iurisdictione ordinaria ac delegata, et a quocumque Metropolitano, et a quibuslibet aliis, reservato tantum Episcopo praedicto Bisinian. iure visitandi dictam Ecclesiam Parochialem quoad curam solummodo animarum, et iurisdictione in eius curatum quoad eandem curam, necnon concedendi auctorizabilem approbationem seu Institutionem exercendi illam curato nominan-

do amovibiliter ab Episcopo Ritus Graeci in eodem collegio existente praevio examine dicti curati coram Episcopo Bisinianensi, exceptis spectantibus ad ritum Graecum super quibus idem Episcopus teneatur fidem dare attestationsi dicti Episcopi Graeci. Praedi-ctumque Collegium, Ecclesiam et alios ut supra in spiritualibus et temporalibus subiicere iurisdictioni Episcopi ritus Graeci titularis in eodem Collegio per Sanctitatem Suam constituti, et in futurum per S. Sedem constituendi, ita tamen ut immediate dictus Episcopus subiectus remaneat eidem Sedi Apostolicae, et pro ea Nuntio Apostolico in civitate Neapolis pro tempore existenti.¹

Concedendum dicto Episcopo Graeco usum Pontificalium in dicta Ecclesia Parochiali unita Collegio, ultra dies in quibus ordinationes in ea peragit, etiam aliis diebus solemnibus Ecclesiae Latinae et Graecae exprimentis, in omnibus irrequisito dicto Episcopo Bisinianensi.

Concedendam esse facultatem eidem Episcopo Graeco ordines conferendi *sine literis dimissorialibus suorum Ordinariorum alumnis dicti collegii dummodo exhibeant in ingressu ad illud testimoniales literas proprii Ordinarii de Baptismate in ritu graeco, ac eius continuatione, legitimis natalibus et aetate, nec esse inquisitum aut aliquo impedimento canonico irretitum, nec non usque ad id tempus bonis moribus praeditum, et dummodo pro susceptione subdiaconatus ordinandus exhibeat attestacionem proprii Ordinarii de Patrimonio legitime constituto.*

EPARCHIA

Concedendam esse dicto Collegio, Abbatiae unitae, eiusque Ecclesiae tantum exemptionem a solutione cathedralici Episcopo Bisinian.

Quo autem ad dispensationem Ordinariorum ab interstitiis servetur ritus».

119. In questa medesima congregazione fu esaminato per ordine del S. Padre un memoriale a lui presentato dal Presidente del Collegio Mgr. Rodotà che ancora non era partito da Roma e chiedeva si decidesse: «la separazione del Territorio Abbatiale di S. Benedetto Ullano secondo la designazione fattane da Mgr. Berlingieri Vescovo di Bisignano, ed altre volte approvata dalla S. Congr. di Propaganda, affinché l'oratore possa subito partire e non essere astretto per ciò a trattarsi in Roma».

La cosa fu così proposta ai Cardinali:

«Rimane dunque a decidersi se per troncare dalla radice tutte le difficoltà che potessero insorgere ed ora ed in avvenire tra il Vescovo di Bisignano ed il nuovo Vescovo costituito presidente del Collegio, si debba dichiarare *nullius* il territorio Abbatiale di S. Benedetto Ullano, di provvista Apostolica, oppure dismembrarlo *ex nunc prout ex tunc quando Ecclesia Bisinianen. Pastoris sui solatio quomodolibet destituta fuerit*. Quale espediente viene proposto per la quiete de' rispettivi successori e per l'intero compimento d'un'opera così salutare, e certamente o il Vescovo di Bisignano accorderà presentemente il possesso, e sarà terminato l'affare, o pure il detto Vescovo mostrerà in ciò difficoltà, ed in tal caso trovandosi formato il decreto, questo potrà avere il suo effetto in tempo della sede vescovile vacante, o col procurarsi (se sia d'uopo) dal successore il consenso prima di conferirgli questa Chiesa, o pur spedire la Bolla di moto proprio».

Intorno a questa richiesta del Rodotà, aveva scritto Mgr. Galleani Cappellano maggiore del Re di Napoli in data 14 Gennaio 1736: «Resto ancor io persuaso che sarebbe di servi-

zio di Dio, e di vantaggio del nuovo collegio fondato dall'Apostolico zelo della Santità di N.S. per la buona educazione ed istruzione nelle lettere e ne' s. riti degl'Italo Greci, *che il territorio della Badia aggregato al medesimo collegio si sottraesse dalla giurisdizione del Vescovo di Bisignano, e si sottoponesse a quella del Prelato che deve governare detto collegio*. E come in tutto ciò non so vedervi alcun pregiudizio dei diritti di S. M. e degl'interessi di questo Regno, così mi persuado che se ne otterrebbe l'*exequatur* senz'alcuna difficoltà. È vero bensì che la spedizione degl'*exequatur* passando qui per molte mani niuno può compromettersi di quel che debba riescime. Comunque si sia per quello che da me dipenderà, stante la persuasione in cui vivo che sia di vantaggio di questo Regno, e di servizio a Dio, procurerò facilitar la cosa il più che potrò».

Ma i Cardinali a questo risposero: Dilata, affine di attendere che il nuovo Vescovo Greco si fosse posto in possesso ed in esercizio delle facoltà attribuitegli.

Il 4 Aprile 1736 il Card. Firrao Segretario di Stato scrisse ai Vescovi di Rossano, Cassano, Larino, Anglona e Bisignano per significar loro che il S. Padre dopo aver fondato il Collegio Corsini per gli Italo-Greci, aveva voluto dar l'ultimo compimento alla cominciata impresa con creare un Vescovo Titolare dello stesso rito greco, a cui come anche ai suoi successori ha assegnato in perpetuo per la congrua sua sussistenza la Badia di S. Benedetto Ullano... Accenna il Card. a quanto si era stabilito nell'ultima congregazione per quel che riguardava le ordinazioni degli Albanesi, ed esprime la convinzione che i Vescovi latini plaudiranno una tale provvidenza e ne riconosceranno l'utilità tanto per gli Italo-Greci, quanto per loro stessi che restano così sgravati dagli obblighi loro ingiunti dai Ss. Canonici, e dice che non potendo i Vescovi latini visitare da loro stessi le co-

EPARCHIA

lonie albanesi, potranno esser contenti che il nuovo prelado Greco, il quale ora è Mons. Samuele Rodotà Arciv. titolare di Berea e i di lui successori pro tempore facciano l'accennata visita, e potranno perciò concretare e fissare col detto Mons. di Berea un tempo proprio e determinato perchè egli possa fare le predette visite.

Infine li avverte che per le testimoniali da rilasciarsi agli alunni ammessi al collegio non potranno esigere una tassa maggiore di quella che è prescritta dalla Bolla Innocenziana, e che va al cancelliere della Curia.

124. Il 20 Settembre 1736 fu tenuta un'altra Congregazione nella quale si ritornò sopra la questione della giurisdizione del Vescovo Greco.

A persuadere i Cardinali della convenienza di accordare al medesimo la giurisdizione, si riferiva loro «l'universal pubblico scandalo occorso in Ullano solo perchè il nuovo Prelato era privo degli atti esteriori di giurisdizione propri di ciascun Ordinario. Poiché avendo quei cittadini praticato verso il nuovo Provisto quegli atti di stima e venerazione che con pio e lodevol costume sogliono esercitare verso il proprio Ordinario, e particolarmente genuflessi nelle pubbliche strade, avendo richiesto la benedizione da Mons. Rodotà, non si vidde corrispondere da quel prelado, il quale siccome risiede in territorio altrui, non ha l'uso di poter benedire. Onde insorto fra il popolo rumore, alcuni han detto che Mons. Rodotà non fosse *buono* cioè *vero* Vescovo, altri che non adempisse al suo ufficio, altri che fosse ignaro dell'ufficio Vescovile, e tutti con comune sentimento e voce conchiudevano non doversi aver egli in pregio e stima di Vescovo come quello che o non era tale o cui mancavano le necessarie facultà. Questo successo dà chiaramente a conoscere lo stato vile e miserabile a cui il Vescovo Italo-Greco al primo suo ingresso si ritrova e molto più si vedrà indotto in avvenire,

se non venga a capo della dismembrazione del Territorio, perchè... se egli sarà privo di territorio, e dell'esercizio di quegli atti che al Popolo conciliano sommissione ed alla dignità Vescovile decoro ed ornamento, non potrà certamente esigere rispetto ed obbedienza: non dagli Ecclesiastici gli abusi dei quali dovrà correggere ed emendare, ed all'incontro non potrà punire, non dai Laici ali animi dei quali non faranno maggior impressione le di lui parole, di quella farcbbe l'avvertimento di un semplice sacerdote. Inoltre non potrà egli usar la mozzetta, inalberar croce, inalzar trono, celebrar solennemente i divini Misteri o far processione fuori della Chiesa del Seminario. E così egli verrà anche impedito di fare la Benedizione dell'acqua nel dì dell'Epifania nel contiguo fiume, secondo la vetusta costumanza di quel paese, uniforme al rito greco. Ne pur potrà costringere un sacerdote ad assistere alle S. funzioni che farà nella sud. Chiesa del Seminario. In breve il Vescovo Italo-Greco non conterà in quel paese più d'un semplice chierico, e sarà piuttosto cappellano dell'ordinario latino che Vescovo Greco. Anzi di più ampie facultà sarà fornito un semplice chierico coniugato, destinato Vicario Foraneo del Vescovo latino, di quello potrà esercitare lo stesso Vescovo Greco. Perchè a quello unicamente sarà riserbato di concedere ad un estero l'indulto di poter celebrare in quel paese, predicare, questuare, vendere merci nei dì festivi, delle quali facultà in confronto di un chierico coniugato, sarà privo il Prelato. Sarà di più esposto alle false rappresentanze del suddetto Vicario Foraneo e di ciascun altro geloso dei diritti dell'ordinario, ed una stesa di mano innocentemente fatta sarebbe riputata usurpazione di giurisdizione. Per il che frequenti ed inevitabili sarebbero le contese e i litigi che fra questi due prelati nascerebbero, non solo a cagione della promiscuità di residenza, ma anche della par-

EPARCHIA

ziale giurisdizione che gode il Vescovo Greco nella visita della Parrocchial Chiesa per ciò che si attiene al Rito, mentre spesse volte accadrà la questione se l'esercizio di qualche atto spetti a questo o a quello; pretendendo il Greco che riguardi la riforma del rito, contrastandoli all'incontro e sostenendo il Latino che sia fuori di questa sfera».

Mons. Rodotà che aveva esposto questo stato di cose, soggiungeva anche che il Papa avrebbe potuto senz'altro procedere alla smembrazione che domandava, senza sentire il parere del Vescovo di Bisignano non essendo necessario il suo assenso; ma i Cardinali risposero: «Dilata; et per Secretariam Status audiatur Episcopus Bisimianens. cui significantur rationes suadentes propositam dismembrationem. Postquam autem advenerint responsoriae eiusdem Episcopi, audiantur quoque E. mus Archiepiscopus Neapolit. et D. Nuncius Apostolicus super difficultatibus, quae forsitan exoriri possent ad impediendam executionem praedictae dismembrationis».

122. Il Segretario di Stato scrisse al Vescovo di Bisignano in data 5 Febb. 1737 riportando nella lettera tutte le ragioni di fatto sopra elencate, e concludeva così: «*quantunque per le fin'ora accennate e per altre non meno valide ragioni che S. V. potrà con la sua stessa perpicacia comprendere, la Santità di N. S. sia dispostissima a stabilire per mezzo della divisata dismembrazione del territorio di Ullano, compreso il castello di Marri, con dichiarare il detto territorio nullius Dioecesis, l'utilissima opera dalla S.S. e tanto provvidamente istituita a vantaggio degli Italo-Greci; tuttavolta avanti di darvi l'ultima mano, si è degnata comandare che si renda di tutto preventivamente intesa V. S., con persuasione che la notizia sarà per riuscir di singoiar piacere al di lei zelo, conforme se ne attenderanno in risposta i riscontri, per renderne pienamente*

ragguagliata la S. S.».

Questa lettera fu recapitata al Vescovo di Bisignano da Mons. Rodotà stesso, ma non avendo egli ancora risposto, il 22 Aprile del 1738 ne fu mandato un duplicato, accompagnandola da una «urgente» nella quale gli si diceva che S. Beatitudine desidera onninamente di sentire i di lei sentimenti sopra la meditata separazione del Territorio di Ullano per poter prendere le sue determinazioni».

123. Mgr. Rodotà intanto insisteva ancora perchè venisse definita la questione, e interpretando il silenzio del Vescovo di Bisignano come un tacito consenso alla dismembrazione, e come un tratto studiato per non essere costretto a sentire il parere del Capitolo che certamente sarebbe stato contrario alla smembrazione, ottenne che il duplicato non fosse spedito, e che si tenesse una nuova Congregazione in proposito. Dalla relazione che fu letta in questa Congregazione che si tenne il 31 luglio 1738 risulta che i disordini che si temevano come necessaria conseguenza della residenza di due prelati in un medesimo territorio erano avvenuti ed aumentati.

«L'esperienza di tre anni ne' quali il Vescovo italo-greco ha tratto la sua dimora nel territorio di Bisignano, ha dato bastantemente a conoscere che egli sarà sempre ridotto in uno stato vile e miscredibile, perchè privo di quegli atti di giurisdizione che sogliono conciliare venerazione e rispetto; e la santità del carattere che da quelli riceve lustro e splendore, resterà affatto vilipesa e conculcata. «Egli dovrà correggere gli abusi degli ecclesiastici, ma siccome quelli non potrà punire, se non implora l'aiuto del Vescovo di Bisignano, così la sua vigilanza sarà inutile e vana e resterà vuoto d'effetto il di lui zelo. Ond'è che l'esercizio de' Pontificali nella stessa Chiesa del Seminario dipenderà dalla volontà degli Ecclesiastici, i quali non essendo costretti d'impiegarsi al servizio della

EPARCHIA

Chiesa per non esser Collegiata, viene riposto in loro libertà di prestare la loro assistenza. In effetto essendo stato obbligato Mgr. Rodotà a por freno alla licenza di coloro, perchè intervenivano nel coro con abiti impropri di quel luogo, gl'hanno fatto insinuare che dal Vescovo di Bisignano e non dal Vescovo Italo Greco attendevano tali ordini, e che non potevano se non da quello esser costretti d'assistere alle s. funzioni e di vestire l'abito talare; donde ne siegue ancora che molti delitti restano impuniti. Così due chierici avendo sorpreso l'un sopra dell'altro con percosse nella sacrestia: un soldato avendo tratto da luogo immune un Reo che colà s'era ricoverato; una donna avendo battuto pubblicamente un sacerdote, ne quelli sono stati puniti, ne questa assolta...».

Si ritornava poi ad enumerare tutti gli inconvenienti che erano stati segnalati nella Congregazione del settembre 1736.

124. Però il Card. Segretario di Stato Firrao prima di aprire la discussione sulla materia lesse ai Cardinali «un capitolo di lettera del Vescovo di Bisignano al suo Agente nel quale lo avvisava di aver egli risposto alla Segreteria di Stato e che si presentavano molte difficoltà circa la chiesta dismembrazione. Ciò intesosi la Congregazione fu di sentimento che all'istanza fatta in nome di Mgr. Rodotà si rescivesse: «Nihil; et servetur omnino Constitutio SS.mi D.ni Nostri».

Ma a prendere questa risoluzione i Cardinali furono indotti anche da questo motivo che così accennò il segretario della Propaganda Mgr. De Montibus all'udienza del Papa: «Si proposero i Signori Cardinali per motivo di questa risoluzione che attualmente nella Congregazione sopra le materie giurisdizionali di Napoli si trattava di sopprimere in quel Regno la prerogativa di *Nullius* goduta da molti territori. E che si era anzi proposto di andare restringendo il numero di quei molti vescovadi.

Onde se si venisse a condescendere all'istanza non mancherebbero da ora le opposizioni, lasciando da parte i continui litigi che per questa causa potrebbero nascere tra quei due vescovi. Inoltre fu fatta riflessione che nel costituire un Vescovo Titolare presidente del Collegio Corsini la mente della S. Congregazione approvata da V. S. fu di dare semplicemente un suffraganeo per il governo e per l'ordinazioni degl'Italo Greci a tutti quei Vescovi nelle cui diocesi vivono sparsi».

Il S. Padre nell'udienza del 3 Agosto 1738 «mandavit supersederi et interim iniungi Agenti Episcopi Bisinian. quod eum moneat ut transmittat exemplum responsoriarum quas asserit iam misisse ad Secretariam Status».

125. Il Vescovo mandò un duplicato di questa lettera che portava la data del 25 Maggio 1737. Comincia con una punta di acredine verso Mgr. Rodotà perchè gli ha consegnato il 21 Maggio la lettera che era stata scritta il 25 Febbraio: con lui «fortemente mi dolsi per lo trattenimento suddetto, protestando io una sancta obbedienza ai supremi comandi di V. E. non esibitimi da Mgr. di Berea, senza indagare il fine» ed entrando in merito si mostra assolutamente contrario allo smembramento. Egli comincia dal negare che Mgr. Berlingieri suo predecessore avesse dato il consenso alla separazione dei due luoghi di Ullano e Marsi dalla diocesi. E venendo ai suoi argomenti scrive: «la mia diocesi è composta di 13 piccoli luoghi, li quali unitamente con questa città formano il numero d'anime 19145, dalla quale se si togliessero detti due luoghi cesserebbe questo vescovado purtroppo miserabile; quando e per antichità e per i primi Baroni che vi sono come il Principe di Bisignano il princ. delli Luzzi, il princ. di Tarsia, il March. Spinelli oltre gli altri inferiori è uno dei Vescovadi ragguardevoli di questo Regno. Di più separandosi S. Benedetto Ullano con li

EPARCHIA

Marri da detto Vescovado, non si eviterebbono le liti anzi crescerebbono in infinitum giacché essendo detti due luoghi contigui a gli altri luoghi della diocesi per distanza di due miglia l'uno, si confonderebbono in così picciola distanza le giurisdizioni e le diocesi, et ogni giorno vi sarebbe un gruppo di liti, tra detto territorio separato e la mia diocesi, siccome vi fu la strepitosa lite in S. Congregazione del Concilio tra il mio predecessore e Mgr. Arciv. di Cosenza, il quale pretendeva di perturbargli la giurisdizione sì nelli Marri come nelle Torri composti del detto territorio delli Marri. Or consideri V. E. quante liti potrebbero nascere tra quelli tre vescovi quando S. Benedetto Ullano e li Marri facessero territorio separato. Li riflessi addotti per la detta dismembrazione non sembrano sussistenti, mentre per quello che spetta agli atti e dimostrazione di stima, che son dovuti al carattere di Mgr. Arciv. di Berea, questi tutti l'have havuti et esatti come l'esigono li vescovi d'aliena diocesi, quando abitano nelle nostre diocesi per urbanità che con i medesimi si suol usare e si usa. Gli atti di giurisdizione che detto Mgr. Arciv. Greco pretende, già l'ha dentro il Collegio e nelle visite in virtù della Bolla della S. S. Le processioni dell'Epifania si fanno dal parroco, secondo il solito, e non dal Vescovo. Il cercar licenza per l'uso dei Pontificali nel Collegio, questo si cerca da ogni Vescovo quando esercita Pontificali fuori della propria diocesi. E poi è da considerarsi che Mgr. Arciv. di Berea non è stato stabilito per esercitare i pontificali altrove eccettochè nel Collegio nel quale già lui v'have la giurisdizione et ha tutti li collegiali e suoi cappellani che l'assistono, come Mgr. Matranga nel Collegio di S. Atanasio in Roma non ricerca altro clero per l'ordinazione di Greci in Roma, ma li basta l'assistenza di suoi collegiali e suoi cappellani, con quella giuri-

sdizione che l'ha conceduta la S. Sede dentro detto Collegio Greco. A me pare che quanto la larga mano e gran munificenza della S. di N. S. ha dato al Collegio Ullano, e quanto finora ha concesso di prerogative e giurisdizioni a Mgr. Arciv. di Berea sia bastante per fare un gran Collegio et per starci bene detto Arcivescovo; ma il voler poi territorio separato, sarebbe ciò di ruina al collegio, mentre il Vescovo di detto collegio non potrebbe più assistere al collegio suddetto, ma appena bastarebbe per attendere alle infinite liti che in progresso di tempo insorgerebbono tra il Vescovo del territorio separato ed il Vescovo diocesano, e così il fine per cui la S. di N. S. ha cretto il Collegio e vi ha costituito l'Arcivescovo per lo solo giovamento dei collegiali e per l'ordinazione d'Italo Greci svanirebbe; mentre il Vescovo Greco non potrebbe badare a tanto quando sarebbe preoccupato dalle liti giurisdizionali e dall'amministrazione della Giustizia di detti 2 luoghi. Questo è quanto posso umilmente riferire sopra detto punto e con tutta verità a V. E. con supplicarla di esporlo alla Santità di N. S. acciò non permetta di fare detto territorio separato in questa mia picciolissima diocesi, che sarebbe la totale rovina di questa Chiesa e nulla di giovamento recarebbe al Collegio suddetto.

(continua)

¹ Il Seminario e chi vi abita è esente dal Vescovo di Bisignano, non però il parroco della Chiesa *quoad curam animarum*. Il Vescovo presidente però ha il diritto di nominare il parroco cui il Vescovo di Bisignano dà l'istituzione canonica, e di esaminarlo *quoad ritum*, rilasciando attestato al Vescovo di Bisignano.



LAJME NOTIZIE

EPARCHIA DI LUNGRO

DEGLI ITALO-ALBANESE DELL'ITALIA CONTINENTALE

Amministrazione: Curia Vescovile - Corso Skanderbeg, 54
87010 LUNGRO (CS) - Tel. 0981-947234

Suppl. al Bollettino Ecclesiastico - reg. Trib. Castrovillari nr. 54 del 17.6.1948

A cura della Commissione Eparchiale per le Comunicazioni Sociali

ANNO XX - Numero 3 - settembre-dicembre 2008

Lectio magistralis tenuta nell'aula magna dell'Istituto di Scienze Religiose "San Francesco di Sales" in occasione dell'apertura dell'anno accademico 2008-09 da S. E. Mons. Ercole Lupinacci.

Cosenza, 15 ottobre 2008

LA FAMIGLIA PICCOLA CHIESA DOMESTICA

Introduzione

Sono grato a S.E. il Padre arcivescovo Mons. Salvatore Nunnari, pastore di questa Chiesa locale che è in Cosenza e a Mons. Francesco Marigliano, Direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, che mi danno la possibilità di tenere questa "*Lectio Magistralis*" su "*La famiglia piccola Chiesa domestica*".

Questo mio contributo è in linea con il percorso della Chiesa italiana con l'intento di scoprire: la chiamata degli sposi alla santità "*seguendo la loro propria via*" (Lumen gentium n. 41).

La *Gaudium et Spes* (n. 48) definisce la famiglia che scaturisce dal matrimonio "*l'intima comunità di vita e di amore*".

Sono dunque la "comunione" e la "vita" i due aspetti che i padri conciliari hanno voluto sottolineare per descrivere la famiglia.

I coniugi nella Chiesa non sono semplicemente due "laici" che, tra le altre cose, si sono "pure sposati".

Nel sacramento del matrimonio non si vive



EPARCHIA

(continua da Lajme n.01-2008)

IL RITO GRECO NELL'ITALIA INFERIORE

126. Questa lettera dimostra bene quali fossero le vere disposizioni del Vescovo di Bisignano verso il nuovo Vescovo Greco mentre qualche anno prima tanto aveva caldeggiato un provvedimento per gli Italo Greci, perchè ne sperava un vantaggio per se.

Egli stesso, prima ancora che fosse mandato al Collegio il Vescovo presidente, aveva ricevuto dal Papa Clemente XII l'incarico di investire nel miglior modo possibile la dotazione che aveva fatta al seminario; ma Mgr. Solazzo, per dispetto, mandava le cose tanto per le lunghe che fu esonerato di tale incarico, il quale per ordine del Papa stesso fu affidato all'Arcivescovo di Cosenza.

127. Intanto nell'ottobre 1740 morì Mgr. Rodotà e la direzione del Seminario fu assunta interinalmente dal P. Daniele Cannizzaro vicepresidente, monaco Basiliano di Sicilia. Mgr. Solazzo si adoperò con tutte le arti ad impedire che si nominasse un altro Vescovo, e ad ottenere che il Seminario da S. Benedetto Ullano si trasferisse in Bisignano sotto la sua immediata dipendenza e per fare impressione sulla S. Sede indusse alcuni preti Greci e cittadini di S. Benedetto a scrivere contro il Seminario perchè male amministrato e contro il Vescovo. Contro le accuse validamente si difesero i superiori del Seminario, i quali implorarono dal S. Padre che presto provvedesse di un nuovo Vescovo l'Istituto perchè potesse così più facilmente superare le

opposizioni che gli si facevano.

Benedetto XIV ordinò che fosse tenuta sull'affare una Congregazione particolare che si adunò il 4 Dicembre 1741 e decise «omnibus suffragantibus, eligendum esse si SS.mo placuerit, Episcopum titolarem ritus Graeci et Praesidem Collegii Italo-Graecorum; imo supplicandui SS.mo pro dicta electione in personam sibi benevisam».

Si pensò per altro di nominare Vescovo e Preside il P. Cannizzaro, rettore del Collegio «d'ogni sperimentata abilità» essendo però questo siciliano, si volle sentire il parere del Re per mezzo del Nunzio di Napoli, Mgr. Simonetti, il quale dopo qualche tempo scrisse: «tutte le diligenze sono riuscite vane non volendo ammettere (il Re) siciliani per le note politiche a godere le cariche e benefici del Regno». Allora fu scelto l'Arciprete di Lungro, Nicola de Marchis antico alunno del Collegio Greco di Roma, celibe, fratello di Mgr. De Marchis Vescovo di Sora, che fu eletto il 21 settembre 1742. Da quest'epoca quasi ininterrottamente si sono succeduti i Vescovi Presidenti i quali però si sono occupati in genere pochissimo del Seminario, meno qualche lodevole eccezione; niente affatto delle colonie greche.

Le lotte tra la Curia di Bisignano e il Preside del Collegio non erano le più acconcie per far fiorire l'istituto, che dopo un fugacissimo periodo di splendore ai suoi inizi miseramente decadde.

EPARCHIA

Nell'ultimo decennio del sec. XVIII sotto la presidenza di Mgr. Francesco Bugliari, avvenne la traslazione da S. Benedetto Ullano al monastero di S. Adriano presso il paese di S. Demetrio Corone, senza che la Propaganda v'intervenisse affatto.

Mons. Bugliari aveva esposto al re Ferdinando IV le condizioni critiche in cui il Collegio versava, ed il re con regio decreto del 1 Febbraio 1794 trasferì il collegio nel monastero di S. Adriano. Ecco alcuni tratti del decreto che porta la firma del ministro Ferdinando Corradini:

«La Maestà Sua ... ha osservato con pena la decadenza in cui si è ridotto il Collegio, mentre fu istituito per l'educazione di una parte sì notabile della Calabria citeriore, e specialmente del Clero, che fu preso in veduta dalla S. Sede medesima. I doveri di Sovrano, anzi la necessità stessa, l'hanno obbligato a non dissimularne il danno che se l'è fatto presente, e di non abbandonare la cura in un articolo sì importante che interessa la Chiesa di cui ogni principe è protettore, e lo Stato. E quindi non trovando altro mezzo da ripararvi, nè sito opportuno da trasferire quel Collegio, che sarebbe portato alla distruzione, sì per la insalubrità dell'aria, tale divenuto per le note calamità, sì per le rendite tanto debilitate e rendute insufficienti al peso: facendo uso delle sue facoltà, e perciò commutando la volontà dei fondatori, ha disposto che da S. Benedetto Ullano si trasporti nel monastero di S. Adriano, e che i monaci Basiliiani che l'occupano siano distribuiti negli altri quattro monasteri dello stesso Ordine nel Regno. E stabilisce che al detto collegio siano incardinati i beni e

le rendite del Monastero con l'onere di pagare 50 ducati annui per ciascun religioso che prima vi abitava, al monastero dove saranno ricevuti, vita loro naturale durante. Il re si riserva di prendere altre provvidenze per li feudi annessi al monastero e per l'esercizio della giurisdizione...». Se i tempi fossero stati migliori, molto vantaggio avrebbe potuto risentire il Collegio Corsini da questa traslazione, sia perchè venivano a cessare i motivi di attrito col Vescovo di Bisignano, essendo S. Demetrio nella Archidiocesi di Rossano, sia per la salubrità dell'aria molto migliore in S. Demetrio che non lo fosse a S. Benedetto Ullano. Ma purtroppo sopravvenuta anche in Napoli la ripercussione della rivoluzione francese, il Collegio nel 1799 fu saccheggiato dai Sanfedisti; poi di nuovo nel 1806 dai Briganti, e poco dopo il preside stesso del Collegio Mons. Bugliari, borbonico, venne pugnalato in un granaio, dai cittadini di S. Demetrio.

**

Dando al Seminario Collegio Corsini un Vescovo per presidente si volevano ottenere due scopi: 1.° sottrarre ai vescovi latini la formazione del clero greco per educarlo in tutto secondo la disciplina della Chiesa Greca. 2.° Dare ai vescovi latini nelle cui diocesi erano le parrocchie greche un ausiliare per il loro governo. A queste due istituzioni - Seminario e Vescovo - Benedetto XIV volle mettere un complemento pubblicando nel 1742 la Bolla *Etsi pastoralis* che avrebbe dovuto essere il codice direttivo per il rito e la disciplina greca in Italia.

Disgraziatamente però, Seminario, Vescovo e Bolla non ripararono i mali che

EPARCHIA

dovevano sanare; anzi li inasprirono di più.

Il Seminario dopo un brevissimo periodo di splendore miseramente decadde e per il bene delle colonie forse sarebbe stato più espediente che non fosse mai esistito. Le vicende dolorose di questo Istituto sono ampiamente riassunte in una Ponenza che fu presa in esame nell'Agosto 1907 e che si passa all'E.mo Ponente.

Però la vita del Collegio è così intimamente congiunta con la vita delle colonie, che nelle pagine che seguono, si dovrà fare largo posto alle misure che la riforma di quell'Istituto ha provocato nell'interesse suo medesimo e delle colonie che doveva fornire di preti buoni.

La «*Etsi pastoralis*» ribadiva con misure troppo restrittive per il rito che grandemente ferivano la suscettibilità dei greci, le norme date dai pontefici predecessori e specialmente da Clemente VIII per il governo dei Greci in Italia, mettendo in mano degli Ordinari latini, già poco teneri verso i loro sudditi greci, le armi per fare a meno della cooperazione del Vescovo Greco.

I Vescovi Presidenti poi per la loro inettitudine contribuirono al decadimento del Seminario e non furono chiamati dai Vescovi latini per riparare agli inconvenienti che seguitarono a verificarsi nelle colonie greche.

Così per queste tre cause le condizioni delle colonie greche di Calabria dal punto di vista religioso divenivano di giorno in giorno più deplorabili; e gli Ordinari latini ne profittarono per sollecitare dalla S. Sede misure radicali per la completa distruzione del rito greco in Italia.

La Costituzione «Etsi Pastoralis».

129. Nel 1742 Benedetto XIV pubblicò la Bolla «*Etsi Pastoralis*» che può considerarsi come il codice per gli Italo Greci d'Italia. Essa compendia tutte le disposizioni già date dai precedenti Pontefici in diverse epoche e per diverse circostanze; però mentre i latini che avevano contatto con i greci, l'hanno tenuta in gran pregio ed in ogni tempo ne hanno sollecitata l'osservanza, i Greci invece l'hanno considerata come il più grave attentato ai loro diritti ed al loro rito ed hanno cercato sempre di esimersene.

Ci sfuggono i motivi che spinsero il Papa dottissimo a fare quella pubblicazione, perchè dai documenti d'Archivio della Propaganda risulta che la Costituzione non fu preparata nelle adunanze particolari di questa S. Congregazione, contrariamente al metodo tenuto dallo stesso Pontefice in altri affari; e per quante ricerche sono state fatte nell'Archivio segreto Vaticano, ancora non si è trovato l'incartamento relativo alla medesima. Però che l'Atto Pontificio sia dovuto alla pressione degli Ordinari latini i quali allora intensificavano la lotta contro i loro sudditi greci, e specialmente Italo Greci si può arguire con molta probabilità dal fatto che mentre nell'esordio della Bolla Benedetto XIV ricorda tutti i suoi lontani predecessori che si occuparono dei Greci d'Italia, tace del tutto gl'immediati cioè Clemente XI, Benedetto XIII e Clemente XII che forse in modo più pratico ed efficace degli altri si erano occupati dei Greci.

Sotto questi pontefici infatti erano state iniziate pratiche per dare agli Albanesi un Vescovo proprio, pratiche che, come

EPARCHIA

si è visto, portarono poi alla fondazione del Seminario, e Clemente XII aveva altresì costituito il Vescovo rettore e preside del Seminario cui aveva dato, se non altro, una certa giurisdizione sugli alunni del medesimo, autorizzandolo ad ordinarli senza le dimissorie dei loro Ordinari.

Ebbene di tutto questo nell'*Etsi Pastoralis* nemmeno una parola.

130. Anzi mentre il Pontefice protesta di volere «specialibus favoribus et gratiis prosequi Graecos et Albanenses graeci ritus» dimoranti nelle diocesi latine d'Italia e per questo rinnova, conferma ed approva «omnia et singula quae tum quoad ritum sive consuetudinem, tum quoad privilegia, immunitates, exemptiones, favores, indulta et gratias concessa, statuta, ordinata, indulta et facta dignocuntur» dai suoi predecessori; dopo queste parole amplissime comincia a restringere: perchè in seguito «pro diversis rerum ac temporum circumstantiis» da alcuni Papi e da speciali Congregazioni di Cardinali sono state emanate costituzioni, decreti ed editti riguardanti sia i riti medesimi sia la podestà dei sacerdoti greci e la giurisdizione dei Vescovi e dei parroci, intorno alle quali non sono mai mancate controversie, per metter fine ad ogni possibile contestazione, vuole dare «certam super rebus huiusmodi tum praefatis Graecis et Albanensibus graeci ritus, tum latinis Episcopis et parochis regulam, normam et instructionem»: ma la norma purtroppo è formata da tutte le disposizioni più restrittive date nei tempi andati.

131. Così la Costituzione se fu bene

accolta dai latini, che l'osservavano del resto soltanto nella parte che li favoriva, dispiacque assai agli Albanesi specialmente per tre motivi:

1.° Perchè parlando dei riti greci ai quali essi erano attaccatissimi non dice espressamente che *devono* essere osservati da loro e rispettati dai latini, ma semplicemente che la loro osservanza è *tollerata* e che non si deve impedire ai greci di osservarli - infatti troviamo continuamente nella costituzione frasi come queste: «toleretur ... non sunt impediendi ... molestandi, e simili...».

2.° Perchè metteva in dubbio la loro fede cattolica che vantavano di aver conservata sempre pura.

3.° Perchè sanzionava con l'autorità pontificia tutti i soprusi di cui si dicevano vittime da parte degli Ordinari e dei parroci latini. Infatti partendo dal principio della superiorità del rito latino sul greco, principio espresso con quelle parole, che forse il sapiente Pontefice ora non più sottoscriverebbe: «ritus latinus propter suam praestantiam, eo quod sit ritus Sanctae Romanae Ecclesiae omnium Ecclesiarum matris et magistrae sit supra graecum ritum» e per questo deve prevalere «maxime in italicis regionibus ubi latinis episcopis graeci subiecti sint» dava disposizioni che restringevano grandemente l'esercizio del rito greco, lo costituiva in una specie di inferiorità rispetto al latino e impediva lo scambievole esercizio dei due culti che, saviamente moderato, avrebbe potuto amalgamare sempre meglio i seguaci dei due riti ormai tra loro rivali.

132. Le principali disposizioni che ispirano, e forse non a torto, i greci, era-

EPARCHIA

no queste:

a) da due principi che potevano ammettersi senza difficoltà: cioè che ciascuno deve professare il rito in cui è stato battezzato, e che la prole deve «omnino» seguire il rito del padre, venivano tratte conclusioni diverse secondo i riti e cioè che i bambini nati da genitori greci potevano essere anche battezzati in rito latino e non viceversa, e parimenti che il figlio nato da padre greco e da madre latina poteva essere battezzato in rito latino; ma i nati da padre latino e madre greca dovevano esser battezzati in rito latino. § II, art. VIII, IX, X, XIII.

b) Per il passaggio dal rito latino al greco è richiesta la licenza espressa della S. Sede, ma il passaggio dal rito greco al latino è rimesso alla prudenza dell'Ordinario.

c) I sacerdoti greci in caso di necessità potevano assolvere anche i latini: ma fuori caso di necessità è rimesso alla prudenza ed all'arbitrio dell'Ordinario il concedere ai sacerdoti greci di poter assolvere «etiam latinos ad se accedentes».

d) È assolutamente proibito ed interdetto ai latini di ricevere la comunione dai greci in fermentato; ma è permesso dai greci di riceverla in azimo dai sacerdoti latini.

e) Si tollera che i sacerdoti greci celebrino sugli antimensi, ma non è ciò permesso ai latini quando celebrano nelle chiese greche.

f) Il marito latino non può seguire il rito greco della moglie, né la moglie latina il rito greco del marito; però il marito greco può seguire il rito latino della moglie, e la moglie greca il rito latino del marito.

g) Il matrimonio tra un latino ed una greca deve esser benedetto dal parroco latino, ma tra un greco ed una latina può esser benedetto tanto dal parroco greco quanto dal parroco latino. § VIII, art. VII, VIII, IX, XI.

h) Era stato concesso al Vescovo Rettore del Collegio Corsini di poter ordinare gli alunni del suo seminario «sine litteris dimissorialibus suorum Ordinariorum, dummodo exhibeant in ingressu testimoniales litteras proprii Ordinarii»: ma Benedetto XIV senza far nessuna differenza tra alunni e non alunni del seminario stabilisce che i greci non possono essere ammessi agli ordini «sine dimissoriis Episcopi latini dioecesiani».

i) Si ebbero anche a male gli Albanesi che Benedetto XIV confermasse solamente per loro la proibizione di Clemente VIII fatta ai sacerdoti greci di amministrare la Cresima insieme al Battesimo, e facevano giustamente osservare che il loro Eucologio approvato dalla S. Sede, non aveva un rito speciale per l'amministrazione della Cresima separata dal Battesimo e che perciò questa proibizione era contraria al rito che il Papa protestava di voler conservato nella sua integrità.

133. Irritava altresì grandemente i Greci il contegno dei Vescovi latini i quali mentre volevano imporre loro l'osservanza della Bolla, sfacciatamente la violavano là dove essa favoriva i Greci stessi. Così p. es.: ingiungeva la Bolla agli Ordinari di tenere un Vicario greco per i greci: «In diocesi ubi latini et graeci inhabitant et solum Archiepiscopum sive Episcopum latinum Ordinarium habent, dictus «Archiepiscopi sive Episcopus cir-

EPARCHIA

ca negotia et causas dictorum Graecorum Vicarium Graecum ipsis Graecis gratum eligendum (ex quo graecus vir melius graecos mores novit, quam latinus) ipsorum stipendio et salario retinendum deputet. (§ IX, art. XXI)»: ma essi col pretesto della mancanza dei mezzi per mantenerlo mai l'hanno costituito, per quante pressioni facesse la Propaganda. Riferiamo soltanto un documento del 1858 cioè di 116 anni dopo la pubblicazione della costituzione. Scriveva la Propaganda a Mgr. Frungillo deputato per i Greci delle due Sicilie: «Si è supposto alla S. C. che i Vescovi nella Sicilia e forse anche quelli di Calabria non si diano alcun pensiero di nominare il Vicario di rito greco per la direzione dei Greci dimoranti nelle loro diocesi secondo la prescrizione di Benedetto XIV nella Bolla *Etsi Pastoralis*; atteso che la Bolla medesima in codesto regno ha il suo pieno vigore, interesse vivamente la S. V. di informarsi all'uopo e qualora si verificasse la supposta mancanza, di impegnarsi efficacemente onde si dia esecuzione agli ordini sovrani». Ma tempo perduto!

134. Se l'Archivio della Propaganda niente ci dice intorno alla causa specifica per cui fu emanata la Bolla, conserva però innumerevoli proteste d'ogni tempo di greci contro la bolla, e di latini contro i Greci che non volevano osservarla.

Più costernati furono gli Albanesi di Sicilia dove con loro soddisfazione si era venuta già stabilendo una certa comunicazione reciproca di riti tra greci e latini. Essi appena pubblicato il documento ricorsero a Benedetto XIV perchè non ostante la Bolla non facesse nessuna innovazione nelle loro usanze. È celebre a

questo proposito la supplica che il Guzzetta scrisse da Napoli il 30 Marzo 1743 nella quale ricorda un altro memoriale sul medesimo argomento fatto presentare dai Greci Albanesi per essere anche dopo tale costituzione benignamente permesse le dette usanze... «ed io aggiungo ora alle loro, le mie umilissime suppliche affinché si degni V. S. in ciò consolarli, onde possano gli uni e gli altri popoli vieppiù conservare con perpetuo vincolo di carità la pace e l'unione».

Altra lunghissima scrittura venne presentata dall'Ab. Tomacelli che fu poi Vescovo di Marsico Nuovo in cui esponeva le sue riflessioni corredate da scelta erudizione. Sembra anzi che Benedetto XIV «lette le osservazioni del Tomacelli si dichiarasse pentito di avere in una Bolla toccati moltissimi punti onde una Bolla formava un Bollano»¹.

135. Nel 1751 fu presentato alla Propaganda un memoriale anonimo contro i Greci di Calabria in cui tra l'altro si diceva: «Si denuncia alla paterna vigilanza e pastorale zelo di V. B. come i Greci o sieno Albanesi di rito Greco che vivono in Italia e specialmente nel regno di Napoli, nelle Diocesi d'Anglona, Bisignano, Cassano e Rossano invece di mettere in esecuzione la Bolla che V. B. ha emanata sopra i di loro riti fino dal 1742, di cui con tanta premura ha incaricata ultimamente agli Ordinari l'esecuzione, ed invece di accoglierla con quella riverenza e sommissione che sempre si deve agli ordini del Vicario di Cristo, si posero anzi a contraddirla pubblicamente ed a bestemmiarla come distruggitrice del loro rito e di lei facendone quel conto quale gli Ebrei del Vangelo ...».

EPARCHIA

136. Le proteste dei Greci ottennero che il Governo non desse esecuzione alla Bolla: però al di qua del faro *per modum facti* essa venne accettata e il Governo stesso in varie circostanze ad essa si appellò. Mgr. Massubini scriveva in proposito nel 1841: «sarebbe molto imprudente suscitare ora la domanda dell'*exequatur* perchè ci esporremo al pericolo di ricevere una negativa che equivarrebbe ad una formale rigettazione della Bolla medesima. Ma non ostante questa tacita acquiescenza della Corte, e non ostante le continue durezza degli Ordinarii latini di Calabria, la Bolla è stata in Calabria poco osservata».

137. Niente invece è stata osservata in Sicilia, dove il governo geloso dei diritti della legazia, emanò perfino decreti che ne vietavano l'osservanza. In una lettera diretta al Principe di Caramanico Governatore di Palermo, in data 20 Marzo 1793 dalla Segreteria della real Casa di Napoli si legge: «ho umiliato al Re la rappresentanza dell'Avvocato fiscale del Real Patrimonio da V. E. rimessami con carta de' 7 corrente, il quale assicura di aver osservato i registri delle esecutorie e di non aver rinvenuto la Bolla *Etsi Pastoralis* e di aver altresì osservato da gl'informi presi che non sia stata mai osservata nelle greche colonie di codesto regno ... e la M. S. è rimasta informata dell'esecutoria non accordata alla detta Bolla Pontificia in codesto Regno, e vuole che (si prevenga) la Giunta de' Presidenti e Consultori che in avvenire badi specialmente al punto della Regalia, ed usare tutto lo zelo perchè non rimanga pregiudicata».

Il 14 Gennaio 1823 il Card. Gravina, Arcivescovo di Palermo rispondendo alla

Propaganda che l'aveva invitato ad invigilare perchè venissero esattamente osservate tutte le costituzioni emanate dalla S. Sede, e specialmente l'*Etsi Pastoralis*, scriveva: «... non posso né debbo dissimulare alla Em.za Vostra R.ma che qui non si può apertamente insistere sull'osservanza della detta Bolla *Etsi Pastoralis* senza urtare la nota polizia del Regno perchè mancante di Regio *Exequatur*; ed ogni operazione si prenderebbe per un attentato contro la Regalia ... la Bolla *Etsi Pastoralis* non solo non è stata qui esecutoriata, ma di più vi sono reali rescritti che ne vietano l'osservanza».

138. Fu soltanto nel 1843 per l'efficace interposizione di Mgr. De Luca Vescovo di Aversa che gli Albanesi di Sicilia si piegarono a domandare al Governo l'*exequatur*. Ma resa esecutoria la Bolla essi ne sentirono tutti i pesi e nessun vantaggio, chè i Vescovi ed il clero latino curarono l'osservanza della lettera Pontificia soltanto in quelle parti che favorivano il rito latino. Così quando qualche anno dopo cioè nel 1855 gli Albanesi dell'isola insistettero presso la S. Sede perchè l'*Etsi Pastoralis* venisse almeno modificata circa la partecipazione ai sacramenti e il passaggio di rito; il clero latino delle colonie presentò una protesta alla S. Sede molto violenta contro i Greci domandando «che la Bolla fosse conservata in tutto il suo vigore ed estensione, e perchè lungi dal permettere la modifica, se ne inculcasse vieppiù l'esatta osservanza; anzi si dichiarasse proibito assolutamente quello che la Benedettina tollera, essendo tale tolleranza ai Greci, spinta a trascurare l'osservanza e a voler scuotere

EPARCHIA

quanto loro viene proibito».

A questo proposito Mgr. Tarello Vicario Capitolare di Monreale scriveva alla Propaganda il 7 agosto 1855: «Da rapporti dei Comuni Albanesi di questa diocesi ricavo che si macchinano dalla parte dei Greci menomare l'influenza della Bolla *Etsi Pastoralis*, dimandandosi il libero passaggio dei latini al rito greco e la Comunione in fermentato e sotto ambe le specie in favore dei latini. Mi si aggiunge essersi fatta una colletta di denaro in proposito, ed essersi incaricato di ottenere quanto si desidera il parroco di Malta D. Nicolò Bidera, il quale con effetto è partito per Napoli. Credo superfluo rammentare all'Em. V. qual fatica si durò per ottenersi l'esecuzione di quella Bolla e che simili domande, tendenti a modificare le disposizioni della mentovata Benedettina, furono avanzate e rigettate in Giugno 1847 dal regnante S. Padre. Solamente mi limito ad assicurare l'È. V. che dalla parte dei latini non si ricercano, anzi si rifiutano così detti privilegi e che lo scopo non è altro che farci ricadere negli antichi inconvenienti e nelle passate confusioni e disordini.

«Ho creduto prevenire l'È. V. di tutto ciò onde non permettere che si porti innovazione alcuna a quella Bolla che stabilisce la disciplina Ecclesiastica degli Italo Greci, e che costoro mal soffrono».

139. Ma gli Albanesi di Sicilia non si quietarono e profittando del cambiamento di governo ottennero da Giuseppe Garibaldi allora dittatore della Sicilia il seguente decreto che porta la data del 12 ottobre 1860:

«Considerando che la libertà di coscienza, conquista dei tempi nuovi, è

garantita a tutti i cittadini dallo Statuto costituzionale del Regno Italiano; letta ed esaminata la bolla di Benedetto XIV intitolata *Etsi Pastoralis*; in virtù dei poteri appartenenti alla Dittatura dell'Isola di Sicilia in materia chiesastica; Decreto: Art. unico: È dichiarato nullo e come non avvenuto l'*exequatur* regio alla bolla *Etsi Pastoralis* di Benedetto XIV, la quale cesserà di aver vigore in Sicilia. I Greco Albanesi i quali si sono distinti nell'Isola, in tutte le lotte contro la tirannide, godranno ogni libertà nel pieno esercizio del culto ortodosso orientale, ecc.».

E in seguito il 14 luglio 1866 Eugenio di Savoia Carignano emanava da Firenze il seguente decreto: Art. unico: «È revocata per le provincie siciliane l'impartizione del Regio *exequatur* nel modo istesso come fu praticato per la Bolla, *Etsi Pastoralis*, o qualsivoglia altra disposizione sia di Pontefici, sia di Romane Congregazioni, per cui è proibito ai latini di passare dal loro rito a quello dei Greci senza papale licenza».

La Propaganda nel 1841 ordina una visita alle colonie Albanesi d'Italia. Ulteriori vicende degli Albanesi.

140. La lotta pro e contro l'*Etsi pastoralis* tenne occupate le colonie greche e i latini di quei luoghi con detrimento degli Albanesi. Sopraggiunse poi la rivoluzione Francese che ebbe larga ripercussione, come in altri luoghi, così nel regno Napoletano: ma le vicende politiche così fortunate distrassero dal fermare l'atten-

EPARCHIA

zione sulle condizioni sempre più deplorabili dei greci di Calabria: e soltanto verso la metà del secolo XIX si ricomincia a pensare un pò seriamente al loro miserando stato. Ed ecco il perchè: il Vescovo di Atri e Penne aveva ammesso all'esercizio del S. Ministero in Villa Badessa (una colonia albanese sperduta tra le montagne di sua diocesi, fondata nell'a. 1744 da alcuni esuli di Pichicrni d'Albania), due sacerdoti greci che si scoprì poi aver avuta la S. ordinazione da un Vescovo scismatico dell'Epìro. Fatte diligenze in proposito si viene a conoscere che ciò si verificava pure in altre colonie greche, le quali per conseguenza erano anche imbevute degli errori scismatici che vi avevano importato i parroci o venuti dall'Epìro o nell'Epìro ordinati. Allora a misurare la gravità del male e a mettervi un riparo fu stabilita una visita di tutte le colonie al di qua e al di là del Faro la quale con la piena annuenza della corte di Napoli fu commessa a Mons. Antonio Massubini Arcivescovo di Smirne (1841).

141. Giunto a Napoli il Visitatore cominciò a vedere l'opera sua intralciata dal governo e prima ancora di intraprendere la visita scriveva alla Propaganda: «prevedo il poco frutto che ricaverò dalle mie fatiche, sì per la mala disposizione dei greci come per le difficoltà che incontrerò dalla parte del governo il quale dopo aver permesso la visita Apostolica, si riserverà poi il diritto di discuterne le disposizioni per rendere nullo il risultato». Però queste previsioni risultarono troppo pessimiste per quello che riguardava la «mala disposizione dei greci» perchè la visita dimostrò che rispetto alla fede le condizioni delle colonie erano migliori di quello

che si credeva: purtroppo però le condizioni morali delle medesime erano deplorabili per la pochissima cura che ne prendevano gli Ordinari e per la mancanza di sacerdoti buoni ed istruiti i quali difettando di libri liturgici cattolici, si servivano di quelli scismatici senza neanche curarsi, nella loro supina ignoranza, di purgarli dagli errori.

142. Così il Mussubini compiuta la visita faceva grandi elogi dei paesi greci della diocesi di Cassano, dove fu accolto con grande entusiasmo. Oltre la loro cattolicità loda l'osservanza quasi totale della *Etsi pastoralis*, le pratiche di pietà della Chiesa latina adottate e generalizzate: (rosario e prediche), la dipendenza sincera dall'ordinario, la cordialità con la quale trattano i latini «tutto mi fece toccare con mano che queste popolazioni sono per ogni verso veramente e sinceramente cattoliche». Anche nelle altre tre diocesi trovò la fede cattolica dei greci, pura e sincera. Tutte le parrocchie però erano assai povere ed onninamente prive di rendite: i parroci senza congrue vivevano solo con le decime.

Deplorava poi il visitatore la negligenza degli ordinari latini che aveva inasprito gli animi dei greci molti dei quali gli avevano esternato il desiderio di esser sottratti alla giurisdizione dei Vescovi latini e governati da un Vescovo greco. Però egli riferendo ciò alla Propaganda, giudicava dannoso accordare questa grazia perchè facilmente si aprirebbe la strada allo scisma.

Ma quello che soprattutto aggravava assai le condizioni degli Albanesi era lo stato di completa demoralizzazione in cui era sceso il Collegio Corsini per la inettitudine del decrepito Vescovo presidente,

EPARCHIA

Mons. De Marchis e per la pessima condotta morale degli altri superiori e degli alunni tutti indistintamente.

143. Il Massubini avrebbe dovuto visitare anche le colonie greche di Sicilia; ma non appena colà si ebbe notizia della cosa, gli Albanesi si sollevarono e mandarono una deputazione dal Re per protestare. Il governo ne fu impressionato «trattandosi di Siciliani che per genio sono portati alla insubordinazione, e il Re per calmare il fermento fece consigliare al Massubini di non andare per allora in Sicilia». Alla visita pertanto fu supplito con le relazioni degli Ordinari locali, i quali oltre una certa tendenza scismatica molto accentuata, provocata più che altro dalla ostilità grandissima che animava i rapporti tra greci e latini in quelle colonie, mettevano in evidenza la mancanza di uniformità nel cerimoniale seguito dalle 4 colonie.

144. Mgr. De Luca che fu poi Cardinale, incaricato di redigere un voto sulle decisioni da prendersi per mettere riparo agli abusi riscontrati nella Visita, ne riassumeva così le cause principali: 1.° la negligenza degli ordinari latini nelle cui diocesi esistevano colonie greche, i quali a) avevano permesso che s'introducessero nelle parrocchie sacerdoti non formati nei seminari pontifici, ma ordinati dagli scismatici, senza nemmeno esigere da loro la professione di fede; b) avevano trascurato di fare amministrare la cresima da un Vescovo Greco anche là dove ciò si poteva fare comodamente; c) non avevano mai tenuto un Vicario per i Greci. 2.° La mancanza di libri liturgici cattolici; 3.° l'estrema povertà dei parroci; 4.° l'avversione degli Italo-Greci verso i latini.

145. Ai libri liturgici provvide da sé la

Propaganda ordinandone una nuova edizione di cui fu affidata la cura al Card. Mai. Ma tutte le altre risoluzioni adottate richiedevano necessariamente la cooperazione del Governo Borbonico, di cui si temeva l'opposizione.

Così «volendo per giustissimi motivi declinare da interminabili trattative diplomatiche con le quali non farebbe che purtroppo procrastinarsi con immenso scapito della religione l'urgente rimedio che reclama l'attuale misera condizione degli Italo-Greci delle due Sicilie» si pensò di servirsi di persona bene accetta alla Corte, cioè di Monsignor Antonio Scotti che era «maestro dei principi figli di S. M. Siciliana» cui perciò fu dato ampio mandato, invitandolo ad «apertamente insistere perchè ogni Vescovo usando di sua autorità prestasi ad ovviare a disordini i quali senza meno gravano la coscienza e la responsabilità dei rispettivi ordinari, sin qui troppo trascurati nel medicare un morbo canceroso cui per strettissimo loro obbligo dovevano eglino istessi apprestare l'opportuno rimedio» (lett. del 10 Dec. 1841).

Le scelta di Mons. Scotti trovò il gradimento del governo che lo nominò soprintendente alle Colonie Greche. Egli si mise subito all'opera concentrando la sua azione prima d'ogni altro sulla riforma del Collegio Corsini, caldeggiata assai dal Governo Borbonico impressionato per le idee avanzate che vi erano insegnate ed apertamente professate da superiori ed alunni.

¹ Da una lettera di Mgr. Stassi alla Propaganda.



L'AJME NOTIZIE

**EPARCHIA DI LUNGRO
DEGLI ITALO-ALBANESE DELL'ITALIA CONTINENTALE**

Amministrazione: Curia Vescovile - Corso Skanderbeg, 54 - 87010 LUNGRO (CS) - Tel. 0981-947234
Suppl. al Bollettino Ecclesiastico - reg. Trib. Castrovillari nr. 54 del 17.6.1948
A cura della Commissione Eparchiale per le Comunicazioni Sociali
ANNO XXI - Numero 1 - GENNAIO - APRILE 2009

L'Eparchia di Lungro compie 90 anni



Prima pagina della Bolla pontificia

EPARCHIA

Signore"(I Tess 4,17).

“O Sacramento di bontà – esclama Sant’Agostino – o segno di unità e vincolo di carità! Chi vuol venire ha qui dove vivere, ha qui donde attingere la vita. Non disdegni la compagine delle altre membra, non sia lui un membro cancrenoso da amputare o un membro deforme di cui ci si debba vergognare. Sia bello, sia valido, sia sano, unito al corpo, viva per Dio e di Dio; sopporti ora la fatica qui in terra, per regnare poi in cielo”.

Termino con una preghiera per i ministri dell’Eucaristia, i Sacerdoti, chiedendovi di pregare sempre per loro, sostenendoli con amore nel loro ministero: “O Salvatore, dacci la grazia di non continuare a frequentarti così da vicino senza santificarci al tuo contatto; di non continuare a consacrarti senza vivere come persone che non sono più del mondo; di non continuare a darti alle nostre pecorelle senza dare loro noi stessi col medesimo amore con cui ti doni a noi. Amen.

(Continua da Lajme n.3-2008)

IL RITO GRECO NELL’ITALIA INFERIORE

146. Così la riforma dell’Istituto fece passare in seconda linea tutti i rimedi escogitati per rialzare il livello morale delle Colonie. Disgraziatamente però i rimedi proposti per riordinare l’Istituto, e suggeriti specialmente dall’Arciv. di Rossano e dal Vescovo di Cassano che miravano a distruggere completamente il rito greco, quelli cioè di affidarne la direzione a qualche comunità religiosa di rito latino e di trasferirlo da S. Demetrio a Rossano, ferirono sul vivo gli Albanesi i quali, tutto volevano sentire fuori che il loro Collegio cadesse in mano dei latini. La Propaganda da principio esclude assolutamente la cosa decidendo: «*collegium Religiosae cuiuslibet Congregationi non est tradendum*»; e ordinò che si facessero pratiche perché la direzione dell’Istituto fosse affidata a persone idonee del rito; ma sia per la mancanza di tali persone idonee, sia anche per le pressioni del Governo acconsentì finalmente che si allacciassero pratiche con congregazioni latine, e furono a questo effetto avviate trattative che però riuscirono a vuoto prima con i Gesuiti, poi con i

Barnabiti e infine con gli Scolopi.

Mons. Scotti morì nel 1845 senza aver nulla concluso: dopo di lui le trattative furono condotte direttamente dal Nunzio Apostolico di Napoli, fino al 1854 in cui fu nominato un nuovo soprintendente alle Colonie Greche: Mons. D’Apuzzo il quale fu costretto a confermare lo stato di decadenza dell’Istituto, ma non riuscì a porvi rimedio perché l’anno appresso fu nominato Arcivescovo di Sorrento; e gli fu sostituito nell’affare dei Greci un zelante canonico della Metropolitana di Napoli, Mons. Rosario Frungillo che nel 1857 fu incaricato di una nuova visita alle Colonie Greche.

147. Ma se egli riferendo sull’andamento del Collegio fu costretto purtroppo ad aggravare le tinte già nere, parlando delle colonie -fino allora trascurate- poteva dare notizie relativamente importanti. Infatti accennando all’entusiasmo col quale fu accolto nelle colonie, che tutte si professarono di venerare in lui il S. Padre che lo aveva mandato a visitare i poveri albanesi; egli scrive che «viva è la fede ed espansivo nelle colonie l’attaccamento al Som-

EPARCHIA

mo Pontefice, e che quegli Albanesi sarebbero un popolo di angeli se avessero sacerdoti secondo il cuor di Dio e se qualche vescovo latino da cui dipendono anziché esser loro madre, non si dimostrasse matrigna... Disgraziatamente peraltro il costume della più parte di essi non corrisponde alle dimostrazioni di fede e ciò per l'indolenza di alcuni de' loro Vescovi Ordinari, degli Arcipreti e del Clero: le colonie dipendenti dal Vescovo di Anglona e Tursi quantunque le più povere sono le migliori perché il Vescovo se ne prende grande cura. Ma esecrato da tutti era il Vescovo di Cassano che si mostrava verso gli Albanesi caparbio, durissimo, assoluto... odia palesemente il Seminario Italo Greco e vorrebbe vederlo distrutto per assegnare le sue rendite ai seminari latini, e pubblicamente dice che non vuole diversità di riti nella sua diocesi... ha cercato di nominar preti latini nelle colonie greche, non cura la disciplina del clero greco e la spirituale educazione del popolo: e si mostra avarissimo ed esigente dei suoi diritti. L'Arcivescovo di Rossano si mostra contrario alla visita non volendo riconoscere l'autorità della Propaganda nelle colonie. Il Vescovo di Bisignano per l'obesità non può visitare le colonie, ma si serve di convisitatori, canonici, ignorantissimi. E conclude dicendo che dall'abbandono in cui sono lasciate le colonie dagli Ordinari, ne viene la deplorabile ignoranza e ben lagrimevole immoralità in cui vivono».

148. Ma gli Albanesi vagheggiavano sempre l'idea di avere un Vescovo Ordinario - idea però ognor contrastata dal governo napoletano. Mgr. Frungillo parla in una lettera scritta alla Propaganda il 15 Novembre 1857 di un colloquio avuto in proposito col re di Napoli. Ecco le sue parole: «... reduce dal viaggio per le colonie, fui dopo pochi giorni chiamato dal mio augusto sovrano a render conto a voce della mia visita. Esposi umilmente quanto credevo in coscienza, e poiché eravi meco il mio

compagno di viaggio, il Cav. D. Giuseppe Ieno, zelante pel bene di quelle colonie greche, questi esposè al sovrano il desiderio di quelle colonie di avere un Vescovo nazionale, e di ergersi le colonie tutte in Vescovado Greco. Il Re finse di applaudire a tal desiderio; ma poi chiamatomi in disparte, e tenutomi un'ora da solo a solo, stante che prima io avevo parlato in pieno consiglio di stato, mi disse non poter Egli far buon viso al progetto del Vescovo nazionale; essere i Greci sempre pericolosi per lo scisma; ergersi in Calabria un vescovado greco esser lo stesso che doverlo erger anche in Sicilia, ove i Greci sono più pericolosi; ...esser sua mira di ridurre a poco a poco quelle colonie a latinizzarsi; questa sembragli la mente del S. P. Benedetto XIV nella Bolla "Etsi pastoralis". Io risposi sempre non facendo trapelare i miei sentimenti, e mi schermii quanto più prudentemente potei; poiché vidi il Sovrano che cogli occhi avrebbe potuto indurmi ad occuparmi tutto per secondare il suo desiderio di questa latinizzazione. Ma da ciò io mi confermai nel sospetto venutomi in Calabria, cioè che i Vescovi ordinari delle Colonie abbiano forti insinuazioni da questo real governo di far di tutto per latinizzare a poco a poco le Colonie Greche».

E lo stesso Mons. Frungillo nella relazione della sua visita alle Parrocchie Greche scrive: «Replicati reclami ebbi eziandio da moltissimi e dovunque per implorare dalla S. Sede in concerto col real governo il ritorno al rito greco degli Italo-Greci latinizzati, o almeno una cappella di rito greco ne' paesi albanesi latinizzati. Generali petizioni mi ebbi di esser sottratti dalla giurisdizione degli ordinari latini, e di darsi loro un Vescovo nazionale di rito greco. Ma io pensai non solo di non fare conto, ma di farli contenti e gabbati come suol dirsi, rispondendo loro che di queste cose ne incaricassero il mio compagno di viaggio il Cav. Ieno, e che questi ne farebbe rapporto al So-

EPARCHIA

vano, conoscendo già tra me e me che Sua Maestà Siciliana non è troppo amica del rito greco e che così sfumerebbero le loro pretese».

149. Ma il Collegio restava sempre la principale preoccupazione del Governo Borbonico, e giustamente perché durante i lunghi anni che durarono le trattative per venire alla riforma dell'Istituto, questo aveva grandemente peggiorato: alla corruzione morale, ormai piaga, insanabile, si era aggiunto il pervertimento delle idee mazziniane di cui erano imbevuti e maestri ed alunni, tanto che dal Collegio uscì perfino Agésilao Milano che nel 1858 attentò la vita al re.

Il Governo in mancanza di sacerdoti del rito in Calabria tornava ad insistere perché si affidasse l'Istituto ad una corporazione religiosa latina. Ma a semplificar la cosa giunse opportuna la morte del decrepito Vescovo presidente Monsignor De Marchis. Tra il clero Greco di Calabria invano si cercò un nuovo Vescovo presidente, né si poteva pensare ad un siciliano per la rivalità grandissima che esisteva tra Calabresi e Siciliani. Scriveva a proposito Mons. Frungillo, il 5 Marzo 1858 che la nomina di un siciliano non sarebbe stata bene accetta al re che aveva poca fiducia nei siciliani e riuscirebbe ingrattissima a tutte e poi tutte le colonie Greco-Calabre... sarebbe lo stesso che eccitare tumulto e stizze e gare fra le colonie e guastare la cosa, anziché raddrizzarla».

150. Con tutto ciò venne nominato Vescovo proprio un siciliano: Mons. Agostino Franco, che pareva avesse qualità eccezionali per le quali piacque assai allo stesso re al visitatore Mons. Frungillo. Ma disgraziatamente la sua reggenza fu una vera sciagura per le Colonie Greche e per il Collegio. Egli infatti con la sua inconsideratezza si compromise a Napoli prima ancora di comprometersi in Calabria e con sé stesso compromise i Greci tutti. Infatti appena nominato Vescovo solennemente annun-

ziò ai Greci che fra uno o due anni sarebbe riuscito a far separare i Greci di Calabria e di Sicilia dalle diocesi latine, e a far loro dare vescovi propri, indispettendo così i Vescovi latini gelosi di loro giurisdizione e il Re che considerava i greci come ribelli all'autorità vescovile e avidi per spirito d'indipendenza di scuoterne il giogo. Il monarca di questo molto si dolse col Nunzio Apostolico Mons. Giannelli il quale scrisse al Segretario di Stato in data 25 Dicembre 1858 in questi termini: «è S. M. nella ferma convinzione che tutti costoro tanto nel Continente quanto in Sicilia, agognano assolutamente di rendersi il più che sia possibile indipendenti dai Vescovi latini e giungere quanto prima venga ad essi fatto, ad aver ordinari Greci con diocesi separate. Parimenti è persuaso il re che tutte le premure straordinarie de' Greci (di Sicilia) per l'affare de' Vicari, e specialmente per una Visita Apostolica del soprintendente Frungillo (mentre per lo avanti si sono sempre mostrati riottosi a tutte le disposizioni Pontificie fino a combattere anche qualche anno addietro contro l'esecuzione della Bolla *Etsi pastoralis* di Benedetto XIV che avevano tenuta in sospenso per quasi un secolo) non mirano ad altro se non allo scopo suddetto di aprirsi con mille mene la strada alla indipendenza dai Vescovi latini ed aver poi col tempo gli ordinari Greci. Vidi che il re è preoccupatissimo di questi affari e fermissimo ne' concepiti sospetti che giungevano nel suo animo alla certezza». Rispose il Nunzio che da quanto poteva sapere e congetturare era affatto impossibile che le colonie Greche giungessero ad ottenere dal S. Padre la separazione dalle diocesi latine. Ciò rasserenò alquanto l'animo del re, che mi disse esser Egli figlio della Chiesa e sottomettersi alle disposizioni del S. Padre, ma che in ciò le sue convinzioni non potrebbero cambiarsi.

151. Ritornando il Nunzio nel medesimo argomento in altra lettera scritta al Segretario di

EPARCHIA

Stato l'11 Gennaio 1859 azzarda il suo parere in proposito: «...Dando uno sguardo generale sulle cose, di religione fra i Greci e sulli loro veri bisogni spirituali, io sarci di subordinato parere che piuttostochè annunziare somiglianti imprudenti progetti, converrebbe pensare seriamente al buon andamento degli unici due Seminari Greci, onde aver fra non molto ecclesiastici istruiti e pii e di massime sicure, de'quali si manca assaissimo; converrebbe inoltre raccomandare ai Greci sincera sommissione ai Vescovi latini, ed a questi più saggezza, più premura, più discretezza ancora verso i Greci; insomma piuttostochè tentar novità in tempi specialmente sì pericolosi, migliorare efficacemente ciò che vi è, molto più che si manca troppo nel clero Greco di soggetti veramente degni e capaci d'ispirare piena fiducia ».

152. Praticamente il consiglio del Nunzio era saggio, ma mancavano gli uomini. Le speranze concepite su Monsignor Franco, tramontarono si può dire appena nate. Egli infatti abbandonata Napoli dove tutti aveva già male impressionato, andò in Calabria a prendere la direzione del Collegio Corsini; purtroppo però l'elevazione al grado episcopale gli aveva montato la testa, e commise imprudenze pazzesche tanto che come era da aspettarsi un coro di proteste si levò contro di lui da tutti gli Italo-Greci dirette a Monsignor Frungillo, al Nunzio, al Re ed al Papa; e Mons. Franco vedendo che le cose precipitavano a suo danno credette opportuno di lasciar la Calabria, e ritirarsi poi in Sicilia.

153. Il Governo Borbonico col consenso della Propaganda affidò provvisoriamente il Collegio alla direzione dell'Arcivesc. latino di Rossano, mentre intanto ritornava sull'idea di affidarlo definitivamente ad una corporazione religiosa latina¹; e la Propaganda ebbe in proposito uno scambio di vedute con la Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordina-

ri. La conclusione che presero le due ecclesiastiche Congregazioni fu quella di tenersi passive. Scriveva infatti il Card. Segretario di Stato: «non può sfuggire alla considerazione della Propaganda il bisogno di ben calcolarsi le cose di fronte alla ripugnanza che costantemente manifestarono i Greci nel divisamento di porsi il Collegio sotto il governo di una religiosa corporazione ».

154. Ma gli eventi politici precipitarono: il Napoletano entrò a far parte del nuovo regno Italico, e Garibaldi per compensare gli Albanesi della loro partecipazione ai moti d'indipendenza promise un cospicuo aiuto finanziario per ingrandire il Collegio di S. Demetrio, mentre il Pro-dittatore Giorgio Pallavicino il 26 Ottobre 1860 decretava: «Le sovrane risoluzioni del cessato governo Borbonico che ponevano il Collegio di S. Adriano sotto la dipendenza dell'Arcivescovo di Rossano e di altri prelati sono pienamente revocate. Il Collegio ritornerà nella sua primitiva indipendenza, e non riconoscerà altra autorità superiore, se non il ministro degli Affari Ecclesiastici per la parte amministrativa e regolamentare».

Il nuovo regime introdotto nell'Istituto naturalmente non era il più atto per la formazione di buoni ecclesiastici di cui assolutamente avevano bisogno le colonie greche. Passarono molti anni, gli anni di assestamento del nuovo Governo e di adattamento alle nuove idee senza che nulla si facesse per gli Italo-Greci. Nel 1882 si poté nominare un nuovo Vescovo Presidente Mons. Bugliari che non migliorò le sorti dell'Istituto, e gli Ordinari di Calabria scrivendo alla Propaganda dovevano dolorosamente constatare che nel Collegio «si educava una gioventù non laica ma atea». Morto il Bugliari, gli si dette per successore Mons. Giuseppe Schirò ancora vivente (1889). Egli si mise al lavoro con grande ardore, coadiuvato anche nell'opera di risanamento dalla stessa autorità civile; purtroppo però ogni tentativo di ridar

EPARCHIA

vita religiosa ad un istituto dove tutto era saturo di corruzione e di empietà, riuscì vano: i giovani che si erano stretti tra loro in loggie massoniche gli si ribellarono, e gli attentarono persino la vita, e dovette lasciare il collegio il quale dopo un breve periodo in cui fu affidato ad un Vice Presidente, passò sotto il governo di un Commissario Regio che è ancora in carica ed è il Comm. Angelo Scalabrini, il quale sembra sia riuscito a mettere un poco d'ordine nell'Istituto, ma lo ha del tutto laicizzato.

A Mons. Schirò dimissionario fu dato per successore come Preside e Vescovo ordinante dei Greci di Calabria un vecchio prete Greco che non si era mai occupato di ministero, Mons. Giovanni Barcia, il quale dopo essere stato appena 4 mesi in Calabria, si ritirò a Napoli in un ozio ignavo ed è morto il 2 Dicembre 1912; e non ha avuto ancora successore.

154. Lo stato delle Colonie greche di Calabria ha risentito moltissimo delle tristi vicende del Collegio Corsini, perché i pochissimi preti usciti dal Collegio medesimo nella seconda metà del sec. XIX educati in quell'ambiente, non erano certo i più adatti per alimentare nei popoli lo spirito cristiano; e i Vescovi latini ordinari quantunque non avessero verso i greci tutta quell'animosità che caratterizzava i loro predecessori, per la mancanza di cooperatori adatti, si sono trovati nella impossibilità di provvedere alla loro assistenza conforme al rito.

Qualche buona speranza peraltro si può concepire sul clero giovane, perché la Propaganda dopoché Mons. Schirò si vide costretto a lasciare il Collegio decise il 6 Aprile 1897 che, «clerici, durantibus circumstantiis non educentur in praedicto collegio sed sive Romam sive in Collegium Cryptae Ferratae mittantur, vel saltem educentur in respectivis seminariis». Ed infatti i pochi sacerdoti che sono usciti dal Collegio Greco di S. Atanasio, specialmente quelli formati dai PP. Benedettini che dal 1893 tengono la direzione del Col-

legio, sono incomparabilmente migliori degli antichi ed educati al culto del rito greco, che già cercano di far rifiorire nelle colonie dove sono stati mandati come parroci.

Gli Albanesi di Sicilia

155. Le condizioni degli Albanesi in Sicilia sono state in ogni tempo migliori di quelle degli Albanesi di Calabria: forse questo si deve al fatto che vivevano raccolti in quattro colonie soltanto, mentre quei di Calabria erano troppo frazionati. Se però le Colonie Calabresi in genere erano compatte e formate quasi esclusivamente di Greci, le quattro colonie siciliane videro lentamente costituirsi intorno a loro dei nuclei latini, prima docili e soggetti, poi col tempo, crescendo di numero, indocili e ribelli. Però anche i Siculi Albanesi avevano bisogno di una riforma radicale, e per questo attrassero l'attenzione della S. Sede, che come si è visto, vi ordinò una visita: ma il governo di Sicilia geloso dei diritti della legazia, e purtroppo anche gli ordinali locali, gelosi anch'essi della loro indipendenza di fronte a Roma, mandarono a vuoto le pratiche della S. Sede.

156. Il gran difetto che si riscontrava nelle colonie siciliane rispetto al rito, era la mancanza di uniformità nella pratica del medesimo: quanto poi alla fede, non si sa che fino al principio del sec. XIX abbiano fatto dubitare di loro ortodossia.

Anzi fino a che non cominciarono le aspre rivalità col clero latino, si era stabilita tra i seguaci dei due riti una certa reciprocità di pratiche che fomentava l'unione. Ne fa fede un esposto che fece alla Propaganda un prete Albanese, Giovanni Sulli nel 1750². «Circa il punto del pane azimo, non creduto proprio pel S. sacrificio dagli scismatici seguaci di Cerulario, i nostri per dare evidenti riprove della loro filiale obbedienza alla S. Chiesa romana, non solamente non hanno

EPARCHIA

disapprovato mai l'uso dei sacri azimi, ma bene spesso sono stati soliti comunicarsi nelle Chiese latine; dal che è avvenuto che i latini nulla dubitando della incorrotta credenza dei nostri, frequentano le nostre chiese e siccome gli uni si comunicano cogli azimi, così gli altri col fermentato. Cosa che sempre più legando a doppio filo i fedeli dell'uno e dell'altro rito, fa che sempre più si fomenti la santa scambievole unione non mai fra noi interrotta. Due disgrazie però incontra una delle nostre Colonie, il Palazzo Adriano. La prima comune anche all'altra colonia, Mezzoiuso, si è che quei Parrochi di rito latino, indotti dall'avarizia per aumentare gl'introiti del loro beneficio, consistenti nelle primizie solite pagarsi dai Parrocchiani, si sono industriati - e tuttavia continua quello del palazzo Adriano a far passare *ad libitum* al rito latino, delle famiglie nostre albanesi, e in questo modo sempre più scemando il numero dei nostri, verrà in esse col tempo ad estinguersi il rito greco: ciò che non è uniforme alla intenzione della S. Sede, la quale vuole conservato quel rito fra i cattolici colla speranza di valersi de' medesimi per la riduzione de' scismatici, e perciò a loro beneficio ha cretti più seminari con strett'obbligo e giuramento in forma, di sempre conservarlo... Per ripararsi a questo arbitrario passaggio con ogni venerazione ci prendiamo l'ardire di insinuare alle EE. VV. che insistendo alla pia mente della S. sede, sarebbe molto a proposito che si degnassero ordinare che le accennate famiglie avessero a ritornare al pristino loro rito; ed in avvenire per ovviare meglio a questo disordine inculcassero agli ordinari di non permettere in conto veruno un simil passaggio senza espressa dispensa della S. Sede.

La seconda disgrazia si è che la scambievole S. Comunione dei nostri nelle Chiese latine in azimo, e de' Latini nelle nostre in fermentato ha dispiaciuto nel Palazzo Adriano ad alcuni, non sappiamo *quo spiritu ducti*,

in guisa che han procurato di farla proibire anche con minacce di censure. Così la Parrocchia di Palermo, che per l'addietro è stata governata da preti non già Albanesi ma Levantini, i quali non si sono mai curati di dare simili argomenti di scambievole mutua unione, comechè essa è ora assistita dal nuovo nostro Seminario Nazionale, e governata da uno di noi qui sottoscritti, non ha incontrato il desiderato gradimento nella pratica della Comunione accennata, appresso qualche persona autorevole di questa città. Nostro Signore il Sommo Pontefice regnante nella suddetta (*Etsi pastoralis*) Costituzione non vuole che si proibisca tale costumanza, come non la proibisce il fiorentino; ma che soltanto si procurasse "suavissimis modis et sine populi offensione" che ogni fedele si comunicasse secondo il suo rito; nel che dà a divedere che non l'ha per illecita, poichè altrimenti omnibus modis l'avrebbe proibita. Ond'è molto improprio ogni tentativo austero e rigido. I nostri Albanesi molto sentirebbero un tal passo, per così non interrompere la solenne protesta che possano mai fare di abominar lo scisma e di volere a tutte le prove la S. Unione; e però chi volesse impedirla non farebbe che scemare in buona parte a nostri Albanesi il pregio del cattolicesimo, e tentare di disunire coloro che per tal mezzo si sono in un corpo mistico incorporati ... E però con maggior fondamento confidiamo che la suaccennata scambievole sacra comunione sia per incontrare il gradimento dell'EE.VV. cui perciò con pien'ossequio supplichiamo acciò nell'atto d'inculcare agli Ordinali di non probirla, li palcassero il loro pieno compiacimento ed approvazione della medesima nei nostri che non già di fresco, come i Ruteni, ma da quando l'ebbero dall'Apostolo Paolo predicata la fede, han sempre avuto un pregio singolare l'essere stati figli obbedienti della S. Romana Sede ...».

EPARCHIA

157. Nel 1609 un albanese, certo Reres fondò a Mezzoiuso un Monastero di Basiliiani al quale dovevano essere ammessi soltanto greco-albanesi od orientali che avrebbero dovuto occuparsi tanto dei propri connazionali di Sicilia, quanto di quelli restati in Albania e specialmente a Cimarra. Il monastero in origine stava sotto la giurisdizione dell'Arcivescovo di Palermo; ma passato poi sotto la giurisdizione dell'Abbate Generale dei Basiliiani, vi si introdussero i Basiliiani latini che vi presero tanto sopravvento da scacciarne i Basiliiani di rito greco, spalleggiati dal governo. Invano la Congregazione della disciplina dei Regolari nel 1753, 1762, 1764 difese i Greci e comandò che i Basiliiani latini lasciassero il Monastero. Il governo non diede esecuzione alla decisione pontificia.

Nel 1725 un buon prete Greco, Papas Giorgio Guzzetta fondò in Piana dei Greci sua patria, la Congregazione dell'Oratorio per i sacerdoti di rito greco e in seguito un Istituto della S. Famiglia o Collegio di Maria per donne di rito greco con la regola di S. Basilio per la educazione delle giovani.

158. In seguito il medesimo sacerdote fondò in Palermo un Seminario per la formazione del clero delle colonie (a. 1734). Fino ai tempi del Guzzetta, il clero Albanese di Sicilia veniva educato nei Seminari latini diocesani. Il Guzzetta «s'avvisò che sarebbe tornato più vantaggioso ai suoi connazionali se si fosse eretto un seminario per tutti a Palermo, dove fossero istruiti nel proprio rito. Quanto ai mezzi propose che ciascun Vescovo invece di mantenere a proprie spese i giovani nel rispettivo Seminario avesse contribuito una pensione fissa sulla mensa per educarli nel nuovo collegio. Il progetto avendo ottenuto il favore dei medesimi Vescovi e della Regia Corte, conseguì la sanzione da Benedetto XIV che nel 1.^o anno di suo pontificato per fondo del nuovo collegio impose una pensione di duc. 137 e 2 giuli e mezzo d'oro di ca-

mera sulla mensa arcivescovile di Palermo e di Girgenti e di duc. 274 e 5 giuli sopra la mensa Arciv. di Monreale acciò con tali sussidi si ritenessero nel Seminario 12 alunni: 3 per la città e diocesi di Palermo, 3 per Girgenti e 6 per Monreale da eleggersi e nominarsi dalli loro rispettivi ordinari». Le regole del nuovo seminario composte dal Guzzetta ed esaminate dalla Propaganda furono approvate col Breve *Ad pastoralis dignitatis* del 25 Febb. 1757³.

159. Sembra però che il Seminario non incontrasse da principio il favore dell'Arciv. di Palermo: infatti da una lettera scritta alla Propaganda il 20 Sett. 1758 da un certo d. Saverio Balestrelli missionario in Siria, di passaggio per Palermo, nella quale si chiedevano libri liturgici per gli Albanesi, libri che la Propaganda era disposta a concedere, «quando per fede di quell'Arcivescovo ne constasse la necessità» si diceva: «una tal fede è impossibile aversi stante la continua avversità che il prelado mostra per detto Seminario, mentre tuttavia lo va molestando impedendogli l'esecuzione del Breve Apostolico per la conferma delle regole...⁴».

Il Seminario Greco di Palermo che da principio frequentava le scuole dei Gesuiti⁵ ebbe una vita più rigogliosa di quello di Calabria, e questo si dovette pure al fatto che il clero greco di Sicilia più numeroso e più istruito, con le istituzioni del Guzzetta aveva saputo conservare anche uno spirito migliore tantoché non restringendo il suo zelo alle sole Colonie, si occupò anche delle missioni tra gli Albanesi e specialmente in Cimarra.

160. Ma gli Albanesi di Sicilia che come quelli di Calabria avevano ormai il loro seminario, non vollero restare al disotto dei loro emuli e vollero avere anche un Vescovo in Sicilia per le ordinazioni dei seminaristi greci. Il re Ferdinando I per non disgustarli li accontentò ed ottenne da Pio VI una Bolla *Commissa Nobis* del 6 Febbraio 1784, con la

EPARCHIA

quale veniva costituito un Vescovo Titolare di rito greco per l'Isola. Ricordata l'istituzione del Vescovo Greco per la Calabria e lo scopo della medesima quello cioè di risparmiare agli ordinandi il lungo e dispendioso viaggio di Roma, il Papa dice che per la medesima ragione re Ferdinando lo ha pregato di stabilire un Vescovo in Sicilia che conferisse gli ordini ai greci che li domandano *cum litteris dimissorialibus respectivorum Ordinariorum*. Al re che costituì al nuovo Vescovo per mensa l'Abbadia di S. Maria de Gala nella diocesi di Messina, il Papa concedette il diritto di nomina del Vescovo «vigore sui regii patronatus supra dictam abbatiam».

La Bolla stabiliva ancora che il Vescovo dovesse conferire gli ordini ed esercitare le funzioni episcopali nella Chiesa di S. Demetrio di Piana.

161. La piaga costante che travagliò le Colonie Siculo-Albanesi fu la lotta continua con il clero latino locale quasi sempre spalleggiato e protetto dalle Curie.

Pubblicata l'*Etsi Pastoralis* i Vescovi latini che prima si erano opposti a qualsiasi ingerenza della S. Sede sulle loro diocesi, si mostrarono zelanti di applicarla perché molto favorevole ai loro diritti: ma questa volta furono i greci che fecero appello ai diritti della legazia, e il governo per non disgustarli negò l'exequatur alla Bolla. Allora la lotta tra greci e latini divenne più aspra, e forse fu la causa principale per la quale gli Albanesi concentrando tutte le loro energie nella difesa del proprio rito, si perdettero in querele interne e non pensarono più alle missioni d'Albania.

162. Venuta la restaurazione dopo la rivoluzione Francese, la Propaganda non trascurò i Greci di Sicilia, e il Card. Littai invitò Mons. Francesco Chiarchiaro Vescovo di Lampsaco, deputato per le ordinazioni dei Greci dell'Isola a presentare una relazione sullo stato di quelle colonie greche e sugge-

rire quanto credeva più opportuno per la conservazione del rito greco in Sicilia e per procurare alla S. Sede un certo numero di sacerdoti e missionari per servirsene alla riunione della Chiesa Greca.

Mons. Chiarchiaro rispose con lettera del 26 Giugno 1817 esponendo un piano bene elaborato di cui i punti principali erano questi:

1.^o che il Vescovo greco deputato per le ordinazioni dei Greci-Albanesi di Sicilia fosse istituito dalla S. Sede in Vescovo suffraganeo ausiliare dei rispettivi ordinali con la giurisdizione di lor vicario generale in iure.

2.^o Che così istituito debba risiedere nella Chiesa Madre di Piana dei Greci che è appunto la Chiesa destinatagli dalle Bolle Pontificie di fondazione per i Pontificali e le ordinazioni. Da questa Chiesa che è oggi considerata come una cattedrale del vescovo Greco potrebbe egli diramare alle Chiese delle altre colonie i regolamenti necessari per la fedele ed uniforme osservanza del rito e della disciplina orientale, la quale per difetto di tal propria vescovile osservanza si vede esser varia e forse anche negletta nelle altre colonie.

3.^o Coalizzate in tal modo le colonie sotto il medesimo rito, la S. Sede se lo credesse opportuno per condurre a termine l'Unione delle due Chiese, potrebbe ridurre ad una sola diocesi le colonie assoggettandole immediatamente alla giurisdizione ordinaria del medesimo Vescovo con lo stesso assegnamento già fattogli da S. M. il re delle due Sicilie. Allora potrebbe trasferirsi anche a Piana dei Greci il Seminario di Palermo con maggior profitto degli alunni, che sotto la vigilanza diretta del loro pastore greco riceverebbero un istradamento più conforme al rito realizzandosi anche una maggior economia nella spesa per il mantenimento dell'Istituto. Secondo il suo progetto, il Vescovo Greco giurisdizionale avrebbe dovuto essere sotto

EPARCHIA

la immediata dipendenza della Propaganda.

163. Mons. Chiarchiaro insisteva sulla «necessità e i vantaggi che ne risulterebbero dal ridurre ad unità le quattro colonie Albanesi primieramente per mantenere la perfetta osservanza del rito e della disciplina Greca, la quale osservanza non potrà mai ottenersi in tutta la sua estensione fintantoché vi sarà promiscuità di riti, e le Chiese Greche rimarranno soggette alla, giurisdizione ordinaria dei latini, senza la protezione di alcun Vescovo Greco che le sostenga; accadrà sempre, come infatti suole accadere in Sicilia, ciò che la f. m. di Benedetto XIV censurò nella condotta, dei missionari latini desti-

nati in Oriente, i quali perché poco intesi dei riti orientali, condannavano ingiustamente e con sommo pregiudizio della pace universale tutto ciò che non vedevano nei Greci uniforme ai riti occidentali. Di più l'unità del rito nelle quattro colonie aumenterebbe il numero dei sacerdoti e dei Valenti missionari, i quali nati e nutriti nello spirito dei Patrii Riti arderebbero di zelo di ridurre i loro divisi fratelli alla S. Unione Cattolica».

Ma la Propaganda allora non giudicò espediente sottoporre ad un ordinario di rito greco le colonie Albanesi di Sicilia, e quanto al seminario lo lasciò ancora a Palermo.

(*Continua*)

¹ Mons. Giannelli Nunzio Apostolico di Napoli in una lettera diretta al Card. Segretario di Stato il 25 Dicembre 1859 riferisce che in una udienza avuta lo stesso giorno con Ferdinando II questi gli disse: che a rimediare a tanto male (che si verificava nel Seminario) si era molte volte affaticato di ottenere dalla S. Sede che quel Seminario fosse confidato ad una corporazione religiosa, come sarebbero i Gesuiti, i Barnabiti, gli Scolopi, ma avea trovato sempre difficoltà; mentre ciò avrebbe giovato moltissimo non solo per l'educazione religiosa e scientifica dei seminaristi, ma ancora per farli adagio adagio inclinare a passare al rito latino, e così entro un periodo di 20 o 30 anni veder diminuita o tolta affatto questa diversità di Riti che reca sempre entro il Regno non pochi sconceri ...

² Arch. Carte riferite. Italo-Greci a. 1741-1760, circa medium.

³ Le buone intenzioni del pio fondatore dell'Istituto ben si rilevano da queste parole delle regole: «Gli alunni pregheranno vivamente il Signore che per il sangue preziosissimo del suo figliuolo, si degni di ridurre tutta la Chiesa Greca alla tanto sospirata unione con la Santa Madre e Maestra di tutte le Chiese, l'Apostolica Romana; dovendo egli confidare nella pietà del Signore, che alla

fine l'orazione degli umili sarà da essa in tempo opportuno e nel di della salute esaudita; tanto più che a quest'unico oggetto pare fondato da Dio, contro ogni umana aspettazione questo Seminario Albanese ed istituito a non desister mai da tale preghiera».

Ed appresso: «Dovranno gli alunni per una parte amare e con ogni ossequio venerare la S. Madre Romana Chiesa e per altro amare insieme e con tutta tenerezza compatire i Greci, zelando a vista delle loro calamità come fratelli il loro profitto, onde possa così stabilmente la Chiesa Greca rappacificarsi coll'Apostolica Romana».

Per questo scopo gli Alunni giunti all'età di 16 anni dovevano con giuramento obbligarsi ad accorrere anche alle Missioni di Levante, se loro venisse comandato dalla Propaganda, e di osservare per quel tempo i riti dei Greci secondo la Costituzione *Demandatam*, diretta da Benedetto XIV ai Melchiti.

⁴ Arch. Carte riferite Italo-Greci 1741-1760 verso la fine.

⁵ Soppressa la Compagnia di Gesù, i seminaristi greci frequentarono le scuole del seminario Latino di Palermo, e il Rettore di questo Seminario divenne uno dei deputati del Seminario greco.



LAJME NOTIZIE

EPARCHIA DI LUNGRO

DEGLI ITALO-ALBANESE DELL'ITALIA CONTINENTALE

Amministrazione: Curia Vescovile - Corso Skanderbeg, 54

87010 LUNGRO (CS) - Tel. 0981-947234

Suppl. al Bollettino Ecclesiastico - reg. Trib. Castrovillari nr. 54 del 17.6.1948

A cura della Commissione Eparchiale per le Comunicazioni Sociali

ANNO XXI - Numero 2 - maggio-agosto 2009

XXII ASSEMBLEA DIOCESANA LE CHIESE CALABRESI in comunione per testimoniare il RISORTO

(San Cosmo Albanese 26 agosto 2009)

Presbiteri e presbiterio per una Chiesa locale, sacerdotale, regale e profetica

S. E. Mons. Vincenzo Bertolone, Vescovo di Cassano all'Jonio

"Donaci, Signore, di amare la Tua Chiesa, l'amata. Fa' che rimaniamo fedeli ad essa come ad una madre amorevole, premurosa e benigna, affinché con lei e per mezzo suo possiamo meritare di essere di casa presso di Te, Dio e Padre nostro. Amen!": queste parole di San Quodvultdeus di Cartagine (Sulla professione di fede per gli aspiranti al battesimo, III, 12.13), introducono, penso, nel modo migliore la nostra meditazione.

Indirizzo di saluto

Porgo a tutti un saluto affettuoso nel nome del Signore, e una gratitudine profonda e sincera per avermi dato la possibilità di condividere, insieme con voi, questa giornata di preghiera, di ritiro e di riflessione.

Saluto, innanzitutto, il vostro Vescovo Ercole, mio confratello nell'episcopato, Eparca di questa Chiesa, dalla storia giovane ma di tradizione antica che, con la solenne e armoniosa liturgia di san Giovanni Crisostomo, ci ricorda il primato della lode e della liturgia a Dio, Creatore e Signore di tutte le cose, e ci



S. Cosmo - 26 agosto 2009 - S.E. Mons. V. Bertolone

EPARCHIA

*(Continua da Lajme n. 1-2009)***IL RITO GRECO NELL'ITALIA INFERIORE****(Nota di Segreteria)***Roma. Novembre 1917 Tipografia Poliglotta Vaticana*

164. La medesima idea di un Vescovo proprio si trova ventilata in un farraginoso memoriale che nel 1725 gli Albanesi di Sicilia fecero presentare a Leone XII, nel quale dopo fatta una storia sommaria e confusa delle vicende del rito greco in Calabria e Sicilia e delle persecuzioni dal medesimo sofferto, è detto: «Non isdegenerà certamente il benigno cuore di V. S. di rompere una volta per sempre questa accanita guerra che il dispotismo ha montata in distruzione dell'ortodosso rito greco in Sicilia. Il rimedio è facilissimo e pronto, riconosciuto da gran tempo dalla medesima S. Sede, come l'unico; cioè che le colonie Greche con tutte le Chiese di rito greco che sono in quell'isola al momento, passino sotto la giurisdizione ordinaria del proprio Vescovo Greco, mentre pastori dissimili e poco consapevoli della disciplina anzi contrari per indole reggeranno sempre male un pegno così prezioso quanto lo è il sangue del gran Pastore».¹

165. Le curie latine fatte più ardite dalla decisione della Propaganda seguitarono a trattar con durezza i Greci, e costoro offrirono ad essi un argomento a queste durezza con un passo falso ed avventato che fecero. Il governo d'accordo con la S. Sede stava studiando il modo di contentare i Greci costituendo in Piana dei Greci una collegiata di Rito Greco: ma le pratiche relative da principio bene avviate, tanto che Pio VII emise

anche una Bolla di fondazione della Collegiata (1820), trovarono poi opposizione presso il governo istigato dall'Arcivescovo di Monreale, Mons. Balsamo che si era dimostrato sempre oltremodo rigido con gli Albanesi: questi allora per vincere l'opposizione, temerariamente ricorsero alla interposizione del Ministro degli Esteri di Russia, Conte Napolrhode, cui esposero le difficoltà che partivano da Mons. Balzano Arciv. di Monreale, «accanito avversario della nazione ed orientale Chiesa»; «sono pienamente note alla M. S. ed all'E. V. le frodi e falsità di questo furibondo prelado latino, il quale ha fatto particolarissima professione di distruggere i sacri riti di oriental Chiesa in queste contrade. Egli con un ammasso di calunniose ingiurie ed espressioni blasfemanti colorite sotto un finto manto di zelo religioso farisaico non ha lasciato di tradurre la nostra ortodossa Greca Chiesa e la Nazione per scismatica e con altri simili epiteti che caratterizzano la di lui smaniosa perfidia ed orrendo livore, e poco manca che non la paragoni alla Sinagoga degli Ebrei o alla Moschea dei Musulmani ...».

Il loro passo falso dettato forse più da dispetto che da convinzione offriva agli ordinari latini un valido argomento di più per metterne in dubbio la ortodossia, mentre essi per difendersi dall'accusa di scismatici, ri-

EPARCHIA

correvano proprio a colui che tutti gli scismatici riguardavano come loro capo.

Ma superate poi le opposizioni del governo, Leone XII cercò di dare esecuzione alla Bolla del suo predecessore, senza per altro riuscirvi per l'opposizione dell'Arcivescovo di Monreale e per altre ragioni che è inutile qui riassumere.

166. Le lotte continue che i Greci dovevano sostenere con i Latini li avevano talmente inaspriti e insospettiti, che quando la S. Congregazione di Propaganda volle estendere anche alla Sicilia la visita di Mons. Massubini, essi strenuamente vi si opposero, in ciò solo andando d'accordo con gli ordinari latini che per altri motivi non la gradivano. Dopoché venne resa esecutiva anche alla Sicilia la *Ensi Pastoralis* le condizioni degli Albanesi in Sicilia non migliorarono affatto: perché le Curie applicarono di quella Bolla tutto quanto era a vantaggio dei latini; allora gli Albanesi che prima avevano respinta la visita ora l'invocavano, e domandavano oltre la visita altre due cose: che gli ordinari latini, conforme era prescritto nella Bolla, stabilissero un Vicario albanese per le colonie, pronti a sostenerne le spese, e che gli albanesi del loro Seminario di Palermo, venissero rimandati alle scuole dei Gesuiti e sottratti così alla dipendenza del rettore del Seminario latino che era uno dei 4 deputati dell'Istituto.

Era allora soprintendente delle colonie Greche Mons. Frungillo, il quale sposata la causa giusta di quei greci molto si adoperò perché fossero contentati nelle loro richieste. Infatti nonostante la grande opposizione dell'Arcivescovo di Palermo e del rettore del Seminario latino, gli alunni del seminario Greco poterono ritornare alle scuole dei Gesuiti secondo le tavole di fondazione dell'Istituto. Quanto alla costituzione di Vicari spe-

ciali per i Greci solo l'Arcivescovo di Palermo vi si piegò, ma a modo suo, nominando cioè un tal D. Mercurio Ferrara che quantunque dotto non era la persona più adatta, e Mons. Frungillo lo qualificava per sussurrone e brigatore. Ma la massima opposizione trovò per quello che si riferiva alla visita delle Colonie. Tanto seppero protestare i latini contro questa visita ricorrendo al solito diritto di legazia che dalla visita veniva menomato, che il Frungillo che la caldeggiava, cadde in disgrazia della Corte di Napoli alla quale fu accusato di secondare troppo i greci e di spingerli a sottrarsi alla obbedienza dei Vescovi latini. Così il Cav. Cassisi, Ministro per gli Affari della Sicilia poté ottenere un rescritto reale con cui si dichiarava che il soprintendente delle Colonie Greche non poteva avere nessuna ingerenza nelle cose dei Greci di Sicilia, rescritto che poi per l'interposizione del Nunzio Mons. Pietro Giannelli fu modificato nel senso che non dovesse trattare gli affari dei Greci dell'isola, se non per il tramite del Ministero Reale.

Ma sopraggiunse poi il cambiamento di governo che modificò la situazione.

L'Abbadia di Grottaferrata.

167. A completare le notizie intorno al rito greco in Italia, bisogna ancora dare qualche cenno intorno alla Badia di Grottaferrata.

Ne fu fondatore S. Nilo nato a Rossano verso l'a. 910, il quale in prima gioventù fu chierico addetto alla chiesa della Tteotokos in sua patria, e dopo una vita dissipata, tornato in sé si chiuse in un monastero del Mercurion, località della Calabria, non ancora bene identificata, disseminata di monasteri. Dopo varie trasmigrazioni in più monasteri sia per nascondersi ai parenti che lo

EPARCHIA

cercavano sia per sfuggire agli arabi che scorrazzavano per la regione, tornò a Rossano, e nelle sue vicinanze fondò il monastero di S. Adriano, nel luogo dove poi 7 secoli dopo fu aperto il Collegio Corsini. Ma non poté restare a lungo in quella residenza, che nuove invasioni arabe lo costrinsero ad abbandonare definitivamente la Calabria.

Rifugiatosi con alcuni compagni nel territorio Capuano, per l'interposizione del Duca Pandolfo, ottenne dall'Abate di Montecassino Aligerno il piccolo monastero di Valleluce. Dopo una permanenza di qualche anno in questo monastero, desideroso di maggior pace e quiete, turbata dalle continue contese del Duca di Capua con gli altri duchi longobardi, Nilo si portò con i suoi monaci a Roma, fissandosi poi nel territorio Tuscolano in una località che gli fu donata dal conte Gregorio, situata presso i ruderi dell'antica villa Tulliana e che era detta Grottaferrata. Qui egli edificò il Monastero e la Chiesa dedicata alla B. Vergine, costituendo così un'oasi greca in un paese che tutto intorno era latino. Ben presto intorno al monastero sorsero le case che alloggiavano i coloni i quali coltivavano i beni del monastero. Per la cura spirituale di questi coloni che erano tutti di rito latino il monastero manteneva alcuni preti o parroci latini in vari oratori secondo le distanze.

Le Bolle Pontificie e le memorie Criptoferratesi ricordano gli oratori di S. Maria a Murena, di S. Pancrazio, di S. Benedetto, di S. Lorenzo, di S. Bartolomeo, di S. Maria in Castel di Paoli, e due altri che ancora sussistono: quello della Molara dove si conserva un'immagine bizantina della S. Vergine, ed un altro in prossimità del monastero officiato dalla Confraternita del SS. Sacramento.

Eugenio III nella Bolla «*Ne oblivionis*

obscuritas» stabilisce che il Vescovo Tuscolano col consenso dell'Abate affidi la cura delle anime dei coloni dell'Abbazia, a preti i quali ne rendano conto al Vescovo stesso e dipendano per le temporalità dall'Abate. Così non dovendo i monaci occuparsi dell'assistenza dei coloni latini, il rito greco poteva conservarsi intatto nel monastero.

168. Per l'uso del monastero, S. Bartolomeo, quarto Abate del medesimo compose un *tipicon* speciale modellato su quello di S. Saba che si osservava nel monastero di Gerusalemme e di Studium a Costantinopoli. Il tipico di Grottaferrata divenne la norma del rito greco in Italia e intanto si avvantaggiò su l'altro di S. Saba perché si conservò puro e scevro dalle aggiunte scismatiche fatte a questo dopo la separazione delle due chiese. E così si mantenne fino a tutto il sec. XIV. Soltanto vi furono introdotte alcune particolari usanze latine avvertendo però espressamente che erano state mutuare dalla liturgia romana, e furono le commemorazioni dei santi e dei defunti il 1 e 2 novembre, con queste parole: «*iuxta autem Sanctissimam Ecclesiam Romanam memoriam facimus omnium sanctorum, - e eadem die memoriam facimus defunctorum iuxta consuetudinem Sanctissimae Romanae Ecclesiae*». Però le due commemorazioni proprie della Chiesa Romana latina, venivano fatte a Grottaferrata secondo il rito greco.

169. Il disprezzo di cui furono ricoperti i greci per il loro ritorno allo scisma, dopo l'unione con tanta solennità proclamata nel Concilio di Firenze, probabilmente indusse i monaci greci di Grottaferrata che erano restati fedeli all'unione, a differenziarsi dagli altri greci e ad avvicinarsi sempre più ai latini in mezzo ai quali vivevano. Così con l'andar del tempo s'infiltrarono nel monastero

EPARCHIA

varie osservanze desunte dal rito latino che cambiarono del tutto il rito del monastero; principalissime quelle di consacrare in azimo, e di frammischiare alle preghiere della liturgia greca, brani tolti dalla liturgia latina, quantunque recitati in lingua greca, e di usare i paramenti sacri latini. Benedetto XIV nella sua Costituzione «*Inter multa*» attribuisce la paternità di queste innovazioni al Card. Bessarione che fu Protettore ed Abate Commendatario del Monastero, fondandosi sopra una rubrica di un rituale greco del Monastero di S. Basilio di Roma, conservato presentemente nella Biblioteca Vaticana, che attribuirebbe al Bessarione ed all'Abate Pietro Vitale la disposizione di adoperare per la consecrazione un'ostia di forma tonda e non quadrata; ma se anche vera la cosa, si ridurrebbe soltanto ad una disposizione che non toccherebbe la sostanza del rito perché la rubrica stessa avverte che nell'ostia (tonda) *fermentum sit permixtum*.

Secondo il Card. Bartolini ai cambiamenti liturgici diedero impulso anche i Cardinali Commendatari dell'Abbadia che erano tutti di rito latino, e grande influenza esercitavano sui monaci.

170. Però l'inconveniente non era del solo monastero di Grottaferrata, ma comune e forse anche più esteso negli altri monasteri Basiliani d'Italia; anzi si arrivò tanto innanzi che l'a. 1746 l'Abate Generale dei Basiliani, P. Dal Pozzo presentò a Benedetto XIV una supplica con la quale domandava l'abolizione completa del rito greco nei monasteri Basiliani d'Italia; ma il Papa respinse la domanda perché contraria alle massime della S. Sede di conservare i riti orientali nella loro integrità; però il Dal Pozzo non ostante la negativa pontificia nel 1748 introdusse il rito latino nei monasteri di Calabria; ma riferita,

la cosa al Papa questi ordinò ai monaci di riassumere il rito greco, e con Breve del 20 Aprile 1751 «*Etsi persuasum habemus*» ordinò che il rito greco fosse ripristinato in tutta la sua purezza.

Perché poi in Grottaferrata il rito greco non subisse alcun intralcio, confermando la parrocchialità della Chiesa Abbaziale ordinò che fosse costituito parroco o un sacerdote del clero secolare, o uno dei monaci, il quale però dovesse seguire il rito latino.

171. Con tutto ciò il rito greco non fu ripristinato e gli abusi restarono, anzi si accrebbero con molto scandalo degli orientali e degli slavi, che, venendo a Roma, non mancavano di visitare l'antico monastero, e, dopo aver visto il miscuglio ibrido di pratiche greche e latine, se ne tornavano con la persuasione che la S. Sede, cui quel monastero era immediatamente soggetto, avendo a vile la liturgia greca, cercasse di latinizzarla in tutti i modi.

Leone XIII nel 1880 vagheggiando il grande disegno della riunione delle chiese, a dimostrare da quali intendimenti fosse animato, volle il completo ripristinamento del rito greco in Grottaferrata.⁷

Ma le disposizioni del 1880 se tutelavano il ripristino del rito greco nella Badia, praticamente resero più difficile l'amministrazione parrocchiale dei fedeli tutti di rito latino, tanto che contrariamente allo spirito delle summenzionate disposizioni l'Abate Pellegrini nel 1883 - cioè appena 3 anni dopo - domandò direttamente al S. Padre, in una udienza privata, e l'ottenne «la facoltà di permettere ai monaci che consacrando essi nella Messa la specie in fermentato secondo il loro rito, potessero ove occorresse, tenere nella s. mensa la pisside con le specie in azimo, consacrando così simultaneamente queste con le parole della forma della s. liturgia greca, e di

EPARCHIA

più di potere nella messa amministrare gli azimi nella s. Pisside custoditi, ai latini usando però le parole che sono prescritte nella liturgia greca nell'amministrazione della s. Eucaristia».

Morto Leone XIII, l'Abate stimando cessata la facoltà che aveva ottenuto ne domandò la rinnovazione alla Propaganda, ma questa non l'accordò richiamandosi alle disposizioni prese nel 1880 (lett. prot. 16404 del 17 Agosto 1903). Sembra però che l'Abate allora si rivolgesse direttamente al S. Padre Pio X dal quale poté ottenere la rinnovazione di quell'indulto *in perpetuo*.

FINE

¹ Scrit. Rif. Italo Greci dal 1811 al 1825.

² Uno degli scogli più gravi a questo ritorno completo è l'amministrazione parrocchiale che necessariamente deve farsi secondo il rito latino. Così tra i vari quesiti proposti allora alla S. Congregazione, uno ve ne era che riguardava l'amministrazione parrocchiale, formulato in questo modo:

Se l'amministrazione della parrocchia debba essere affidata ad un monaco Basiliano di rito greco, e all'uo-

po ad uno o più cooperatori i quali tutti seguano il rito latino soltanto nella celebrazione della messa. E fu deciso: «Pro nunc nihil innovandum et ad mentem. La mente è che il parroco prosegua ad essere un monaco Basiliano di rito latino, il quale potrà associarsi nel disimpegno dell'ufficio parrocchiale altri cooperatori parimenti di rito latino, così monaci come anche preti secolari». Perciò nel decreto della Propaganda col quale fu data esecuzione alle disposizioni prese dalla Congregazione stessa, e che porta la data del 12 Aprile 1881 per quello che riguarda la cura delle anime è detto così: «Cum animarum cura in praefata Ecclesia S. Mariae de Crypta Ferrata, et in ipsius Parochiae ambitu ab uno ex monachis eiusdem monasterii exerccatur, nihil quoad eandem parochiam quae ex fidelibus latini ritus coalescit, praesenti decreto innovatur. Monachus cui illius regendae munus rite fuerit demandatum, latinum omnino ritum teneat, prout cautum fuit a Summis Pontificibus Benedicto XIV in Constitutione Inter multa diei 24 Aprilis 1747 et Leone XII in Apostolicis litteris Inter caetera datis die 12 Novembris anni 1814. Eidem porro liceat unum vel alterum cooperatorem latini ritus sive monachum sive etiam presbyterum saecularem rite sibi adsciscere. Quo vero pietati ac devotioni fidelium ad praedictam Ecclesiam convenientium satisfiat, integrum sit memoratis monachis, extra tamen Missae sacrificium, latino ritu sacramenta iisdem administrare».



San Cosmo, 26 agosto 2009, XXII Assemblea Diocesana